

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 6 marzo 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2026, n. 29.

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE. (26G00046) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Calvizzano e nomina del commissario straordinario. (26A01023)..... Pag. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Cervia e nomina del commissario straordinario. (26A01024)..... Pag. 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Figline e Incisa Valdarno e nomina del commissario straordinario. (26A01025)..... Pag. 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 febbraio 2026.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del Comune di Macugnaga. (26A01026) Pag. 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Montignoso. (26A01027) Pag. 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Pignataro Maggiore e nomina del commissario straordinario. (26A01028)..... Pag. 45



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste**

DECRETO 26 febbraio 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto il 20 e il 21 agosto 2025, il 9 e il 10 settembre 2025 e il 23 e il 24 settembre 2025. (26A01030)..... *Pag. 46*

Ministero della salute

DECRETO 26 gennaio 2026.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel Supplemento 12.1 della 12ª edizione della Farmacopea europea. (26A00967)..... *Pag. 47*

DECRETO 26 gennaio 2026.

Autorizzazione al trasferimento della quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. (26A01029)..... *Pag. 138*

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 24 febbraio 2026.

Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sul progetto di «Realizzazione del Polo impiantistico denominato Parco delle risorse circolari» ubicato nel Comune di Roma Capitale, Municipio IX, località Santa Palomba. Società proponente: «RenewRome S.r.l.». Ulteriori disposizioni. (Ordinanza n. 11/2026). (26A01004) . *Pag. 138*

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 18 dicembre 2025.

Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata nei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023. (Ordinanza n. 2/2025). (26A01031)..... *Pag. 146*

ORDINANZA 19 dicembre 2025.

Proroga termini in materia di ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2025, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023. (Ordinanza n. 3/2025). (26A01032)..... *Pag. 150*

ORDINANZA 27 gennaio 2026.

Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione. (Ordinanza n. 4/2026). (26A01033)..... *Pag. 155*

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (26A01151)..... *Pag. 160*

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (26A01208)..... *Pag. 160*

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Contratto relativo alla sequenza contrattuale per i tecnologie a tempo indeterminato (26A01005).... *Pag. 161*

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per taluni prodotti in titolo alla società Pravisani S.p.a. (26A01037)..... *Pag. 163*

Ministero dell'università e della ricerca

Programma nazionale ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC) 2021-2027. Decreto 24 febbraio 2026, di rettifica del decreto 5 febbraio 2026, relativo a «Graduatoria avviso d.d. n. 307 del 18 marzo 2025 - PN RIC 2021-2027 - Manifestazione di interesse per il sostegno di iniziative per il rafforzamento delle filiere strategiche, per la messa in rete di forma di aggregazione tra i soggetti della ricerca». (26A01035).... *Pag. 163*

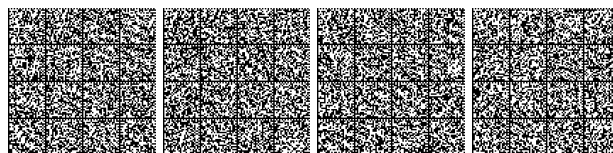
Ministero delle imprese e del made in Italy

Comunicato relativo al decreto 23 febbraio 2026 - Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria. Modalità e termini per la presentazione delle istanze per l'accesso al contributo. (26A01036)..... *Pag. 163*

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Avviso pubblico di sovvenzione di progetti per la promozione della partecipazione alla vita sociale e all'autonomia, per la promozione dei talenti e delle competenze delle persone con disabilità. (26A01034) *Pag. 164*



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2026, n. 29.

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 29;

Visto il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE;

Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;

Visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE;

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di *audit* ambientale»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante «Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE»;

Visto il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2017, n. 235, concernente «Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144, recante «Definizione delle modalità di vigilanza e controllo sugli obblighi EPR»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2025;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 15 gennaio 2026;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 2026;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, dell'interno, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA:

il seguente decreto legislativo:

Capo I

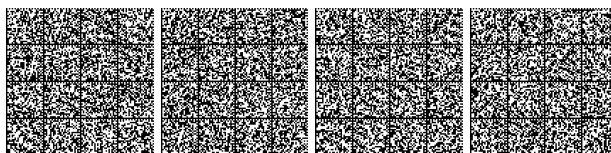
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale a quanto disposto dal regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.

2. Il presente decreto si applica alle batterie che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1542.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1542, nonché le seguenti definizioni:

a) «Regolamento»: il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE;

b) «sistemi di gestione dei produttori»: i sistemi individuali o collettivi istituiti dai produttori per adempiere agli obblighi di responsabilità estesa derivanti dal presente decreto e dal Regolamento, in conformità con gli articoli 178-ter e 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i sistemi collettivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che gestiscono anche i rifiuti di batterie sulla base delle disposizioni contenute nei relativi statuti;

c) «statuto-tipo»: lo schema tipo di statuto, approvato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy secondo quanto disposto dall'articolo 27, comma 13.

Art. 3.

Autorità competenti

1. L'autorità di notifica nazionale designata ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del Regolamento, responsabile degli obblighi di cui al capo II del presente decreto, relativi alle procedure necessarie per la notifica degli organismi di valutazione della conformità, è il Ministero delle imprese e del made in Italy.

2. L'autorità competente responsabile degli obblighi di cui ai capi II, con esclusione dei compiti esclusivi dell'Autorità di notifica, III e IV del presente decreto è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi, che svolge altresì le funzioni di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157. A tale fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi della collaborazione delle Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, previa stipula di apposita convenzione per lo svolgimento di attività di interesse comune.

3. L'autorità competente designata ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del Regolamento, responsabile degli obblighi di cui al capo V del presente decreto, relativi alla gestione dei rifiuti di batterie, è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale economia circolare e bonifiche.

4. Le funzioni di controllo dei prodotti alle frontiere sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 157 del 2022.

Art. 4.

Tavolo nazionale batterie

1. È istituito un Tavolo nazionale batterie, con funzioni consultive, composto dai seguenti membri, nonché dai rispettivi supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'interno:

a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, con funzioni di vicepresidente;

c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) un rappresentante del Ministero della salute;

e) un rappresentante del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

f) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

g) un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA);

h) un rappresentante del Centro di coordinamento batterie;

i) un rappresentante del Comitato elettrotecnico italiano (CEI);

l) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

m) un rappresentante delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

n) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

o) due rappresentanti delle associazioni industriali di categoria;

p) due rappresentanti delle associazioni nazionali del commercio;

q) un rappresentante delle associazioni nazionali dell'artigianato;

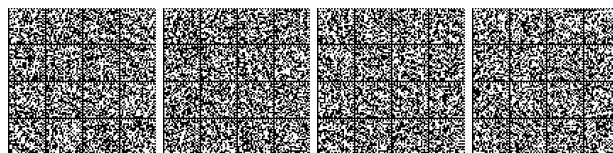
r) un rappresentante delle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale;

s) un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale;

t) un rappresentante delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Il Tavolo di cui al presente articolo può organizzarsi in gruppi di lavoro e avvalersi del supporto di esperti provenienti dal settore industriale e da enti di ricerca e università.

3. Ai componenti del Tavolo e agli esperti di cui al comma 2 non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.



Art. 5.

Immissione sul mercato e libera circolazione

1. Le batterie possono essere immesse sul mercato, messe a disposizione sul mercato o messe in servizio solo se conformi al Regolamento.

2. In caso di immissione sul mercato nazionale di batterie che non soddisfano i requisiti del Regolamento, l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, adotta le misure necessarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157.

3. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento è consentito che vengano esposte, in occasione di fiere campionarie, mostre, dimostrazioni o eventi analoghi, batterie non conformi al Regolamento, a condizione che sia indicato in modo chiaro e visibile che le stesse non possono essere messe a disposizione sul mercato o essere messe in servizio finché non saranno rese conformi alle disposizioni del Regolamento. Durante le dimostrazioni di tali batterie, l'operatore economico interessato adotta misure adeguate a garantire la sicurezza delle persone.

4. Le batterie immesse legalmente sul mercato prima del 18 febbraio 2024 possono essere messe a disposizione sul mercato o messe in servizio anche successivamente.

*Capo II*NOTIFICA DEGLI ORGANISMI
DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Art. 6.

Autorità di notifica

1. L'autorità di notifica nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, è responsabile della notifica degli organismi di valutazione della conformità.

Art. 7.

Requisiti relativi all'autorità di notifica

1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, quale autorità di notifica nonché l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attività di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attività nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 23 del Regolamento e dei seguenti criteri:

a) evitare che sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità;

b) salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle attività;

c) assicurare che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;

d) evitare di offrire ed effettuare attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale;

e) salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute;

f) assegnare a tali attività un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.

Art. 8.

Obbligo di stipulare un contratto di assicurazione per gli organismi di valutazione della conformità

1. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, secondo le caratteristiche minime fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo il massimale minimo del contratto di assicurazione è fissato in 2.500.000 euro.

2. L'obbligo non si applica nel caso in cui l'organismo di valutazione della conformità sia un organismo di diritto pubblico.

Art. 9.

Obbligo di custodia dei documenti riguardanti il subappaltatore o le affiliate

1. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di ACCREDIA i documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento.

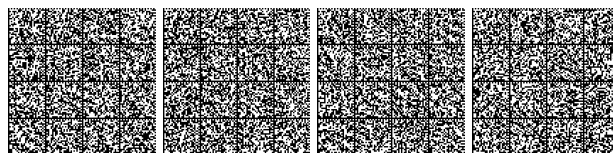
Art. 10.

Procedura di autorizzazione ai fini della notifica

1. La valutazione degli organismi di valutazione della conformità ai fini dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti e della relativa notifica, nonché il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti, in conformità al Regolamento e al regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, da «ACCREDIA - Ente italiano di accreditamento» designato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 2010, quale unico organismo nazionale abilitato a svolgere attività di accreditamento, previa apposita convenzione ovvero protocollo di intesa di cui al comma 4 del presente articolo.

2. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 a eseguire, in qualità di terzi, compiti della valutazione di conformità al Regolamento è rilasciata, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 da parte delle autorità coinvolte nel procedimento, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e, limitatamente alle batterie industriali, con il Ministero dell'interno, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda da parte degli organismi interessati.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'interno, sono disciplinati la procedura di presentazione della domanda di cui al comma 2 e i relativi contenuti. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'allegato II al presente decreto.



4. Le modalità di svolgimento dell'attività di cui ai commi 1 e 2, nonché i connessi rapporti fra ACCREDIA e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'interno, sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui all'articolo 7 e adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.

5. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse, come disposto dall'articolo 24 del Regolamento.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le tariffe a carico degli organismi di valutazione della conformità richiedenti la notifica e degli organismi notificati sottoposti a controllo per le attività di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonché i termini, le modalità di versamento e i criteri di riassegnazione alla spesa delle Amministrazioni interessate. Le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, nel medesimo esercizio finanziario, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 11.

Procedura di notifica

1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede a notificare solo quegli organismi di valutazione della conformità che rispettano i requisiti di cui all'articolo 25 del Regolamento, con le procedure di cui agli articoli 29 e 31 del Regolamento, sulla base dell'autorizzazione di cui all'articolo 10.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica sul proprio sito *internet* istituzionale i provvedimenti di autorizzazione rilasciati agli organismi di valutazione della conformità.

3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy limita, sospende o revoca la notifica nei casi previsti dall'articolo 31 del Regolamento, dandone immediata comunicazione alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

Art. 12.

Ricorsi contro le decisioni degli organismi notificati

1. Contro le decisioni degli organismi notificati può essere proposto ricorso secondo la procedura a tal fine definita da ACCREDIA.

2. Ciascun organismo notificato definisce le modalità di gestione dei ricorsi avverso le decisioni assunte nel rispetto della procedura di cui al comma 1.

Capo III

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 13.

Lingua della dichiarazione di conformità UE

1. La dichiarazione di conformità UE per le batterie immesse o messe a disposizione sul mercato o messe in servizio nello Stato italiano, redatta ai sensi dall'articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento, è tradotta in lingua italiana.

Art. 14.

Disposizioni relative agli obblighi degli operatori economici

1. Il rappresentante autorizzato fornisce all'autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, una copia del mandato di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del Regolamento, redatta in lingua italiana.

2. I recapiti del fabbricante, di cui all'articolo 38, paragrafo 7, del Regolamento, sono indicati, in forma chiara e leggibile, in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato sul territorio nazionale.

3. I recapiti dell'importatore, di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento sono indicati, in forma chiara e leggibile, in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato sul territorio nazionale.

4. L'indicazione di un indirizzo *web* sul prodotto, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento non esenta il fabbricante e l'importatore dagli obblighi di informazione previsti rispettivamente dall'articolo 38 e dall'articolo 41 del Regolamento.

Art. 15.

Apposizione della marcatura CE, del numero di identificazione dell'organismo notificato e verifica dell'uso della marcatura CE

1. La marcatura CE è apposta sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura della batteria non lo consenta o non lo garantisca, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento della batteria.

2. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, ove richiesto dall'allegato VIII al Regolamento. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo notificato stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.

3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy assume le iniziative necessarie per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuove le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.



Art. 16.

Obblighi di diligenza

1. Gli operatori economici soggetti agli obblighi di cui al capo VII del Regolamento adottano e mantengono strategie relative al dovere di diligenza proporzionate alla dimensione aziendale, al rischio e al settore di attività, al fine di individuare, prevenire e mitigare i rischi effettivi e potenziali connessi all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie, secondo le previsioni di cui agli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del Regolamento.

2. L'autorità competente in materia di vigilanza del mercato e le autorità incaricate del controllo si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonché di ogni altro potere previsto dalla normativa vigente, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui al comma 1.

3. Qualora l'autorità di vigilanza accerti che un operatore economico non adempie agli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui agli articoli 48, 49 e 50 del Regolamento, notifica all'operatore le relative non conformità e lo invita a presentare osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni. Acquisite le osservazioni, l'autorità di vigilanza comunica all'operatore economico le decisioni assunte e i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali devono essere adottate le eventuali misure correttive, adeguate e proporzionate, volte a porre fine alla non conformità.

4. Se la non conformità permane e non vi sono altri mezzi efficaci per porvi fine, l'autorità di vigilanza adotta, con decisione motivata, tutte le misure opportune per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato delle batterie e può disporre il ritiro o il richiamo delle stesse.

Art. 17.

Strumenti di supporto per l'attuazione del dovere di diligenza

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del made in Italy danno pubblicità agli atti adottati dalla Commissione europea ai sensi del capo VII del Regolamento relativi al dovere di diligenza mediante pubblicazione nei rispettivi siti *internet* istituzionali.

2. In attuazione dell'articolo 48, paragrafo 6, del Regolamento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy e le altre amministrazioni interessate, adotta atti di indirizzo relativi a strumenti di supporto tecnico e operativo per gli operatori economici, al fine di favorire il rispetto dei doveri di diligenza di cui al capo VII del Regolamento. Tali strumenti sono aggiornati periodicamente in relazione all'evoluzione normativa e tecnologica.

3. Gli strumenti di cui al comma 2 possono includere:

a) manuali operativi e linee guida che illustrano le modalità di attuazione degli obblighi di cui agli articoli da 48 a 52 del Regolamento, tenendo conto della dimensione aziendale e della posizione nella catena di fornitura;

b) modelli di procedure e di reportistica differenziati per tipologia e dimensione delle imprese;

c) strumenti informatici che favoriscano la tracciabilità e la trasparenza delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e dei materiali riciclati.

4. Gli strumenti predisposti ai sensi del presente articolo non introducono nuovi obblighi per gli operatori economici, ma hanno carattere orientativo e di supporto. Essi sono pubblicati sul sito *internet* istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e resi accessibili gratuitamente.

5. Le autorità di vigilanza tengono conto, in sede di valutazione della conformità agli obblighi in materia di dovere di diligenza, dell'adozione da parte degli operatori economici delle buone pratiche contenute negli strumenti di cui al presente articolo, quale elemento idoneo a dimostrare l'adeguatezza delle misure adottate in rapporto alla dimensione e alla capacità organizzativa dell'impresa.

6. Al fine di favorire il rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui al capo VII del Regolamento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del made in Italy promuovono attività formative e di sensibilizzazione rivolte alle imprese, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, le Camere di commercio e il Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22.

Capo IV

APPALTI PUBBLICI VERDI

Art. 18.

Appalti pubblici verdi

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 85 del Regolamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del primo atto delegato di cui al medesimo articolo 85, paragrafo 3, del Regolamento, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta criteri ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e aggiorna i criteri ambientali minimi già in vigore relativi a prodotti contenenti batterie.

Capo V

GESTIONE DEI RIFIUTI DI BATTERIE

Art. 19.

Obiettivi di raccolta

1. I produttori di batterie oppure, in caso di adempimento in forma collettiva, i sistemi collettivi di gestione, avvalendosi del Centro di coordinamento batterie, conseguono, e continuano a conseguire durevolmente, almeno i seguenti obiettivi di raccolta per i rifiuti di batterie portatili:

a) 63 per cento entro il 31 dicembre 2027;

b) 73 per cento entro il 31 dicembre 2030.



2. Il tasso di raccolta per i rifiuti di batterie portatili è calcolato annualmente dal Centro di coordinamento batterie conformemente all'allegato XI al Regolamento.

3. I produttori delle batterie per mezzi di trasporto leggeri oppure, in caso di adempimento in forma collettiva, i sistemi collettivi di gestione, avvalendosi del Centro di coordinamento batterie, conseguono, e continuano a conseguire nel tempo, almeno i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri:

a) 51 per cento entro il 31 dicembre 2028;

b) 61 per cento entro il 31 dicembre 2031.

4. Il tasso di raccolta per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri è calcolato annualmente dal Centro di coordinamento batterie conformemente all'allegato XI al Regolamento.

5. Il Centro di coordinamento batterie adotta le opportune misure atte al conseguimento degli obiettivi di raccolta e, in caso di mancato raggiungimento degli stessi, adotta misure correttive nei confronti dei produttori e dei sistemi di gestione a cui essi aderiscono.

Art. 20.

Registro dei produttori

1. Ai fini della verifica del rispetto, da parte dei produttori, dei requisiti del capo VIII del Regolamento, è istituito il Registro dei produttori di batterie di cui all'articolo 55 del medesimo Regolamento, il quale, come registro di filiera, è parte integrante del Registro nazionale dei produttori istituito ai sensi dell'articolo 178-ter, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e disciplinato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144. Il Registro dei produttori di batterie sostituisce il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori di cui al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188. Il Registro dei produttori di batterie soddisfa i requisiti del sistema di elaborazione elettronica dei dati di cui all'articolo 55, paragrafo 9, del Regolamento.

2. I dati del Registro dei produttori di batterie sono raccolti dalle Camere di commercio, secondo le modalità di cui al presente articolo e di cui all'allegato I al presente decreto, che reca le relative modalità operative di funzionamento.

3. Le Camere di commercio garantiscono la trasmissione delle informazioni raccolte ai sensi del presente decreto attraverso l'interconnessione telematica diretta ai sistemi informativi del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 24, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e ai sistemi informativi dell'ISPRA, nonché ad altre banche dati pubbliche, secondo le regole tecniche di interoperabilità fra i sistemi informativi, definite dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. I produttori che mettono a disposizione per la prima volta batterie sul mercato nazionale, comprese quelle incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri

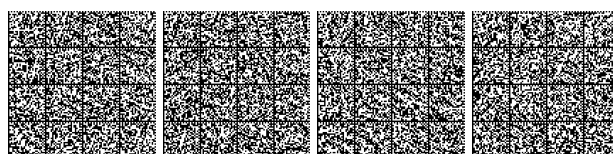
veicoli, o, in caso di designazione, i loro rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore, sono obbligati ad iscriversi, presentando la domanda di registrazione in via telematica, al Registro dei produttori di batterie presso la Camera di commercio di competenza. Le informazioni sulla procedura per la registrazione sono messe a disposizione sul sito *internet* dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto, nonché sul portale del Registro nazionale dei produttori.

5. I produttori che mettono a disposizione batterie per la prima volta sul mercato nazionale tramite piattaforme *online*, al fine di adempiere ai propri obblighi nei confronti del Registro dei produttori di batterie relativi al regime di responsabilità estesa, oggetto del presente decreto, possono avvalersi delle modalità previste dall'articolo 178-quater, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove attivate.

6. La domanda di registrazione di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del Regolamento è presentata in via telematica tramite il Registro dei produttori di batterie, deve contenere tutte le informazioni previste e indicare se l'impresa intende adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore in forma individuale o collettiva. Le medesime informazioni devono essere fornite dai produttori già iscritti al Registro dei produttori di pile e accumulatori di cui al decreto legislativo n. 188 del 2008, entro il termine di cui al comma 10.

7. L'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, autorizza, per il tramite del Registro dei produttori di batterie, entro sessanta giorni dalla data in cui sono fornite tutte le informazioni di cui all'articolo 55, paragrafo 3, del Regolamento, la registrazione, qualora siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 55 del Regolamento. Il Registro, per conto dell'autorità competente, fornisce un numero di iscrizione tramite il proprio sistema informatico entro un termine massimo di quindici giorni dall'autorizzazione di cui al primo periodo. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali. Nel caso di produttori che immettono sul mercato nazionale batterie mediante la vendita a distanza, oltre a garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, i medesimi produttori rendono pubblico e visibile sul proprio sito *internet* il numero di iscrizione al Registro dei produttori e lo comunicano ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144, alla piattaforma di commercio elettronico ai fini di quanto previsto dall'articolo 178-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006.

8. L'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, può rendere disponibili le informazioni contenute nel Registro dei produttori di batterie ad altri enti, amministrazioni e organi di controllo, che ne facciano motivata richiesta per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. L'elenco dei soggetti registrati al Registro dei produttori di batterie è pubblicato nel sito *internet* del Registro nazionale dei produttori secondo



quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144. Il Registro dei produttori assicura l'interconnessione con il Registro delle imprese, l'Albo nazionale gestori ambientali e la banca dati del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, ai fini della coerenza dei dati e della semplificazione degli adempimenti.

9. Il produttore di batterie, soggetto agli obblighi di cui al comma 1, può immettere sul mercato batterie solo a seguito dell'iscrizione al Registro dei produttori di batterie attraverso il portale messo a disposizione della Camera di commercio competente. All'atto dell'iscrizione, il produttore deve indicare, qualora il codice di attività non individui esplicitamente la natura di produttore di batterie, anche lo specifico codice di attività (ATECO) che lo individua come tale, nonché il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei rifiuti di batterie e di garanzia previsti dal Regolamento e dal presente decreto. Condizione necessaria per l'accettazione della registrazione del produttore, in caso di indicazione di un sistema collettivo, è la conferma della avvenuta adesione al sistema collettivo indicato.

10. I produttori presentano la domanda di registrazione al Registro dei produttori di batterie entro sessanta giorni dalla comunicazione di apertura delle iscrizioni, pubblicata sul portale del Registro e nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ovvero prima di immettere i prodotti sul mercato. I produttori già iscritti al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, istituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, si adeguano alle disposizioni del presente decreto e presentano domanda di registrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione di apertura delle iscrizioni, pubblicata sul portale del Registro e nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

11. In caso di adesione a un sistema collettivo, il produttore può adempiere agli obblighi di cui al presente articolo tramite apposita delega al sistema collettivo a cui aderisce.

12. Laddove gli obblighi di cui al presente articolo siano adempiuti per conto del produttore da un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore che rappresenta più di un produttore, tale rappresentante autorizzato, oltre alle informazioni di cui al comma 6, fornisce separatamente il nome e i recapiti di ciascuno dei produttori rappresentati.

13. I sistemi collettivi si iscrivono, a completamento della procedura di riconoscimento di cui all'articolo 27, in un'apposita sezione del Registro dei produttori, conformemente a quanto previsto dall'allegato I al presente decreto. Le Camere di commercio comunicano all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, all'ISPRA e al Centro di coordinamento batterie l'elenco dei sistemi collettivi iscritti al Registro dei produttori, l'elenco dei produttori ad essi aderenti, nonché le altre informazioni di cui all'allegato I al presente decreto, che vengono aggiornate annualmente.

14. I sistemi individuali si iscrivono, a completamento della procedura di riconoscimento di cui all'articolo 26, in un'apposita sezione del Registro dei produttori, conformemente a quanto previsto dall'allegato I al presente decreto. Le Camere di commercio comunicano all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, all'ISPRA e al Centro di coordinamento batterie l'elenco dei sistemi individuali iscritti al Registro, i successivi aggiornamenti e tutte le altre informazioni di cui all'allegato I al presente decreto.

15. Gli oneri relativi alla realizzazione e alla tenuta del Registro di cui al comma 1 sono a carico dei produttori di batterie e sono disciplinati secondo le previsioni di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144.

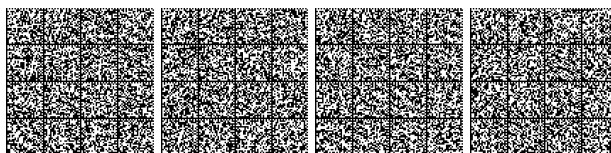
16. I produttori o i sistemi di gestione dei produttori trasmettono al Registro dei produttori di batterie le informazioni previste dal Regolamento, i dati e le informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le informazioni e i documenti di cui all'articolo 237, comma 6, del medesimo decreto.

17. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144, l'autorità competente può chiedere ai soggetti obbligati informazioni o documenti supplementari tramite il Registro dei produttori di batterie.

18. L'autorità competente può rifiutare di registrare un produttore o può revocare la registrazione del produttore se le informazioni di cui al comma 6 e le relative prove documentali non sono fornite o non sono sufficienti o se il produttore non rispetta più i requisiti di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento. L'autorità competente revoca la registrazione del produttore se ha cessato di esistere.

19. Il produttore o, se del caso, il rappresentante autorizzato del produttore per la responsabilità estesa del produttore o l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore designata per conto dei produttori che rappresenta, notifica senza indebito ritardo all'autorità competente, per il tramite del Registro dei produttori di batterie, eventuali modifiche apportate alle informazioni contenute nella registrazione e l'eventuale cessazione definitiva relativa alla messa a disposizione sul mercato, nel territorio nazionale, delle batterie oggetto della registrazione.

20. Qualora le informazioni contenute nel Registro dei produttori non siano accessibili al pubblico, l'autorità competente provvede affinché i fornitori di piattaforme *online* che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, preliminarmente iscritti ad apposita sezione del Registro dei produttori, abbiano accesso mediante interoperabilità e, a seguito di apposito accordo operativo stipulato con il gestore del sistema informativo del Registro nazionale dei produttori, alle informazioni relative all'iscrizione nel Registro. Lo *standard* dell'accordo operativo viene pubblicato nel portale del Registro.



Art. 21.

Gestione del Registro dei produttori di batterie e dei dati relativi ai produttori e dei sistemi di gestione per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore e modalità operative di funzionamento

1. Il Registro dei produttori di batterie di cui all'articolo 20 e i dati di cui al comma 3 del presente articolo sono detenuti dall'autorità competente. Il Comitato di vigilanza e controllo, con il supporto di ISPRA e, su specifiche tematiche, del Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22, effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il corretto assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto. Per tali finalità il Comitato può anche avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.

2. Il Registro dei produttori di batterie è uniformato alle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144.

3. I produttori comunicano annualmente alle Camere di commercio tramite il Registro, entro il 31 marzo di ogni anno civile, i dati relativi alle batterie immesse sul mercato nazionale nell'anno civile precedente, secondo quanto riportato nell'allegato I, parte C, al presente decreto e le altre informazioni di cui all'articolo 75 del Regolamento. Le Camere di commercio comunicano all'ISPRA e al Comitato di vigilanza e controllo i dati di cui al presente comma.

4. L'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, con il supporto dell'ISPRA, delle Camere di commercio e, su specifiche tematiche, del Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22, svolge, inoltre, i seguenti compiti:

a) predispone e aggiorna il Registro dei produttori di cui all'articolo 20 sulla base delle comunicazioni dei produttori;

b) raccoglie esclusivamente in formato elettronico i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a comunicare ai sensi del comma 3;

c) raccoglie i dati trasmessi dai sistemi individuali e collettivi di gestione relativamente alla raccolta e i dati trasmessi dagli impianti di trattamento relativamente al riciclaggio, secondo quanto previsto dal Regolamento e attraverso il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, mediante il Registro di cui all'articolo 20;

d) elabora i dati di cui agli articoli 75 e 76 del Regolamento e ne trasmette le risultanze alla Commissione europea e alle regioni.

Art. 22.

Centro di coordinamento batterie

1. Il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, istituito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, è ridenominato «Centro di coordinamento batterie» e rappresenta il soggetto terzo indipendente di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del Regolamento.

2. Il Centro di coordinamento batterie ha la forma del consorzio con personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinato ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e fatto salvo quanto previsto nel presente decreto. Al Centro di coordinamento batterie aderiscono tutti i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di batterie, che hanno l'obbligo di contribuire al Centro di coordinamento batterie in conformità allo statuto di quest'ultimo. I sistemi individuali e collettivi non già aderenti al Centro di coordinamento alla data di entrata in vigore del presente decreto aderiscono entro i successivi centottanta giorni. I sistemi individuali e collettivi costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto aderiscono al Centro di coordinamento batterie entro centottanta giorni dalla loro costituzione. Il riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del sistema individuale ai sensi dell'articolo 26 e del sistema collettivo ai sensi dell'articolo 27 costituisce condizione per la presentazione di domanda di adesione al Centro di coordinamento batterie.

3. In caso di mancata adesione, l'autorità competente diffida a provvedere entro e non oltre sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione è revocata.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Centro di coordinamento batterie predispone un apposito registro telematico, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei rifiuti di batterie sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, e a comunicare le quantità di rifiuti di batterie trattate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Centro di coordinamento batterie mette a disposizione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'ISPRA le informazioni del registro telematico.

5. Il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, istituito ai sensi della previgente normativa, adegua lo statuto alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo statuto e le successive modifiche sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, entro novanta giorni dalla presentazione.

Art. 23.

Compiti del Centro di coordinamento batterie

1. Il Centro di coordinamento batterie ottimizza, uniformando le relative modalità e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione dei rifiuti di batterie in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi e individuali per il conferimento agli impianti di trattamento, cernita e selezione, assegnando a tali sistemi di gestione i punti di raccolta delle batterie sul territorio in conformità con gli accordi previsti dal presente decreto.

2. In particolare, il Centro di coordinamento batterie ha il compito di:

a) definire modalità omogenee di ritiro dei rifiuti di batterie su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi individuali e collettivi, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine di incrementare la raccolta dei rifiuti di batterie e di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Regolamento;



b) fornire, se richiesto, all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, elementi tecnici e proposte per la definizione delle modalità di determinazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 58, paragrafo 7, del Regolamento;

c) supportare il Comitato di vigilanza e controllo nella definizione di criteri oggettivi di quantificazione delle quote di mercato dei produttori, promuovendo a tal fine studi da parte di istituti scientifici e di ricerca;

d) raccogliere e rendicontare annualmente all'ISPRA i dati relativi alla raccolta e al trattamento delle batterie sulla base delle informazioni acquisite dai produttori, distributori, impianti di trattamento e soggetti gestori, e gli altri dati previsti dall'articolo 76, paragrafo 1, del Regolamento entro il 30 aprile di ogni anno;

e) stipulare specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, al fine di assicurare adeguati e omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende di settore;

f) assicurare il monitoraggio dei flussi di rifiuti di batterie distinti per batterie portatili, batterie per mezzi di trasporto leggeri, batterie per autoveicoli e batterie per veicoli elettrici;

g) fornire il supporto, ove richiesto, nel corretto trasferimento delle informazioni di cui all'articolo 74 del Regolamento fornite dai produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio;

h) promuovere campagne di sensibilizzazione, in linea con l'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento, per incoraggiare gli utilizzatori finali a disfarsi dei rifiuti di batterie, anche tramite gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo;

i) definire i criteri minimi per la procedura di selezione dei gestori di rifiuti di cui all'articolo 57, paragrafo 8, del Regolamento;

l) collaborare con l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche ai fini dell'articolo 57, paragrafo 3, del Regolamento;

m) adottare le opportune misure atte al conseguimento degli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 59 e all'articolo 60 del Regolamento e, in caso di mancato raggiungimento degli stessi, adottare misure correttive nei confronti dei sistemi di gestione collettivi e individuali;

n) eseguire controlli periodici, con cadenza almeno annuale, sui tassi di raccolta dei produttori e/o dei sistemi collettivi per verificare che tali soggetti abbiano adottato misure adeguate a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di raccolta di cui alla lettera m);

o) disporre gli opportuni controlli, anche di concerto con il Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 24 e le competenti Camere di commercio, anche sulla base delle informazioni riportate nel Registro di cui all'articolo 20, per individuare i soggetti che operano nel mercato delle batterie senza avere aderito al Centro di coordinamento batterie e/o essere iscritti al Registro di cui

all'articolo 20 o che contravvengono in altro modo alle disposizioni del Regolamento o del presente decreto;

p) fornire all'autorità competente tutte le informazioni di cui dispone finalizzate a verificare il conseguimento degli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 19 e collaborare con la stessa ai fini della verifica dei dati comunicati;

q) collaborare con tutti gli enti competenti per la definizione dei protocolli finalizzati ai controlli sulle batterie e sui rifiuti di batterie, per quanto di competenza;

r) collaborare, ove necessario, con l'autorità competente e il Comitato di vigilanza e controllo per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;

s) fornire supporto, ove necessario, all'autorità competente nella definizione delle procedure di realizzazione della garanzia e nella quantificazione dei relativi importi di cui all'articolo 58, paragrafo 7, del Regolamento e relativi controlli;

t) fornire supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini della definizione della sezione del Registro di cui all'articolo 178-quater, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il Centro di coordinamento batterie può stipulare convenzioni e accordi di programma su base nazionale in rappresentanza dei produttori di batterie anche al fine di incentivare la raccolta di rifiuti di batterie. La mancata stipula dell'accordo di programma non può compromettere le attività del Centro di coordinamento batterie, dei sistemi individuali e collettivi e il raggiungimento degli obiettivi di cui al Regolamento.

4. Le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti ai sistemi di gestione aderenti al Centro di coordinamento batterie, le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta, ciascuna tramite un unico delegato, l'ANCI, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione e il Centro di coordinamento batterie stipulano un accordo di programma, con validità triennale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale accordo è rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio. Detto accordo è volto a stabilire le modalità di ristoro, da parte dei produttori, degli oneri per la raccolta separata di batterie, sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, da riconoscersi nel caso in cui sia stata effettivamente istituita una rete di raccolta differenziata dal servizio pubblico, e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 e delle disposizioni della parte seconda, titolo III-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro e alla gestione dei rifiuti di batterie raccolte in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

5. In caso di mancata stipula dell'accordo di programma di cui al comma 4 del presente articolo nei termini previsti, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza



energetica invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza esito positivo, provvede direttamente di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Nelle more della stipula del primo accordo restano validi tra le parti gli accordi di programma già stipulati.

6. Il Centro di coordinamento batterie può svolgere i propri compiti anche mediante il ricorso a società di servizi e altri soggetti esterni purché venga garantita la riservatezza dei dati trattati.

Art. 24.

Comitato di vigilanza e di controllo

1. Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti, già istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è ridenominato «Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e dei rifiuti da batterie» e, oltre ai compiti di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, svolge i seguenti compiti:

a) assicurare il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto, a tal fine avvalendosi del Registro dei produttori di cui all'articolo 20 e dei dati di cui all'articolo 21;

b) garantire l'esame e la valutazione delle problematiche sottoposte dalle categorie interessate e dai sistemi di raccolta, e in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello comunitario, esprimersi circa l'applicabilità o meno del presente decreto;

c) favorire l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione del presente decreto e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai Ministeri competenti;

d) programmare e disporre, sulla base di un apposito piano e avvalendosi della Guardia di finanza e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui al presente decreto o nelle quali si riscontrano incongruenze e inesattezze.

2. Gli oneri relativi all'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e di controllo di cui al presente articolo, ivi incluse le attività ispettive previste dall'articolo 21, comma 1, e dal comma 1, lettera d), del presente articolo e alle attività dell'ISPRA di cui agli articoli 20 e 21, sono a carico dei produttori di batterie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi delle tariffe per le relative attività, nonché i termini e le modalità di versamento. Le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, a uno specifico capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini della copertura degli oneri di cui al presente comma.

Art. 25.

Responsabilità estesa del produttore

1. Sui produttori grava una responsabilità estesa del produttore per le batterie da essi messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio nazionale.

2. È considerato produttore e quindi soggetto agli obblighi di responsabilità estesa del produttore anche l'operatore economico che mette a disposizione per la prima volta nel territorio nazionale una batteria risultante da operazioni di preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione.

3. I produttori adempiono agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore derivanti dalle disposizioni del Regolamento e del presente decreto mediante sistemi di gestione individuali o collettivi.

4. Il produttore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 47, lettera d), del Regolamento che immette batterie sul mercato italiano, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, direttamente agli utilizzatori finali, che siano o meno nuclei domestici, per mezzo di contratti a distanza, deve designare con mandato scritto, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del Regolamento, un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 48, del Regolamento.

5. I produttori, in caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, e i sistemi collettivi, in caso di adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, provvedono affinché tutti i rifiuti di batterie delle categorie immesse sul mercato, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, condizione, marca od origine, siano raccolti separatamente. A tal fine essi si conformano a quanto previsto dagli articoli 57, 58, 59, 60 e 61 del Regolamento.

6. Il produttore versa un contributo finanziario, determinato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 178-ter, comma 3, lettera c), e all'articolo 237, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i prodotti che mette a disposizione sul mercato nazionale al fine di coprire i seguenti costi:

a) i costi della raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e del loro successivo trasporto e trattamento, tenendo conto di eventuali entrate derivanti dalla preparazione per il riutilizzo o dalla preparazione per il cambio di destinazione oppure dal valore delle materie prime secondarie recuperate dai rifiuti di batterie riciclati;

b) i costi necessari ad effettuare analisi merceologiche sulla composizione dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 5, del Regolamento;

c) i costi di fornitura delle informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie secondo le previsioni dell'articolo 74 del Regolamento;

d) i costi di raccolta e comunicazione dei dati alle autorità competenti a norma dell'articolo 75 del Regolamento.



7. In caso di messa a disposizione sul mercato di batterie che sono state sottoposte a preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione, sia i produttori delle batterie originarie sia i produttori delle batterie immesse sul mercato a seguito di tali operazioni possono istituire e adeguare, anche tramite le procedure definite dal Centro di coordinamento, un meccanismo di ripartizione dei costi tra i diversi produttori, per i costi di cui all'articolo 56, paragrafo 4, lettere a), c), e d), del Regolamento.

8. Qualora una batteria di cui al comma 2 sia soggetta a più di una responsabilità estesa del produttore, il primo produttore che mette tale batteria a disposizione sul mercato non sostiene costi aggiuntivi derivanti dal meccanismo di ripartizione dei costi basato sulla effettiva ripartizione dei costi di cui al comma 7.

9. I produttori, in caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, e i sistemi collettivi, in caso di adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, provvedono affinché vengano fornite agli utilizzatori finali e ai distributori le informazioni di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), e f) del Regolamento.

Art. 26.

Adempimento in forma individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore

1. Il produttore, in caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, presenta domanda di riconoscimento per la costituzione di un sistema di gestione individuale per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Non è ammesso l'adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per le batterie portatili e per le batterie per mezzi di trasporto leggeri. L'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, sentito il Comitato di vigilanza e controllo, indica eventuali categorie ulteriori per le quali non è ammesso l'adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata di un progetto descrittivo, idoneo a dimostrare che il sistema:

a) rispetta i requisiti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere a) e b), del Regolamento;

b) è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;

c) è effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale e di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di raccolta di cui al Regolamento;

d) opera attraverso modalità di gestione idonee a garantire che gli utilizzatori finali siano adeguatamente informati sulle modalità di funzionamento del sistema e sui metodi di raccolta dei rifiuti di batterie;

e) è in grado di garantire la conformità ai requisiti di cui all'articolo 61 del Regolamento;

f) rispetta ogni altro requisito e condizione posti dal Regolamento in capo ai produttori che decidono di adempiere in modo individuale agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

3. Il riconoscimento è concesso solo se è dimostrata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere a) e b), del Regolamento.

4. Il riconoscimento da parte dell'autorità competente avviene entro novanta giorni, dalla presentazione dell'istanza, completa della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti e delle condizioni del comma 3 del presente articolo, ed è requisito essenziale per l'iscrizione al Registro dei produttori di cui all'articolo 20 e alla richiesta di adesione al Centro di coordinamento batterie ai sensi dell'articolo 22.

5. L'autorità competente adotta il provvedimento di riconoscimento previa verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni del comma 3 del presente articolo e previa verifica delle disposizioni adottate per garantire la conformità ai requisiti di cui all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 60, paragrafi 1, 2 e 4, del Regolamento. Le verifiche si concludono entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa e sono svolte dall'autorità competente con il supporto di ISPRA.

6. Qualora il riconoscimento di un sistema individuale sia richiesto a seguito di recesso da un sistema collettivo, tale recesso produce i suoi effetti solo dal provvedimento di riconoscimento del sistema individuale e, in ogni caso, dal primo giorno del nuovo esercizio. Sono fatti salvi gli obblighi di copertura dei costi del sistema collettivo posti a carico del recedente ai sensi del presente decreto e del Regolamento fino al termine dell'esercizio in corso al momento del recesso, secondo quanto previsto dal Centro di coordinamento batterie.

7. I sistemi individuali riconosciuti trasmettono annualmente all'autorità competente, all'ISPRA e al Comitato di vigilanza e controllo, entro il 31 dicembre, un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e un piano specifico di prevenzione relativo all'anno civile successivo, nonché, entro il 31 maggio di ogni anno un piano specifico di prevenzione relativo all'anno civile precedente, una relazione sulla gestione dei rifiuti di batterie e il bilancio nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile del 2006, n. 152. I sistemi individuali costituiti con autonoma ragione sociale trasmettono il relativo bilancio del sistema individuale. Il sistema individuale, costituito come apposita organizzazione all'interno della medesima società del produttore ovvero di una controllata, trasmette il relativo bilancio comprensivo delle voci relative alle attività svolte come sistema individuale. L'assolvimento degli obblighi di cui al presente comma costituisce adempimento degli obblighi di cui all'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

8. I sistemi individuali dimostrano, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad *audit*, e che comprenda anche i processi di trattamento e il monitoraggio interno all'azienda.

9. I sistemi individuali si iscrivono al Centro di coordinamento batterie con l'obbligo di contribuire ad esso in conformità allo statuto di quest'ultimo.



10. I sistemi individuali trasmettono all'autorità competente, per il tramite del Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22 del presente decreto, tutte le informazioni da esso richieste tra cui quelle di cui all'articolo 75, paragrafo 2 lettere *b)*, *c)* e *d)*, del Regolamento, secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

11. I sistemi individuali provvedono, anche attraverso il Centro di coordinamento batterie, a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata delle batterie e sui benefici ambientali ed economici del loro riciclaggio.

12. I sistemi individuali, se costituiti con autonoma ragione sociale, sono dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale. Per i sistemi individuali costituiti come apposita organizzazione all'interno della medesima società del produttore ovvero di una controllata, le attività di controllo e di verifica contabile e fiscale sono in capo agli organi di vigilanza e controllo della medesima società.

13. I sistemi individuali dimostrano l'adozione di un meccanismo di autocontrollo secondo quanto previsto dall'articolo 58, paragrafo 5, del Regolamento. I sistemi individuali presentano, su richiesta dell'autorità competente e del Comitato di vigilanza e controllo una relazione di autocontrollo e, se necessario, il progetto di piano d'azione correttivo. L'autorità competente e il Comitato di vigilanza e controllo possono formulare osservazioni sulla relazione di autocontrollo e sul progetto di piano d'azione correttivo e comunicare le eventuali osservazioni al sistema individuale. Il sistema individuale elabora un piano d'azione correttivo sulla base delle osservazioni.

14. L'autorità competente può decidere di revocare il provvedimento di riconoscimento del sistema individuale se il sistema individuale non rispetta più i requisiti previsti dal presente articolo o non notifica le modifiche riguardanti il riconoscimento, che devono essere notificate senza indebito ritardo.

Art. 27.

Adempimento in forma collettiva della responsabilità estesa del produttore

1. I produttori che non adempiono agli obblighi derivanti dal Regolamento mediante un sistema individuale adempiono in forma collettiva agli obblighi di responsabilità estesa del produttore mediante costituzione o adesione a un sistema collettivo di gestione. Possono partecipare ai sistemi collettivi gli ulteriori operatori economici, come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 22, del Regolamento, previo accordo con i produttori. L'adesione ai sistemi collettivi è libera e non può esserne ostacolata la fuoriuscita per l'adesione ad altro sistema, nel rispetto del principio di libera concorrenza.

2. I sistemi collettivi di gestione garantiscono un trattamento equo dei produttori indipendentemente dalla loro origine o entità, senza imporre oneri sproporzionati sui

produttori di piccole quantità di batterie, comprese le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE.

3. I sistemi collettivi sono organizzati in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, e sono retti da uno statuto conforme allo statuto-tipo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto. I sistemi collettivi provvedono ad adempiere per conto dei produttori agli obblighi di responsabilità estesa del produttore previsti dal presente decreto e dal Regolamento. Essi provvedono affinché tutti i rifiuti di batterie delle categorie immesse sul mercato dai propri produttori, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, condizione, marca od origine, siano raccolti separatamente. A tal fine essi si conformano a quanto previsto dagli articoli 57, 59, 60 e 61 del Regolamento in quanto ad essi applicabili.

4. Ciascun sistema collettivo garantisce che i contributi finanziari ad essi versati dai produttori:

a) siano modulati conformemente alle disposizioni previste dagli articoli 178-ter, comma 3, lettera *b)*, e 237, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile del 2006, n. 152;

b) siano modulati almeno in base alla categoria e alla composizione chimica delle batterie e, se del caso, tenendo conto della ricaricabilità, del livello di contenuto di riciclato nella fabbricazione delle batterie, della loro impronta di carbonio e se le batterie siano state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione;

c) siano adeguati in modo da tenere conto di eventuali entrate realizzate dai sistemi collettivi derivanti dalla preparazione per il riutilizzo o dalla preparazione per il cambio di destinazione o dal valore di materie prime recuperate dai rifiuti di batterie riciclati.

5. I sistemi collettivi garantiscono la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore.

6. I sistemi collettivi, anche tramite il Centro di coordinamento batterie, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, rendono pubblico, almeno ogni anno, sui loro siti *internet*, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di segretezza delle informazioni commerciali e industriali, quanto segue:

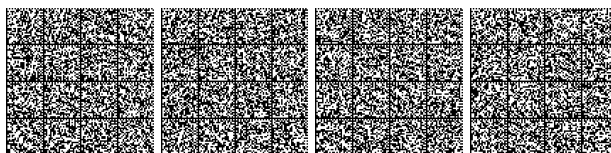
a) il tasso di raccolta differenziata dei rifiuti di batterie;

b) le efficienze di riciclaggio;

c) i livelli di recupero dei materiali realizzati dai produttori che hanno aderito al sistema collettivo;

d) le informazioni sulla procedura di selezione per i gestori dei rifiuti selezionati conformemente al comma 7.

7. I sistemi collettivi selezionano i gestori di rifiuti di batterie secondo una procedura di selezione non discriminatoria, basata su criteri di aggiudicazione trasparenti, e che non imponga oneri sproporzionati alle piccole e medie imprese.



8. I sistemi collettivi provvedono, secondo quanto definito dal Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22, a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta differenziata delle batterie e sui benefici ambientali ed economici del loro recupero e riciclaggio.

9. Ai fini di cui al comma 3, i sistemi collettivi in ciascun anno civile impiegano almeno il 3 per cento del contributo ambientale dell'esercizio precedente, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti di batterie relativamente alle categorie portatili e mezzi di trasporto leggeri. La percentuale di cui al primo periodo può essere aggiornata entro il 30 settembre di ogni anno dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Centro di coordinamento batterie. Entro il 31 maggio di ogni anno civile, i sistemi collettivi inviano all'autorità competente una relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell'esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti, per i quali deve essere presente evidenza contabile nel bilancio. L'autorità competente verifica la documentazione fornita dai sistemi collettivi e, ove necessario, richiede le integrazioni occorrenti.

10. I sistemi collettivi di cui al comma 2 non hanno fine di lucro e operano sotto la vigilanza dei Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy.

11. Ciascun sistema collettivo garantisce il ritiro delle batterie delle categorie immesse sul mercato dai propri produttori su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, dell'articolo 60, paragrafo 1, e dell'articolo 61, paragrafo 1, del Regolamento, secondo le indicazioni del Centro di coordinamento batterie. I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti alla gestione delle batterie sono stipulati in forma scritta a pena di nullità.

12. Ciascun sistema collettivo deve dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di batterie da gestire.

13. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy approva lo statuto-tipo a cui devono conformarsi gli statuti dei sistemi collettivi. I sistemi collettivi possono motivatamente integrare e modificare i propri statuti nel rispetto dello schema previsto dallo statuto-tipo, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini dell'approvazione di cui al comma 17.

14. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale.

15. I sistemi collettivi dimostrano l'adozione di un meccanismo di autocontrollo secondo quanto previsto dall'articolo 58, paragrafo 5, del Regolamento. I sistemi collettivi presentano, su richiesta del Ministero dell'am-

biente e della sicurezza energetica e del Comitato di vigilanza e controllo, una relazione di autocontrollo e, se necessario, il progetto di piano d'azione correttivo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Comitato di vigilanza e controllo possono formulare osservazioni sulla relazione di autocontrollo e sul progetto di piano d'azione, dandone comunicazione al sistema collettivo, che elabora un piano d'azione correttivo.

16. L'autorità competente può revocare il riconoscimento del sistema collettivo se gli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 19 non sono rispettati o se il sistema collettivo non rispetta più i requisiti previsti dal presente articolo, ovvero non notifica senza indebito ritardo le modifiche riguardanti il riconoscimento.

17. Entro centottanta giorni dalla data di approvazione dello statuto-tipo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), i sistemi collettivi adeguano il proprio statuto allo statuto-tipo e lo trasmettono, entro i successivi quindici giorni, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini dell'approvazione. I sistemi collettivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che adempiono per conto dei produttori di batterie agli obblighi di cui al presente decreto, adeguano il proprio statuto alle previsioni del presente decreto nei termini di cui al primo periodo.

18. I sistemi collettivi di nuova costituzione presentano istanza di riconoscimento per la costituzione di un sistema di gestione, al fine di dimostrare di possedere i requisiti e il raggiungimento degli obiettivi indicati nel comma 19.

19. Unitamente allo statuto, i sistemi collettivi trasmettono all'autorità competente un progetto descrittivo, idoneo a dimostrare che il sistema:

a) possiede i requisiti di cui articolo 58, paragrafo 2, lettere a) e b), del Regolamento;

b) è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;

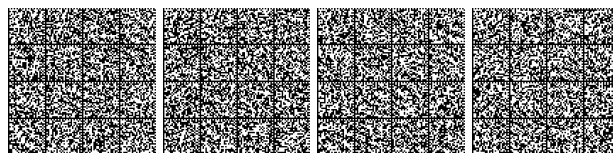
c) è effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale e di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di raccolta, recupero e riciclaggio di cui al Regolamento;

d) opera attraverso modalità di gestione idonee a garantire che gli utilizzatori finali siano adeguatamente informati sulle modalità di funzionamento del sistema e sui metodi di raccolta dei rifiuti di batterie;

e) è in grado di garantire la conformità ai requisiti e le condizioni di cui agli articoli 59, 60 e 61 del Regolamento, in quanto applicabili al sistema;

f) rispetta ogni altro requisito e condizione posti dal Regolamento in capo ai produttori che decidono di adempiere in modo collettivo agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

20. Lo statuto è approvato nei successivi centoventi giorni dalla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, salvo motivate osservazioni cui il sistema collettivo è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. L'approvazione è subordinata alla verifica che il sistema collettivo rispet-



ti i requisiti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento e siano state adottate misure per garantire la conformità ai requisiti di cui all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 60, paragrafi 1, 2 e 4, del Regolamento. Le attività di verifica si concludono entro novanta giorni dalla presentazione del fascicolo completo e sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto di ISPRA. L'approvazione dello statuto integra l'autorizzazione di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento ed è condizione essenziale ai fini alla registrazione al Registro dei produttori di batterie o al suo mantenimento e alla richiesta di adesione al Centro di coordinamento batterie ai sensi dell'articolo 22.

21. Fermi restando gli obblighi di cui al Regolamento per i singoli produttori di batterie, nelle more dell'approvazione dello statuto-tipo, i sistemi collettivi di nuova costituzione possono avviare le attività, ivi inclusa la registrazione al Registro di cui all'articolo 20, in coerenza con lo statuto-tipo decorsi centoventi giorni dalla trasmissione, ai fini dell'approvazione, dello statuto e del progetto descrittivo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. I Ministeri competenti, nei successivi centottanta giorni, verificano la conformità dello statuto allo statuto-tipo e la coerenza delle attività avviate e, in caso di difformità, formulano motivate osservazioni, nel rispetto delle quali il sistema collettivo, nei successivi sessanta giorni, adegua lo statuto ai fini dell'approvazione con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il mancato adeguamento nei termini previsti comporta la cancellazione dal Registro e la cessazione dell'attività.

22. I sistemi collettivi trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA, entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno civile successivo, comprensivo di un prospetto relativo alle risorse economiche utilizzabili per lo svolgimento delle stesse attività di prevenzione e gestione. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i sistemi di gestione adottati presentano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA, un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti, nonché, entro il 31 maggio di ogni anno, un piano specifico di prevenzione relativo all'anno civile precedente, la relazione sulla gestione dell'anno civile precedente e il bilancio d'esercizio dell'anno civile precedente, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'assolvimento degli obblighi di cui al presente comma costituisce adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ogni anno, ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Comitato di vigilanza e di controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi del presente comma.

23. I sistemi collettivi mettono a disposizione degli utilizzatori finali e dei distributori le informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie per

quanto riguarda le categorie di batterie che forniscono nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, del Regolamento. Le informazioni di cui all'articolo 74 del Regolamento possono essere fornite anche attraverso il Centro di coordinamento batterie, previa adozione da parte di quest'ultimo delle regole tecniche.

24. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria, gli eventuali avanzzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati ai sensi dell'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. I sistemi dimostrano di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad *audit* e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda.

25. I sistemi collettivi trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il tramite del Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22, tutte le informazioni da esso richieste, tra cui quelle di cui all'articolo 75, paragrafi 1, 2 e 4, del Regolamento, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

26. I sistemi collettivi possono operare anche quali sistemi collettivi operanti per conto dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014, a condizione che si uniformino anche a quanto previsto dal predetto decreto e ad ogni altra disposizione applicabile ai sistemi collettivi di cui al medesimo articolo 10 decreto legislativo n. 49 del 2014.

27. I sistemi collettivi possono organizzare una raccolta selettiva di batterie presso tutti i punti di raccolta individuati dal Regolamento.

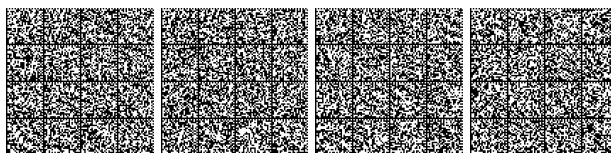
Art. 28.

Comunicazioni all'autorità competente

1. I soggetti di cui all'articolo 75 del Regolamento, per quanto di rispettiva competenza, trasmettono per ogni anno civile e per via telematica all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto, tramite il Registro dei produttori di batterie di cui all'articolo 20 del presente decreto le informazioni previste ai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 75 del Regolamento.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono trasmesse entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale i dati sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione riguarda il primo anno civile completo dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione che istituisce il formato per la comunicazione alla Commissione europea, conformemente all'articolo 76, paragrafo 5, del Regolamento.

3. Fatti salvi gli obblighi di cui al comma 1, gli operatori di cui all'articolo 75, paragrafi 3, 5 e 6, del Regolamento, nonché i soggetti che effettuano il trasporto di rifiuti di dette batterie, trasmettono le informazioni di cui



al paragrafo 1 del medesimo articolo 75 al Registro dei produttori e al Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22, per ogni anno civile, entro il 31 marzo. Il Centro di coordinamento batterie può comunque estrarre le suddette informazioni dal Registro dei produttori e confrontarle con quelle già in suo possesso al fine di verificarne la coerenza e l'attendibilità.

4. Le autorità competenti di cui all'articolo 3, comma 3, e l'organismo preposto di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono richiedere informazioni supplementari per le verifiche di propria competenza relativamente ai dati comunicati a norma del presente articolo.

Art. 29.

Garanzia finanziaria

1. Il produttore, nel momento in cui immette una batteria sul mercato, presta un'adeguata garanzia finanziaria.

2. La garanzia è prestata dal singolo produttore nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, oppure dal sistema collettivo cui il produttore aderisce, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La garanzia finanziaria è destinata a coprire i costi connessi alle operazioni di gestione dei rifiuti a carico del produttore, o dei sistemi collettivi di gestione di cui all'articolo 27, in caso di inosservanza degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, anche per cessazione definitiva delle attività o per insolvenza.

Art. 30.

Obblighi degli operatori degli impianti di trattamento

1. Gli operatori degli impianti di trattamento contemplati dalla direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, e dal relativo decreto legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n. 209, dalla direttiva 2012/19/UE e dal relativo decreto legislativo di attuazione 14 marzo 2014, n. 49, consegnano i rifiuti di batterie derivanti dal trattamento dei veicoli fuori uso o i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sistemi individuali o collettivi di cui agli articoli 26 e 27 del presente decreto, oppure ai gestori di rifiuti selezionati conformemente all'articolo 57, paragrafo 8, del Regolamento, ai fini del loro trattamento conformemente agli articoli 70 e 71 del medesimo Regolamento, tenendo traccia delle consegne effettuate.

Art. 31.

Punti di raccolta

1. I punti di raccolta istituiti a norma degli articoli 59, paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv), e 60, paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv), del Regolamento non sono

soggetti ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 213 e 216 e alle disposizioni della parte seconda, titolo III-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né all'iscrizione al sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall'articolo 188-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta presso i punti di raccolta di cui al primo periodo non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e non sono soggette all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, né all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

2. Il trasporto dai punti di raccolta, istituiti a norma degli articoli 59, paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv), e 60, paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv), del Regolamento, ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o ai centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e delle disposizioni della parte seconda, titolo III-bis, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato effettuato dal detentore dei rifiuti raccolti presso i punti di raccolta o dai soggetti da esso incaricati, è accompagnato esclusivamente dal documento di trasporto, di seguito denominato «DDT», attestante il luogo di produzione, la categoria di batterie, i quantitativi, e il luogo di destinazione. Il detentore dei rifiuti raccolti presso i punti di raccolta e i soggetti da esso incaricati che effettuano il trasporto ai sensi del presente comma non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 né all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del medesimo decreto legislativo.

3. Il Centro di coordinamento batterie predispone un portale per censire i punti di raccolta di cui al comma 2. I DDT di cui al comma 2 sono conservati dai punti di raccolta ai fini della comunicazione annuale al Centro di coordinamento batterie dei relativi dati.

4. I rifiuti di batterie prodotti da utilizzatori finali privati, non commerciali, possono essere conferiti nei punti di raccolta di cui al comma 2.

5. Nelle more dell'aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle autorizzazioni concesse ai sensi della parte quarta, titolo I, capo IV, ovvero della parte seconda, titolo III-bis, del medesimo decreto, gli impianti di trattamento ricevono i rifiuti di batterie portatili e di batterie per mezzi di trasporto leggeri conferiti dai produttori del rifiuto e dai soggetti da essi incaricati trasportati con DDT ai sensi del comma 2.

6. I punti di raccolta di cui agli articoli 59, paragrafo 2, lettera a), 60, paragrafo 2, lettera a), e 61, paragrafo 1, del Regolamento possono raccogliere, rispettivamente, rifiu-



ti di batterie portatili, rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri e rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici solo se hanno concluso un contratto con i produttori o con i sistemi collettivi. La condizione si intende assolta nel caso in cui il punto di raccolta abbia aderito a un accordo di programma stipulato dal Centro di coordinamento batterie o a una convenzione con lo stesso.

Art. 32.

Verifica del conseguimento degli obiettivi di raccolta

1. La verifica del conseguimento da parte dei produttori o dei sistemi collettivi, in caso di adempimento in forma collettiva degli obblighi di cui al presente decreto e al Regolamento, degli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del Regolamento, per quanto riguarda i rifiuti di batterie portatili, e degli obiettivi di cui all'articolo 60, paragrafo 3, lettere a) e b), del Regolamento, per quanto riguarda i rifiuti di batterie per i mezzi di trasporto leggeri, è assicurata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell'ISPRA e del Centro di coordinamento batterie.

2. La rendicontazione annuale alla Commissione europea sul monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di raccolta, secondo quanto previsto dall'articolo 76 del Regolamento, è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell'ISPRA.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell'ISPRA, secondo le previsioni dell'articolo 69, paragrafo 5, del Regolamento, predispone le linee guida per la quantificazione, attraverso analisi merceologiche, della composizione dei flussi di rifiuti urbani misti e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti per l'anno civile precedente, al fine di determinare la quota di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri in essi contenuti.

Art. 33.

Comunicazioni alla Commissione europea

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica, con il supporto dell'ISPRA, in forma aggregata, per ogni anno civile, i dati previsti dall'articolo 76 del Regolamento, secondo le modalità ivi stabilite.

Capo VI

SANZIONI

Art. 34.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, è punito con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 150.000 l'operatore economico che:

a) immette sul mercato o mette in servizio batterie prive del simbolo per la raccolta differenziata previsto dall'articolo 13, paragrafo 4, del Regolamento, ovvero con simbolo non conforme;

b) immette sul mercato o mette in servizio le batterie di cui all'articolo 13, paragrafo 5, del Regolamento prive del simbolo prescritto, ovvero con simbolo non conforme;

c) a decorrere dal 18 agosto 2026, o decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 10, del Regolamento, se posteriore, immette sul mercato o mette in servizio batterie non conformi all'articolo 13, paragrafi 1, 2, 3 e 7;

d) a decorrere dal 18 febbraio 2027, immette sul mercato o mette in servizio batterie non conformi all'articolo 13, paragrafi 6 e 7, del Regolamento.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 l'operatore economico che non rimuove entro il termine stabilito dall'autorità competente:

a) le non conformità formali di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del Regolamento;

b) le non conformità agli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui all'articolo 84 del Regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.400 a euro 24.000:

a) i sistemi individuali e collettivi che non aderiscono al Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22;

b) i titolari degli impianti di trattamento non iscritti al registro predisposto dal Centro di coordinamento batterie ai sensi dell'articolo 22, comma 4;

c) i produttori che non provvedono a comunicare, ovvero comunicano con ritardo, le informazioni di cui all'articolo 21, comma 3. L'inesatta o incompleta comunicazione comporta l'applicazione della sanzione ridotta alla metà;

d) i produttori che non provvedono alla comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 3. L'inesatta o incompleta comunicazione comporta l'applicazione della sanzione ridotta alla metà;

e) i titolari degli impianti di trattamento dei rifiuti di batterie che non provvedono alla comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 22, comma 4. L'inesatta o incompleta comunicazione comporta l'applicazione della sanzione ridotta alla metà;

f) i sistemi individuali riconosciuti che non adempiono agli obblighi informativi di cui all'articolo 26, comma 7;

g) il detentore di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, industriali e veicoli elettrici che non fornisce le informazioni richieste dall'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, nei casi di cui all'articolo 73, paragrafo 1, del Regolamento.



4. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 100.000 l'operatore economico che:

a) immette sul mercato batterie non conformi alle restrizioni sulle sostanze di cui all'articolo 6 del Regolamento;

b) in violazione dell'articolo 7 del Regolamento, a decorrere dalle date ivi indicate o dalla data di entrata in vigore degli atti delegati o di esecuzione ivi previsti, immette sul mercato o mette in servizio batterie per veicoli elettrici, batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2 kWh e batterie per mezzi di trasporto leggeri non conformi alle prescrizioni previste in materia di impronta di carbonio;

c) in violazione dell'articolo 8 del Regolamento, a decorrere dalle date ivi indicate o dalla data di entrata in vigore degli atti delegati ivi previsti, immette sul mercato o mette in servizio batterie non conformi alle prescrizioni in materia di contenuto riciclato;

d) in violazione dell'articolo 9 del Regolamento, a decorrere dal 18 agosto 2028 o decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, se posteriore, immette sul mercato o mette in servizio batterie portatili di uso generale, ad esclusione delle pile a bottone, non conformi ai requisiti di prestazioni e durabilità;

e) in violazione dell'articolo 10 del Regolamento, a decorrere dalle date indicate dal medesimo articolo 10 o dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato ivi richiamato, immette sul mercato o mette in servizio batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, batterie per mezzi di trasporto leggeri e batterie per veicoli elettrici non conformi alle prescrizioni previste in materia di prestazione e durabilità;

f) immette sul mercato batterie non conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 12 del Regolamento.

5. Salvo che il fatto costituisca reato sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 36.000 a euro 120.000:

a) il produttore oppure, in caso di adempimento in forma collettiva, i sistemi collettivi di gestione che non provvedono a organizzare il sistema di raccolta e ritiro di rifiuti di batterie cui agli articoli 59, 60 e 61 del Regolamento per le batterie di competenza;

b) il produttore che immette sul mercato batterie senza avere provveduto all'iscrizione nel Registro dei produttori presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del presente decreto.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40 a euro 200, per ciascun rifiuto di batteria, il distributore che:

a) nell'ipotesi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, del Regolamento, non provvede al ritiro gratuito dei rifiuti di batterie che ha l'obbligo di ritirare, fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del Re-

golamento. La medesima sanzione si applica nel caso in cui i distributori che forniscono batterie agli utilizzatori finali mediante contratti a distanza non ritirino i rifiuti di batteria presso i punti di raccolta, di cui all'articolo 62, paragrafo 4, del Regolamento;

b) nell'ipotesi di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del Regolamento, non consegna i rifiuti di batterie ritirati ai produttori, ai sistemi collettivi o ad un gestore di rifiuti selezionato;

c) in caso di vendita con consegna, non ritira gratuitamente i rifiuti di batterie presso l'utilizzatore finale o presso un punto di raccolta di cui all'articolo 62, paragrafo 5, del Regolamento, ovvero non informa l'utilizzatore finale delle modalità di ritiro.

7. I fornitori di piattaforme online, che rientrano nell'ambito di applicazione del capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che consentono la vendita di batterie in violazione degli obblighi previsti all'articolo 62, paragrafo 6, del Regolamento, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 650 a euro 2500.

8. Restano ferme le sanzioni previste dagli articoli 259, 259-bis e 259-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le spedizioni di batterie usate sospettate di essere rifiuti, effettuate in difformità dalle prescrizioni dell'allegato XIV al Regolamento.

9. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 8, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse, si applicano le disposizioni degli articoli 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

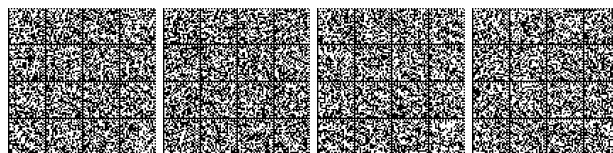
10. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4, provvedono le autorità competenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 4. Le somme derivanti dal pagamento di tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione nel medesimo esercizio finanziario alla spesa, per le finalità di miglioramento dell'attività di vigilanza del mercato, nella misura del 50 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del restante 50 per cento alle autorità incaricate del controllo che abbiano irrogato le sanzioni.

11. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, l'autorità competente, nell'applicare i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tiene conto anche dei seguenti elementi specifici:

a) numero, tipologia e caratteristiche delle batterie interessate;

b) vantaggio economico conseguito dall'operatore a seguito della violazione;

c) entità del danno potenziale o effettivo arrecato alla salute, alla sicurezza, ai consumatori o all'ambiente.



Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

*Disposizioni transitorie
e di coordinamento*

1. Nelle more dell'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica degli statuti dei sistemi collettivi già esistenti e operanti, i sistemi collettivi tenuti all'adeguamento ai sensi dell'articolo 27 continuano a operare secondo le modalità previste dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188.

2. Nelle more dell'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dello statuto del Centro di coordinamento batterie, tenuto all'adeguamento ai sensi dell'articolo 22, comma 5, il Centro di coordinamento batterie continua a operare secondo le modalità previste dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188.

3. I sistemi individuali già esistenti e operanti presentano domanda di riconoscimento per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore ai sensi dell'articolo 26, comma 1, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more del riconoscimento o del rigetto della relativa domanda, i sistemi individuali continuano a operare secondo le modalità previste dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188.

4. Il Registro dei produttori di batterie di cui all'articolo 20 è interconnesso telematicamente al Registro nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ai fini della trasmissione di tutte le informazioni necessarie. Tale ultimo Registro rimane attivo fino alla completa implementazione del Registro dei produttori di cui all'articolo 20.

5. I punti di raccolta di cui agli articoli 59, paragrafo 2, lettera a), e 60, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento adempiono agli obblighi di cui all'articolo 31 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine, i punti di raccolta possono operare solo previa sottoscrizione degli accordi di cui all'articolo 31, comma 6.

6. I soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si conformano alle disposizioni da esso dettate in materia di responsabilità estesa del produttore entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Sino alla data di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento le batterie portatili ricaricabili, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per autoveicoli riportano l'indicazione della loro capacità in modo visibile, leggibile e indelebile. La capacità si misura secondo le modalità stabilite con decreto del

Ministro delle imprese e made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in conformità alle determinazioni e ai metodi armonizzati definiti dalla Commissione europea.

8. All'articolo 184-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «e dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,» sono soppresse.

Art. 36.

*Modifica all'allegato V al decreto legislativo
12 ottobre 2022, n. 157*

1. All'allegato V al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, il punto 19 «Pile e accumulatori» è sostituito dal seguente:

«19. Batterie e rifiuti di batterie.

- regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.».

Art. 37.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, è abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti:

a) l'articolo 9 continua ad applicarsi fino alla data indicata dall'articolo 95, comma 2, lettera a), del Regolamento;

b) gli articoli 10, comma 4, 15, comma 5, lettera e), e 24, comma 2, continuano ad applicarsi fino alle date indicate dall'articolo 95, comma 2, lettera b), del Regolamento;

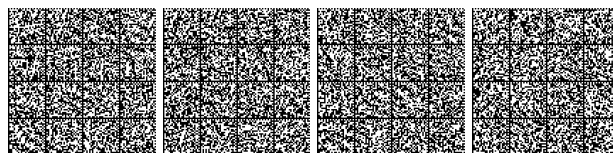
c) l'articolo 23, comma 5, continua ad applicarsi fino alla data indicata dall'articolo 95, comma 2, lettera c), del Regolamento;

d) gli articoli 14, 15, commi 2 e 3, 27, commi 4 e 5, e l'allegato III continuano ad applicarsi fino alla completa implementazione del Registro dei produttori di cui all'articolo 20 del presente decreto.

Art. 38.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 39.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

PICHELLO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO I

(articoli 20 e 21)

PARTE A

Modalità di registrazione al Registro dei produttori di cui all'articolo 20 del presente decreto. Produttori.

1) La domanda di registrazione deve essere effettuata dal produttore presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio ita-

liano, si iscrive al Registro dei produttori attraverso un proprio rappresentante autorizzato, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto. In tale caso l'iscrizione è effettuata presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante autorizzato.

2) La domanda di registrazione è trasmessa esclusivamente per via telematica. Il modulo di registrazione deve essere sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante autorizzato.

3) All'atto della domanda di registrazione il produttore indica:

a) i dati di cui all'articolo 55, comma 3, del Regolamento;

b) la data della domanda di registrazione;

c) la modalità (forma individuale o collettiva) con cui il produttore intende adempiere agli obblighi di responsabilità estesa.

4) I produttori comunicano, con le medesime modalità previste ai punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione entro un mese dalla data della modifica, nonché la cessazione dell'attività determinante obbligo di registrazione.

PARTE B

Modalità di registrazione al Registro dei produttori di cui all'articolo 20 del presente decreto. Sistemi collettivi.

1) La domanda di registrazione deve essere effettuata presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del sistema collettivo.

2) La domanda di registrazione è presentata esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione deve essere sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato.

3) Ciascun sistema collettivo comunica all'atto della domanda di registrazione le seguenti informazioni:

a) i dati relativi alla sua costituzione;

b) i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni produttore, le categorie e tipologie di batterie gestite.

4) I sistemi collettivi comunicano, con le medesime modalità previste ai punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione entro trenta giorni dalla data della modifica, nonché la cessazione dell'attività determinante obbligo di registrazione.

PARTE C

Comunicazioni annuali da presentare all'autorità competente tramite il Registro produttori di batterie.



OGGETTO	SOGGETTI TENUTI
Quantità immesse sul mercato nell'anno precedente (in base alle categorie di batterie e alla composizione chimica)	- Produttori di batterie iscritti o rappresentante autorizzato iscritto - Sistemi di gestione se "incaricati" da produttore / rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore
Quantità di rifiuti di batterie raccolti	- Nel caso di sistemi individuali: produttore o rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore - Sistemi di gestione collettivi
Tasso di raccolta raggiunto dal produttore o dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore	- Nel caso di sistemi individuali: produttore o rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore - Sistemi di gestione collettivi
Quantitativo di rifiuti raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per il trattamento	- Nel caso di sistemi individuali: produttore o rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore - Sistemi di gestione collettivi
Quantitativo di rifiuti raccolti ed esportati in paesi terzi per il trattamento, la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione	- Nel caso di sistemi individuali: produttore o rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore - Sistemi di gestione collettivi
Quantitativo di rifiuti raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione	- Nel caso di sistemi individuali: produttore o rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore - Sistemi di gestione collettivi

PARTE D

CATEGORIA Reg. 1542/2023 Codice TIPOLOGIA Pz kg

Batterie Portatili

1.1 BATTERIE ZINCO CARBONE

1.2 BATTERIE ZINCO CLORURO

1.3 BATTERIE ALCALINA

1.4 BATTERIE PRIMARIE/NON RICARICABILI AL LITIO

1.5 BATTERIE ZINCO ARIA

1.6 BATTERIE ZINCO ARGENTO
1.7 BATTERIE AL PIOMBO
1.8 BATTERIE NICHEL CADMIO
1.9 BATTERIE NICHEL IDRURI METALLICI
1.10 BATTERIE SECONDARIE/ RICARICABILI AL LITIO
1.11 ALTRO
Batterie Industriali
2.1 PIOMBO
2.2 NICHEL CADMIO
2.3 LITIO
2.4 NICHEL IDRURI METALLICI
2.5 ALTRO
Batterie Starting Lightning Ignition (SLI)
3.1 PIOMBO
3.2 NICHEL CADMIO
3.3 LITIO
3.4 NICHEL IDRURI METALLICI
3.5 ALTRO
Batterie Light Means of Transport (LMT)
4.1 PIOMBO
4.2 NICHEL CADMIO
4.3 LITIO
4.4 NICHEL IDRURI METALLICI
4.5 ALTRO
Batterie Electric Vehicle (EV)
5.1 PIOMBO
5.2 NICHEL CADMIO
5.3 LITIO
5.4 NICHEL IDRURI METALLICI
5.5 ALTRO

ALLEGATO II

(Articolo 10)

Procedure e contenuto relativi alla domanda di cui all'articolo 10, comma 3.

1) La domanda ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 è indirizzata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, per conoscenza, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'interno.

2) L'istanza, firmata dal legale rappresentante dell'organismo di valutazione della conformità, comprende i seguenti elementi e documenti redatti in lingua italiana:

a) esplicita indicazione della normativa comunitaria di riferimento;

b) esplicita indicazione categorie di batterie e modulo/i di verifica della conformità per il/i quale/i viene richiesta autorizzazione;

c) documentazione di cui all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, del Regolamento;



d) copia dell'atto costitutivo e statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico;

e) indirizzo della sede legale del richiedente;

f) certificato di iscrizione alla CCIA, per i soggetti di diritto privato;

g) planimetrie della sede e delle eventuali sedi distaccate, nonché dei siti di prova nella disponibilità dell'organismo;

h) organigramma con elencazione nominativa del personale e delle relative qualifiche;

i) elenco delle attrezzature e strumentazioni necessarie per lo svolgimento delle attività per cui viene richiesta la designazione;

l) manuale di qualità redatto in base alla norma UNI CEI EN 45011;

m) elenco e dichiarazione di disponibilità delle norme di riferimento;

n) polizza di assicurazione di responsabilità civile di cui all'articolo 8;

o) dichiarazione in merito all'utilizzo di eventuali subappaltatori di processi o attività oggetto della notifica richiesta;

p) dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 25 del Regolamento.

3) Verificata la regolarità della documentazione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e, se del caso, il Ministero dell'interno, provvede all'adozione del decreto di designazione di cui all'articolo 10, comma 2.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esamina il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» è pubblicata *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013.

— Si riporta l'articolo 29 della legge 13 giugno 2025, n.91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2025:

«Art. 29 (*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) ridefinire gli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie, sulla base della nuova classificazione prevista dal regolamento (UE) 2023/1542;

b) adeguare lo schema di responsabilità estesa del produttore alle nuove disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1542, disciplinando i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di pile e batterie, attraverso la definizione di uno statuto tipo e delle modalità di riconoscimento degli stessi;

c) prevedere forme di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei prodotti;

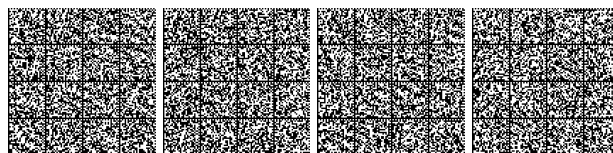
d) regolamentare le attività di gestione del prodotto, prevedendo modalità per il corretto riutilizzo, il cambio di destinazione e la rifabbricazione delle batterie, nonché le attività di gestione dei relativi rifiuti;

e) prevedere modalità per il conferimento dei rifiuti di batterie, nonché per le relative operazioni di raccolta;

f) individuare un'autorità competente, responsabile del rispetto degli obblighi di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2023/1542, e definire le modalità organizzative e di funzionamento della stessa, anche al fine di razionalizzare e rendere efficienti i sistemi di coordinamento esistenti;

g) adeguare la disciplina relativa al registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori alle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1542, con particolare riferimento agli obblighi inerenti alla responsabilità estesa del produttore;

h) individuare gli organismi di valutazione della conformità e la relativa autorità di notifica, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1542, nel rispetto della competenza esclusiva in materia di prevenzione incendi del Ministero dell'interno, per il tramite del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;



i) apportare le modifiche necessarie al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, in considerazione delle disposizioni in materia di vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e al relativo decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;

l) prevedere misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza, per assicurare l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie, includendo strumenti di supporto, quali guide pratiche, che favoriscano la trasparenza e garantiscano un approccio proporzionato agli obblighi, che tenga conto della dimensione aziendale;

m) adeguare il sistema sanzionatorio vigente, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542;

n) prevedere criteri di aggiudicazione per gli acquisti pubblici verdi di batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie, per garantire che gli stessi abbiano un impatto ambientale minimo durante il loro ciclo di vita;

o) prevedere disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2023/1542, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, nonché dei termini e delle modalità di versamento delle medesime ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione;

p) aggiornare gli allegati al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, al fine di tenere conto delle competenze in materia di vigilanza del mercato previste dal regolamento.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.»

— Il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023 (relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE) è pubblicato nella G.U.U.E. 28 luglio 2023, n. L 191.

— La direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 (relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE) è pubblicata nella G.U.U.E. 26 settembre 2006, n. L 266.

— Il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 (che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93) è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.

— Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011), è pubblicato nella G.U.U.E. 25 giugno 2019, n. L 169.

— Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022 (relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)) è pubblicato nella G.U.U.E. 27 ottobre 2022, n. L 277.

— La legge 25 gennaio 1994, n. 70 recante: «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 1994.

— Il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 recante: «Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 2005.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: «Norme in materia ambientale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006.

— Il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 recante: «Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2008, è abrogato dal presente decreto.

— Il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 recante: «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato») è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 2022.

— Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2017, n. 235 recante: «Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49» è pubblicato *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 2018.

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997:

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.»

Note all'art. 1:

— Per il regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.

— La direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive è pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2008, n. L 312/3.

— Per il regolamento (UE) 2019/1020 si vedano le note alle premesse.

— Per la direttiva 2006/66/CE si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.

— Per la direttiva 2008/98/CE si vedano le note all'articolo 1.

— Per il regolamento (UE) 2019/1020 si vedano le note alle premesse.

— Per la direttiva 2006/66/CE si vedano le note alle premesse.



— Si riporta il testo degli articoli 178-ter e 237 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 178-ter (*Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore*). — 1. I regimi di responsabilità estesa del produttore rispettano i seguenti requisiti:

a) definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia sociale;

b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto ed alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e definiscono, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore;

c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui al comma 8;

d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza;

e) assicurazione che i produttori del prodotto garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto e ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonché le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici.

2. I regimi di responsabilità estesa assicurano:

a) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono più proficue e fornendo un'adeguata disponibilità dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate;

b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;

c) meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da regolari verifiche indipendenti, e inviate al soggetto di cui al comma 4, per valutare:

1. la loro gestione finanziaria, compreso il rispetto degli obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b);

2. la qualità dei dati raccolti e comunicati in conformità del comma 1, lettera c) e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006;

d) pubblicità delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, lettera b), e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, informazioni altresì su:

1. proprietà e membri;

2. contributi finanziari versati da produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato;

3. procedura di selezione dei gestori di rifiuti.

3. I produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, versano un contributo finanziario affinché lo stesso:

a) copra i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nazionale:

1) costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto;

2) costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamationate;

3) costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di cui al comma 1, lettera b);

4) costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti a norma del comma 1, lettera e);

5) costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del comma 1, lettera c);

b) nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, sia modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell'Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno;

c) non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati.

4. La lettera a) di cui al comma 3 non si applica ai regimi di responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE. Il principio della copertura finanziaria dei costi, così come declinato alla lettera a) del comma 3 può essere derogato, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove ricorra la necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilità economica del regime di responsabilità estesa, a condizione che:

a) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con direttive europee, per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei costi necessari;

b) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei costi necessari;

c) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50 per cento dei costi necessari;

d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o distributori.

5. La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e, in particolare:

a) raccoglie in formato elettronico i dati di cui al comma 9 nel Registro nazionale di cui al comma 8 e ne verifica la correttezza e la provenienza;

b) analizza i bilanci di esercizio ed effettua analisi comparative tra i diversi sistemi collettivi evidenziando eventuali anomalie;

c) analizza la determinazione del contributo ambientale di cui al comma 3;

d) controlla che vengano raggiunti gli obiettivi previsti negli accordi di programma stipulati dai sistemi di gestione volti a favorire la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e ne monitora l'attuazione;

e) verifica la corretta attuazione delle previsioni del presente articolo e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere per ciascun sistema istituito e per tutti i soggetti responsabili.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità di vigilanza e controllo di cui al comma 6.

8. Al fine dello svolgimento della funzione di vigilanza e controllo di cui al comma 6, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 7; in caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro dell'Unione che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini di adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di un regime di responsabilità estesa, questi designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al Registro.



9. I soggetti di cui al comma 8 trasmettono al Registro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7: i dati relativi all'immissione sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalità con cui intendono adempiere ai propri obblighi; i sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto; entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dell'attività di gestione in caso di sistemi individuali; entro il 31 maggio di ogni anno una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalità di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da contributo ambientale; entro il 30 settembre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo; entro il 31 maggio di ogni anno l'entità del contributo ambientale per l'anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono.».

«Art. 237 (*Criteri direttivi dei sistemi di gestione*). — 1. Al fine di migliorare la qualità dell'ambiente e per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, i sistemi di gestione adottati favoriscono misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti tenuto conto dell'obsolescenza programmata, nonché a incentivare il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre forme di recupero, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, tenendo conto dei principi di cui all'articolo 178 e dei criteri di cui all'articolo 179 del presente decreto legislativo. I Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo, già istituiti ovvero riconosciuti ovvero in corso di riconoscimento, operano sull'intero territorio nazionale senza generare distorsioni della concorrenza, curano per conto dei produttori la gestione dei rifiuti provenienti dai prodotti che immettono sul mercato nazionale e dai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, in modo da evitare ostacoli al commercio, adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni di raccolta e di gestione alle aree più proficue.

2. I sistemi di gestione adottati devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati, assicurando il rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione, garantiscono la continuità dei servizi di gestione dei rifiuti sull'anno solare di riferimento, ancorché siano stati conseguiti gli obiettivi generali e specifici ad essi applicabili, nonché adeguata attività di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi.

3. I produttori del prodotto, dispongono dei mezzi finanziari ovvero dei mezzi finanziari e organizzativi della gestione del ciclo di vita in cui il prodotto diventa rifiuto; tale responsabilità finanziaria non supera i costi necessari per la prestazione di tali servizi; i costi sono determinati in modo trasparente tra gli attori interessati, inclusi i produttori di prodotti, i sistemi collettivi che operano per loro conto e le autorità pubbliche; a tal fine, i produttori del prodotto, ovvero i sistemi collettivi, determinano il contributo ambientale secondo le modalità di cui al comma 4.

4. Il contributo ambientale, determinato per tipologia, per unità o per peso del prodotto immesso sul mercato nazionale, assicura la copertura dei costi di gestione del rifiuto da esso generato in conformità ai principi di cui all'articolo 178, al netto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai prodotti, nonché da eventuali cauzioni di deposito non reclamatione. Esso è modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, tenuto conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità, nonché della presenza di sostanze pericolose, garantendo un approccio basato sul ciclo di vita del prodotto e il buon funzionamento del mercato interno.

5. Il contributo è inoltre impiegato per accrescere l'efficienza della filiera, mediante attività di ricerca scientifica applicata all'ecodesign dei prodotti e allo studio di nuove tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei relativi rifiuti.

6. Annualmente, entro il 30 settembre, i sistemi di gestione adottati presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'ISPRA un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, nonché, entro il 31 maggio di ogni anno, un piano specifico di prevenzione relativo all'anno solare precedente, comprensivo della relazione sulla gestione e del bilancio. I documenti contengono le misure atte a conseguire almeno i seguenti

obiettivi: la prevenzione della formazione dei rifiuti, attraverso modelli di produzione e consumo sostenibili; la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili, nonché l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione; la promozione dell'ecodesign per i prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti; la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione; l'accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di riutilizzabili rispetto alla quantità di prodotti non riutilizzabili; l'accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti sottoposti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo e riciclabili rispetto alla quantità di rifiuti non sottoposti ad operazioni di preparazione per il riutilizzo e non riciclabili; il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio. La relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, inoltre, riporta:

- a) l'indicazione nominativa degli operatori economici che partecipano al sistema;
- b) i dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati;
- c) le modalità di determinazione del contributo ambientale;
- d) le finalità per le quali è utilizzato il contributo ambientale;
- e) l'indicazione delle procedure di selezione dei gestori di rifiuti di filiera, secondo la normativa vigente, nonché dell'elenco degli stessi gestori individuati per area geografica e che operano sull'intero territorio nazionale;
- f) le eventuali ragioni che impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti, con le relative misure e interventi correttivi finalizzati ad assicurare il raggiungimento degli stessi. In presenza di più attività produttive, il centro di costo afferente all'attività di gestione del fine vita del prodotto è evidenziato in una contabilità dedicata, tale da mostrare tutte le componenti di costo associate al contributo ambientale effettivamente sostenute. Eventuali avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale non concorrono alla formazione del reddito. È fatto divieto di distribuire utili e avanzi di esercizio ai consorziati. L'avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e ne determina la riduzione del suo importo nel primo esercizio successivo.

7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove non ritenga congruo il contributo determinato, provvede a nuova determinazione. I sistemi collettivi si conformano alle indicazioni del Ministero ed applicano il contributo come determinato nell'esercizio finanziario successivo.

8. Il contributo ambientale versato in conformità alle disposizioni di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo ad un sistema collettivo, ovvero ad un consorzio *ex lege* o ad un sistema alternativo, esclude l'assoggettamento del medesimo bene, e delle materie prime che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo. La presente disposizione si applica con efficacia retroattiva.

9. I sistemi collettivi già istituiti si conformano ai principi e criteri contenuti negli articoli 178-bis e 178-ter entro il 5 gennaio 2023.

10. I produttori che non intendono aderire ai sistemi collettivi esistenti di cui al Titolo III, presentano al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una apposita istanza di riconoscimento per la costituzione di un sistema autonomo in forma individuale ovvero collettiva, avente personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, retto da uno statuto conforme ai principi del presente decreto, nonché allo statuto tipo. Il riconoscimento è effettuato secondo le modalità contenute nell'articolo 221-bis, in quanto compatibili con il regime specifico applicabile.».

— Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante: «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2014:

«Art. 10 (*I sistemi collettivi*). — 1. I produttori che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale devono aderire a un sistema collettivo. Possono partecipare ai sistemi collettivi i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE. L'adesione ai sistemi collettivi è libera e parimenti non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza.



2. I sistemi collettivi sono organizzati in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto dal presente decreto legislativo.

3. I consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo approvano lo statuto-tipo.

4. Ciascun sistema collettivo deve garantire il ritiro di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di coordinamento. I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullità.

4-bis. Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio dell'attività o entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire.

5. I consorzi esistenti e quelli di nuova costituzione conformano la loro attività ai criteri direttivi dei sistemi di gestione di cui all'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il loro statuto allo statuto-tipo, secondo le modalità indicate ai commi 6, 7 e 8.

5-bis. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale.

6. I sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio statuto entro 90 giorni dall'approvazione dello statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'approvazione.

7. I sistemi collettivi di nuova costituzione trasmettono lo statuto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 15 giorni dall'adozione, ai fini dell'approvazione.

8. Lo statuto è approvato nei successivi 90 giorni alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi 60 giorni. L'approvazione dello statuto è condizione essenziale ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale.

8-bis. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 8 per i singoli produttori di AEE, nelle more dell'approvazione dello statuto, i sistemi collettivi di nuova costituzione possono avviare le attività, ivi inclusa l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 29, in coerenza con lo statuto tipo, decorsi novanta giorni dalla trasmissione dello statuto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'approvazione. I Ministeri competenti possono nei successivi 180 giorni verificare la conformità dello statuto allo statuto tipo e la coerenza delle attività avviate e, in caso di difformità, formulano motivate osservazioni, nel rispetto delle quali il consorzio, nei successivi 60 giorni, adegua lo statuto ai fini dell'approvazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il mancato adeguamento nei termini previsti comporta la cancellazione dal Registro nazionale e la cessazione dell'attività.

9. I sistemi collettivi trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate e di una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti. Ogni anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi del presente comma.

10. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria e gli eventuali avanzati di gestione non concorrono alla formazione del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati. I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda.

10.1. Per la vigilanza e il controllo sulle attività di cui ai commi da 3 a 10 dei sistemi collettivi che gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici, i Ministeri di riferimento possono avvalersi del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.

10.2. I sistemi collettivi provvedono, anche attraverso il Centro di coordinamento, a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro riciclaggio. Ai fini di cui al primo periodo, i sistemi collettivi in ciascun anno solare impiegano almeno il 3 per cento del totale dei ricavi dell'esercizio precedente. Entro il 30 aprile di ogni anno, i sistemi collettivi inviano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell'esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifica la documentazione fornita dai sistemi collettivi e, ove necessario, richiede la documentazione integrativa. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica applica al sistema collettivo interessato la sanzione di cui all'articolo 38, comma 6-bis.

10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore all'1 per cento, in almeno un raggruppamento, o almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento, ovvero una quota almeno pari all'1 per cento degli impianti incentivati installati in potenza rispetto al totale garantito dai sistemi collettivi ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1.

10-ter. I sistemi collettivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione si adeguano alla disposizione di cui al comma 10-bis entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma 10-bis, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e può proseguire le attività di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato di cui al comma 10-bis, sono valutati dal Comitato di vigilanza e controllo in conformità all'articolo 35.»

Note all'art. 3:

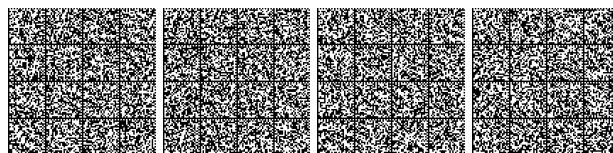
— Per il regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157:

«Art. 3 (*Autorità di vigilanza del mercato*). — 1. Le autorità di vigilanza del mercato sono individuate, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, nel rispetto dei principi di competenza, adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione e unitarietà dei processi decisionali, nelle autorità designate ai sensi della vigente disciplina normativa di recepimento delle norme europee di armonizzazione di cui all'allegato I al regolamento, come di seguito elencate:

- a) il Ministero dello sviluppo economico, per le attività di cui all'allegato I del presente decreto;
- b) il Ministero della salute, per le attività di cui all'allegato II del presente decreto;
- c) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le attività di cui all'allegato III del presente decreto;
- d) il Ministero dell'interno, per le attività di cui all'allegato IV del presente decreto;
- e) il Ministero della transizione ecologica, per le attività di cui all'allegato V del presente decreto;
- f) il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per le attività di cui all'allegato VI del presente decreto;
- g) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le attività di cui all'allegato VII del presente decreto;
- h) l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), per le attività di cui all'allegato VIII del presente decreto.

2. Le autorità di vigilanza del mercato svolgono le relative funzioni, ai sensi dell'articolo 3, numero 4, del regolamento, con i poteri di cui al capo V del medesimo regolamento e svolgono i controlli previsti dalla normativa armonizzata dell'Unione europea nell'ambito delle rispettive competenze, anche mediante i propri uffici territoriali, le autorità incaricate del controllo di cui all'articolo 4 e gli altri enti ai quali è demandato lo svolgimento delle attività di vigilanza. Restano ferme le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, quali autorità di controllo del mercato in materia di esplosivi per uso civile e articoli pirotecnici.



3. Le autorità di vigilanza del mercato cooperano al fine dello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, anche mediante lo scambio di informazioni, elementi o dati in proprio possesso.

4. I siti internet delle autorità di vigilanza forniscono agli operatori e utilizzatori finali, senza ulteriori oneri e in un'apposita sezione facilmente individuabile, l'accesso relativo alle informazioni relative ai prodotti, alle procedure e alle normative applicabili. Sono fatte salve le disposizioni in materia di pubblica sicurezza.»

«Art. 4 (*Autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea*). — 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza sono designate, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento, quali autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea.

2. Le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea effettuano i controlli sulla base di un'analisi dei rischi conformemente agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 e, se del caso, sulla base dell'approccio basato sul rischio di cui all'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento. Quando le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea abbiano motivo di ritenere che i prodotti provenienti da un paese terzo non sono conformi al diritto dell'Unione applicabile o comportano un rischio, coordinandosi tra loro, informano immediatamente l'autorità di vigilanza competente ai sensi della specifica normativa di armonizzazione, come individuata dagli allegati al presente decreto.»

— Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998:

«Art. 20 (*Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*). — 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metatrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1.»

— Si riporta il testo degli articoli 2, comma 2, e 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 recante: «Adeguamento dei compiti della Guardia di Finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001:

«Art. 2 (*Tutela del bilancio*). — (*Omissis*).

2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:

a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale;

b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonché uscite del bilancio dell'Unione europea;

c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o locale;

d) attività di gestione svolte da soggetti privati in regime concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche inerenti la potestà amministrativa d'imposizione;

e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa;

f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;

g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di unità produttive in via di privatizzazione o di dismissione;

h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonché movimentazioni finanziarie e di capitali;

i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio;

l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico;

m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea. (*Omissis*).»

«Art. 3 (*Collaborazione con organi ed enti nazionali*). — 1. Il Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali. La stessa collaborazione, previe intese con il Comando generale, può essere fornita agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta.

2. Nell'espletamento delle attività di cui al comma 1, i militari del Corpo agiscono con le facoltà e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.»

Note all'art. 5:

— Per i riferimenti all'articolo 3 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157.

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per i riferimenti al regolamento (CE) 765/2008 si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 13:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 14:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 15:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 16:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti all'articolo 3 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 si vedano le note all'articolo 5.

Note all'art. 17:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 18:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 31 marzo 2023:

«Art. 57 (*Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale*). — 1. Per gli



affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a:

a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;

b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi.

2-bis. L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate.»

Note all'art. 19:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 20:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti all'articolo 178-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 si vedano le note all'articolo 2.

— Si riporta il testo dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recate: «Codice dell'amministrazione digitale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 16 maggio 2005:

«Art. 71 (Regole tecniche). — 1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.

1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività.

1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.

2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.»

— Si riporta il testo dell'articolo 178-quater del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152:

«Art. 178-quater (Modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico).

— 1. Qualsiasi produttore che immetta sul mercato nazionale, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, nonché del presente articolo.

2. Agli effetti del presente articolo, per piattaforma di commercio elettronico si intende una piattaforma, come definita dall'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che consente l'immissione di prodotti sul mercato del commercio elettronico da parte di soggetti diversi dal gestore della piattaforma stessa.

3. I produttori del prodotto che immettono prodotti sul mercato nazionale mediante piattaforma di commercio elettronico adempiono agli obblighi di responsabilità estesa del produttore anche avvalendosi dei servizi che i soggetti gestori della piattaforma medesima sono tenuti a offrire, secondo modalità semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237.

4. Gli accordi di cui al comma 3 stabiliscono le modalità di adempimento degli obblighi di:

a) adesione ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione di cui all'articolo 237;

b) raccolta e invio delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 1, lettera c), da parte dei gestori delle piattaforme di commercio elettronico ai produttori del prodotto e ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione;

c) versamento del contributo ambientale di cui agli articoli 178-ter e 237, comma 4;

d) comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 1, lettera e), da parte dei gestori delle piattaforme di commercio elettronico ai soggetti indicati dalla medesima lettera e).

5. Gli accordi di cui al comma 3 fissano un termine non inferiore a dodici mesi entro il quale i gestori delle piattaforme di commercio elettronico effettuano gli adeguamenti necessari alla prestazione dei servizi di cui al medesimo comma 3.

6. Gli accordi di cui al comma 3 sono sottoscritti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione oppure entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 178-bis o dalla data di avvio dell'attività di gestione della piattaforma di commercio elettronico, se successive alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. Entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione, i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237 trasmettono gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che, entro i successivi sessanta giorni, può chiederne la modifica ovvero l'integrazione.

Gli accordi modificati ovvero integrati sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla richiesta. L'accordo acquista efficacia decorso il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo o decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione dell'accordo stesso modificato ovvero integrato.

8. Nel Registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 178-ter, comma 8, è istituita un'apposita sezione in cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico che stipulano gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo e, con modalità semplificate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i produttori che immettono prodotti sul mercato mediante le medesime piattaforme.

9. Nelle more dell'istituzione della sezione del Registro di cui al comma 8 del presente articolo, i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237 comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 237, comma 6, i dati dei prodotti immessi sul mercato tramite le piattaforme elettroniche e raccolti ai sensi degli accordi di cui al comma 3 del presente articolo.

10. Per i prodotti di cui al titolo II della parte quarta, gli accordi di cui al comma 3 riguardano esclusivamente l'immissione sul mercato effettuata dai produttori aventi sede legale fuori del territorio nazionale che abbiano conferito mandato scritto al gestore della piattaforma di commercio elettronico.



11. Il presente articolo non si applica agli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, se non è tecnicamente possibile prescindere dall'uso di imballaggi ovvero ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo».

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2022/2065 si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188:

«Art. 14 (*Registro nazionale*). — 1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori ai sensi dell'articolo 13.

2. I produttori che per la prima volta immettono sul mercato pile e accumulatori nel territorio italiano sono obbligati ad iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale presso la Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte A, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.

4. L'iscrizione al Registro è assoggettata al pagamento di un corrispettivo da determinarsi, secondo il criterio della copertura dei costi dei servizi, con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 5.

5. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro di cui al comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano annualmente all'ISPRA, secondo modalità di interconnessione telematica da definirsi mediante accordo tra le parti, l'elenco delle imprese identificate come produttori di pile e accumulatori, nonché tutte le altre informazioni di cui al comma 2.»

Nota all'art. 21:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 22:

— L'articolo 16 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recava: «Centro di coordinamento».

— Si riporta l'articolo 2602 del Codice civile:

«Art. 2602 (*Nozione e norme applicabili*). — Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.»

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 23:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 206-bis del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

«Art. 206-bis (*Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti*). — 1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del presente decreto;

b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento periodico di misure sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne la qualità e la riciclabilità, al fine di promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;

c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto, verificando le misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'Unione europea e dalla normativa nazionale di settore, al fine di accertare il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni;

d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto;

e) controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi di programma ai sensi dell'articolo 219-bis e ne monitora l'attuazione;

f) verifica l'attuazione del Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso;

g) effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180;

h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti.

2. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti è composto da nove membri, scelti tra persone, esperte in materia di rifiuti, di elevata qualificazione giuridico/amministrativa e tecnico/scientifica nel settore pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui: a) tre designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzione di Presidente; b) due designati dal Ministro dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di vicepresidente; c) uno designato dal Ministro della salute; d) uno designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; e) uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze; f) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.

3. La durata in carica dei componenti dell'Osservatorio è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. Il trattamento economico dei componenti dell'Osservatorio è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6.

4-bis. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consorziali e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. L'Organismo di vigilanza è composto da due rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono stabiliti le modalità di funzionamento dell'Organismo di vigilanza e i suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attività dell'Organismo di vigilanza sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro il 30 aprile di ogni anno. Per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza sono stanziati 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro a decorrere dall'anno 2023. Ai componenti dell'Organismo di vigilanza non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio, nonché gli enti e le agenzie di cui esso può avvalersi.



6. All'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 4 dell'articolo 178-ter e al presente articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228, e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entità del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»

— Per i riferimenti all'articolo 178-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 si vedano le note all'articolo 20.

— Si riporta il testo dell'articolo 183 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

«Art. 183 (*Modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico*). — 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

b-bis) “rifiuto non pericoloso”: rifiuto non contemplato dalla lettera b);

b-ter) “rifiuti urbani”:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessuti, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;

6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;

b-quater) “rifiuti da costruzione e demolizione” i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;

b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito di attività di impresa;

c) “oli usati”: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d) “rifiuti organici”: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

d-bis) “rifiuti alimentari”: tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

d-ter) “rifiuti accidentalmente pescati”: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;

e) “autocompostaggio”: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

g) “produttore del prodotto”: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

g-bis) “regime di responsabilità estesa del produttore”: le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;

h) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) “commerciante”: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) “intermediario”: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

m) “prevenzione”: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) “gestione dei rifiuti”: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammentati da altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

o) “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

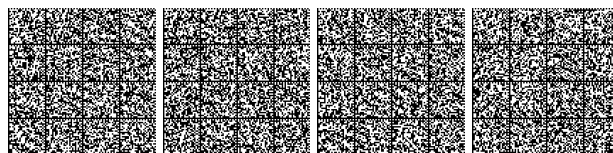
p) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) “preparazione per il riutilizzo”: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiagati senza altro pretrattamento;

r) “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiagati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) “trattamento”: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;



t-bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal trattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il trattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

u-bis) "riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;

v) "rigenerazione degli oli usati": qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;

cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;

ff) "digestato da rifiuti": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);

hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);

ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. 1-ter) del presente decreto;

oo) "spazzamento delle strade": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2;

qq-bis) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

qq-ter) "compostaggio": trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.». — Si riporta il testo degli articoli 208, 210, del citato decreto legislativo 3 aprile n. 152 del 2006:

«Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). — 1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.

2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti:

a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato già emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne riporta gli estremi;

b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, è estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all'articolo 208, comma 3;

c) la Regione, o l'autorità da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g);

d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11;

e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia;

f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 18, è effettuata dall'amministrazione che rilascia l'autorizzazione integrata ambientale;



g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 19, è effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento incidente.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza.

4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:

- a) procede alla valutazione dei progetti;
- b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4;
- c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
- d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.

5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.

8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.

9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.

10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
- c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
- d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
- e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
- f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
- g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestare solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;

i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il co-incenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990.

12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo 6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie già prestate.

13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

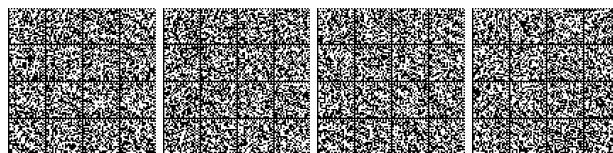
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma 1, del presente decreto.

15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.

17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo prima della raccolta effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis.

17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rela-



sciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma 3-septies dell'articolo 184-ter, interoperabile con il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 e secondo gli standard concordati con ISPRA, accessibile al pubblico, indicando i seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

- a) ragione sociale;
- b) sede legale dell'impresa autorizzata;
- c) sede dell'impianto autorizzato;
- d) attività di gestione autorizzata;
- e) i rifiuti oggetto dell'attività di gestione;
- f) quantità autorizzate;
- g) scadenza dell'autorizzazione.

17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER) secondo standard condivisi.

18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.

19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.

20. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

«Art. 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari). — 1. Coloro che alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, ovvero intendano, comunque, richiedere una modifica dell'autorizzazione alla gestione di cui sono in possesso, ovvero ne richiedano il rinnovo presentano domanda alla regione competente per territorio, che si pronuncia entro novanta giorni dall'istanza. La procedura di cui al presente comma si applica anche a chi intende avviare una attività di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività. Ove la nuova attività di recupero o di smaltimento sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale, si applicano le disposizioni previste dalla parte seconda del presente decreto per le modifiche sostanziali.

2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

3. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
- b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto alla nuova forma di gestione richiesta;
- c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
- e) il metodo di trattamento e di recupero;
- f) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico;
- g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
- h) le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente, o altre equivalenti; tali garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento

(CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;

i) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 208, comma 12.

4. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera m), che è soggetto unicamente agli adempimenti relativi al registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 ed al divieto di miscelazione di cui all'articolo 187.

6. Per i rifiuti in aree portuali e per le operazioni di imbarco e sbarco in caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti si applica quanto previsto dall'articolo 208, comma 14.

7. Per gli impianti mobili, di cui all'articolo 208, comma 15, si applicano le disposizioni ivi previste.

8. Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dal comma 1, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

9. Le autorizzazioni di cui al presente articolo devono essere comunicate, a cura dell'amministrazione che le rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

— La parte seconda, titolo III-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca «L'autorizzazione integrata ambientale».

Note all'art. 24:

— Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151:

«Art. 15 (Comitato di vigilanza e di controllo e comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE). — 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, con i seguenti compiti:

a) predisporre ed aggiornare il registro di cui all'articolo 14, comma 1, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste allo stesso articolo 14, comma 3;

b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7;

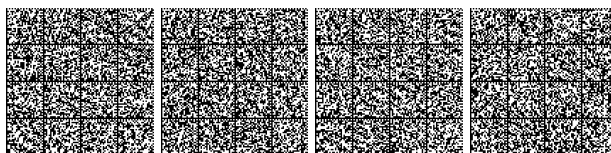
c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive quote di mercato dei produttori;

d) programmare e disporre, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b);

e) vigilare affinché le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il marchio di cui all'articolo 13, comma 4, e affinché i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il registro sulla conformità alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3;

f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero di cui all'articolo 9, comma 2, e predisporre le relazioni previste all'articolo 17.

(Omissis)».



— Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49:

«Art. 35 (*Comitato di vigilanza e di controllo*). — 1. Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti, già istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e ridefinito dall'articolo 19 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, svolge i seguenti compiti:

a) predispone ed aggiorna il Registro nazionale di cui all'articolo 29, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste allo stesso articolo 29, comma 8;

b) raccoglie, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro nazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 6;

c) calcola, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive quote di mercato dei produttori;

d) programma e dispone, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b);

e) vigila affinché le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il simbolo di cui all'Allegato IX ed affinché i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il Registro sulla conformità alle disposizioni di cui all'articolo 29;

f) assicura il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto legislativo;

g) funge da punto di riferimento per la rappresentazione di diverse problematiche da parte degli interessati, e del Centro di coordinamento ed in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello europeo, si esprime circa l'applicabilità o meno del presente decreto legislativo a tipologie di AEE non elencate agli Allegati II e IV;

h) favorisce l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione del presente decreto legislativo e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai Ministeri competenti;

i) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni in suo possesso che siano necessarie ai fini della predisposizione delle relazioni di cui all'articolo 31, comma 2.

2. Con apposita delibera, il Comitato definisce i criteri di determinazione delle quote di mercato di cui alla lettera c) del comma 1, anche in considerazione, ove possibile, del diverso impatto ambientale delle singole tipologie di AEE. A tal fine, il Comitato valuta l'analisi del ciclo di vita dei beni che può essere facoltativamente presentata da ciascun produttore con riferimento alle proprie apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le quote sono comunicate ai produttori di AEE mediante il sito www.registrorae.it, previo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai fini della definizione delle quote di mercato, il Comitato di vigilanza si avvale del Centro di coordinamento.

3. Per le finalità di cui al comma 1 il Comitato si avvale dell'ISPRA e, in particolare, per le ispezioni di cui al comma 1, lettera d), il Comitato può avvalersi anche della collaborazione della Guardia di finanza.

4. L'attività e il funzionamento del Comitato sono disciplinati con regolamento interno adottato dal medesimo Comitato, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. La Segreteria del Comitato è assicurata dall'ISPRA.»

Note all'art. 25:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti agli articoli 178-ter e 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si vedano le note all'articolo 2.

Note all'art. 26:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.

— Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante: «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2001.

Note all'art. 27:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.

— La raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE è pubblicata nella GUUE del 20 maggio 2003, serie L n. 124

— Per i riferimenti all'articolo 2602 del codice civile si vedano le note all'articolo 22.

— Per i riferimenti agli articoli 178-ter e 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si vedano le note all'articolo 2.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 si vedano le note all'articolo 26.

— Per i riferimenti all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 si vedano le note all'articolo 2.

Note all'art. 28:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si vedano le note all'articolo 23.

Note all'art. 29:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 recante: «Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982:

«Art. 10 (*Requisiti e specifiche tecniche*). — In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo testo unico;

c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.»

Note all'art. 30:

— La direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso è pubblicata GUUE n. L 269 del 21/10/2000.

— Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante: «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 2003.

— La direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è pubblicata nella GUUE n. L 197 del 24/07/2012.

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.

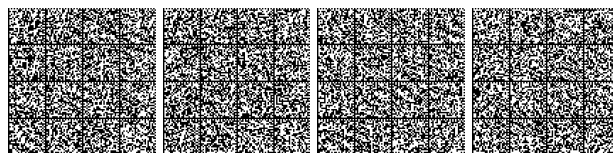
Note all'art. 31:

— Per i riferimenti all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si vedano le note all'articolo 23.

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 188-bis, 189, comma 3, 190, 212, 213 e 216 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

«Art. 188-bis (*Sistema di tracciabilità dei rifiuti*). — 1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.



Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di cui al terzo periodo, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento.

2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in:

a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;

b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.

3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:

a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;

b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6.

4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:

a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;

b) le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3-bis, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva iscrizione degli operatori;

c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), comprensivi dei dati di cui all'articolo 193, comma 1, lettera d), relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;

d) le modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189;

e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;

f) le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1;

g) le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo;

h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.

5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3-bis del presente articolo; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale.

6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di intervenute novità tecniche o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

6-bis. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con i decreti di cui ai commi 1 e 2, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento. Agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

7. Fino all'entrata in vigore dei modelli contenuti nel decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.

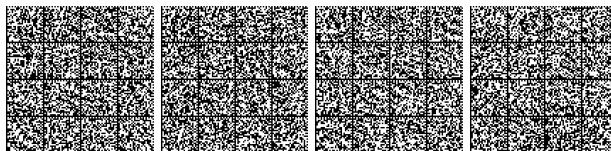
«Art. 189 (Catasto dei rifiuti). — (Omissis).

3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività, dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

(Omissis).».

«Art. 190 (Registro cronologico di carico e scarico). —

1. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la



quantità prodotta o trattata, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.

2. Il modello di registro cronologico di carico e scarico è disciplinato con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore dei modelli contenuti nel suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro cronologico, sono effettuate:

a) per i produttori di rifiuti, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

4. I soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 tramite analoghe evidenze documentali o gestionali.

5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità, che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189:

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183.

7. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, in luogo della tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell'impresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo.

8. Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l'utilizzo dei registri IVA di acquisto e di vendita secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.

9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183 sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.

10. I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i

commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa. I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto. I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto.

11. I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all'articolo 230 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo.

Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis.

12. Le informazioni contenute nel registro sono utilizzate anche ai fini della comunicazione annuale al Catasto di cui all'articolo 189.

13. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.»

«Art. 212 (*Albo nazionale gestori ambientali*). — 1. È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da ventuno membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente:

a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vice-Presidente;

c) uno dal Ministro della salute;

d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze

e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

f) uno dal Ministro dell'interno;

g) tre dalle regioni;

h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;

i) dieci dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui tre dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e tre dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

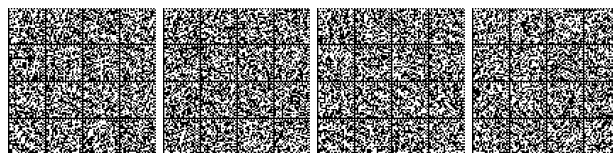
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono composte:

a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;

b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente;

c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma;

d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;



e);

f).

4.

5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.

6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime.

7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.

8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;

b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

9. Le imprese tenute ad aderire al sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis, procedono all'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, attraverso la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali, che fornisce mediante le Sezioni regionali e provinciali il necessario supporto tecnico operativo, ed assicura la gestione dei rapporti con l'utenza e la riscossione dei contributi.

10. L'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di en-

trata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 1999.

11. Le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatorio marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, è delegato dall'armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.

13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.

14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.

15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo.

Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:

a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;

b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);

c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;

d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali;

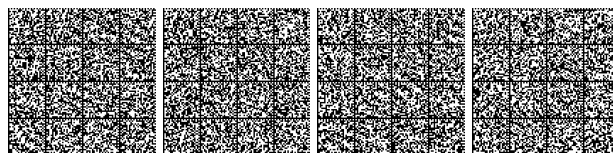
e) interconnessione e interoperabilità con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri;

f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione;

g) definizione delle competenze e delle responsabilità del responsabile tecnico.

16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti.

16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La



competente Sezione regionale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all'articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 in data dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7083 (spesa corrente funzionamento registro) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406.

19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.

19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera *pp*) del comma 1 dell'articolo 183.

19-ter. Ferme restando le sanzioni previste per il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della presente parte nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.».

«Art. 213 (*Autorizzazioni integrate ambientali*). — 1. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalità ivi previste:

a) le autorizzazioni di cui al presente capo;

b) la comunicazione di cui all'articolo 216, limitatamente alle attività non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che, se svolte in procedura semplificata, sono escluse dall'autorizzazione ambientale integrata, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.».

«Art. 216 (*Operazioni di recupero*). — 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.

2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:

a) per i rifiuti non pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;

3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

b) per i rifiuti pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;

3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;

4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;

5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale risulti:

a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;

b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;

c) le attività di recupero che si intendono svolgere;

d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;

e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

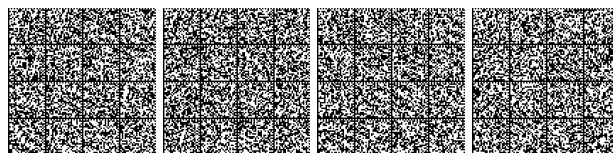
4. Qualora la competente Sezione regionale dell'Albo accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, la medesima sezione propone alla provincia di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto.

7. Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero.

8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 3, lettera b), e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonché come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse



pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, nonché dalla direttiva 2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.

8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.

8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.

8-quater. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-quinquies. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008.

Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.

8-septies. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.»

— Il Titolo III-bis della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca «L'autorizzazione integrata ambientale».

— Per i riferimenti all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si vedano le note all'articolo 23.

Note all'art. 32:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 33:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 34:

— Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157:

«Art. 11 (*Sistema sanzionatorio*). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato o configuri una fattispecie di illecito amministrativo sanzionata dalle disposizioni nazionali di recepimento o di adeguamento della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui all'allegato I del regolamento, l'operatore economico che:

a) contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3, lettere a), b), c) e d), e 4, e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento è soggetto, per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro;

b) omette di adottare le misure correttive imposte dalle autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del regolamento, è soggetto, per ciascuna misura non adottata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.

2. L'attività di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle autorità di vigilanza.

3. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvedono le autorità di vigilanza.

4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa nella misura del 40 per cento da destinare a ciascuna delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo che abbiano irrogato le sanzioni, per essere utilizzate per il miglioramento dell'attività di vigilanza del mercato e, nella misura del 10 per cento, al Ministero dello sviluppo economico in qualità di ufficio unico di collegamento, per essere destinate alle medesime finalità. Per le autorità di vigilanza non amministrazioni centrali, la riassegnazione avviene in capo all'amministrazione centrale titolare delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento alle medesime autorità.»

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2022/2065 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 259, 259-bis, 259-ter, 262 e 263 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

«Art. 259 (*Spedizione illegale di rifiuti*). — 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26



del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.».

«Art. 259-bis (Aggravante dell'attività di impresa). — 1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.».

«Art. 259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti). — 1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.».

«Art. 262 (Competenza e giurisdizione). — 1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune.

2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.».

«Art. 263 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie). — 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni.

2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 261-bis sono versate all'entrata dei bilanci delle autorità competenti e sono destinate a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.

2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.».

— Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 4 novembre 1981, n. 689 recante: «Modifiche al sistema penale», pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1981:

«Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie). — Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.».

Note all'art. 35:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti all'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 si vedano le note all'articolo 20.

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 184-ter, comma 4, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal presente decreto:

«Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto). — (Omissis).

4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

(Omissis).».

Note all'art. 36:

— Si riporta il testo allegato V al citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 157 del 2022, come modificato dal presente decreto:

«Allegato V

Art. 3, comma 1, lett. e).

Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della transizione ecologica.

1. Emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

- direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

- decreto legislativo 4 settembre 2002 n. 262.

- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero della transizione ecologica, Ministero dello sviluppo economico e Ministero della Salute.

2. Equipaggiamento marittimo.

- direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.

- decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.

- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ministero dello sviluppo economico e Ministero della transizione ecologica, Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per gli aspetti attinenti alla sicurezza antincendio.

3. Sostanze chimiche.

- regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

- decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, e decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133.

- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero della salute, Ministero transizione ecologica, Ministero dello sviluppo economico.

4. Imballaggi e rifiuti di imballaggio.

- Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116.



5. Benzina e diesel.
 - Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio.
 - Decreto del Presidente del Consiglio di ministri 23 novembre 2000, n. 434 e decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51.
6. Veicoli fuori uso.
 - direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/849 e dalla direttiva (UE) 2017/2096.
 - decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
7. Inquinanti organici persistenti.
 - regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti.
 - legge 12 luglio 2022, n. 93.
8. Solventi organici.
 - direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.
 - decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161.
9. Sostanze che riducono lo strato di ozono.
 - regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
 - decreto legislativo 23 settembre 2013 n. 108
10. Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE).
 - regolamento (CE) n. 5/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE).
 - decreto del Ministero dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413.
11. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
 - direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
 - decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
12. Gas fluorurati a effetto serra.
 - regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
 - Decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163, e decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.
13. Mercurio.
 - regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008.
 - decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 189.
14. Vetro cristallo.
 - direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo.
 - legge 26 novembre 1973, n. 827.
15. Apparecchiature elettriche ed elettroniche Rohs.
 - direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
 - decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e decreto del Ministero della transizione ecologica 28 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 2022.
16. Prodotti connessi all'energia - progettazione ecocompatibile.
 - direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.
 - decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15.
17. Prodotti connessi all'energia - etichettatura energetica.

- regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE.

- decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 104.

18. Nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi.

- direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi.

- decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660.

19. Batterie e rifiuti di batterie.

- regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.».

Note all'art. 37:

— Si riporta il testo dell'articolo 29 del citato decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188:

«Art. 29 (Abrogazioni). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:

a) il decreto del Ministro della sanità in data 20 marzo 1997, recante «Recepimento della direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991, n. 91/157/CEE, relativa a pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 1997;

b) «Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE del 22 dicembre 1998 della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 91/157/CEE del Consiglio relative alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose»;

c) l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

d) l'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, relativo alla raccolta e al riciclaggio delle batterie esauste;

e) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 18 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005, relativo alla determinazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo, previsto dall'articolo 9-*quinquies*, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475;

f) l'articolo 235 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

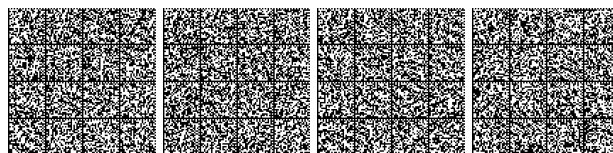
g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 2 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2004, recante approvazione dello statuto Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT);

h) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 23 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2007, recante approvazione dello statuto Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT).».

— Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, in vigore fino al 18 febbraio 2027:

«Art. 9 (Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori). — 1. Gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili. Qualora tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall'utilizzatore finale, i suddetti apparecchi sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai produttori. Gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono altresì corredati di istruzioni che indicano come l'utilizzatore finale o i professionisti qualificati indipendenti possano rimuoverli senza pericolo. Se del caso, le istruzioni informano altresì l'utilizzatore finale sui tipi di pila o di accumulatore incorporato nell'apparecchio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora per motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o dei dati, sia necessaria la continuità dell'alimentazione e occorra un collegamento permanente tra l'apparecchio e la pila o l'accumulatore.».



— Si riporta il testo degli articoli, 10, comma 4, 15, commi 2, 3 e 5, lettera e), e 24, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, come modificati dal presente decreto, in vigore fino al 30 giugno 2027:

«Art. 10 (*Trattamento e riciclaggio*). — 1. (*abrogato*)

2. (*abrogato*)

3. (*abrogato*)

4. Il processo di riciclaggio soddisfa le efficienze di riciclaggio e le disposizioni associate di cui all'allegato II, parte B, entro il 26 settembre 2011.

5. (*abrogato*)

6. (*abrogato*)

7. (*abrogato*)

8. (*abrogato*).».

«Art. 15 (*Gestione del registro e dei dati relativi ai sistemi collettivi, all'immesso sul mercato, alla raccolta ed al riciclaggio*). — 1. (*abrogato*)

2. I sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori si iscrivono presso le camere di commercio, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte B. Le camere di commercio comunicano all'ISPRA, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, l'elenco dei sistemi collettivi ed i successivi aggiornamenti e tutte le altre informazioni di cui all'allegato III, parte B.

3. I produttori comunicano annualmente alle camere di commercio, entro il 31 marzo, i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia secondo quanto riportato nell'allegato III, parte C. Le camere di commercio comunicano all'ISPRA, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, i dati di cui al presente comma.

4. (*abrogato*)

5. L'ISPRA svolge, inoltre, i seguenti compiti:

a) (*abrogato*);

b) predispone ed aggiorna l'elenco nazionale sulla base degli elenchi di cui al comma 2;

c) (*abrogato*);

d) (*abrogato*);

e) elabora i dati relativi alla raccolta e al riciclaggio e, ai fini della trasmissione alla Commissione europea delle relazioni di cui all'articolo 24, ne trasmette le risultanze al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, contestualmente, alle regioni.».

«Art. 24 (*Relazioni alla Commissione europea*). — 1.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette, per via elettronica, ogni anno alla Commissione europea, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono stati raccolti, le informazioni, trasmesse dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere d) ed e), sui livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato e sui livelli di efficienza dei processi di riciclaggio di cui all'Allegato II Parte B, punto 3.

3. (*abrogato*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, come modificato dal presente decreto, in vigore fino al 18 agosto 2026:

«Art. 23 (*Etichettatura*). — 1. (*abrogato*)

2. (*abrogato*)

3. (*abrogato*)

4. (*abrogato*)

5. Entro il 26 settembre 2009 In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile e gli accumulatori portatili e per veicoli riportano l'indicazione della loro capacità in modo visibile, leggibile ed indelebile. La capacità si misura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità alle determinazioni ed ai metodi armonizzati definiti dalla Commissione europea.».

— Per i riferimenti all'articolo 14 del citato decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 si vedano le note all'articolo 20.

— Si riporta il testo degli articoli 27, commi 4 e 5, e dell'Allegato III del citato decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, come modificati dal presente decreto:

«Art. 27 (*Disposizioni finanziarie*). — 1. (*abrogato*)

2. (*abrogato*)

3. (*abrogato*)

4. Gli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento del Registro di cui agli articoli 14 e 15, all'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 19, ivi incluse le attività ispettive, previste dal comma 6, lettera e), del medesimo articolo, e delle attività dell'ISPRA di cui agli articoli 8, comma 3, e 15, sono a carico dei produttori di pile e accumulatori.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4, nonché le relative modalità di versamento.».

«Allegato III

(articolo 14, comma 2, e 15, commi 2 e 3)

PARTE A

Modalità di iscrizione al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.

1) L'iscrizione al registro deve essere effettuata dal produttore presso la camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto. In tale caso l'iscrizione è effettuata presso la camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.

2) L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione deve essere sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato in Italia.

3) All'atto dell'iscrizione al registro il produttore indica:

a) nome del produttore e marchio commerciale (se disponibile) con cui opera nello Stato membro;

b) indirizzo/i del produttore: codice postale e località, via e numero civico, paese, URL, numero di telefono, persona di contatto, numero di fax e indirizzo di posta elettronica del produttore, se disponibili;

c) indicazione del tipo di pile e accumulatori immessi sul mercato dal produttore: pile e accumulatori portatili, pile e accumulatori industriali o pile e accumulatori per autoveicoli;

d) informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un sistema collettivo;

e) data della domanda di registrazione;

f) codice fiscale del produttore nazionale o codice di identificazione nazionale del produttore di altro Stato membro;

g) dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere.

4) I produttori comunicano, con le medesime modalità previste ai punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione entro un mese dalla data della modifica, nonché la cessazione dell'attività determinante obbligo di iscrizione.

PARTE B

Modalità di iscrizione presso le camere di commercio dei sistemi collettivi tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.

1) L'iscrizione deve essere effettuata presso la camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del sistema collettivo.

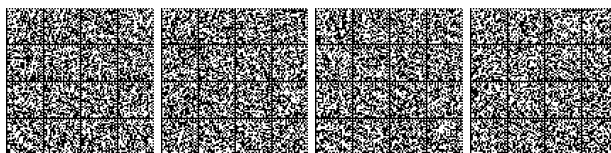
2) L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione deve essere sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato.

3) Ciascun sistema collettivo comunica all'atto dell'iscrizione le seguenti informazioni:

a) i dati relativi alla sua costituzione;

b) i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni produttore, le categorie e tipologie di pile e accumulatori gestite.

4) I sistemi collettivi comunicano, con le medesime modalità previste ai punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione entro un mese dalla data della modifica, nonché la cessazione dell'attività determinante obbligo di iscrizione.



PARTE C TABELLA 1

CATEGORIA	TIPOLOGIA
PILE E ACCUMULATORI PORTATILI ACCUMULATORI INDUSTRIALI ACCUMULATORI VEICOLI	PILA ZINCO CARBONE PILA ZINCO CLORURO PILA ALCALINA PILA AL LITIO PILA ZINCO ARIA PILA ZINCO ARGENTO ACCUMULATORI AL PIOMBO ACCUMULATORI NICHEL CADMIO ACCUMULATORI NICHEL IDRURI METALLICI ACCUMULATORI AL LITIO ALTRO PIOMBO NICHEL CADMIO ALTRO PIOMBO NICHEL CADMIO ALTRO

.».

26G00046

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Calvizzano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Calvizzano (Napoli);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministero dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Calvizzano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Giovanni Lucchese è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Calvizzano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito, per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, al protocollo dell'ente in data 6 febbraio 2026, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 6 febbraio 2026.

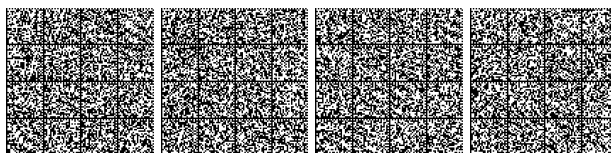
Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Calvizzano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giovanni Lucchese, vice-prefetto in quiescenza.

Roma, 18 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01023



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Cervia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Cervia (Ravenna);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cervia (Ravenna) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Michele Formiglio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cervia (Ravenna), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito, per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, al protocollo dell'ente in data 26 gennaio 2026, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Ravenna, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sen-

si dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 26 gennaio 2026.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cervia (Ravenna) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Michele Formiglio, prefetto in quiescenza.

Roma, 18 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01024

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Figline e Incisa Valdarno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Figline e Incisa Valdarno (Firenze);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 20 novembre 2025, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Figline e Incisa Valdarno (Firenze) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Antonietta Lonigro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*



ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Figline e Incisa Valdarno (Firenze) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Valerio Pianigiani.

Il citato amministratore, in data 20 novembre 2025, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Firenze ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento dell'11 dicembre 2025.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Figline e Incisa Valdarno (Firenze) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Antonietta Lonigro, viceprefetto in servizio presso il Ministero dell'interno – Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

Roma, 18 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01025

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 febbraio 2026.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del Comune di Macugnaga.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 26 settembre 2025, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Macugnaga (Verbanus Cusio Ossola) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Gerardo Corvatta;

Considerato che il dottor Gerardo Corvatta, destinato ad altra Prefettura, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dottor Manfredi Maria Manule è nominato commissario straordinario per la gestione del Comune di

Macugnaga (Verbanus Cusio Ossola) in sostituzione del dottor Gerardo Corvatta, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con precedente decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 2025 il consiglio comunale di Macugnaga (Verbanus Cusio Ossola) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dottor Gerardo Corvatta.

Considerato che il dottor Gerardo Corvatta, destinato ad altra Prefettura, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione, nell'incarico di commissario straordinario presso il Comune di Macugnaga (Verbanus Cusio Ossola), del dottor Gerardo Corvatta con il dottor Manfredi Maria Manule.

Roma, 18 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01026

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Montignoso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati eletti il consiglio comunale di Montignoso (Massa Carrara) ed il sindaco nella persona del signor Gianni Lorenzetti;

Vista la deliberazione n. 83 del 23 dicembre 2025, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Gianni Lorenzetti dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;



Decreta:

Il consiglio comunale di Montignoso (Massa Carrara) è sciolto.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montignoso (Massa Carrara) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Gianni Lorenzetti.

Il signor Gianni Lorenzetti, in occasione delle elezioni regionali tenutesi il 12 e 13 ottobre 2025, è stato nominato consigliere regionale della Regione Toscana.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 83 del 23 dicembre 2025, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montignoso (Massa Carrara).

Roma, 18 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01027

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Pignataro Maggiore e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 e 26 maggio 2025 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Pignataro Maggiore (Caserta);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministero dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pignataro Maggiore (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Savina Macchiarella è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pignataro Maggiore (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 e 26 maggio 2025 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico, per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, acquisito al protocollo dell'ente in data 16 gennaio 2026, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 16 gennaio 2026.

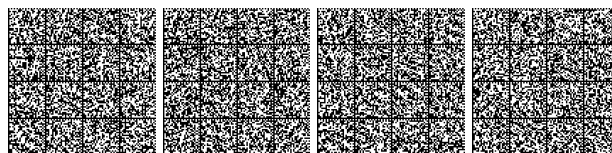
Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pignataro Maggiore (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Savina Macchiarella, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Caserta.

Roma, 18 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01028



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 26 febbraio 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto il 20 e il 21 agosto 2025, il 9 e il 10 settembre 2025 e il 23 e il 24 settembre 2025.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Considerata la nota n. 105161 del 9 febbraio 2026 della Regione Veneto, assunta a protocollo n. 61988 di pari data, contenente elementi integrativi a fondamento della richiesta, in risposta alla nota n. 665385 del 10 dicembre 2025 di questo Ministero;

Esaminate le proposte della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, approvate con deliberazione n. 1264 del 14 ottobre 2025 e con deliberazione n. 1331 del 28 ottobre 2025, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali del 20 e del 21 agosto 2025 nella Città Metropolitana di Venezia e nella Provincia di Padova;

piogge alluvionali del 9 e del 10 settembre 2025 e del 23 e del 24 settembre 2025 nella Città metropolitana di Venezia e nelle province di Padova e Rovigo;

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui

alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle opere di bonifica;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata città metropolitana e delle sottoindicate province per i danni causati alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Città Metropolitana di Venezia:

piogge alluvionali del 20 e del 21 agosto 2025;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei Comuni di: Camponogara, Dolo, Fiesso D'artico, Martellago, Mestrino, Mira, Mirano, Pianiga, Salzano, Santa Maria Di Sala, Spinea, Venezia;

piogge alluvionali del 9 e del 10 settembre 2025 e del 23 e del 24 settembre 2025;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di: Caorle, Chioggia, Eraclea, Jesolo, Martellago, Noale, San Michele al Tagliamento, Scorzè;

Provincia di Padova:

piogge alluvionali del 20 e del 21 agosto 2025;

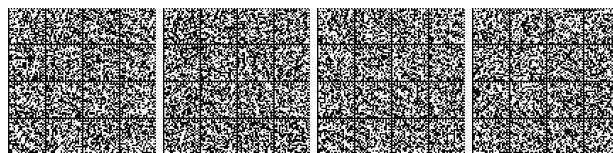
provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei Comuni di: Albignasego, Borgo Veneto, Cado-neghe, Casale Di Scodosia, Castelbaldo, Correzzola, Due Carrare, Limena, Massanzago, Mestrino, Montagnana, Montegalda, Padova, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, Santa Caterina D'Este, Selvazzano Dentro, Vigonza, Villafranca Padovana;

piogge alluvionali del 9 e del 10 settembre 2025 e del 23 e del 24 settembre 2025;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei Comuni di: Padova, Piombino Dese, Trebaseleghe;

Provincia di Rovigo:

piogge alluvionali del 9 e del 10 settembre 2025 e del 23 e del 24 settembre 2025;



provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di: Adria, Ariano Polesine, Badia Polesine, Gavello, Giacciano con Baruchella, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

26A01030

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 gennaio 2026.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel Supplemento 12.1 della 12^a edizione della Farmacopea europea.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, recante «Revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale»;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»;

Vista la risoluzione AP-CPH (24)3 adottata in data 19 marzo 2024 dal Consiglio d'Europa, *European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care* (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 dei testi che costituiscono l'edizione 12.1 della Farmacopea europea 12^a edizione e con la quale è stato stabilito che tale edizione sostituisce la 11^a edizione, completata con la pubblicazione del suo ottavo supplemento;

Vista la risoluzione AP-CPH (24)5 adottata in data 10 dicembre 2024 dal Consiglio d'Europa, *European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care* (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'eliminazione dal 1° gennaio 2026 dei capitoli generali su: Sostanze ipotensive (2.6.11), Istamina (2.6.10) e Pirogeni (2.6.8) dalla Farmacopea europea;

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b*), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel Supplemento 12.1 della Farmacopea europea 12^a edizione, elencati negli allegati 1 e 2 al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° gennaio 2026.

2. I capitoli generali Sostanze ipotensive (2.6.11), Istamina (2.6.10) e Pirogeni (2.6.8), elencati nella sezione «Testi eliminati» dell'allegato 1, sono eliminati dalla Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana dal 1° gennaio 2026.

3. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b*), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli stessi testi, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2026

Il Ministro: SCHILLACI



Allegato 1 CONTENUTO DELLA FARMACOPEA EUROPEA 12^a EDIZIONE, SUPPLEMENTO 12.1**TESTI CHE HANNO CAMBIATO SEZIONE**

Le seguenti monografie generali precedentemente pubblicate nella sezione Preparazioni omeopatiche, a partire dalla Farmacopea Europea 12^a edizione Supplemento 12.1 sono pubblicate nella sezione riportata di seguito. Questo spostamento non ha impatto sul loro contenuto e la loro applicabilità.

MONOGRAFIE GENERALI

Titolo in latino	no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
Plantae medicinales ad praeparationes homoeopathicas	(2045)	Herbal drugs for homoeopathic preparations	Drogues végétales pour préparations homéopathiques	Piante medicinali per preparazioni omeopatiche
Praeparationes homoeopathicae	(1038)	Homoeopathic preparations	Préparations homéopathiques	Preparazioni omeopatiche
Tincturae maternae ad praeparationes homoeopathicas	(2029)	Mother tinctures for homoeopathic preparations	Teintures mères pour préparations homéopathiques	Tinture madri per preparazioni omeopatiche
Via praeparandi stirpes homoeopathicas et potentificandi	(2371)	Methods of preparation of homoeopathic stocks and potentisation	Méthodes de préparation des souches homéopathiques et de déconcentration	Metodi di preparazione dei materiali di partenza omeopatici e diluizioni

FORME FARMACEUTICHE

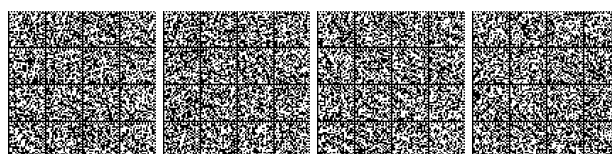
Titolo in latino	no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
Granula ad praeparationes homoeopathicas	(2153)	Pillules for homoeopathic preparations	Granules pour préparations homéopathiques	Granuli per preparazioni omeopatiche
Granula homoeopathica avelata	(2786)	Homoeopathic pillules, coated	Granules homéopathiques enrobés	Granuli omeopatici rivestiti
Granula homoeopathica imbuta	(2079)	Homoeopathic pillules, impregnated	Granules homéopathiques imprégnés	Granuli omeopatici impregnati

NUOVI TESTI CAPITOLI GENERALI

no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
3.1.16.	Cyclo-olefin polymers	Polymères cyclooléfiniques	Ciclo-olefine polimeri
3.1.17.	Cyclo-olefin copolymers	Copolymères cyclooléfiniques	Ciclo-olefine copolimeri
3.1.18.	Styrene block copolymers for containers and closures for parenteral preparations and ophthalmic preparations	Copolymères à blocs styréniques pour récipients et fermetures destinés aux préparations parentérales et aux préparations ophtalmiques	Stirene copolimeri per recipienti e chiusure per preparazioni parenterali e per preparazioni oftalmiche
5.36.	mRNA vaccines for human use	Vaccins à ARNm pour usage humain	Vaccini a RNAm per uso umano
5.39.	mRNA substances for the production of mRNA vaccines for human use	Substances à ARNm pour la production de vaccins à ARNm pour usage humain	Sostanze RNAm per la produzione di vaccini a RNAm per uso umano
5.40.	DNA templates for the preparation of mRNA substances	Matrices d'ADN pour la préparation de substances à ARNm	Matrici a DNA per la preparazione di sostanze RNAm

MONOGRAFIE DROGHE VEGETALI e PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

Titolo in latino	no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
Epimedii folium	(3190)	Epimedium leaf	Epimedium (feuille d')	Epimedio foglia
Pogostemonis herba	(3192)	Patchouli herb	Patchouli (parties aériennes de)	Patchouli parti aeree



MONOGRAFIE

Titolo in latino	no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
Acidum L-malicum	(3143)	L-Malic acid	L-Malique (acide)	Acido L-Malico
Copolymerum macrogolo et poly(vinylis acetate)poly(vinylcaprolactam) grafted copolymer	(3156)	Macrogol poly(vinyl acetate)poly(vinylcaprolactam) grafted copolymer	Copolymère greffé de macrogol et de poly(acétate de vinyle)poly(vinylcaprolactame)	Macrogol e poli(vinilacetato)poli(vinilcaprolattame) copolimero a innesto
Palonosetroni hydrochloridum	(3041)	Palonosetron hydrochloride	Palonosétron (chlorhydrate de)	Palonosetrom cloridrato
Solutiones concentratae ad haemodialyse	(3206)	Haemodialysis, concentrated solutions for	Solutions concentrées pour hémodialyse	Soluzioni concentrate per emodialisi
Tazobactamum	(2210)	Tazobactam	Tazobactam	Tazobactam
Teriparatidum iniectionabile	(3130)	Teriparatide injection	Tériparatide (préparation injectable de)	Teriparatide preparazione iniettabile

TESTI REVISIONATI CAPITOLI GENERALI

no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
1.	General Notices	Prescriptions Générales	Prescrizioni Generali
2.2.39.	Molecular mass distribution in dextrans	Distribution de la masse moléculaire des dextrans	Distribuzione della massa molecolare nei destrani
2.5.42.	N-Nitrosamines in active substances and medicinal products	N-Nitrosamines dans les substances actives et les médicaments	N-Nitrosamine nelle sostanze attive e nei medicinali
2.9.34.	Bulk density of powders	Masse volumique vrac des poudres	Densità d'insieme (bulk density) delle polveri
4.	Reagents	Réactifs	Reattivi
5.1.9.	Guidelines for using the test for sterility	Indications sur l'application de l'essai de stérilité	Linee guida per l'applicazione del saggio di sterilità
5.22.	Names of herbal drugs used in traditional Chinese medicine	Noms des drogues végétales utilisées en médecine traditionnelle chinoise	Nomi delle droghe vegetali utilizzate nella medicina tradizionale Cinese

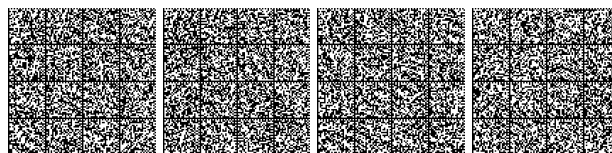
MONOGRAFIE

VACCINI PER USO VETERINARIO

Titolo in latino	no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
Vaccinum aphtharum epizooticarum inactivatum ad ruminantes	(0063)	Foot-and-mouth disease (ruminants) vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la fièvre aphteuse pour ruminants	Vaccino inattivato dell'aftha epizootica dei ruminanti

DROGHE VEGETALI e
PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

Titolo in latino	no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
Adhatodae vasicae folium	(2738)	Adhatoda vasica leaf	Adhatoda vasica (feuille d')	Adhatoda vasica foglia (Noce del Malabar foglia)
Polygoni multiflori radix	(2433)	Fleeceflower root	Polygonum multiflorum (racine de)	Polygonum multiflorum radice
Stephaniae tetrandarae radix	(2478)	Fourastamen stephania root	Fourastamen stephania (racine d')	Stephania tetrandra radice
Viola herba cum flore	(1855)	Wild pansy (flowering aerial parts)	Pensée sauvage (parties aériennes fleuries de)	Viola del pensiero parti aeree fiorite

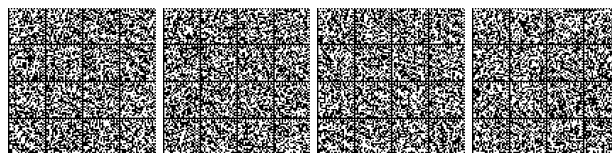


MONOGRAFIE

Titolo in latino	no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
Acidum salicylicum	(0366)	Salicylic acid	Salicylique (acide)	Acido salicilico
Acidum ursodeoxycholicum	(1275)	Ursodeoxycholic acid	Ursodésoxycholique (acide)	Acido ursodesossicolico
Adeps solidus	(0462)	Hard fat	Glycérides hémisynthétiques solides	Gliceridi semisintetici solidi
Adeps solidus cum additamentis	(2731)	Hard fat with additives	Glycérides hémisynthétiques solides avec additifs	Gliceridi semisintetici solidi con additivi
Aluminii hydroxidum hydricum ad adsorptionem	(1664)	Aluminium hydroxide, hydrated, for adsorption	Aluminium (hydroxide d') hydraté pour adsorption	Alluminio idrossido idrato, per adsorbimento
Amitriptylini hydrochloridum	(0464)	Amitriptyline hydrochloride	Amitriptyline (chlorhydrate d')	Amitriptilina cloridrato
Amlodipini besilas	(1491)	Amlodipine besilate	Amlodipine (bésilate d')	Amlodipina besilato
Amyla hydroxyethyl	(1785)	Starches, hydroxyethyl	Amidons hydroxyéthylés	Amidi, idrossietile
Amylum hydroxypropylum	(2165)	Starch, hydroxypropyl	Amidon hydroxypropylé	Amido idrossipropile
Aprotinini solutio concentrate	(0579)	Aprotinin concentrated solution	Aprotinine (solution concentrée d')	Aprotinina soluzione concentrata
Aprotinum	(0580)	Aprotinin	Aprotinine	Aprotinina
Aqua ad dilutionem solutionum concentratarum ad haemodialysim	(1167)	Haemodialysis solutions, concentrated, water for diluting	Solutions concentrées pour hémodialyse (eau pour dilution des)	Acqua per diluizione delle soluzioni concentrate per emodialisi
Bromperidoli decanoas	(1397)	Bromperidol decanoate	Brompéridol (décanoate de)	Bromperidolo decanoato
Butylhydroxytoluenum	(0581)	Butylhydroxytoluene	Butylhydroxytoluène	Butilidrossitoluene
Carbo activatus	(0313)	Charcoal, activated	Charbon activé	Carbone attivato
Chymotrypsinum	(0476)	Chymotrypsin	Chymotrypsine	Chimotripsina
Clomipramini hydrochloridum	(0889)	Clomipramine hydrochloride	Clomipramine (chlorhydrate de)	Clomipramina cloridrato
Clonazepamum	(0890)	Clonazepam	Clonazépam	Clonazepam
Clopidogreli besilas	(2790)	Clopidogrel besilate	Clopidogrel (bésilate de)	Clopidogrel besilato
Clopidogreli hydrogenosulfas	(2531)	Clopidogrel hydrogen sulphate	Clopidogrel (hydrogénosulfate de)	Clopidogrel idrogenosolfato
Codergocrini mesilas	(2060)	Codergocrine mesilate	Codergocrine (mésilate de)	Codergocrina mesilato
Danaparoidum natricum	(2090)	Danaparoid sodium	Danaparoïde sodique	Danaparoid sodico
Daunorubicini hydrochloridum	(0662)	Daunorubicin hydrochloride	Daunorubicine (chlorhydrate de)	Daunorubicina cloridrato
Dicloxacillinum natricum monohydricum	(0663)	Dicloxacillin sodium monohydrate	Dicloxacilline sodique monohydratée	Dicloxacillina sodica monoidrato
Dosulepini hydrochloridum	(1314)	Dosulepin hydrochloride	Dosulépine (chlorhydrate de)	Dosulepina cloridrato
Escitaloprami oxalas	(2733)	Escitalopram oxalate	Escitalopram (oxalate d')	Escitalopram ossalato
Escitalopramum	(2758)	Escitalopram	Escitalopram	Escitalopram
Esomeprazolum magnesium dihydricum	(2787)	Esomeprazole magnesium dihydrate	Esoméprazole magnésique dihydraté	Esomeprazolo magnesio diidrato
Esomeprazolum magnesium trihydricum	(2372)	Esomeprazole magnesium trihydrate	Esoméprazole magnésique trihydraté	Esomeprazolo magnesio triidrato
Esomeprazolum natricum	(2923)	Esomeprazole sodium	Esoméprazole sodique	Esomeprazolo sodico
Fluconazolum	(2287)	Fluconazole	Fluconazole	Fluconazolo
Fluticasoni propionas	(1750)	Fluticasone propionate	Fluticasone (propionate de)	Fluticasone propionato
Follitropini solutio concentrate	(2286)	Follitropin concentrated solution	Follitropine (solution concentrée de)	Follitropina soluzione concentrata



Follitropinum	(2285)	Follitropin	Follitropine	Follitropina
Glyceroli dibhenas	(1427)	Glycerol dibhenate	Glycérol (dibéhénate de)	Glicerolo dibeenato
Glyceroli distearas	(1428)	Glycerol distearate	Glycérol (distéarate de)	Glicerolo distearato
Glyceroli monolinoleas	(1429)	Glycerol monolinoleate	Glycérol (monolinoléate de)	Glicerolo monolinoleato
Glyceroli mono-oleas	(1430)	Glycerol mono-oleate	Glycérol (mono-oléates de)	Glicerolo mono-oleato
Glyceroli monostearas 40-55	(0495)	Glycerol monostearate 40-55	Glycérol (monostéarate de) 40-55	Glicerolo monostearato 4055
Gonadotropinum chorionicum	(0498)	Gonadotrophin, chorionic	Gonadotropine chorionique	Gonadotropina corionica
Heparina massae molecularis minoris	(0828)	Heparins, lowmolecular-mass	Héparines de basse masse moléculaire	Eparina a bassa massa molecolare
Heparinum calcicum	(0332)	Heparin calcium	Héparine calcique	Eparina calcica
Heparinum natricum	(0333)	Heparin sodium	Héparine sodique	Eparina sodica
Homatropini hydrobromidum	(0500)	Homatropine hydrobromide	Homatropine (bromhydrate d')	Omatropina bromidrato
Hydroxyethylcellulosum	(0336)	Hydroxyethylcellulose	Hydroxyéthylcellulose	Idrossietilcellulosa
Hydroxypropylcellulosum substitutum humile	(2083)	Hydroxypropylcellulose, low-substituted	Hydroxypropylcellulose faiblement substituée	Idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione
Hypromellosum	(0348)	Hypromellose	Hypromellose	Ipromellosa
Indometacinum	(0092)	Indometacin	Indométacine	Indometacina
Kanamycini monosulfas monohydricum	(0032)	Kanamycin monosulphate monohydrate	Kanamycine (monosulfate de) monohydraté	Kanamicina monosolfato monoidrato
Kanamycini sulfas acidus	(0033)	Kanamycin acid sulphate	Kanamycine (sulfate acide de)	Kanamicina solfato acido
Lacosamidum	(2992)	Lacosamide	Lacosamide	Lacosamide
Lamivudinum	(2217)	Lamivudine	Lamivudine	Lamivudina
Levetiracetamum	(2535)	Levetiracetam	Levetiracetam	Levetiracetam
Macrogola	(1444)	Macrogols	Macrogols	Macrogoli
Macrogola massae molecularis magnae	(2444)	Macrogols, highmolecular-mass	Macrogols de masse moléculaire élevée	Macrogoli di massa molecolare elevata
Maydis amyllum	(0344)	Maize starch	Amidon de maïs	Amido di mais
Methylcellulosum	(0345)	Methylcellulose	Méthylcellulose	Metilcellulosa
Natrii hydrogenocarbonas	(0195)	Sodium hydrogen carbonate	Sodium (bicarbonate de)	Sodio bicarbonato
Natrii polystyrenesulfonas	(1909)	Sodium polystyrene sulfonate	Sodium (polystyrène sulfonate de)	Sodio polistirene solfonato
Nicotini ditartras dihydricus	(2599)	Nicotine ditartrate dihydrate	Nicotine (ditartrate de) dihydraté	Nicotina ditartrato diidrato
Nitrendipinum	(1246)	Nitrendipine	Nitrendipine	Nitrendipina
Oxytetracyclini hydrochloridum	(0198)	Oxytetracycline hydrochloride	Oxytétracycline (chlorhydrate d')	Oxitetraciclina cloridrato
Pentobarbitalum natricum	(0419)	Pentobarbital sodium	Pentobarbital sodique	Pentobarbital sodico
Pivmecillinami hydrochloridum	(1359)	Pivmecillinam hydrochloride	Pivméicillinam (chlorhydrate de)	Pivmecillina cloridrato
Propylenglycoli dilauras	(2087)	Propylene glycol dilaurate	Propylèneglycol (dilaurate de)	Glicole propilenico dilaurato
Propylenglycoli monocaprylas	(2799)	Propylene glycol monocaprylate	Propylèneglycol (monocaprylate de)	Propilenglicole monocaprilato
Propylenglycoli monolauras	(1915)	Propylene glycol monolaurate	Propylèneglycol (monolaurate de)	Glicole propilenico monolaurato
Remifentanili hydrochloridum	(2644)	Remifentanil hydrochloride	Rémifentanil (chlorhydrate de)	Remifentanil cloridrato
Rifamycinum natricum	(0432)	Rifamycin sodium	Rifamycine sodique	Rifamicina sodica
Rivaroxabanum	(2932)	Rivaroxaban	Rivaroxaban	Rivaroxaban



Ropivacaini hydrochloridum monohydricum	(2335)	Ropivacaine hydrochloride monohydrate	Ropivacaïne (chlorhydrate de) monohydraté	Ropivacaina cloridrato monoidrato
Rotigotinum	(3014)	Rotigotine	Rotigotine	Rotigotina
Sacchari monopalmitas	(2319)	Sucrose monopalmitate	Saccharose (monopalmitate de)	Saccarosio monopalmitato
Sacchari stearas	(2318)	Sucrose stearate	Saccharose (stéarate de)	Saccarosio stearato
Sitagliptini phosphas monohydricum	(2778)	Sitagliptin phosphate monohydrate	Sitagliptine (phosphate de) monohydraté	Sitagliptin fosfato monoidrato
Solutiones ad haemocolaturam haemodiacolaturamque	(0861)	Haemofiltration and haemodiafiltration, solutions for	Solutions pour hémofiltration et pour hémodiafiltration	Soluzioni per emofiltrazione ed emodiafiltrazione
Solutiones ad haemodialyse	(0128)	Haemodialysis, solutions for	Solutions pour hémodialyse	Soluzioni per emodialisi
Solutiones ad peritonealem dialyse	(0862)	Peritoneal dialysis, solutions for	Solutions pour dialyse péritonéale	Soluzioni per dialisi peritoneale
Solutiones concentratae ad haemocolaturam haemodiacolaturamque	(2770)	Haemofiltration and haemodiafiltration, concentrated solutions for	Solutions concentrées pour hémofiltration et pour hémodiafiltration	Soluzioni concentrate per emofiltrazione e emodiafiltrazione
Streptomycini sulfas	(0053)	Streptomycin sulphate	Streptomycine (sulfate de)	Streptomicina solfato
Tapentadoli hydrochloridum	(3035)	Tapentadol hydrochloride	Tapentadol (chlorhydrate de)	Tapentadol cloridrato
Tobramycinum	(0645)	Tobramycin	Tobramycine	Tobramicina
Trypsinum	(0694)	Trypsin	Trypsine	Tripsina
Urofollitropinum	(0958)	Urofollitropin	Urofollitropine	Urofollitropina
Urokinasum	(0695)	Urokinase	Urokinase	Urokinasi
Zanamivirum hydricum	(2611)	Zanamivir, hydrate	Zanamivir hydraté	Zanamivir idrato

TESTI CORRETTI CAPITOLI GENERALI

no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
2.2.56	Amino acid analysis	Analyse des acides aminés	Analisi degli aminoacidi

DROGHE VEGETALI e PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Ballotae nigrae herba	(1858)	Black horehound	Ballote noire	Ballota (Marrubio fetido)
Hippocastani cortex	(2945)	Horse-chestnut bark	Marronnier d'Inde (écorce de)	Ippocastano corteccia

PREPARAZIONI OMEOPATICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
-	(90006)	Homoeopathic preparations: introduction	Préparations homéopathiques: introduction	Preparazioni omeopatiche: introduzione

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Alprazolamum	(1065)	Alprazolam	Alprazolam	Alprazolam

TESTI IL CUI TITOLO È MODIFICATO

Il titolo del testo seguente è stato cambiato nel Supplemento 12.1

CAPITOLI

no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
2.5.42.	N-Nitrosamines in active substances and medicinal products	N-Nitrosamines dans les substances actives et les médicaments	N-Nitrosamine nelle sostanze attive e nei medicinali
	<i>previously</i>	<i>anciennement</i>	<i>precedentemente</i>
	N-Nitrosamines in active substances	N-Nitrosamines dans les substances actives	N-Nitrosamine nelle sostanze attive



TESTI ELIMINATI

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea dal 1° gennaio 2026

CAPITOLI

no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
2.6.8.	Pyrogens	Pyrogènes	Pirogeni
2.6.10.	Histamine	Histamine	Istamina
2.6.11.	Depressor substances	Substances hypotensives	Sostanze ipotensive

REATTIVI NUOVI

I reattivi elencati di seguito sono aggiunti alla lista dei reattivi del capitolo 4. della Farmacopea Europea, Supplemento 12.1

no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
4.1.1.	Reagents	Réactifs	Reattivi
1225100	Benzonitrile	Benzonitrile	Benzonitrile
1224800	2,4-Di- <i>tert</i> -butyl-5methylphenol	2,4-Di- <i>tert</i> -butyl-5-methylphenol.	2,4-Di- <i>tert</i> -butil-5-metilfenolo
1224900	2,6-Di- <i>tert</i> -butylphenol	2,6-Di- <i>tert</i> -butylphenol	2,6-Di- <i>tert</i> -butilfenolo
1225500	Epimedin A	Epimédine A	Epimedina A
1225700	Ergosterol	Ergosterol	Ergosterolo
1225000	Fangchinoline	Fangchinoline	Fangchinolina
1225400	Icariin	Icariine	Icariina
1225600	Patchoulol	Patchoulol	Patchoulolo
1225300	<i>N</i> -Vinylcaprolactam	<i>N</i> -Vinylcaprolactame	<i>N</i> -Vinicaprolattame
1225200	1-Vinylimidazole	1-Vinylimidazole	1-Vinilimidazolo

REATTIVI MODIFICATI

I reattivi della lista del capitolo 4. elencati di seguito sono modificati nel Supplemento 12.1

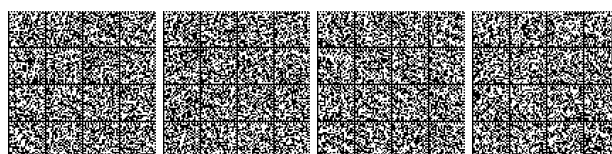
no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
4.1.1.	Reagents	Réactifs	Reattivi
1104200	ϵ -Caprolactam	ϵ -Caprolactame	ϵ -Caprolattame
1104700	Chlorogenic acid	Chlorogénique (acide).	Acido clorogenico
1051500	Menthofuran	Menthofurane	Mentofurano
1073100	Pulegone	Pulégone	Pulegone
1111800	Vinyl acetate	Vinyle (acetate de)	Vinile acetato

Allegato 2. Indice cumulativo**CONTENUTO
CAPITOLI GENERALI**

no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
I.	Preface	Préface	Prefazione
II.	Introduction	Introduction	Introduzione
III.	European Pharmacopoeia Commission	La Commission Européenne de pharmacopée	Commissione della Farmacopea Europea
IV.	Contents of the 12. edition, Issue 12.1	Contenu de la 12 ^{ème} édition, Numéro 12.1	Contenuto della 12 ^a edizione, Supplemento 12.1
1.	General Notices	Prescriptions Générales	Prescrizioni Generali
1.1.	General statements	Généralités	Prescrizioni generali
1.2.	Other provisions applying to monographs and general chapters	Autres dispositions s'appliquant aux monographies et aux chapitres généraux	Altre disposizioni relative alle monografie e ai capitoli generali
1.3.	General chapters	Chapitres généraux	Capitoli generali
1.4.	General Monographs and general monographs on dosage forms	Monographies générales et monographies générales de formes pharmaceutiques	Monografie generali e monografie generali di Forme Farmaceutiche
1.5.	Individual monographs	Monographies spécifiques	Monografie specifiche
1.6.	Reference Standards	Étalons de référence	Materiali di riferimento



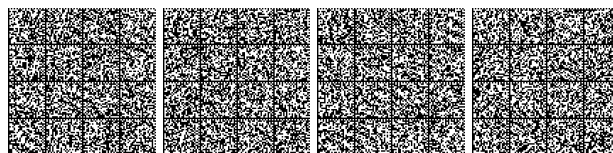
1.7.	Abbreviations and symbols	Abréviations et symboles	Abbreviazioni e simboli
1.8.	Units of the International System (SI) used in the Pharmacopoeia and equivalence with other units	Unités du système international (SI) utilisées dans la Pharmacopée et correspondance avec d'autres unités	Unità del Sistema Internazionale (SI) utilizzate nella Farmacopea e corrispondenza con altre unità
2.	Methods of analysis	Méthodes analytiques	Metodi di analisi
2.1.	Apparatus	Appareils	Apparecchiature
2.1.1.	Droppers	Compte-gouttes	Contagocce
2.1.2.	Comparative table of porosity of sintered-glass filters	Tableau de comparaison des filtres de verre fritté	Tabella comparativa della porosità dei filtri a setto poroso
2.1.3.	Ultraviolet ray lamps for analytical purposes	Lampes à rayonnement ultraviolet pour analyses	Lampade a luce ultravioletta per scopi analitici
2.1.4.	Sieves	Tamis	Setacci
2.1.5.	Tubes for comparative tests	Tubes pour essais comparatifs	Tubi per saggi comparativi
2.1.6.	Gas detector tubes	Tubes détecteurs de gaz	Tubi per la determinazione di gas
2.1.7.	Balances for analytical purposes	Balances d'analyse	Bilance analitiche
2.2.	Physical and physicochemical methods	Méthodes physiques et physicochimiques	Metodi fisici e fisico-chimici
2.2.1.	Clarity and degree of opalescence of liquids	Limpidité et degré d'opalescence des liquides	Limpidezza e grado di opalescenza dei liquidi
2.2.2.	Degree of coloration of liquids	Dégré de coloration des liquides	Grado di colorazione dei liquidi
2.2.3.	Potentiometric determination of pH	Détermination potentiométrique du pH	Determinazione potenziometrica del pH
2.2.4.	Approximate pH of solutions	pH approximatif des solutions	pH approssimato delle soluzioni
2.2.5.	Relative density	Densité	Densità relativa
2.2.6.	Refractive index	Indice de réfraction	Indice di rifrazione
2.2.7.	Optical rotation	Pouvoir rotatoire	Potere rotatorio
2.2.8.	Viscosity	Viscosité	Viscosità
2.2.9.	Capillary viscometer method	Viscosité - méthode au tube capillaire	Metodo del viscosimetro a capillare
2.2.10.	Viscosity - Rotating viscometer method	Viscosité - méthode du viscosimètre rotatif	Viscosità - Metodo del viscosimetro a corpo rotante
2.2.11.	Distillation range	Intervalle de distillation	Intervallo di distillazione
2.2.12.	Boiling point	Point d'ébullition	Punto di ebollizione
2.2.13.	Determination of water by distillation	Dosage de l'eau par entraînement	Determinazione dell'acqua per distillazione
2.2.14.	Melting point - capillary method	Point de fusion - méthode au tube capillaire	Punto di fusione - metodo al capillare
2.2.15.	Melting point - open capillary method	Point de fusion - méthode au tube capillaire ouvert	Punto di fusione - metodo al capillare aperto
2.2.16.	Melting point - instantaneous method	Point de fusion - méthode de la fusion instantanée	Punto di fusione - metodo della fusione istantanea
2.2.17.	Drop point	Point de goutte	Punto di gocciolamento
2.2.18.	Freezing point	Point de solidification	Punto di solidificazione
2.2.19.	Amperometric titration	Titration ampérométrique	Titolazione amperometrica
2.2.20.	Potentiometric titration	Titration potentiométrique	Titolazione potenziometrica
2.2.21.	Fluorimetry	Fluorimétrie	Fluorimetria
2.2.22.	Atomic emission spectrometry	Spectrométrie d'émission atomique	Spettrometria di emissione atomica
2.2.23.	Atomic absorption spectrometry	Spectrométrie d'absorption atomique	Spettrometria di assorbimento atomico
2.2.24.	Absorption spectrophotometry, infrared	Spectrophotométrie d'absorption dans l'infrarouge	Spettrofotometria di assorbimento nell'infrarosso
2.2.25.	Absorption spectrophotometry, ultraviolet and visible	Spectrophotométrie d'absorption dans l'ultraviolet et le visible	Spettrofotometria di assorbimento nell'ultravioletto e nel visibile
2.2.26.	Paper chromatography	Chromatographie sur papier	Cromatografia su carta
2.2.27.	Thin-layer chromatography	Chromatographie sur couche mince	Cromatografia su strato sottile
2.2.28.	Gas chromatography	Chromatographie en phase gazeuse	Gas cromatografia



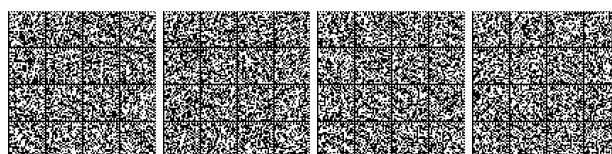
2.2.29.	Liquid chromatography	Chromatographie liquide	Cromatografia liquida
2.2.30.	Size-exclusion chromatography	Chromatographie d'exclusion	Cromatografia per esclusione
2.2.31.	Electrophoresis	Électrophorèse	Elettroforesi
2.2.32.	Loss on drying	Perte à la dessiccation	Perdita all'essiccamento
2.2.33.	Nuclear magnetic resonance spectrometry	Spectrométrie de résonance magnétique nucléaire	Spettrometria di risonanza magnetica nucleare
2.2.34.	Thermal analysis	Analyse thermique	Analisi termica
2.2.35.	Osmolality	Osmolalité	Osmolalità
2.2.36.	Potentiometric determination of ionic concentration using ionselective electrodes	Détermination potentiométrique de la concentration ionique à l'aide d'électrodes à membrane sélective	Determinazione potenziometrica della concentrazione ionica utilizzando elettrodi ione-selettivi
2.2.37.	X-Ray fluorescence spectrometry	Spectrométrie de fluorescence-X	Spettrometria di fluorescenza a raggi X
2.2.38.	Conductivity	Conductivité	Conduttività
2.2.39.	Molecular mass distribution in dextrans	Distribution de la masse moléculaire des dextrans	Distribuzione della massa molecolare dei destrani
2.2.40.	Near-infrared spectroscopy	Spectroscopie dans le proche infrarouge	Spettroscopia nel vicino infrarosso
2.2.41.	Circular dichroism	Dichroïsme circulaire	Dicroismo circolare
2.2.42.	Density of solids	Masse volumique d'un solide	Densità dei solidi
2.2.43.	Mass spectrometry	Spectrométrie de masse	Spettrometria di massa
2.2.44.	Total organic carbon in water for pharmaceutical use	Carbone organique total dans l'eau pour usage pharmaceutique	Carbonio organico totale nell'acqua per uso farmaceutico
2.2.45.	Supercritical fluid chromatography	Chromatographie en phase supercritique	Cromatografia a fluido supercritico
2.2.46.	Chromatographic separation techniques	Techniques de séparation chromatographique	Tecniche di separazione cromatografia
2.2.47.	Capillary electrophoresis	Electrophorèse capillaire	Elettroforesi capillare
2.2.48.	Raman spectroscopy	Spectroscopie Raman	Spettroscopia Raman
2.2.49.	Falling ball and automatic rolling ball viscometer methods	Méthode du viscosimètre à chute de bille et du viscosimètre automatique à bille roulante	Metodi del viscosimetro a sfera cadente e del viscosimetro automatico a sfera rotolante
2.2.54.	Isoelectric focusing	Focalisation isoélectrique	Focalizzazione isoelettrica
2.2.55.	Peptide mapping	Cartographie peptidique	Mappa peptidica
2.2.56.	Amino acid analysis	Analyse des acides aminés	Analisi degli aminoacidi
2.2.57.	Inductively coupled plasmaatomic emission spectrometry	Spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif	Spettroscopia di emissione atomica a plasma accoppiato induttivamente
2.2.58.	Inductively coupled plasmamass spectrometry	Spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif	Spettroscopia di massa a plasma accoppiato induttivamente
2.2.59.	Glycan analysis of glycoproteins	Analys glycanique des glycoprotéines	Analisi dei glicani di glicoproteine
2.2.61.	Characterisation of crystalline solids by microcalorimetry and solution calorimetry	Caractérisation des solides cristallins par microcalorimétrie et calorimétrie en solution	Caratterizzazione dei solidi cristallini mediante microcalorimetria e calorimetria in soluzione
2.2.63.	Direct amperometric and pulsed electrochemical detection	Détection ampérométrique directe et détection électrochimique à impulsions	Determinazione amperometrica diretta e determinazione elettrochimica a impulsi
2.2.64.	Peptide identification by nuclear magnetic resonance spectrometry	Identification des peptides par spectrométrie de résonance magnétique nucléaire	Identificazione dei peptidi mediante spettrometria di risonanza magnetica nucleare
2.2.65.	Voltametric titration	Titration voltamétrique	Titolazione voltametrica
2.2.66.	Detection and measurement of radioactivity	Détection et mesure de la radioactivité	Rilevamento e misura della radioattività
2.3.	Identification	Identification	Identificazione



2.3.1.	Identification reactions of ions and functional groups	Réactions d'identité des ions et des groupes fonctionnels	Reazioni di identificazione degli ioni e dei gruppi funzionali
2.3.2.	Identification of fatty oils by thin-layer chromatography	Identification des huiles grasses par chromatographie sur couche mince	Identificazione degli oli grassi mediante cromatografia su strato sottile
2.3.3.	Identification of phenothiazines by thin-layer chromatography	Identification des phénothiazines par chromatographie sur couche mince	Identificazione delle fenotiazine mediante cromatografia su strato sottile
2.3.4.	Odour	Odeur	Odore
2.4.	Limit tests	Essais limites des impuretés	Saggi limite
2.4.1.	Ammonium	Ammonium	Ammonio
2.4.2.	Arsenic	Arsenic	Arsenico
2.4.3.	Calcium	Calcium	Calcio
2.4.4.	Chlorides	Chlorures	Cloruri
2.4.5.	Fluorides	Fluorures	Fluoruri
2.4.6.	Magnesium	Magnésium	Magnesio
2.4.7.	Magnesium and alkaline-earth metals	Magnésium et métaux alcalinoterreux	Magnesio e metalli alcalino-terrosi
2.4.8.	Heavy metals	Métaux lourds	Metalli pesanti
2.4.9.	Iron	Fer	Ferro
2.4.10.	Lead in sugars	Plomb dans les sucres	Piombo negli zuccheri
2.4.11.	Phosphates	Phosphates	Fosfati
2.4.12.	Potassium	Potassium	Potassio
2.4.13.	Sulphates	Sulfates	Solfati
2.4.14.	Sulfated ash	Cendres sulfuriques	Ceneri solforiche
2.4.15.	Nickel in polyols	Nickel dans les polyols	Nichel nei polioli
2.4.16.	Total ash	Cendres totales	Ceneri totali
2.4.17.	Aluminium	Aluminium	Alluminio
2.4.18.	Free formaldehyde	Formaldéhyde libre	Formaldeide libera
2.4.19.	Alkaline impurities in fatty oils	Impuretés à réaction alcaline dans les huiles grasses	Impurezze alcaline negli oli grassi
2.4.20.	Determination of elemental impurities	Dosage des impuretés élémentaires	Determinazione delle impurezze elementali
2.4.21.	Foreign oils in fatty oils by thinlayer chromatography	Huiles étrangères dans les huiles grasses par chromatographie sur couche mince	Oli estranei negli oli grassi mediante cromatografia su strato sottile
2.4.22.	Composition of fatty acids by gas chromatography	Composition en acides gras par chromatographie en phase gazeuse	Composizione in acidi grassi mediante gas cromatografia
2.4.23.	Sterols in fatty oils	Stérols dans les huiles grasses	Steroli negli oli grassi
2.4.24.	Identification and control of residual solvents	Identification et contrôle des solvants résiduels	Identificazione e controllo dei solventi residui
2.4.25.	Ethylene oxide and dioxan	Oxyde d'éthylène et dioxane	Etilene ossido e diossano
2.4.26.	<i>N,N</i> -Dimethylaniline	<i>N,N</i> -Diméthylaniline	<i>N,N</i> -Dimetilanilina
2.4.27.	Heavy metals in herbal drugs and herbal drug preparations	Métaux lourds dans les drogues végétales et les préparations à base des drogues végétales	Metalli pesanti nelle droghe vegetali e nelle preparazioni a base di droghe vegetali
2.4.28.	2-Ethylhexanoic acid	Acide 2-éthylhexanoïque	Acido 2-etilesanoico
2.4.29.	Composition of fatty acids in oils rich in omega-3 acids	Composition en acides gras des huiles riches en acides oméga-3	Composizione in acidi grassi degli oli ricchi di acidi grassi omega-3
2.4.30.	Ethylene glycol and diethylene glycol in ethoxylated substances	Ethylèneglycol et diéthylèneglycol dans les substances éthoxylées	Glicole etilenoico e glicole dietilenico nelle sostanze etossilate
2.4.31.	Nickel in hydrogenated vegetable oils	Nickel dans les huiles végétales hydrogénées	Nichel negli oli vegetali idrogenati
2.4.32.	Total cholesterol in oils rich in omega-3 acids	Cholestérol total dans les huiles riches en acides oméga-3	Colesterolo totale negli oli ricchi di acidi grassi omega-3
2.4.33.	Tetrabutylammonium in radiopharmaceutical preparations	Tétrabutylammonium dans les préparations radiopharmaceutiques	Tetrabutylammonio nelle preparazioni radiofarmaceutiche



2.4.35.	Extractable elements in plastic materials for pharmaceutical use	Éléments extractibles dans les plastiques pour usage pharmaceutique	Elementi estraibili in materiali plastici per uso farmaceutico
2.5.	Assays	Méthodes de dosage	Saggi
2.5.1.	Acid value	Indice d'acide	Indice di acidità
2.5.2.	Ester value	Indice d'esters	Indice di esteri
2.5.3.	Hydroxyl value	Indice d'hydroxyle	Indice di ossidrilie
2.5.4.	Iodine value	Indice d'iode	Indice di iodio
2.5.5.	Peroxide value	Indice de peroxyde	Indice di perossidi
2.5.6.	Saponification value	Indice de saponification	Indice di saponificazione
2.5.7.	Unsaponifiable matter	Insaponifiable	Sostanze insaponificabili
2.5.8.	Determination of primary aromatic amino-nitrogen	Dosage de l'azote aminé primaire aromatique	Determinazione dell'azoto amminico primario aromatico
2.5.9.	Determination of nitrogen by sulphuric acid digestion	Dosage de l'azote après minéralisation par l'acide sulfurique	Determinazione dell'azoto dopo mineralizzazione con acido solforico
2.5.10.	Oxygen-flask method	Combustion dans l'oxygène	Combustione in ossigeno
2.5.11.	Complexometric titrations	Titrages complexométriques	Titolazioni complessometriche
2.5.12.	Water: semi-micro determination	Semi-microdosage de l'eau	Semi-micro determinazione dell'acqua
2.5.13.	Aluminium in adsorbed vaccines	Aluminium dans les vaccins adsorbés	Alluminio nei vaccini adsorbiti
2.5.14.	Calcium in adsorbed vaccines	Calcium dans les vaccins adsorbés	Calcio nei vaccini adsorbiti
2.5.15.	Phenol in immuosera and vaccines	Phénol dans les immunosérums et les vaccins	Fenolo nei sierimmuni e nei vaccini
2.5.16.	Protein in polysaccharide vaccines	Protéines dans les vaccins polysidiques	Proteine nei vaccini polisaccaridici
2.5.17.	Nucleic acids in polysaccharide vaccines	Acides nucléiques dans les vaccins polysidiques	Acidi nucleici nei vaccini polisaccaridici
2.5.18.	Phosphorus in polysaccharide vaccines	Phosphore dans les vaccins polysidiques	Fosforo nei vaccini polisaccaridici
2.5.19.	O-Acetyl in polysaccharide vaccines	O-Acétyl dans les vaccins polysidiques	O-Acetile nei vaccini polisaccaridici
2.5.20.	Hexosamines in polysaccharide vaccines	Hexosamines dans les vaccins polysidiques	Esosammine nei vaccini polisaccaridici
2.5.21.	Methylpentoses in polysaccharide vaccines	Méthylpentoses dans les vaccins polysidiques	Metilpentosi nei vaccini polisaccaridici
2.5.22.	Uronic acids in polysaccharide vaccines	Acides uroniques dans les vaccins polysidiques	Acidi uronici nei vaccini polisaccaridici
2.5.23.	Sialic acid in polysaccharide vaccines	Acide sialique dans les vaccins polysidiques	Acido sialico nei vaccini polisaccaridici
2.5.24.	Carbon dioxide in gases	Dioxyde de carbone dans les gaz	Carbonio diossido nei gas
2.5.25.	Carbon monoxide in gases	Monoxyde de carbone dans les gaz	Carbonio monossido nei gas
2.5.26.	Nitrogen monoxide and nitrogen dioxide in gases	Monoxyde d'azote et dioxyde d'azote dans les gaz	Azoto monossido e azoto diossido nei gas
2.5.27.	Oxygen in gases	Oxygène dans les gaz	Ossigeno nei gas
2.5.28.	Water in gases	Teneur en eau dans les gaz	Acqua nei gas
2.5.29.	Sulphur dioxide	Dioxyde de soufre	Diossido di zolfo
2.5.30.	Oxidising substances	Substances oxydantes	Sostanze ossidanti
2.5.31.	Ribose in polysaccharide vaccines	Ribose dans les vaccins polysidiques	Ribosio nei vaccini polisaccaridici
2.5.32.	Water: micro-determination	Microdosage de l'eau	Microdeterminazione dell'acqua
2.5.33.	Total protein	Protéines totales	Proteine totali
2.5.34.	Acetic acid in synthetic peptides	Acide acétique dans les peptides synthétiques	Acido acetico nei peptidi sintetici
2.5.35.	Nitrous oxide in gases	Protoxyde d'azote dans le gaz	Azoto protossido nei gas



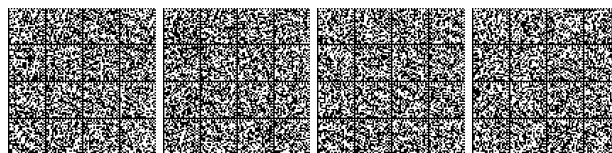
2.5.36.	Anisidine value	Indice d'anisidine	Indice di anisidina
2.5.37.	Methyl, ethyl and isopropyl methanesulfonate in methanesulfonic acid	Méthanesulfonate de méthyle, d'éthyle et d'isopropyle dans l'acide méthanesulfonique	Metile, etile e isopropile metansolfonato nell'acido metansolfonico
2.5.38.	Methyl, ethyl and isopropyl methanesulfonate in active substances	Méthanesulfonate de méthyle, d'éthyle et d'isopropyle dans les substances actives	Metile, etile e isopropile metansolfonato nelle sostanze attive
2.5.39.	Methanesulfonyl chloride in methanesulfonic acid	Chlorure de méthanesulfonyl dans l'acide méthanesulfonique	Metansolfonile cloruro nell'acido metansolfonico
2.5.40.	Methyl, ethyl and isopropyl toluenesulfonate in active substances	Toluènesulfonate de méthyle, d'éthyle et d'isopropyle dans les substances actives	Metile, etile e isopropile toluensolfonato nelle sostanze attive

2.5.41.	Methyl, ethyl and isopropyl benzenesulfonate in active substances	Benzènesulfonate de méthyle, d'éthyle et d'isopropyle dans les substances actives	Metile, etile e isopropile benzensolfonato nelle sostanze attive
2.5.42.	N-Nitrosamines in active substances and medicinal products	N-Nitrosamines dans les substances actives et les médicaments	N-Nitrosamine nelle sostanze attive e nei medicinali
2.5.44.	Capillary isoelectric focusing for recombinant therapeutic monoclonal antibodies	Électrophorèse capillaire à focalisation isoélectrique appliquée aux anticorps monoclonaux thérapeutiques recombinants	Elettroforesi capillare a focalizzazione isoelettrica per anticorpi monoclonali ricombinanti terapeutici
2.6.	Biological tests	Méthodes biologiques	Saggi biologici
2.6.1.	Sterilità	Stérilité	Sterilità
2.6.2.	Mycobacteria	Mycobactéries	Micobatteri
2.6.7.	Mycoplasmas	Mycoplasmes	Micoplasmi
2.6.12.	Microbiological examination of non-sterile products: microbial enumeration test	Contrôle microbiologique des produits non stériles: essai de dénombrement microbien	Controllo microbiologico dei prodotti non obbligatoriamente sterili: saggio di conta microbica
2.6.13.	Microbiological examination of non-sterile products: test for specified micro-organisms	Contrôle microbiologique des produits non stériles: recherche de microorganismes spécifiés	Controllo microbiologico dei prodotti non obbligatoriamente sterili: saggio per i microrganismi specificati
2.6.14.	Bacterial endotoxins	Essai des endotoxines bactériennes	Endotossine batteriche
2.6.15.	Prekallikrein activator	Activateur de prékallikréine	Attivatore della precalliceina
2.6.16.	Test for extraneous agents in viral vaccines for human use	Essai des agents étrangers dans les vaccins viraux pour usage humain	Saggio per gli agenti estranei nei vaccini virali per uso umano
2.6.17.	Test for anticomplementary activity of immunoglobulin	Essai d'activité anticomplémentaire de l'immunoglobuline	Saggio per l'attività anticomplementare dell'immunoglobulina
2.6.18.	Test for neurovirulence of live virus vaccines	Essai de neurovirulence des vaccins à virus vivant	Saggio per la neurovirulenza dei vaccini di virus vivi
2.6.20.	Anti-A and anti-B haemagglutinins	Titre en hémagglutinines anti-A et anti-B	Emoagglutinine anti-A ed anti-B
2.6.21.	Nucleic acid amplification techniques	Techniques d'amplification des acides nucléiques	Tecniche di amplificazione dell'acido nucleico
2.6.22.	Activated coagulation factors	Facteurs de coagulation activés	Fattori di coagulazione attivati
2.6.26.	Test for anti-D antibodies in human immunoglobulin	Recherche des anticorps anti-D dans l'immunoglobuline humaine	Saggio per gli anticorpi anti-D nella immunoglobulina umana
2.6.27.	Microbiological examination of cell-based preparations	Contrôle microbiologique des produits cellulaires	Controllo microbiologico delle preparazioni di cellule
2.6.30.	Monocyte-activation test	Essai d'activation des monocytes	Saggio di attivazione dei monociti
2.6.31.	Microbiological examination of herbal medicinal products for oral use and extracts used in their preparation	Contrôle microbiologique des médicaments à base de plantes pour usage oral et des extraits utilisés dans leur préparation	Controllo microbiologico dei medicinali a base di piante per uso orale e degli estratti utilizzati nella loro preparazione



2.6.32.	Test for bacterial endotoxins using recombinant factor C	Essai des endotoxines bactériennes par la méthode du facteur C recombinant	Saggio delle endotossine batteriche mediante il fattore C ricombinante
2.6.33.	Residual pertussis toxin	Toxine coquelucheuse résiduelle	Tossina pertossica residua
2.6.34.	Host-cell protein assays	Dosages des protéines issues de la cellule hôte	Dosaggi delle proteine derivate dalla cellula ospite
2.6.35.	Quantification and characterisation of residual hostcell DNA	Quantification et caractérisation del'ADN résiduel de la cellule hôte	Quantificazione e caratterizzazione del DNA residuo della cellula ospite
2.6.36.	Microbiological examination of live biotherapeutic products: tests for enumeration of microbial contaminants	Contrôle microbiologique des produits biothérapeutiques vivants: essais de dénombrement des contaminants microbiens	Controllo microbiologico dei prodotti bioterapeutici vivi: saggio di conta dei contaminanti microbici
2.6.37.	Principles for the detection of extraneous viruses in immunological veterinary medicinal products using culture methods	Principes de détection des virus étrangers dans les médicaments immunologiques vétérinaires au moyen de méthodes de culture	Principi per la rilevazione dei virus estranei nei medicinali immunologici veterinari mediante metodi di coltura
2.6.38.	Microbiological examination of live biotherapeutic products:	Contrôle microbiologique des produits biothérapeutiques vivants:	Controllo microbiologico dei prodotti bioterapeutici vivi: saggio per i microorganismi specificati

	tests for specified microorganisms	recherche de microorganismes spécifiés	
2.6.39.	Microbiological examination of human tissues	Contrôle microbiologique des tissus humains	Controllo microbiologico dei tessuti umani
2.6.40.	Monocyte-activation test for vaccines containing inherently pyrogenic components	Essai d'activation des monocytes pour les vaccins contenant des composés intrinsèquement pyrogènes	Saggio d'attivazione dei monociti per i vaccini contenenti componenti intrinsecamente pirogene
2.7.	Biological assays	Titres biologiques	Dosaggi biologici
2.7.1.	Immunochemical methods	Méthodes immunochimiques	Metodi immunochimici
2.7.2.	Microbiological assay of antibiotics	Titration microbiologique des antibiotiques	Dosaggio microbiologico degli antibiotici
2.7.4.	Assay of human coagulation factor VIII	Dosage du facteur VIII de coagulation humain	Dosaggio del fattore VIII di coagulazione del sangue umano
2.7.5.	Assay of heparin	Titration de l'héparine	Dosaggio dell'eparina
2.7.6.	Assay of diphtheria vaccine (adsorbed)	Titration de l'activité du vaccin diphtérique adsorbé	Dosaggio del vaccino difterico adsorbito
2.7.7.	Assay of pertussis vaccine (whole cell)	Titration de l'activité du vaccin coquelucheux à cellules entières	Dosaggio del vaccino pertossico a cellule intere
2.7.8.	Assay of tetanus vaccine (adsorbed)	Titration de l'activité du vaccin tétanique adsorbé	Dosaggio del vaccino tetanico adsorbito
2.7.9.	Test for Fc function of immunoglobulin	Essai de la fonction Fc de l'immunoglobuline	Saggio della funzione Fc dell'immunoglobulina
2.7.10.	Assay of human coagulation factor VII	Dosage du facteur VII de coagulation humain	Dosaggio del fattore VII di coagulazione del sangue umano
2.7.11.	Assay of human coagulation factor IX	Dosage du facteur IX de coagulation humain	Dosaggio del fattore IX di coagulazione del sangue umano
2.7.12.	Assay of heparin in coagulation factors	Dosage de l'héparine dans les facteurs de coagulation	Dosaggio dell'eparina nei fattori della coagulazione
2.7.13.	Assay of human anti-D immunoglobulin	Dosage de l'immunoglobuline humaine anti-D	Dosaggio dell'immunoglobulina umana anti-D
2.7.14.	Assay of hepatitis A vaccine	Titration de l'activité du vaccin de l'hépatite A	Dosaggio del vaccino dell'epatite A
2.7.15.	Assay of hepatitis B vaccine (rDNA)	Titration de l'activité du vaccin de l'hépatite B (ADNr)	Dosaggio del vaccino dell'epatite B (DNAr)
2.7.16.	Assay of pertussis vaccine (acellular)	Titration de l'activité du vaccin coquelucheux acellulaire	Dosaggio del vaccino pertossico acellulare



2.7.17.	Assay of human antithrombin III	Titration de l'antithrombine III humaine	Dosaggio dell'antitrombina III umana
2.7.18.	Assay of human coagulation factor II	Dosage du facteur II de coagulation humain	Dosaggio del fattore II di coagulazione del sangue umano
2.7.19.	Assay of human coagulation factor X	Dosage du facteur X de coagulation humain	Dosaggio del fattore X di coagulazione del sangue umano
2.7.20.	<i>In vivo</i> assay of poliomyelitis vaccine (inactivated)	Titration de l'activité <i>in vivo</i> du vaccin poliomyélique inactivé	Dosaggio <i>in vivo</i> del vaccino inattivato della poliomielite
2.7.21.	Assay of human von Willebrand factor	Dosage du facteur Willebrand humain	Dosaggio del fattore di von Willebrand umano
2.7.22.	Assay of human coagulation factor XI	Dosage du facteur XI de coagulation humain	Dosaggio del fattore XI di coagulazione del sangue umano
2.7.23.	Numeration of CD34/CD45+ cells in haematopoietic products	Numération des cellules CD34/CD45+ dans les produits hématopoïétiques	Numerazione delle cellule CD34/CD45+ nei prodotti ematopoietici
2.7.24.	Flow cytometry	Cytométrie en flux	Citometria di flusso
2.7.25.	Assay of human plasmin inhibitor	Dosage de l'inhibiteur de plasmine humain	Dosaggio dell'inibitore della plasmina umana
2.7.26.	Cell-based assays for potency determination of TNF-alpha antagonists	Titration d'activité des antagonistes du TNF-alpha sur cellules	Dosaggi su cellule per la determinazione dell'attività degli antagonisti TNF-alfa
2.7.27.	Flocculation value (Lf) of diphtheria and tetanus toxins and toxoids (Ramon assay)	Indice de flocculation (Lf) des toxines et anatoxines diphtériques et tétaniques (titrage de Ramon)	Indice di flocculazione (Lf) delle tossine e delle anatoxine difterica e tetanica (dosaggio Ramon)
2.7.28.	Colony-forming cell assay for human haematopoietic progenitor cells	Titration des progéniteurs hématopoïétiques humains format colonie	Dosaggio delle cellule progenitrici ematopoietiche umane formanti colonia
2.7.29.	Nucleated cell count and viability	Numération et viabilité des cellules nucléées	Conta e vitalità delle cellule nucleate

2.7.30.	Assay of human protein C	Dosage de la protéine C humaine	Dosaggio della proteina C umana
2.7.31.	Assay of human protein S	Dosage de la protéine S humaine	Dosaggio della proteina S umana
2.7.32.	Assay of human α -1-proteinase inhibitor	Dosage de l'inhibiteur d' α -1protéinase humain	Dosaggio dell'inibitore dell' α -1proteinasi umana
2.7.34.	Assay of human C1-esterase inhibitor	Dosage de l'inhibiteur de C1-estérase humain	Dosaggio dell'inibitore della C1esterasi umana
2.7.35.	Immunonephelometry for vaccine component assay	Immunonéphélométrie pour le dosage des composants de vaccins	Immunonefelometria per il dosaggio dei componenti dei vaccini
2.7.36.	Assay of Bet v 1 allergen	Dosage de l'allergène Bet v 1	Dosaggio dell'allergene Bet v 1
2.7.37.	Assay of phl p 5 allergen	Dosage de l'allergène phl p 5	Dosaggio dell'allergene phl p 5
2.8.	Methods in pharmacognosy	Méthodes de pharmacognosie	Metodi generali di farmacognosia
2.8.1.	Ash insoluble in hydrochloric acid	Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique	Ceneri insolubili in acido cloridrico
2.8.2.	Foreign matter	Éléments étrangers	Elementi estranei
2.8.3.	Stomata and stomatal index	Stomates et indice stomatique	Stomi ed indice stomatico
2.8.4.	Swelling index	Indice de gonflement	Indice di rigonfiamento
2.8.5.	Water in essential oils	Eau dans les huiles essentielles	Acqua nelle essenze
2.8.6.	Foreign esters in essential oils	Esters étrangers dans les huiles essentielles	Esteri estranei nelle essenze
2.8.7.	Fatty oils and resinified essential oils in essential oils	Huiles grasses et huiles essentielles résinifiées dans les huiles essentielles	Oli grassi ed essenze resinificate nelle essenze
2.8.8.	Odour and taste of essential oils	Odeur et saveur des huiles essentielles	Odore e sapore delle essenze
2.8.9.	Residue on evaporation of essential oils	Résidu d'évaporation des huiles essentielles	Residuo alla evaporazione delle essenze
2.8.10.	Solubility in alcohol of essential oils	Solubilité dans l'alcool des huiles essentielles	Solubilità delle essenze in alcool



2.8.11.	Assay of 1,8-cineole in essential oils	Dosage du 1,8-cinéole dans les huiles essentielles	Dosaggio dell'1,8-cineolo nelle essenze
2.8.12.	Essential oils in herbal drugs	Huiles essentielles dans les drogues végétales	Essenze nelle droghe vegetali
2.8.13.	Pesticide residues	Résidus de pesticides	Residui di pesticidi
2.8.14.	Tannins in herbal drugs	Tanins dans les drogues végétales	Tannini nelle droghe vegetali
2.8.15.	Bitterness value	Indice d'amertume	Indice di amarezza
2.8.16.	Dry residue of extracts	Résidu sec des extraits	Residuo secco degli estratti
2.8.17.	Loss on drying of extracts	Perte à la dessiccation des extraits	Perdita all'essiccamento degli estratti
2.8.18.	Determination of aflatoxin B1 in herbal drugs	Dosage de l'aflatoxine B1 dans les drogues végétales	Determinazione dell'aflatoxina B1 nelle droghe vegetali
2.8.20.	Herbal drugs: sampling and sample preparation	Echantillonnage et préparation d'échantillons de drogues végétales	Droghe vegetali: campionamento e preparazione del campione
2.8.21.	Test for aristolochic acids in herbal drugs	Essai des acides aristolochiques dans les drogues végétales	Saggio degli acidi aristolochici nelle droghe vegetali
2.8.22.	Determination of ochratoxin A in herbal drugs	Dosage de l'ochratoxine A dans les drogues végétales	Determinazione dell'ocratossina A nelle droghe vegetali
2.8.23.	Microscopic examination of herbal drugs	Examen microscopique des drogues végétales	Esame microscopico delle droghe vegetali
2.8.24.	Foam index	Indice de mousse	Indice di schiuma
2.8.25.	High-performance thin-layer chromatography of herbal drugs and herbal drug preparations	Chromatographie sur couche mince haute performance des drogues végétales et préparations à base de drogue végétale	Cromatografia su strato sottile ad alta risoluzione delle droghe vegetali e di preparazioni a base di droghe vegetali
2.8.26.	Contaminant pyrrolizidine alkaloids	Alcaloïdes pyrrolizidiniques contaminants	Alcaloidi pirrolizidinici contaminant
2.9.	Pharmaceutical technical procedures	Méthodes de pharmacotechnie	Saggi e procedimenti tecnologici
2.9.1.	Disintegration of tablets and capsules	Désagrégation des comprimés et des capsules	Disaggregazione delle compresse e delle capsule
2.9.2.	Disintegration test for solid rectal and vaginal dosage forms	Essai de désagrégation des formes pharmaceutiques rectales et vaginales solides	Disaggregazione delle forme farmaceutiche solide rettali e vaginali
2.9.3.	Dissolution test for solid dosage forms	Essai de dissolution des formes solides	Saggio di dissoluzione per le forme farmaceutiche solide
2.9.4.	Dissolution test for patches	Essai de dissolution des patches	Saggio di dissoluzione per i cerotti
2.9.5.	Uniformity of mass of singledose preparations	Uniformité de masse des préparations unidoses	Uniformità di massa delle preparazioni a dose unica
2.9.6.	Uniformity of content of singledose preparations	Uniformité de teneur des préparations unidoses	Uniformità di contenuto delle preparazioni a dose unica
2.9.7.	Friability of uncoated tablets	Friabilité des comprimés non enrobés	Friabilità delle compresse non rivestite
2.9.8.	Resistance to crushing of tablets	Résistance à la rupture des comprimés	Resistenza alla rottura delle compresse
2.9.9.	Measurement of consistency by penetrometry	Mesure de la consistance par pénétrométrie	Misura della consistenza per penetrometria
2.9.10.	Ethanol content	Teneur en éthanol	Contenuto di etanolo
2.9.11.	Test for methanol and 2propanol	Recherche du méthanol et du 2propanol	Saggio per metanolo e 2-propanolo
2.9.12.	Sieve test	Classification granulométrique des poudres par tamisage	Classificazione granulometrica delle polveri mediante setacciatura
2.9.14.	Specific surface area by air permeability	Surface spécifique par perméabilité à l'air	Area superficiale specifica per permeabilità all'aria
2.9.16.	Flowability	Écoulement	Scorrimento
2.9.17.	Test for extractable volume of parenteral preparations	Essai du volume extractible pour les préparations parentérales	Saggio per il volume estraibile delle preparazioni parenterali



2.9.18.	Preparations for inhalation: aerodynamic assessment of fine particles	Préparations pour inhalation: évaluation aérodynamique des particules fines	Preparazioni per inalazione: valutazione aerodinamica delle particelle fini
2.9.19.	Particulate contamination: subvisible particles	Contamination particulaire: particules non visibles	Contaminazione particellare: particelle non visibili
2.9.20.	Particulate contamination: visible particles	Contamination particulaire: particules visible	Contaminazione particellare: particelle visibili
2.9.22.	Softening time determination of lipophilic suppositories	Temps de ramollissement des suppositoires lipophiles	Determinazione del tempo di rammollimento di supposte liofile
2.9.23.	Gas pycnometric density of solids	Densité pycnométrique des solides par pycnométrie à gaz	Densità dei solidi mediante pycnometria a gas
2.9.25.	Dissolution test for medicated chewing gums	Essai de dissolution des gommages à mâcher médicamenteuses	Saggio di dissoluzione per le gomme da masticare medicate
2.9.26.	Specific surface area by gas adsorption	Surface spécifique par adsorption gazeuse	Area superficiale specifica mediante adsorbimento di gas
2.9.27.	Uniformity and accuracy of delivered doses from multidose containers	Uniformité et exactitude de la dose délivrée par les récipients multidoses	Uniformità e accuratezza della dose rilasciata da contenitori multidose
2.9.29.	Intrinsic dissolution	Dissolution intrinsèque	Dissoluzione intrinseca
2.9.31.	Particle size analysis by laser light diffraction	Analyse de la taille des particules par diffraction de la lumière laser	Analisi della dimensione delle particelle mediante diffrazione della luce laser
2.9.32.	Porosity and pore-size distribution of solids by mercury porosimetry	Porosité et distribution de la taille des pores des substances solides par porosimétrie au mercure	Porosità e distribuzione della dimensione dei pori dei solidi mediante porosimetria al mercurio
2.9.33.	Characterisation of crystalline and partially crystalline solids by X-ray powder diffraction (XRPD)	Caractérisation des solides cristallins et partiellement cristallins par diffraction X sur poudre	Caratterizzazione dei solidi cristallini e parzialmente cristallini mediante diffrazione dei raggi X sulla polvere (DRXP)
2.9.34.	Bulk density of powders	Masse volumique vrac des poudres	Densità d'insieme (bulk density) delle polveri
2.9.35.	Powder fineness	Finesse de poudres	Finezza delle polveri
2.9.36.	Powder flow	Aptitude à l'écoulement des poudres	Scorrimento delle polveri
2.9.37.	Optical microscopy	Microscopie optique	Microscopia ottica
2.9.38.	Particle-size distribution estimation by analytical sieving	Estimation de la distribution granulométrique par tamisage analytique	Distribuzione delle dimensioni delle particelle mediante setacciatura analitica
2.9.39.	Water-solid interactions: determination of sorption-desorption isotherms and of water activity	Interactions eau-solide : détermination des isothermes de sorption-désorption et de l'activité de l'eau	Interazioni acqua-solido: determinazione delle isoterme di assorbimento-desorbimento e dell'attività dell'acqua
2.9.40.	Uniformity of dosage units	Uniformité des préparations unidoses	Uniformità della unità di dosaggio
2.9.41.	Friability of granules and spheroids	Friabilité des granules et des sphéroïdes	Friabilità di granuli e degli sferoidi
2.9.42.	Dissolution test for lipophilic solid dosage forms	Essai de dissolution des formes solides lipophiles	Saggio di dissoluzione per le forme farmaceutiche solide lipofile
2.9.43.	Apparent dissolution	Dissolution apparente	Dissoluzione apparente
2.9.44.	Preparations for nebulisation: characterization	Caractérisation des préparations pour nébulisation	Preparazioni per nebulizzazione: caratterizzazione
2.9.45.	Wettability of porous solids including powders	Mouillabilité des solides poreux, notamment des poudres	Bagnabilità dei solidi porosi, comprese le polveri
2.9.47.	Demonstration of uniformity of dosage units using large sample sizes	Démonstration de l'uniformité des préparations unidoses à partir d'échantillons de grande taille	Dimostrazione dell'uniformità delle unità di dosaggio usando campioni con grande numero di unità
2.9.48.	Particle size and shape determination by image analysis	Détermination de la taille et de la forme des particules par analyse d'images	Determinazione della dimensione e della forma delle particelle mediante analisi delle immagini



2.9.49	Powder flow properties by shear cell methods	Caractérisation des propriétés rhéologiques des poudres par cisaillement	Proprietà di scorrimento delle polveri mediante i metodi di forza di taglio
2.9.50.	Particle size analysis by dynamic light scattering	Analyse granulométrique par diffusion dynamique de la lumière	Analisi granulometrica per diffusione dinamica della luce
2.9.52	Scanning electron microscopy	Microscopie électronique à balayage	Microscopia a scansione elettronica
2.9.53.	Particulate contamination: subvisible particles in noninjectable liquid preparations	Contamination particulaire : particules non visibles dans les préparations liquides non injectables	Contaminazione particellare: particelle sub-visibili nelle preparazioni liquide non iniettabili
3.	Materials for containers and containers	Matériaux utilisés dans la fabrication des récipients et récipients	Materiali usati nella fabbricazione di contenitori e contenitori
3.1.	Materials used for the manufacture of containers	Matériaux utilisés dans la fabrication des récipients	Materiali usati nella fabbricazione di contenitori
3.1.3.	Polyolefines	Polyoléfines	Poliolefine
3.1.4.	Polyethylene without additives for containers for parenteral preparations and for ophthalmic preparations	Polyéthylène sans additif pour récipients destinés aux préparations parentérales et aux préparations ophtalmiques	Polietilene senza additivi per contenitori per preparazioni parenterali e per preparazioni oftalmiche
3.1.5.	Polyethylene with additives for containers for parenteral preparations and for ophthalmic preparations	Polyéthylène avec additifs pour récipients destinés aux préparations parentérales et aux préparations ophtalmiques	Polietilene con additivi per contenitori per preparazioni parenterali ed oftalmiche
3.1.6.	Polypropylene for containers and closures for parenteral preparations and ophthalmic preparations	Polypropylène pour récipients et fermetures destinés aux préparations parentérales et aux préparations ophtalmiques	Polipropilene per contenitori e chiusure per preparazioni parenterali e per preparazioni oftalmiche
3.1.7.	Poly(ethylene - vinyl acetate) for containers and tubing for total parenteral nutrition preparations	Poly(éthylène - acétate de vinyle) pour récipients et tubulures destinés aux préparations pour l'alimentation parentérale totale	Poli(etilene - vinile acetato) per contenitori e tubolature per preparazioni per nutrizione parenterale totale
3.1.8.	Silicone oil used as a lubricant	Huile de silicone utilisée comme lubrifiant	Olio di silicone usato come lubrificante
3.1.9.	Silicone elastomer for closures and tubing	Silicone-élastomère pour fermetures et tubulures	Silicone elastomero per chiusure e tubolature
3.1.10.	Materials based on nonplasticised poly(vinyl chloride) for containers for noninjectable, aqueous solutions	Matériaux à base de poly(chlorure de vinyle) non plastifié pour conditionnement des solutions aqueuses non injectables	Materiali a base di polivinile cloruro non plastificato per contenitori per soluzioni acquose non iniettabili
3.1.11.	Materials based on nonplasticised poly(vinyl chloride) for containers for dry dosage forms for oral administration	Matériaux à base de poly(chlorure de vinyle) non plastifié pour conditionnement de formes sèches pour administration par voie orale	Materiali a base di polivinile cloruro non plastificato per contenitori per forme farmaceutiche essiccate per uso orale
3.1.13.	Plastic additives	Additifs pour plastiques	Additivi per plastica
3.1.14.	Materials based on plasticised poly(vinyl chloride) for containers for aqueous solutions for intravenous infusion	Matériaux à base de poly(chlorure de vinyle) plastifié pour récipients destinés à contenir les solutions aqueuses pour perfusion intraveineuse	Materiali a base di polivinile cloruro plastificato per contenitori per soluzioni acquose per infusione endovenosa
3.1.15.	Polyethylene terephthalate for containers for preparations not for parenteral use	Poly(téréphtalate d'éthylène) pour récipients pour préparations à usage non parentéral	Polietilene tereftalato per contenitori per preparazioni non per uso parenterale
3.1.16.	Cyclo-olefin polymers	Polymères cyclooléfiniques	Ciclo-olefine polimeri
3.1.17.	Cyclo-olefin copolymers	Copolymères cyclooléfiniques	Ciclo-olefine copolimeri
3.1.18.	Styrene block copolymers for containers and closures for parenteral preparations and ophthalmic preparations	Copolymères à blocs styréniques pour récipients et fermetures destinés aux préparations parentérales et aux préparations ophtalmiques	Stirene copolimeri per recipienti e chiusure per preparazioni parenterali e per preparazioni oftalmiche



3.2.	Containers	Récipients	Contenitori
3.2.1.	Glass containers for pharmaceutical use	Récipients de verre pour usage pharmaceutique	Contenitori di vetro per uso farmaceutico
3.2.2.	Plastic containers and closures for pharmaceutical use	Récipients et fermetures en plastique pour usage pharmaceutique	Contenitori e chiusure in plastica per uso farmaceutico
3.2.2.1.	Plastic containers for aqueous solutions for infusion	Récipients en matière plastique destinés au conditionnement des solutions aqueuses pour perfusion	Contenitori in plastica per soluzioni acquose per infusione
3.2.9.	Rubber closures for containers for aqueous parenteral preparations, for powders and for freeze-dried powders	Fermetures en caoutchouc pour récipients destinés aux préparations parentérales aqueuses, aux poudres et aux poudres cryodesséchées	Chiusure in materiale elastomero per contenitori per preparazioni acquose ad uso parenterale, per polveri e per polveri liofilizzate
3.3	Containers for human blood and blood components, and materials used in their manufacture; transfusion sets and materials used in their manufacture; syringes	Récipients destinés au sang humaine et aux composants sanguins, et matériaux utilisés dans leur fabrication; nécessaires de transfusion et matériaux dans leur fabrication; seringues	Contenitori per sangue umano e sue frazioni, e materiali utilizzati nella loro fabbricazione; apparati tubolari per trasfusioni e materiali utilizzati nella loro fabbricazione; siringhe
3.3.1.	Materials for containers for human blood and blood components	Matériaux pour récipients destinés à contenir le sang humain et les produits du sang	Materiali per contenitori per sangue umano e sue frazioni
3.3.2.	Materials based on plasticised poly(vinyl chloride) for containers for human blood and blood components	Matériaux à base de poly(chlorure de vinyle) plastifié pour récipients destinés à contenir le sang humain et les produits du sang	Materiali a base di polivinile cloruro plastificato per contenitori per sangue umano e sue frazioni
3.3.3.	Materials based on plasticised poly(vinyl chloride) for tubing used in sets for the transfusion of blood and blood components	Matériaux à base de poly(chlorure de vinyle) plastifié pour tubulures utilisées dans les nécessaires pour transfusion du sang et des composants sanguins	Materiali a base di polivinile cloruro plastificato per tubi usati per la trasfusione di sangue e sue frazioni
3.3.4.	Sterile plastic containers for human blood and blood components	Récipients stériles en matière plastique pour le sang humain et les produits du sang	Contenitori di plastica sterili per sangue umano e sue frazioni
3.3.5.	Empty sterile containers of plasticised poly(vinyl chloride) for human blood and blood components	Récipients vides et stériles en matériau à base de poly(chlorure de vinyle) plastifié pour le sang humain et les produits du sang	Contenitori vuoti sterili in materiale a base di polivinile cloruro plastificato per sangue umano e sue frazioni
3.3.6.	Sterile containers of plasticised poly(vinyl chloride) for human blood containing anticoagulant solution	Récipients stériles en matériau à base de poly(chlorure de vinyle) plastifié pour le sang humain, et renfermant une solution anticoagulante	Contenitori sterili di polivinile cloruro plastificato per sangue umano contenenti una soluzione anticoagulante
3.3.7.	Sets for the transfusion of blood and blood components	Nécessaires pour la transfusion du sang et des produits du sang	Apparati tubolari per la trasfusione di sangue e sue frazioni
3.3.8.	Sterile single-use plastic syringes	Seringues en matière plastique non réutilisables, stériles	Siringhe di plastica sterili monouso
4.	Reagents	Réactifs	Reattivi
4.1.	Reagents, standard solutions, buffer solutions	Réactifs, solutions étalons et solutions tampons	Reattivi, soluzioni standard, soluzioni tampone
4.1.1.	Reagents	Réactifs	Reattivi
4.1.2.	Standard solutions for limit tests	Solutions étalons pour essais limites	Soluzioni standard per saggi limite
4.1.3.	Buffer solutions	Solutions tampons	Soluzione tampone
4.2.	Volumetric analysis	Volumétrie	Analisi volumetriche
4.2.1.	Primary standards for volumetric solutions	Substances étalons pour volumétrie	Reattivi speciali per volumetria
4.2.2.	Volumetric solutions	Solutions titrées	Soluzioni titolate
5.	General texts	Textes généraux	Argomenti generali
5.1.	General texts on microbiology	Textes généraux sur la microbiologie	Argomenti generali sulla sterilità
5.1.1.	Methods of preparation of sterile products	Méthodes de préparation des produits stériles	Metodi di preparazione di prodotti sterili



5.1.2.	Biological indicators and related microbial preparations used in the manufacture of sterile products	Indicateurs biologiques et préparations microbiennes apparentées utilisés pour la fabrication de produits stériles	Indicatori biologici e preparazioni microbiche correlate utilizzate nella produzione di prodotti sterili
5.1.3.	Efficacy of antimicrobial preservation	Efficacité de la conservation antimicrobienne	Efficacia della conservazione antimicrobica
5.1.4.	Microbiological quality of nonsterile pharmaceutical preparations and substances for pharmaceutical use	Qualité microbiologique des préparations pharmaceutiques et des substances pour usage pharmaceutique non stériles	Qualità microbiologica delle preparazioni farmaceutiche e delle sostanze per uso farmaceutico non sterili
5.1.5.	Application of the <i>F</i> concepts to heat sterilisation processes	Application des concepts <i>F</i> aux procédés de stérilisation par la chaleur	Applicazione dei concetti <i>F</i> ai procedimenti di sterilizzazione mediante calore
5.1.6.	Alternative methods for control of microbiological quality	Méthodes alternatives pour le contrôle de la qualité microbiologique	Metodi alternativi per il controllo della qualità microbiologica
5.1.7.	Viral safety	Sécurité virale	Sicurezza virale
5.1.8.	Microbiological quality of herbal medicinal products for oral use and extracts used in their preparation	Qualité microbiologique des médicaments à base de plantes pour usage oral et des extraits utilisés dans leur préparation	Qualità microbiologica dei medicinali a base di piante per uso orale e degli estratti utilizzati nella loro preparazione
5.1.9.	Guidelines for using the test for sterility	Indications sur l'application de l'essai de stérilité	Linee guida sull'applicazione del saggio di sterilità
5.1.10.	Guidelines for using the test for bacterial endotoxins	Recommandations pour la réalisation de l'essai des endotoxines bactériennes	Linea guida per la realizzazione del saggio delle endotossine batteriche
5.1.11.	Determination of bactericidal, fungicidal or yesticial activity of antiseptic medicinal products	Détermination de l'activité bactericide, fongicide ou levuricide des médicaments à visée antiseptique	Determinazione dell'attività battericida, fungicida e levuricida dei medicinali ad azione antisettica
5.1.12.	Depyrogenation of items used in the production of parenteral preparations	Dépyrogénisation des articles utilisés lors de la production de préparations parentérales	Depirogenazione delle apparecchiature utilizzate nella produzione di preparazioni parenterali
5.1.13.	Pirogenicity	Pyrogénicité	Pirogenicità
5.2.	General texts on biological products	Textes généraux sur les produits biologiques	Argomenti generali sui prodotti biologici
5.2.1.	Terminology used in monographs on biological products	Terminologie utilisée dans les monographies sur les produits biologiques	Terminologia usata nelle monografie dei prodotti biologici
5.2.2.	Chicken flocks free from specified pathogens for the production and quality control of vaccines	Élevages de poulets exempts de microorganismes pathogènes spécifiés pour la production et le contrôle de qualité des vaccins	Allevamenti di polli esenti da patogeni specificati per la produzione e il controllo di qualità dei vaccini
5.2.3.	Cell substrates for the production of vaccines for human use	Substrats cellulaires utilisés pour la production de vaccins pour usage humain	Substrati cellulari per la produzione di vaccini per uso umano
5.2.4.	Cell cultures for the production of vaccines for veterinary use	Cultures cellulaires utilisées pour la production de vaccins pour usage vétérinaires	Colture cellulari per la produzione di vaccini per uso veterinario
5.2.5.	Management of extraneous agents in immunological veterinary medicinal products	Gestion des agents étrangers dans les médicaments immunologiques vétérinaires	Controllo degli agenti estranei nei medicinali immunologici veterinari
5.2.6.	Evaluation of safety of veterinary vaccines and immunosera	Évaluation de l'innocuité des vaccins et immunosérum vétérinaires	Valutazione dell'innocuità dei vaccini e dei sierimmuni per uso veterinario
5.2.7.	Evaluation of efficacy of veterinary vaccines and immunosera	Évaluation de l'efficacité des vaccins et immunosérum vétérinaires	Valutazione dell'efficacia dei vaccini e dei sierimmuni per uso veterinario



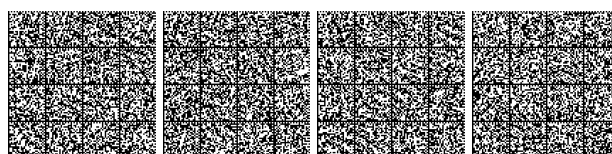
5.2.8.	Minimising the risk of transmitting animal spongiform encephalopathy agents via human and veterinary medicinal products	Réduction du risque de transmission des agents des encéphalopathies spongiformes animales par les médicaments à usage humain et vétérinaire	Minimizzazione del rischio di trasmettere gli agenti delle encefalopatie spongiformi animali attraverso i prodotti medicinali per uso umano e veterinario
5.2.9.	Evaluation of safety of each batch of immunosera for veterinary use	Evaluation de l'innocuité de chaque lot d'immunosérums pour usage vétérinaire	Valutazione dell'innocuità di ciascun lotto dei sierimmuni per uso veterinario
5.2.11.	Carrier proteins for the production of conjugated polysaccharide vaccines for human use	Protéines vectrices pour la production de vaccins polysaccharidiques conjugués pour usage humain	Proteine-carrier per la produzione di vaccini polisaccaridici coniugati per uso umano
5.2.12.	Raw materials of biological origin for the production of cellbased and gene therapy medicinal products	Matières premières d'origine biologique utilisées pour la production des médicaments à base des cellules et des médicaments de thérapie génique	Materie prime di origine biologica utilizzate per la produzione di medicinali a base di cellule e di medicinali di terapia genica
5.2.13.	Healthy chicken flocks for the production of inactivated vaccines for veterinary use	Elevages sains de poulets pour la production de vaccins inactivés pour usage vétérinaire	Allevamenti sani di polli per la produzione di vaccini inattivati per uso veterinario
5.2.14.	Substitution of <i>in vivo</i> method(s) by <i>in vitro</i> method(s) for the quality control of vaccines	Substitution de méthode(s) <i>in vitro</i> aux méthodes <i>in vivo</i> pour le contrôle de la qualité des vaccins	Sostituzione dei metodi <i>in vivo</i> con i metodi <i>in vitro</i> per il controllo di qualità dei vaccini
5.3.	Statistical analysis of results of biological assays and tests	Analyse statistique des résultats des dosages et essais biologiques	Analisi statistica dei risultati dei dosaggi e dei saggi biologici
5.4.	Residual solvents	Solvants résiduels	Solventi residui
5.5.	Alcoholimetric tables	Tables alcoométriques	Tabelle alcoolimetriche
5.6.	Assay of interferons	Titrage des interférons	Dosaggio degli interferoni
5.7.	Table of physical characteristics of radionuclides mentioned in the European Pharmacopoeia	Tableau des caractéristiques des radionucléides mentionnés dans la Pharmacopée Européenne	Tabella delle caratteristiche fisiche dei radionuclidi menzionati nella Farmacopea Europea
5.8.	Pharmacopoeial harmonisation	Harmonisation des Pharmacopées	Armonizzazione delle Farmacopee
5.9.	Polymorphism	Polymorphisme	Polimorfismo
5.10.	Control of impurities in substances for pharmaceutical use	Contrôle des impuretés dans les substances pour usage pharmaceutique	Controllo delle impurezze nelle sostanze per uso farmaceutico
5.11.	Characters section in monographs	Rubrique Caractères dans les monographies	Sezione Caratteri nelle monografie
5.12.	Reference standards	Etalons de référence	Standard di riferimento
5.15.	Functionality-related characteristics of excipients	Caractéristiques liées à la fonctionnalité des excipients	Caratteristiche correlate alla funzionalità degli eccipienti
5.16.	Crystallinity	Cristallinité	Cristallinità
5.17.	Recommendations on methods for dosage forms testing	Recommandations relatives aux méthodes d'essai des formes pharmaceutiques	Raccomandazioni relative ai metodi di saggio delle forme farmaceutiche
5.17.1.	Recommendations on dissolution testing	Recommandations relatives à l'essai de dissolution	Raccomandazioni relative al saggio di dissoluzione
5.17.2.	Recommendations on testing of particulate contamination: visible particles	Recommandations relatives à l'essai de contamination particulaire: particules visibles	Raccomandazioni relative al saggio di contaminazione particellare: particelle visibili
5.18.	Methods of pretreatment for preparing traditional Chinese drugs: general information	Méthodes de prétraitement utilisées pour préparer les médicaments traditionnels chinois: informations générales	Metodo di pretrattamento nella preparazione di medicinali tradizionali cinesi: informazioni generali
5.19.	Extemporaneous preparation of radiopharmaceuticals	Préparation extemporanée de produits radiopharmaceutiques	Preparazione estemporanea di radiofarmaci
5.20.	Elemental impurities	Impuretés élémentaires	Impurezze elementali



5.21.	Chemometric methods applied to analytical data	Méthodes chimiométriques appliquées aux données analytiques	Metodi chemometrici applicati ai dati analitici
5.22.	Names of herbal drugs used in traditional Chinese medicine	Noms des drogues végétales utilisées en médecine traditionnelle chinoise	Nomi delle droghe vegetali utilizzate nella medicina tradizionale Cinese
5.23.	Monographs on herbal drug extracts (information chapter)	Monographies d'extraits de drogues végétales (chapitre informatif)	Monografie di estratti di droghe vegetali (capitolo informativo)
5.24.	Chemical imaging	Imagerie chimique	Imaging chimico (Chemical imaging)
5.25.	Process analytical technology	Contrôle analytique des procédés	Controllo analitico dei processi
5.26.	Implementation of pharmacopoeial procedures	Implémentation des procédures de pharmacopée	Implementazione delle procedure di Farmacopea
5.27.	Comparability of alternative analytical procedures	Comparabilité des procédures analytiques alternatives	Comparabilità delle procedure analitiche alternative
5.28.	Multivariate statistical process control	Maîtrise statistique des procédés multivariée	Controllo del processo statistico multivariato
5.30.	Monographs on essential oils (information chapter)	Monographies de essenze (capitolo di informazione)	Monografie sugli oli essenziali (capitolo di informazione)
5.31.	Phage therapy medicinal products	Médicaments utilisés en phagothérapie	Medicinali per terapia fagica
5.32.	Cell-based preparations for human use	Produits cellulaires pour usage humain	Prodotti cellulari per uso umano
5.33.	Design of experiments	Plans d'expériences	Progetto di esperimenti
5.34.	Additional information on gene therapy medicinal products for human use	Informations complémentaires sur les médicaments de thérapie génique pour usage humain	Informazioni ulteriori per i medicinali per terapia genica per uso umano
5.36.	mRNA vaccines for human use	Vaccins à ARNm pour usage humain	Vaccini a RNAm per uso umano
5.37.	Recombinant viral vectored vaccines for human use	Vaccins à vecteur viral recombinant pour usage humain	Vaccini ricombinanti a vettore virale per uso umano
5.39.	mRNA substances for the production of mRNA vaccines for human use	Substances à ARNm pour la production de vaccins à ARNm pour usage humain	Sostanze RNAm per la produzione di vaccini a RNAm per uso umano
5.40.	DNA templates for the preparation of mRNA substances	Matrices d'ADN pour la préparation de substances à ARNm	Matrici a DNA per la preparazione di sostanze RNAm

**MONOGRAFIE
MONOGRAFIE GENERALI**

Titoli in latino	no.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Aetherolea	(2098)	Essential oils	Huiles essentielles	Essenze
Anticorpora monoclonalia ad usum humanum	(2031)	Monoclonal antibodies for human use	Anticorps monoclonaux pour usage humain	Anticorpi monoclonali per uso umano
Corpora ad usum pharmaceuticum	(2034)	Substances for pharmaceutical use	Substances pour usage pharmaceutique	Sostanze per uso farmaceutico
Immunosera ad usum veterinarium	(0030)	Immunosera for veterinary use	Immunosérums pour usage vétérinaire	Sierimmuni per uso veterinario
Immunosera ex animale ad usum humanum	(0084)	Immunosera for human use, animal	Immunosérums d'origine animale pour usage humain	Sierimmuni di origine animale per uso umano
Medicinae ab curatione genetica ad usum humanum	(3186)	Gene therapy medicinal products for human use	Médicaments de thérapie génique pour usage humain	Medicinali di terapia genica per uso umano
Olea herbaria	(1579)	Vegetable fatty oils	Huiles grasses végétales	Oli grassi vegetali
Pharmaceutica	(2619)	Pharmaceutical preparations	Préparations pharmaceutiques	Preparazioni farmaceutiche
Plantae ad ptisanam	(1435)	Herbal teas	Plantes pour tisanes	Piante per tisane
Plantae medicinales	(1433)	Herbal drugs	Drogues végétales	Droghe vegetali
Plantae medicinales ad praeparationes homoeopathicas	(2045)	Herbal drugs for homoeopathic preparations	Drogues végétales pour préparations homéopathiques	Piante medicinali per preparazioni omeopatiche



Plantae medicinales praeparatae	(1434)	Herbal drug preparations	Préparations à base de drogues végétales	Preparazioni a base di droghe vegetali
Plantarum medicinalium extracta	(0765)	Herbal drug extracts	Extraits de drogues végétales	Estratti di droghe vegetali
Praecursores chimici ad radiopharmaceutica	(2902)	Chemical precursors for radiopharmaceutical preparations	Précurseurs chimiques pour préparations radiopharmaceutiques	Precursori chimici per preparazioni radiofarmaceutiche
Praeparationes celeres ad ptisanam	(2620)	Herbal teas, instant	Préparations instantanées pour tisanes	Preparazioni per tisane, istantanee
Praeparationes homoeopathicae	(1038)	Homoeopathic preparations	Préparations homéopathiques	Preparazioni omeopatiche
Producta ab arte ADN recombinandorum	(0784)	Recombinant DNA technology, products of	ADN recombinant (produits obtenus par la méthode dite de l')	Prodotti ottenuti con la tecnologia del DNA ricombinante
Producta ab fermentatione	(1468)	Products of fermentation	Produits de fermentation	Prodotti di fermentazione
Producta allergenica	(1063)	Allergen products	Produits allergènes	Prodotti allergenici
Producta biotherapeutica viva ad usum humanum	(3053)	Live biotherapeutic products for human use	Produits biothérapeutiques vivants pour usage humain	Prodotti bioterapeutici vivi per uso umano
Producta cum possibili transmissione vectorium enkephalopathiarum spongiformium animalium	(1483)	Products with risk of transmitting agents of animal spongiform encephalopathies	Produits comportant un risque de transmission d'agents d'encéphalopathies spongiformes animales	Prodotti aventi il rischio di trasmettere gli agenti delle encefalopatie spongiformi animali
Radiopharmaceutica	(0125)	Radiopharmaceutical preparations	Préparations radiopharmaceutiques	Preparazioni radiofarmaceutiche
Tincturae maternas ad praeparationes homoeopathicas	(2029)	Mother tinctures for homoeopathic preparations	Teintures mères pour préparations homéopathiques	Tinture madri per preparazioni omeopatiche
Vaccina ad usum humanum	(0153)	Vaccines for human use	Vaccins pour usage humain	Vaccini per uso umano
Vaccina ad usum veterinarium	(0062)	Vaccines for veterinary use	Vaccins pour usage vétérinaire	Vaccini per uso veterinario
Via praeparandi stirpes homoeopathicas et potentificandi	(2371)	Methods of preparation of homoeopathic stocks and potentisation	Méthodes de préparation des souches homéopathiques et de déconcentration	Metodi di preparazione dei materiali di partenza omeopatici e diluizioni

FORME FARMACEUTICHE

Titoli in latino	no.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Glossa	(1502)	Glossary	Glossaire	Glossario
Auricularia	(0652)	Ear preparations	Préparations auriculaires	Preparazioni auricolari
Capsulae	(0016)	Capsules	Capsules	Capsule
Compressi	(0478)	Tablets	Comprimés	Compresse
Emplastra	(1011)	Patches	Patches	Cerotti
Emplastra medicata	(3032)	Plasters, medicated	Emplâtres médicamenteux	Cerotti, medicati
Granula ad praeparationes homoeopathicas	(2153)	Pillules for homoeopathic preparations	Granules pour préparations homéopathiques	Granuli per preparazioni omeopatiche
Granula homoeopathica avelata	(2786)	Homoeopathic pillules, coated	Granules homéopathiques enrobés	Granuli omeopatici rivestiti
Granula homoeopathica imbuta	(2079)	Homoeopathic pillules, impregnated	Granules homéopathiques imprégnés	Granuli omeopatici impregnati
Granulata	(0499)	Granules	Granulés	Granulati
Inhalanda	(0671)	Preparations for inhalation	Préparations pour inhalation	Preparazioni per inalazione
Masticabilia gummis medicata	(1239)	Chewing gums, medicated	Gommes à mâcher médicamenteuses	Gomme da masticare medicate
Membranae in ore dispergibiles	(3195)	Orodispersible films	Films orodispersibles	Film orodispersibili
Musci medicati	(1105)	Foams, medicated	Mousses médicamenteuses	Schiume medicate
Nasalia	(0676)	Nasal preparations	Préparations nasales	Preparazioni nasali
Ophthalmica	(1163)	Eye preparations	Préparations ophtalmiques	Preparazioni oftalmiche
Parenteralia	(0520)	Parenteral preparations	Préparations parentérales	Preparazioni parenterali



Praeadmixta ad alimenta medicata ad usum veterinarium	(1037)	Premixes for medicated feeding stuffs for veterinary use	Prémélanges pour aliments médicamenteux pour usage vétérinaire	Premiscele per mangimi medicati per uso veterinario
Praeparationes ad irrigationem	(1116)	Preparations for irrigation	Préparations pour irrigation	Preparazioni per irrigazione
Praeparationes buccales	(1807)	Oromucosal preparations	Préparations buccales	Preparazioni oromucosali
Praeparationes intramammariae ad usum veterinarium	(0945)	Intramammary preparations for veterinary use	Préparations intramammaires pour usage vétérinaire	Preparazioni intramammarie per uso veterinario
Praeparationes intraruminales	(1228)	Intraruminal delivery systems	Systèmes de libération intraruminaux	Sistemi di rilascio intraruminali
Praeparationes intrauterinae ad usum veterinarium	(1806)	Intrauterine preparations for veterinary use	Préparations intra-utérines pour usage vétérinaire	Preparazioni intrauterine per uso veterinario
Praeparationes intravesicales	(2811)	Intravesical preparations	Préparations intravésicale	Preparazioni endovesicali
Praeparationes liquidae ad usum dermicum	(0927)	Liquid preparations for cutaneous application	Préparations liquides pour application cutanée	Preparazioni liquide per applicazione cutanea
Praeparationes liquidae peroraliae	(0672)	Liquid preparations for oral use	Préparations liquides pour usage oral	Preparazioni liquide per uso orale
Praeparationes liquidae veterinariae ad usum dermicum	(1808)	Veterinary liquid preparations for cutaneous application	Préparations vétérinaires liquides pour application cutanée	Preparazioni liquide veterinarie per applicazione cutanea
Praeparationes molles ad usum dermicum	(0132)	Semi-solid preparations for cutaneous application	Préparations semi-solides pour application cutanée	Preparazioni semisolide per applicazione cutanea
Praeparationes molles veterinariae peroraliae	(2638)	Veterinary semi-solid preparations for oral use	Préparations vétérinaires semisolides pour usage oral	Preparazioni semisolide veterinarie per uso orale
Praeparationes pharmaceuticae in vasis cum pressu	(0523)	Pressurised pharmaceutical preparations	Préparations pharmaceutiques pressurisées	Preparazioni farmaceutiche pressurizzate
Pulveres ad usum dermicum	(1166)	Powders for cutaneous application	Poudres pour application cutanée	Polveri per applicazione cutanea
Pulveres perorales	(1165)	Powders, oral	Poudres orales	Polveri orali
Rectalia	(1145)	Rectal preparations	Préparations rectales	Preparazioni rettali
Styli	(1154)	Sticks	Bâtons	Bastoncini
Tamponae medicatae	(1155)	Tampons, medicated	Tampons médicamenteux	Tamponi medicati
Vaginalia	(1164)	Vaginal preparations	Préparations vaginales	Preparazioni vaginali

VACCINI PER USO UMANO

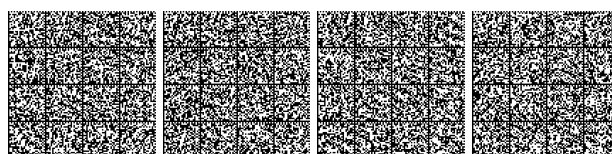
Titoli in latino	no.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
BCG ad immunocurationem	(1929)	BCG for immunotherapy	BCG pour immunothérapie	BCG per immunoterapia
Vaccinum anthracis adsorbatum ab colato culturarum ad usum humanum	(2188)	Anthrax vaccine for human use (adsorbed, prepared from culture filtrates)	Vaccin de la fièvre charbonneuse pour usage humain (adsorbé, préparé à partir de filtrats de culture)	Vaccino del carbonchio per uso umano (adsorbito, preparato da filtrati di colture)
Vaccinum cholerae perorale inactivatum	(2327)	Cholera vaccine (inactivated, oral)	Vaccin cholérique oral inactivé	Vaccino del colera, inattivato, orale
Vaccinum diphtheriae adsorbatum	(0443)	Diphtheria vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique adsorbé	Vaccino difterico adsorbito
Vaccinum diphtheriae et tetani adsorbatum	(0444)	Diphtheria and tetanus vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique et tétanique adsorbé	Vaccino difterico e tetanico adsorbito
Vaccinum diphtheriae et tetani, antigeni-o(-is) minutum adsorbatum	(0647)	Diphtheria and tetanus vaccine (adsorbed, reduced antigen (s) content)	Vaccin diphtérique et tétanique adsorbé, à teneur réduite en antigène	Vaccino difterico e tetanico adsorbito a basso contenuto di antigene
Vaccinum diphtheriae, antigeniis minutum, adsorbatum	(0646)	Diphtheria vaccine (adsorbed, reduced antigen content)	Vaccin diphtérique adsorbé, à teneur réduite en antigène	Vaccino difterico adsorbito a basso contenuto di antigene



Vaccinum diphtheriae, tetani et pertussis ex cellulis integris adsorbatum	(0445)	Diphtheria, tetanus and pertussis (whole cell) vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tétanique et coquelucheux (à cellules entières) adsorbé	Vaccino difterico, tetanico e pertossico (cellule integre) adsorbito
Vaccinum diphtheriae, tetani et pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, antigeni-o(is) minutum, adsorbatum	(2764)	Diphtheria, tetanus and pertussis (acellular, component) vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content)	Vaccin diphtérique, tétanique et coquelucheux (acellulaire, multicomposé), adsorbé, à teneur réduite en antigène(s)	Vaccino difterico, tetanico e pertossico (acellulare, multicomponente), adsorbito a basso contenuto di antigene
Vaccinum diphtheriae, tetani et pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum adsorbatum	(1931)	Diphtheria, tetanus and pertussis (acellular, component) vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tétanique et coquelucheux (acellulaire, multicomposé) adsorbé	Vaccino difterico, tetanico e pertossico (acellulare, multicomposto), adsorbito
Vaccinum diphtheriae, tetani et poliomyelitidis inactivatum, antigeni-o(is) minutum, adsorbatum	(2328)	Diphtheria, tetanus and poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content)	Vaccin diphtérique, tétanique et poliomyélique (inactivé), adsorbé, à teneur réduite en antigène(s)	Vaccino difterico, tetanico e della poliomielite (inattivato), adsorbito, a contenuto ridotto di antigene(i)
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis ex cellulis integris et poliomyelitidis inactivatum adsorbatum	(2061)	Diphtheria, tetanus, pertussis (whole cell) and poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (à cellules entières) et poliomyélique (inactivé), adsorbé	Vaccino difterico, tetanico, pertossico (cellule integre) e della poliomielite (inattivato), adsorbito
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum et poliomyelitidis inactivatum adsorbatum	(1934)	Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) and poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicomposé) et poliomyélique (inactivé) adsorbé	Vaccino difterico, tetanico, pertossico (acellulare, multicomposto) e della poliomielite (inattivato), adsorbito
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum et poliomyelitidis inactivatum adsorbatum	(1932)	Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicomposé) et conjugué de l'haemophilus type b, adsorbé	Vaccino difterico, tetanico, pertossico (acellulare, multicomposto) e dell'emofilo tipo b coniugato, adsorbito
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum et poliomyelitidis inactivatum, antigeni-o(is) minutum, adsorbatum	(2329)	Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) and poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content)	Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicomposé) et poliomyélique (inactivé), adsorbé, à teneur réduite en antigène(s)	Vaccino difterico, tetanico, pertossico (acellulare, multicomposto) e della poliomielite (inattivato), adsorbito, a contenuto ridotto di antigene(i)
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, hepatitis B (ADNr), poliomyelitidis inactivatum et haemophilus stirpis b conjugatum adsorbatum	(2067)	Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicomposé), de l'hépatite B (ADNr), poliomyélique inactivé et conjugué de l'haemophilus type b, adsorbé	Vaccino difterico, tetanico, pertossico (acellulare, multicomposto) dell'epatite B (DNAr), della poliomielite (inattivato) e dell'emofilo tipo b coniugato, adsorbito
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, poliomyelitidis inactivatum et haemophilus stirpis b conjugatum adsorbatum	(2065)	Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicomposé), poliomyélique (inactivé) et conjugué de l'haemophilus type b, adsorbé	Vaccino difterico, tetanico, pertossico (acellulare, multicomposto), della poliomielite (inattivato) e dell'emofilo tipo b coniugato, adsorbito
Vaccinum encephalitis ixodibus adiectae inactivatum	(1375)	Tick-borne encephalitis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de l'encéphalite verno-estivale	Vaccino inattivato dell'encefalite trasmessa da zecca



Vaccinum febris flavae vivum	(0537)	Yellow fever vaccine (live)	Vaccin vivant de la fièvre jaune	Vaccino vivo della febbre gialla
Vaccinum febris typhoidis	(0156)	Typhoid vaccine	Vaccin typhoïdique	Vaccino tifoideo
Vaccinum febris typhoidis polysaccharidicum	(1160)	Typhoid polysaccharide vaccine	Vaccin typhoïdique polysodique	Vaccino tifoideo polisaccaridico
Vaccinum febris typhoidis vivum perorale (stirpis Ty 21a)	(1055)	Typhoid vaccine (live, oral, strain Ty 21a)	Vaccin typhoïdique vivant, oral, souche Ty 21a	Vaccino vivo tifoideo per uso orale (ceppo Ty 21a)
Vaccinum haemophili stirpis b conjugatum	(1219)	Haemophilus type b conjugate vaccine	Vaccin conjugué de l'haemophilus type b	Vaccino coniugato dell'emofilo tipo b
Vaccinum haemophili stirpis b et meningococcale classis C conjugatum	(2622)	Haemophilus type b and meningococcal group C conjugate vaccine	Vaccin haemophilus type b et méningococcique groupe C conjugué	Vaccino dell'emofilo tipo b e meningococcico gruppo C, coniugato
Vaccinum hepatitis A inactivatum adsorbatum	(1107)	Hepatitis A vaccine (inactivated, adsorbed)	Vaccin inactivé de l'hépatite A adsorbé	Vaccino inattivato adsorbito dell'epatite A
Vaccinum hepatitis A inactivatum adsorbatum et febris typhoidis polysaccharidicum	(2597)	Hepatitis A (inactivated, adsorbed) and typhoid polysaccharide vaccine	Vaccin de l'hépatite A (inactivé, adsorbé) et typhoïdique polysodique	Vaccino dell'epatite A (inattivato, adsorbito) e tifoideo polisaccaridico
Vaccinum hepatitis A inactivatum et hepatitis B (ADNr) adsorbatum	(1526)	Hepatitis A (inactivated) and hepatitis B (rDNA) vaccine (adsorbed)	Vaccin de l'hépatite A (inactivé) et de l'hépatite B (ADNr) adsorbé	Vaccino inattivato dell'epatite A e dell'epatite B (DNAr) adsorbito
Vaccinum hepatitis B (ADNr)	(1056)	Hepatitis B vaccine (rDNA)	Vaccin de l'hépatite B (ADNr)	Vaccino dell'epatite B (DNAr)
Vaccinum influenzae inactivatum ex cellulis corticisque antigeniis praeparatum	(2149)	Influenza vaccine (surface antigen, inactivated, prepared in cell cultures)	Vaccin grippal inactivé (antigène de surface, préparé sur cultures cellulaires)	Vaccino inattivato dell'influenza, antigene di superficie, preparato in colture cellulari
Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum	(0869)	Influenza vaccine (surface antigen, inactivated)	Vaccin grippal inactivé (antigène de surface)	Vaccino inattivato dell'influenza preparato con l'antigene di superficie
Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum virosomale	(2053)	Influenza vaccine (surface antigen, inactivated, virosome)	Vaccin grippal inactivé (antigène de surface, virosomal)	Vaccino inattivato dell'influenza preparato con l'antigene virosomiale di superficie
Vaccinum influenzae inactivatum ex viris integris praeparatum	(0159)	Influenza vaccine (whole virion, inactivated)	Vaccin grippal inactivé à virion entier	Vaccino inattivato dell'influenza preparato con virus integri
Vaccinum influenzae inactivatum ex virorum fragmentis praeparatum	(0158)	Influenza vaccine (split virion, inactivated)	Vaccin grippal inactivé à virion fragmenté	Vaccino inattivato dell'influenza preparato con virus frammentati
Vaccinum influenzae vivum pernasale	(2772)	Influenza vaccine (live, nasal)	Vaccin grippal nasal vivant	Vaccino vivo dell'influenza (per somministrazione nasale)
Vaccinum meningococcale classis C conjugatum	(2112)	Meningococcal group C conjugate vaccine	Vaccin conjugué méningococcique groupe C	Vaccino meningococcico gruppo C coniugato
Vaccinum meningococcale classis A, C, W135 et Y conjugatum	(3066)	Meningococcal group A, C, W135 and Y conjugate vaccine	Vaccin méningococcique groupes A, C, W135 et Y conjugué	Vaccino coniugato meningococcico gruppo A, C, W135 e Y
Vaccinum meningococcale polysaccharidicum	(0250)	Meningococcal polysaccharide vaccine	Vaccin méningococcique polysodique	Vaccino meningococcico polisaccaridico
Vaccinum morbillorum vivum	(0213)	Measles vaccine (live)	Vaccin rougeoleux vivant	Vaccino vivo del morbillo
Vaccinum morbillorum, parotitidis et rubellae vivum	(1057)	Measles, mumps and rubella vaccine (live)	Vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux, vivant	Vaccino vivo del morbillo, della parotite e della rosolia
Vaccinum morbillorum, parotitidis, rubellae et varicellae vivum	(2442)	Measles, mumps, rubella and varicella vaccine (live)	Vaccin rougeoleux, des oreillons, rubéoleux et varicelleux, vivant	Vaccino vivo del morbillo, della parotite, della rosolia e della varicella



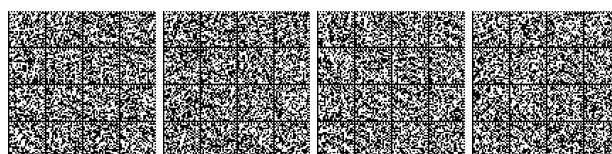
Vaccinum parotitidis vivum	(0538)	Mumps vaccine (live)	Vaccin vivant des oreillons	Vaccino vivo della parotite
Vaccinum pertussis ex cellulis integris adsorbatum	(0161)	Pertussis vaccine (whole cell, adsorbed)	Vaccin coquelucheux adsorbé à cellules entières	Vaccino della pertosse a cellule intere, adsorbito
Vaccinum pertussis sine cellulis copurificatum adsorbatum	(1595)	Pertussis vaccine (acellular, co-purified, adsorbed)	Vaccin coquelucheux (adsorbé, copurifié, acellulaire)	Vaccino pertossico (acellulare, co-purificato, adsorbito)
Vaccinum pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum adsorbatum	(1356)	Pertussis vaccine (acellular, component, adsorbed)	Vaccin coquelucheux (adsorbé, multicomposé, acellulaire)	Vaccino della pertosse (acellulare, multicomposto, adsorbito)
Vaccinum pneumococcale polysaccharidicum	(0966)	Pneumococcal polysaccharide vaccine	Vaccin pneumococcique polysidique	Vaccino pneumococcico polisaccaridico
Vaccinum pneumococcale polysaccharidicum coniugatum adsorbatum	(2150)	Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (adsorbed)	Vaccin pneumococcique polysidique conjugué adsorbé	Vaccino pneumococcico polisaccaridico coniugato adsorbito
Vaccinum poliomyelitis inactivatum	(0214)	Poliomyelitis vaccine (inactivated)	Vaccin poliomyélique inactivé	Vaccino inattivato poliomieltico
Vaccinum poliomyelitis perorale	(0215)	Poliomyelitis vaccine (oral)	Vaccin poliomyélique oral	Vaccino poliomieltico per uso orale
Vaccinum rabiei ex cellulis ad usum humanum	(0216)	Rabies vaccine for human use prepared in cell cultures	Vaccin rabique pour usage humain préparé sur cultures cellulaires	Vaccino della rabbia per uso umano, preparato in colture cellulari
Vaccinum rotaviri vivum perorale	(2417)	Rotavirus vaccine (live, oral)	Vaccin vivant oral à rotavirus	Vaccino vivo da rotavirus, per uso orale
Vaccinum rubellae vivum	(0162)	Rubella vaccine (live)	Vaccin rubéoleux vivant	Vaccino vivo della rosolia
Vaccinum tetani adsorbatum	(0452)	Tetanus vaccine (adsorbed)	Vaccin tétanique adsorbé	Vaccino tetanico adsorbito
Vaccinum tuberculosis (BCG) cryodesiccatum	(0163)	BCG vaccine, freeze-dried	Vaccin BCG cryodesséché	Vaccino della tubercolosi (BCG) liofilizzato
Vaccinum varicellae vivum	(0648)	Varicella vaccine (live)	Vaccin varicelleux vivant	Vaccino vivo della varicella
Vaccinum variolae vivum	(0164)	Smallpox vaccine (live)	Vaccin vivant de la variole	Vaccino vivo del vaiolo
Vaccinum zonae vivum	(2418)	Shingles (herpes zoster) vaccine (live)	Vaccin vivant du zona	Vaccino vivo dell'herpes zoster
Vaccinum papillomaviri humani (ADNr)	(2441)	Human papillomavirus vaccine (rDNA)	Vaccin du papillomavirus humain (ADNr)	Vaccino del papillomavirus umano (DNAr)

VACCINI PER USO VETERINARIO

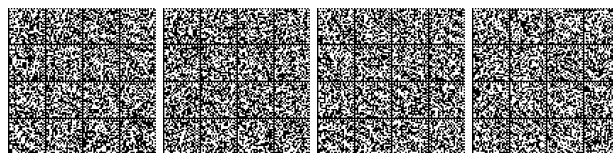
Titoli in latino	no.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum actinobacillosidis inactivatum ad suem	(1360)	Porcine actinobacillosis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de l'actinobacillose du porc	Vaccino inattivato dell'actinobacillosi del suino
Vaccinum adenovirosideis caninae vivum	(1951)	Canine adenovirus vaccine (live)	Vaccin vivant de l'adénovirose canine	Vaccino vivo dell'adenovirosi del cane
Vaccinum adenovirosideis caninae inactivatum	(1298)	Canine adenovirus vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de l'adénovirose canine	Vaccino inattivato dell'adenovirosi del cane
Vaccinum anaemiae infectivae pulli vivum	(2038)	Infectious chicken anaemia vaccine (live)	Vaccin vivant de l'anémie infectieuse du poulet	Vaccino vivo dell'anemia infettiva dei polli
Vaccinum anthracis vivum ad usum veterinarium	(0441)	Anthrax spore vaccine (live) for veterinary use	Vaccin vivant sporulé de la fièvre charbonneuse pour usage vétérinaire	Vaccino vivo del carbonchio per uso veterinario
Vaccinum aphtharum epizooticarum inactivatum ad ruminantes	(0063)	Foot-and-mouth disease (ruminants) vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la fièvre aphteuse pour ruminants	Vaccino inattivato dell'aftha epizootica dei ruminanti
Vaccinum Bordetellae bronchisepticae vivum ad canem	(2525)	Bordetella bronchiseptica vaccine (live) for dogs	Vaccin vivant de Bordetella bronchiseptica pour le chien	Vaccino vivo della Bordetella bronchiseptica per il cane



Vaccinum bronchitidis infectivae aviariae inactivatum	(0959)	Avian infectious bronchitis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la bronchite infectieuse aviaire	Vaccino inattivato della bronchite infettiva aviaria
Vaccinum bronchitidis infectivae aviariae vivum	(0442)	Avian infectious bronchitis vaccine (live)	Vaccin vivant de la bronchite infectieuse aviaire	Vaccino vivo della bronchite infettiva aviaria
Vaccinum brucellosis (Brucella melitensis stirpis Rev. 1) vivum ad usum veterinarium	(0793)	Brucellosis vaccine (live) (Brucella melitensis souche Rev. 1), for veterinary use	Vaccin vivant de la brucellose (Brucella melitensis souche Rev. 1) pour usage vétérinaire	Vaccino vivo della brucellosi (Brucella melitensis ceppo Rev. 1) per uso veterinario
Vaccinum bursitidis infectivae aviariae inactivatum	(0960)	Avian infectious bursal disease vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la bursite infectieuse aviaire	Vaccino inattivato della bursite infettiva aviaria
Vaccinum bursitidis infectivae aviariae vivum	(0587)	Avian infectious bursal disease vaccine (live)	Vaccin vivant de la bursite infectieuse aviaire	Vaccino vivo della bursite infettiva aviaria
Vaccinum calicivirolos felinae inactivatum	(1101)	Feline calicivirolos vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la calicivirose du chat	Vaccino inattivato dell'infezione da calicivirus del gatto
Vaccinum calicivirolos felinae vivum	(1102)	Feline calicivirolos vaccine (live)	Vaccin vivant de la calicivirose du chat	Vaccino vivo dell'infezione da calicivirus del gatto
Vaccinum chlamydiosis felinae inactivatum	(2324)	Feline chlamydiosis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la chlamydiose du chat	Vaccino inattivato della clamidiosi del gatto
Vaccinum cholerae aviariae inactivatum	(1945)	Fowl cholera vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé du cholera aviaire	Vaccino inattivato del colera aviario
Vaccinum Clostridii botulini ad usum veterinarium	(0360)	Clostridium botulinum vaccine for veterinary use	Vaccin botulinique pour usage vétérinaire	Vaccino da Clostridium botulinum per uso veterinario
Vaccinum Clostridii chauvoei ad usum veterinarium	(0361)	Clostridium chauvoei vaccine for veterinary use	Vaccin de clostridium chauvoei pour usage vétérinaire	Vaccino da Clostridium chauvoei per uso veterinario
Vaccinum Clostridii novyi B ad usum veterinarium	(0362)	Clostridium novyi (type B) vaccine for veterinary use	Vaccin de clostridium novyi (type B) pour usage vétérinaire	Vaccino da Clostridium novyi (tipo B) per uso veterinario
Vaccinum Clostridii perfringentis ad usum veterinarium	(0363)	Clostridium perfringens vaccine for veterinary use	Vaccin de clostridium perfringens pour usage vétérinaire	Vaccino da Clostridium perfringens per uso veterinario
Vaccinum Clostridii septici ad usum veterinarium	(0364)	Clostridium septicum vaccine for veterinary use	Vaccin de clostridium septicum pour usage vétérinaire	Vaccino da Clostridium septicum per uso veterinario
Vaccinum coccidiosidis vivum ad pullum	(2326)	Coccidiosis vaccine (live) for chickens	Vaccin vivant de la coccidiose pour le poule	Vaccino vivo della coccidiosi per i polli
Vaccinum colibacillosis fetus a partu recentis inactivatum ad ruminantes	(0961)	Neonatal ruminant colibacillosis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la colibacilliose néonatale des ruminants	Vaccino inattivato della colibacillosi neonatale dei ruminanti
Vaccinum colibacillosis fetus a partu recentis inactivatum ad suem	(0962)	Neonatal piglet colibacillosis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la colibacilliose néonatale des porcelets	Vaccino inattivato della colibacillosi neonatale del suino
Vaccinum diarrhoeae viralis bovinæ inactivatum	(1952)	Bovine viral diarrhoea vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la diarrhée virale bovine	Vaccino inattivato della diarrea virale bovina
Vaccinum encephalomyelitis infectivae aviariae vivum	(0588)	Avian infectious encephalomyelitis vaccine (live)	Vaccin vivant de l'encéphalomyélite infectieuse aviaire	Vaccino vivo dell'encefalomielite infettiva aviaria
Vaccinum erysipelas suillae inactivatum	(0064)	Swine erysipelas vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé du rouget du porc	Vaccino inattivato del malrosso del suino
Vaccinum furunculosis inactivatum ad salmonidas cum adjuvazione oleosa ad iniectionem	(1521)	Furunculosis vaccine (inactivated, oil-adjuvanted, injectable) for salmonids	Vaccin inactivé, injectable, à adjuvant huileux, de la furunculose des salmonidés	Vaccino inattivato della furunculosi dei salmonidi preparazione iniettabile con adiuvante oleoso
Vaccinum hepatitis viralis anatis stirpe I vivum	(1315)	Duck viral hepatitis type I vaccine (live)	Vaccin vivant de l'hépatite virale du canard type I	Vaccino vivo dell'epatite virale tipo I dell'anatra



Vaccinum herpesviris equini inactivatum	(1613)	Equine herpesvirus vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de l'herpèsvirus équin	Vaccino inattivato dell'infezione da herpesvirus equino
Vaccinum inactivatum diarrhoeae vituli coronavirillatae	(1953)	Calf coronavirus diarrhoea vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé des diarrhées à coronavirus des veaux	Vaccino inattivato della diarrea da coronavirus dei vitelli
Vaccinum inactivatum diarrhoeae vituli rotavirillatae	(1954)	Calf rotavirus diarrhoea vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé des diarrhées à rotavirus des veaux	Vaccino inattivato della diarrea da rotavirus dei vitelli
Vaccinum influenzae equinae inactivatum	(0249)	Equine influenza vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la grippe équine	Vaccino inattivato dell'influenza equina
Vaccinum influenzae inactivatum ad suem	(0963)	Porcine influenza vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la grippe porcine	Vaccino inattivato dell'influenza suina
Vaccinum laryngotracheitidis infectivae aviariae vivum	(1068)	Avian infectious laryngotracheitis vaccine (live)	Vaccin vivant de la laryngotrachéite infectieuse aviaire	Vaccino vivo della laringotracheite infettiva aviaria
Vaccinum leptospirosis bovinae inactivatum	(1939)	Bovine leptospirosis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la leptospirose bovine	Vaccino inattivato della leptospirosi bovina
Vaccinum leptospirosis caninae inactivatum	(0447)	Canine leptospirosis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la leptospirose canine	Vaccino inattivato della leptospirosi canina
Vaccinum leucosis felinae inactivatum	(1321)	Feline leukaemia vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la leucose féline	Vaccino inattivato della leucosi felina
Vaccinum mannheimiae bovinae inactivatum	(1944)	Mannheimia vaccine (inactivated) for cattle	Vaccin inactivé de la mannheimiose bovine	Vaccino inattivato della Mannheimia haemolytica per bovini
Vaccinum mannheimiae inactivatum ad ovem	(1946)	Mannheimia vaccine (inactivated) for sheep	Vaccin inactivé de la mannheimiose des moutons	Vaccino inattivato della Mannheimia haemolytica per ovini
Vaccinum morbi Aujeszkyi ad suem inactivatum	(0744)	Aujeszky's disease vaccine (inactivated) for pigs	Vaccin inactivé de la maladie d'Aujeszky pour le porc	Vaccino inattivato della malattia di Aujeszky per il suino
Vaccinum morbi Aujeszkyi ad suem vivum ad usum parenteralem	(0745)	Aujeszky's disease vaccine (live) for pigs for parenteral administration	Vaccin vivant de la maladie d'Aujeszky pour le porc pour administration parentérale	Vaccino vivo della malattia di Aujeszky per il suino per uso parenterale
Vaccinum morbi Carrei vivum ad canem	(0448)	Canine distemper vaccine (live)	Vaccin vivant de la maladie de Carré pour le chien	Vaccino vivo del cimurro per il cane
Vaccinum morbi Carrei vivum ad mustelidas	(0449)	Distemper vaccine (live) for mustelids	Vaccin vivant de la maladie de Carré pour mustélidés	Vaccino vivo del cimurro per mustelidi
Vaccinum morbi haemorrhagici cuniculi inactivatum	(2325)	Rabbit haemorrhagic disease vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la maladie hémorragique du lapin	Vaccino inattivato della malattia emorragica del coniglio
Vaccinum morbi Marek vivum	(0589)	Marek's disease vaccine (live)	Vaccin vivant de la maladie de Marek	Vaccino vivo della malattia di Marek
Vaccinum morbi oris rubri inactivatum ad Oncorhynchum mykisssem	(1950)	Enteric redmouth disease vaccine (inactivated) for rainbow trout	Vaccin inactivé de la maladie éntérique de la bouche rouge pour la truite arc-en-ciel	Vaccino inattivato della malattia enterica della bocca rossa per la trota iridea
Vaccinum morbi partus diminutionis MCMLXXVI inactivatum ad pullum	(1202)	Egg drop syndrome '76 vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la maladie des œufs hardés	Vaccino inattivato della malattia del calo della deposizione delle uova
Vaccinum Mycoplasmatis galliseptici inactivatum	(1942)	Mycoplasma gallisepticum vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de mycoplasma gallisepticum	Vaccino inattivato del Mycoplasma gallisepticum
Vaccinum Mycoplasmatis galliseptici vivum ad pullum	(3133)	Mycoplasma gallisepticum vaccine (live) for chickens	Vaccin vivant de Mycoplasma gallisepticum pour le poulet	Vaccino vivo del Mycoplasma gallisepticum per i polli
Vaccinum myxomatosis vivum ad cuniculum	(1943)	Myxomatosis vaccine (live) for rabbits	Vaccin vivant de la myxomatose pour le lapin	Vaccino vivo della mixomatosi dei conigli



Vaccinum necrosis pancreaticae infectivae inactivatum ad salmonidas cum adiuvatione oleosa ad iniectionem	(3063)	Infectious pancreatic necrosis vaccine (inactivated, oil-adjuvanted, injectable) for salmonids	Vaccin inactivé, injectable, à adjuvant huileux, de la nécrose pancréatique infectieuse pour salmonidés	Vaccino della pancreatite necrotica infettiva (inattivato, adiuvante oleoso, iniettabile) per salmonidi
Vaccinum panleucopeniae felinae infectivae inactivatum	(0794)	Feline infectious enteritis (feline panleucopenia) vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la panleucopénie infectieuse du chat	Vaccino inattivato della panleucopenia infettiva dei felini
Vaccinum panleucopeniae felinae infectivae vivum	(0251)	Feline infectious enteritis (feline panleucopenia) vaccine (live)	Vaccin vivant de la panleucopénie infectieuse du chat	Vaccino vivo della panleucopenia infettiva dei felini
Vaccinum parainfluenzae viri canini vivum	(1955)	Canine parainfluenza virus vaccine (live)	Vaccin vivant du virus parainfluenza canin	Vaccino vivo del virus della parainfluenza del cane
Vaccinum paramyxovirus 3 aviarii inactivatum ad meleagrem	(1392)	Avian paramyxovirus 3 vaccine (inactivated) for turkeys	Vaccin inactivé du paramyxovirus aviaire 3 pour la dinde	Vaccino inattivato del paramixovirus 3 aviario per il tacchino
Vaccinum parvovirus caninae inactivatum	(0795)	Canine parvovirus vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la parvovirose canine	Vaccino inattivato della parvovirosi del cane
Vaccinum parvovirus caninae vivum	(0964)	Canine parvovirus vaccine (live)	Vaccin vivant de la parvovirose canine	Vaccino vivo della parvovirosi del cane
Vaccinum parvovirus inactivatum ad suem	(0965)	Porcine parvovirus vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la parvovirose porcine	Vaccino inattivato della parvovirosi del suino
Vaccinum pasteurellae inactivatum ad ovem	(2072)	Pasteurella vaccine (inactivated) for sheep	Vaccin inactivé de la pasteurellose des moutons	Vaccino inattivato della pasteurellosi per ovini
Vaccinum pestis anatis vivum	(1938)	Duck plague vaccine (live)	Vaccin vivant de la peste du canard	Vaccino vivo della peste delle anatre
Vaccinum pestis classicae suillae vivum ex cellulis	(0065)	Swine-fever vaccine (live, prepared in cell cultures), classical	Vaccin vivant de la peste porcine classique préparé sur cultures cellulaires	Vaccino vivo della peste suina classica preparato in colture cellulari
Vaccinum pneumoniae enzooticae suillae inactivatum	(2448)	Porcine enzootic pneumonia vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la pneumonie enzootique porcine	Vaccino inattivato della polmonite enzootica del suino
Vaccinum pseudopestis aviariae inactivatum	(0870)	Newcastle disease vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la pseudopeste aviaire (maladie de Newcastle)	Vaccino inattivato della pseudopeste aviaria (malattia di Newcastle)
Vaccinum pseudopestis aviariae vivum	(0450)	Newcastle disease vaccine (live)	Vaccin vivant de la pseudopeste aviaire (maladie de Newcastle)	Vaccino vivo della pseudopeste aviaria (malattia di Newcastle)
Vaccinum rabiei inactivatum ad usum veterinarium	(0451)	Rabies vaccine (inactivated) for veterinary use	Vaccin rabique inactivé pour usage vétérinaire	Vaccino inattivato della rabbia per uso veterinario
Vaccinum rabiei perorale vivum ad vulpem et nycterereutem	(0746)	Rabies vaccine (live, oral) for foxes and raccoon dogs	Vaccin vivant oral de la rage pour renards et chiens viverrins	Vaccino vivo della rabbia per la volpe e il cane procione, per uso orale
Vaccinum rhinitidis atrophicantis ingravescentis suillae inactivatum	(1361)	Porcine progressive atrophic rhinitis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la rhinite atrophique progressive du porc	Vaccino inattivato della rinite atrofica progressiva del suino
Vaccinum rhinotracheitidis infectivae bovinae inactivatum	(2674)	Infectious bovine rhinotracheitis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la rhinotrachéite infectieuse bovine	Vaccino inattivato della rinotracheite infettiva bovina
Vaccinum rhinotracheitidis infectivae bovinae vivum	(0696)	Infectious bovine rhinotracheitis vaccine (live)	Vaccin vivant de la rhinotrachéite infectieuse bovine	Vaccino vivo della rinotracheite infettiva bovina
Vaccinum rhinotracheitidis infectivae vivum ad meleagrem	(2461)	Turkey infectious rhinotracheitis vaccine (live)	Vaccin vivant de la rhinotrachéite infectieuse pour la dinde	Vaccino vivo della rinotracheite infettiva per il tacchino
Vaccinum rhinotracheitidis viralis felinae inactivatum	(1207)	Feline viral rhinotracheitis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la rhinotrachéite virale du chat	Vaccino inattivato della rinotracheite virale del gatto



Vaccinum rhinotracheitidis viralis felinae vivum	(1206)	Feline viral rhinotracheitis vaccine (live)	Vaccin vivant de la rhinotrachéite virale du chat	Vaccino vivo della rinotracheite virale del gatto
Vaccinum Salmonellae Enteritidis inactivatum ad pullum	(1947)	Salmonella enteritidis vaccine (inactivated) for chickens	Vaccinum inactivé de la salmonellose à Salmonella enteritidis pour le poulet	Vaccino inattivato della salmonellosi da Salmonella enteritidis per i polli
Vaccinum Salmonellae Enteritidis vivum perorale ad pullum	(2520)	Salmonella Enteritidis vaccine (live, oral) for chickens	Vaccin vivant oral de la salmonellose à Salmonella enteritidis pour le poulet	Vaccino vivo orale per la salmonellosi da Salmonella enteritidis per i polli
Vaccinum Salmonellae Typhimurium inactivatum ad pullum	(2361)	Salmonella typhimurium vaccine (inactivated) for chickens	Vaccinum inactivé de la salmonellose à Salmonella typhimurium pour le poulet	Vaccino inattivato della salmonellosi da Salmonella typhimurium per i polli
Vaccinum Salmonellae Typhimurium vivum perorale ad pullum	(2521)	Salmonella Typhimurium vaccine (live, oral) for chickens	Vaccin vivant oral de la salmonellose à Salmonella typhimurium pour le poulet	Vaccino vivo orale per la salmonellosi da Salmonella typhimurium per i polli
Vaccinum tenosynovitis viralis aviariae vivum	(1956)	Avian viral tenosynovitis vaccine (live)	Vaccin vivant de la ténosynovite virale aviaire	Vaccino vivo della tenosinovite virale aviaria
Vaccinum tetani ad usum veterinarium	(0697)	Tetanus vaccine for veterinary use	Vaccin tétanique pour usage vétérinaire	Vaccino tetanico per uso veterinario
Vaccinum ulcers hiberni inactivatum ad salmonidas cum adjuvante oleosa ad iniectionem	(2151)	Winter ulcer vaccine (inactivated, oil-adjuvanted, injectable) for salmonids	Vaccin inactivé, injectable, à adjuvant huileux, de la maladie des ulcères hivernaux des salmonidés	Vaccino inattivato, iniettabile, adiuvante oleoso, delle ulcere invernali dei salmoni
Vaccinum variolae gallinae vivum	(0649)	Fowl-pox vaccine (live)	Vaccin vivant de la variole des gallinacés	Vaccino vivo del difterovaiolo aviario
Vaccinum vibriosidis aquae frigidae inactivatum ad salmonidas	(1580)	Vibriosis (cold-water) vaccine (inactivated) for salmonids	Vaccin inactivé de la vibriose des eaux froides pour salmonidés	Vaccino inattivato della vibriosi d'acqua fredda dei salmonidi
Vaccinum vibriosidis inactivatum ad dicentrarchus labrax	(3090)	Vibriosis vaccine (inactivated) for sea bass	Vaccin inactivé de la vibriose pour le bar	Vaccino inattivato della vibriosi per la spigola
Vaccinum vibriosidis inactivatum ad salmonidas	(1581)	Vibriosis vaccine (inactivated) for salmonids	Vaccin inactivé de la vibriose des salmonidés	Vaccino inattivato della vibriosi dei salmonidi
Vaccinum viri parainfluenzae bovini vivum	(1176)	Bovine parainfluenza virus vaccine (live)	Vaccin vivant du virus parainfluenza bovin	Vaccino vivo del virus della parainfluenza bovina
Vaccinum viri syncytialis meatu spiritus bovini vivum	(1177)	Bovine respiratory syncytial virus vaccine (live)	Vaccin vivant du virus syncytial respiratoire bovin	Vaccino vivo del virus sinciziale respiratorio bovino

SIERIMMUNI PER USO UMANO

Titoli in latino	no.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Immunoserum botulinicum	(0085)	Botulinum antitoxin	Immunosérum botulinique	Sierimmune botulinico
Immunoserum contra venena viperarum europaeorum	(0145)	Viper venom antiserum, european	Immunosérum antivenimeux de vipère européenne	Sierimmune contro il veleno della vipera europea
Immunoserum diphthericum	(0086)	Diphtheria antitoxin	Immunosérum diphtérique	Sierimmune difterico
Immunoserum gangraenicum (Clostridium novyi)	(0087)	Gas-gangrene antitoxin (novyi)	Immunosérum gangreneux (Clostridium novyi)	Sierimmune contro la gangrena gassosa da Clostridium novyi
Immunoserum gangraenicum (Clostridium perfringens)	(0088)	Gas-gangrene antitoxin (perfringens)	Immunosérum gangreneux (Clostridium perfringens)	Sierimmune contro la gangrena gassosa da Clostridium perfringens
Immunoserum gangraenicum (Clostridium septicum)	(0089)	Gas-gangrene antitoxin (septicum)	Immunosérum gangreneux (Clostridium septicum)	Sierimmune contro la gangrena gassosa da Clostridium septicum
Immunoserum gangraenicum mixtum	(0090)	Gas-gangrene antitoxin, mixed	Immunosérum gangreneux polyvalent	Sierimmune polivalente contro la gangrena gassosa
Immunoserum tetanicum ad usum humanum	(0091)	Tetanus antitoxin for human use	Immunosérum tétanique pour usage humain	Sierimmune antitetanico per uso umano



SIERIMMUNI PER USO VETERINARIO

Titoli in latino	no.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Immunoserum tetanicum ad usum veterinarium	(0343)	Tetanus antitoxin for veterinary use	Immunosérum tétanique pour usage vétérinaire	Sierimmune antitetanico per uso veterinario

PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE e MATERIE PRIME PER PREPARAZIONI
RADIOFARMACEUTICHE

Titoli in latino	no.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acidum medronicum ad radiopharmaceutica	(2350)	Medronic acid for radiopharmaceutical preparations	Médronique (acide) pour préparations radiopharmaceutiques	Acido medronico per preparazioni radiofarmaceutiche
Alovudini (¹⁸ F) solutio iniectionis	(2460)	Alovudine (¹⁸ F) injection	Alovudine (¹⁸ F) (solution injectable d')	Alovudina (¹⁸ F) preparazione iniettabile
Ammoniae (¹³ N) solutio iniectionis	(1492)	Ammonia (¹³ N) injection	Ammoniaque (¹³ N) (solution injectable d')	Ammoniaca (¹³ N) preparazione iniettabile
Aquae (¹⁵ O) solutio iniectionis	(1582)	Water (¹⁵ O) injection	Eau (¹⁵ O) injectable	Acqua (¹⁵ O) preparazione iniettabile
Aquae tritiatae (³ H) solutio iniectionis	(0112)	Tritiated (³ H) water injection	Eau tritiée (³ H) (solution injectable d')	Acqua tritiata (³ H) preparazione iniettabile
Betiatidum ad radiopharmaceutica	(2551)	Betiatide for radiopharmaceutical preparations	Bétiatide pour préparations radiopharmaceutiques	Betiatide per preparazioni radiofarmaceutiche
Carbonei monoxidum (¹⁵ O)	(1607)	Carbon monoxide (¹⁵ O)	Carbone (monoxyde (¹⁵ O) de)	Carbonio monossido (¹⁵ O)
Cholini ([¹¹ C]methyl) solutio iniectionis	(2462)	Choline ([¹¹ C]methyl) injection	Choline ([¹¹ C]méthyl) (solution injectable de)	Colina ([¹¹ C]metile) preparazione iniettabile
Chromii (⁵¹ Cr) edetatis solutio iniectionis	(0266)	Chromium (⁵¹ Cr) edetate injection	Chrome (⁵¹ Cr) (édétate de), solution injectable d'	Cromo (⁵¹ Cr) edetato preparazione iniettabile
Cupri tetramibi tetrafluoroboras ad radiopharmaceutica	(2547)	Copper tetramibi tetrafluoroborate for radiopharmaceutical preparations	Cuivre (tétrafluoroborate de tétramibi-) pour préparations radiopharmaceutiques	Rame tetramibi tetrafluoroborato per preparazioni radiofarmaceutiche
Cyanocobalamini (⁵⁷ Co) capsulae	(0710)	Cyanocobalamin (⁵⁷ Co) capsules	Cyanocobalamine (⁵⁷ Co) (capsules de)	Cianocobalamina (⁵⁷ Co) capsule
Cyanocobalamini (⁵⁷ Co) solutio	(0269)	Cyanocobalamin (⁵⁷ Co) solution	Cyanocobalamine (⁵⁷ Co) (solution de)	Cianocobalamina (⁵⁷ Co) soluzione
Cyanocobalamini (⁵⁸ Co) capsulae	(1505)	Cyanocobalamin (⁵⁸ Co) capsules	Cyanocobalamine (⁵⁸ Co) (capsules de)	Cianocobalamina (⁵⁸ Co) capsule
Cyanocobalamini (⁵⁸ Co) solutio	(0270)	Cyanocobalamin (⁵⁸ Co) solution	Cyanocobalamine (⁵⁸ Co) (solution de)	Cianocobalamina (⁵⁸ Co) soluzione
Fludeoxyglucosi (¹⁸ F) solutio iniectionis	(1325)	Fludeoxyglucose (¹⁸ F) injection	Fludésoxyglucose (¹⁸ F) (solution injectable de)	Fludesossiglucosio (¹⁸ F) preparazione iniettabile
Flumazenil (N-[¹¹ C]methyl) solutio iniectionis	(1917)	Flumazenil (N-[¹¹ C]methyl) injection	Flumazenil (N-[¹¹ C]méthyl) solution injectable de	Flumazenil (N-[¹¹ C]metile) preparazione iniettabile
Fluoridi (¹⁸ F) solutio ad radio-signandum	(2390)	Fluoride (¹⁸ F) solution for radiolabelling	Fluoride (¹⁸ F) pour radiomarque, solution de	Fluoruro (¹⁸ F) soluzione per radiomarcatura
Fluorocholini (¹⁸ F) solutio iniectionis	(2793)	Fluorocholine (¹⁸ F) injection	Fluorocholine (¹⁸ F) (solution injectable de)	Fluorocolina (¹⁸ F) preparazione iniettabile
Fluorodopae (¹⁸ F) ab electrophila substitutione solutio iniectionis	(1918)	Fluorodopa (¹⁸ F) (prepared by electrophilic substitution) injection	Fluorodopa (¹⁸ F) préparée par substitution électrophile (solution injectable de)	Fluorodopa (¹⁸ F) (preparata mediante sostituzione elettrofila) soluzione iniettabile
Fluorodopae (¹⁸ F) ab nucleophila substitutione solutio iniectionis	(2481)	Fluorodopa (¹⁸ F) (prepared by nucleophilic substitution) injection	Fluorodopa (¹⁸ F) préparée par substitution nucléophile (solution injectable de)	Fluorodopa (¹⁸ F) (preparata mediante sostituzione nucleofila) preparazione iniettabile



Fluoroethyl-L-tyrosini (¹⁸ F) solution iniectionabilis	(2466)	Fluoroethyl-L-tyrosine (¹⁸ F) injection	Fluoroéthyl-L-tyrosine (¹⁸ F) (solution injectable de)	Fluoroetil-L-tirosina (¹⁸ F) preparazione iniettabile
Fluoromisonidazoli (¹⁸ F) solutio iniectionabilis	(2459)	Fluoromisonidazole (¹⁸ F) injection	Fluoromisonidazole (¹⁸ F) (solution injectable de)	Fluoromisonidazolo (¹⁸ F) preparazione iniettabile
Gallii (⁶⁸ Ga) chloridi aceleratore formati solutio ad radio-signandum	(3109)	Gallium (⁶⁸ Ga) chloride (accelerator-produced) solution for radiolabelling	Gallium (⁶⁸ Ga) (chlorure de) pour radiomarquage, produit dans un accélérateur, solution de	Gallio (⁶⁸ Ga) cloruro (prodotto in ciclotrone) soluzione per radiomarcatura
Gallii (⁶⁷ Ga) citratis solutio iniectionabilis	(0555)	Gallium (⁶⁷ Ga) citrate injection	Gallium (⁶⁷ Ga) (citrate de), solution injectable de	Gallio (⁶⁷ Ga) citrato preparazione iniettabile
Gallii (⁶⁸ Ga) chloridi generatore formati solutio ad radio-signandum	(2464)	Gallium (⁶⁸ Ga) chloride (generator-produced) solution for radiolabelling	Gallium (⁶⁸ Ga) (chlorure de) pour radiomarquage, produit dans un générateur, solution de	Gallio (⁶⁸ Ga) cloruro (prodotto in generatore) soluzione per radiomarcatura
Gallii (⁶⁸ Ga) DOTANOC solutio iniectionabilis	(3051)	Gallium (⁶⁸ Ga) DOTANOC injection	Gallium (⁶⁸ Ga) DOTANOC (solution injectable de)	Gallio (⁶⁸ Ga) DOTANOC preparazione iniettabile
Gallii (⁶⁸ Ga) edotreotidi solutio iniectionabilis	(2482)	Gallium (⁶⁸ Ga) edotreotide injection	Gallium (⁶⁸ Ga) édotréotide (solution injectable de)	Gallio (⁶⁸ Ga) edotreotide preparazione iniettabile
Gallii (⁶⁸ Ga) oxodotreotidi solutio iniectionabilis	(3050)	Gallium (⁶⁸ Ga) oxodotreotide injection	Gallium (⁶⁸ Ga) oxodotréotide (solution injectable de)	Gallio (⁶⁸ Ga) oxodotreotide preparazione iniettabile
Gallii (⁶⁸ Ga) PSMA-11 solutio iniectionabilis	(3044)	Gallium (⁶⁸ Ga) PSMA-11 injection	Gallium (⁶⁸ Ga) PSMA-11 (solution injectable) de	Gallio (⁶⁸ Ga) PSMA-11 preparazione iniettabile
Indii (¹¹¹ In) chloridi solutio	(1227)	Indium (¹¹¹ In) chloride solution	Indium (¹¹¹ In) (chlorure d'), solution de	Indio (¹¹¹ In) cloruro soluzione
Indii (¹¹¹ In) oxini solutio	(1109)	Indium (¹¹¹ In) oxine solution	Oxine indiiée (¹¹¹ In) (solution d')	Indio (¹¹¹ In) ossina soluzione
Indii (¹¹¹ In) pentetatis solutio iniectionabilis	(0670)	Indium (¹¹¹ In) pentetate injection	Indium (¹¹¹ In) (pentétate d'), solution injectable de	Indio (¹¹¹ In) pentetato preparazione iniettabile
Iobenguani (¹²³ I) solutio iniectionabilis	(1113)	Iobenguane (¹²³ I) injection	Iobenguane (¹²³ I) (solution injectable d')	Iobenguano (¹²³ I) preparazione iniettabile
Iobenguani (¹³¹ I) solutio iniectionabilis ad usum diagnosticum	(1111)	Iobenguane (¹³¹ I) injection for diagnostic use	Iobenguane (¹³¹ I) (solution injectable d') à usage diagnostique	Iobenguano (¹³¹ I) preparazione iniettabile per uso diagnostico
Iobenguani (¹³¹ I) solutio iniectionabilis ad usum therapeuticum	(1112)	Iobenguane (¹³¹ I) injection for therapeutic use	Iobenguane (¹³¹ I) (solution injectable d') à usage thérapeutique	Iobenguano (¹³¹ I) preparazione iniettabile per uso terapeutico
Iobenguani sulfas ad radiopharmaceutica	(2351)	Iobenguane sulphate for radiopharmaceutical preparations	Iobenguane (sulphate de) pour préparations radiopharmaceutiques	Iobenguano solfato per per preparazioni radiofarmaceutiche
Iodinati (¹²⁵ I) humani albumini solutio iniectionabilis	(1922)	Human albumin injection, iodinated (¹²⁵ I)	Albumine humaine iodée (¹²⁵ I) (solution injectable d')	Albumina umana iodata (¹²⁵ I) preparazione iniettabile
Iodomethylnorcholesteroli (¹³¹ I) solutio iniectionabilis	(0939)	Iodomethylnorcholesterol (¹³¹ I) injection	Iodomethylnorcholestérol iodé (¹³¹ I) (solution injectable de)	Iodometilnorcolesterolo iodato (¹³¹ I) preparazione iniettabile
Ioflupani (¹²³ I) solutio iniectionabilis	(3144)	Ioflupane (¹²³ I) injection	Ioflupane (¹²³ I) (solution injectable d')	Ioflupano (¹²³ I) preparazione iniettabile
Kryptonum (^{81m} Kr) ad inhalationem	(1533)	Krypton (^{81m} Kr) inhalation gas	Krypton (^{81m} Kr) (gaz pour inhalation)	Kripton (^{81m} Kr) gas per inalazione
L-Methionini ([¹¹ C]methyl) solutio iniectionabilis	(1617)	L-Methionine ([¹¹ C]methyl) injection	L-Méthionine ([¹¹ C]methyl) (solution injectable de)	L-Metionina ([¹¹ C]metile) preparazione iniettabile
Lutetii (¹⁷⁷ Lu) solutio ad radio-signandum	(2798)	Lutetium (¹⁷⁷ Lu) solution for radiolabelling	Lutétium (¹⁷⁷ Lu) pour radiomarquage, solution de	Lutezio (¹⁷⁷ Lu) soluzione per radiomarcatura
Lutetii (¹⁷⁷ Lu) zadavotidi guraxetani solutio iniectionabilis	(3170)	Lutetium (¹⁷⁷ Lu) zadavotide guraxetan injection	Lutécium (¹⁷⁷ Lu) zadavotide guraxétan (solution injectable de)	Lutezio (¹⁷⁷ Lu) zadavotide guraxetan preparazione iniettabile

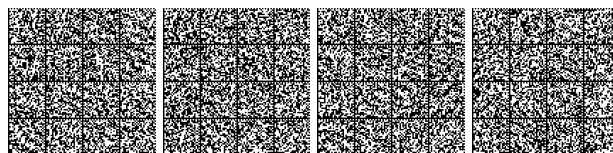


Natri pyrophosphas decahydricus ad radiopharmaceutica	(2552)	Sodium pyrophosphate decahydrate for radiopharmaceutical preparations	Sodium (pyrophosphate de) decahydraté pour préparations radiopharmaceutiques	Sodio pirofosfato decaidrato per preparazioni radiofarmaceutiche
Natrii acetatis ([1- ¹¹ C]) solutio iniectionis	(1920)	Sodium acetate ([1- ¹¹ C]) injection	Sodium (acétate [1- ¹¹ C]) de), solution injectable de	Sodio acetato ([1- ¹¹ C]) preparazione iniettabile
Natrii calcii pentetas hydricus ad radiopharmaceutica	(2353)	Pentetate sodium calcium hydrate for radiopharmaceutical preparations	Pentétate (calcium) de sodium hydraté pour préparations radiopharmaceutiques	Sodio calcio pentetato idrato per preparazioni radiofarmaceutiche
Natrii chromatis (⁵¹ Cr) solutio sterilis	(0279)	Sodium chromate (⁵¹ Cr) sterile solution	Sodium (chromate (⁵¹ Cr) de), solution stérile de	Sodio cromato (⁵¹ Cr) soluzione sterile
Natrii fluoridi (¹⁸ F) solutio iniectionis	(2100)	Sodium fluoride (¹⁸ F) injection	Sodium (fluorure (¹⁸ F) de), solution injectable de	Sodio fluoruro (¹⁸ F) preparazione iniettabile
Natrii iodidi (¹²³ I) solutio ad radio-signandum	(2314)	Sodium iodide (¹²³ I) solution for radiolabelling	Sodium (iodure (¹²³ I) de) pour radiomarquage, solution d'	Sodio ioduro (¹²³ I) soluzione per radiomarcatura
Natrii iodidi (¹²³ I) solutio iniectionis	(0563)	Sodium iodide (¹²³ I) injection	Sodium (iodure (¹²³ I) de), solution injectable de	Sodio ioduro (¹²³ I) preparazione iniettabile
Natrii iodidi (¹³¹ I) capsulae ad usum diagnosticum	(0938)	Sodium iodide (¹³¹ I) capsules for diagnostic use	Sodium (iodure (¹³¹ I) de), à usage diagnostique, capsules d'	Sodio ioduro (¹³¹ I) capsule per uso diagnostico
Natrii iodidi (¹³¹ I) capsulae ad usum therapeuticum	(2116)	Sodium iodide (¹³¹ I) capsules for therapeutic use	Sodium (iodure (¹³¹ I) de) à usage thérapeutique, capsules d'	Sodio ioduro (¹³¹ I) capsule per uso terapeutico
Natrii iodidi (¹³¹ I) solutio	(0281)	Sodium iodide (¹³¹ I) solution	Sodium (iodure (¹³¹ I) de), solution d'	Sodio ioduro (¹³¹ I) soluzione

Natrii iodidi (¹³¹ I) solutio ad radio-signandum	(2121)	Sodium iodide (¹³¹ I) solution for radiolabelling	Sodium (iodure (¹³¹ I) de), solution pour radiomarquage	Sodio ioduro (¹³¹ I) soluzione per radiomarcatura
Natrii iodohippuras dihydricus ad radiopharmaceutica	(2352)	Sodium iodohippurate dihydrate for radiopharmaceutical preparations	Sodium (iodohippurate de) dihydraté pour préparations radiopharmaceutiques	Sodio iodoipurato diidrato per preparazioni radiofarmaceutiche
Natrii iodohippurati (¹²³ I) solutio iniectionis	(0564)	Sodium iodohippurate (¹²³ I) injection	Sodium (iodohippurate (¹²³ I) de), solution injectable d'	Sodio iodoipurato (¹²³ I) preparazione iniettabile
Natrii iodohippurati (¹³¹ I) solutio iniectionis	(0282)	Sodium iodohippurate (¹³¹ I) injection	Sodium (iodohippurate (¹³¹ I) de), solution injectable d'	Sodio iodoipurato (¹³¹ I) preparazione iniettabile
Natrii molybdati (⁹⁹ Mo) fissione formati solutio	(1923)	Sodium molybdate (⁹⁹ Mo) solution (fission)	Sodium (molybdate (⁹⁹ Mo) de) obtenu par fission, solution de	Sodio molibdato (⁹⁹ Mo) soluzione (ottenuto per fissione)
Natrii pertechnetatis (^{99m} Tc) acceleratore formati solutio iniectionis	(2891)	Sodium pertechnetate (^{99m} Tc) injection (accelerator-produced)	Sodium (pertechnétate (^{99m} Tc) de, produit dans un accélérateur) solution injectable de	Sodio pertechnetato (^{99m} Tc) preparazione iniettabile (prodotto in ciclotrone)
Natrii pertechnetatis (^{99m} Tc) fissione formati solutio iniectionis	(0124)	Sodium pertechnetate (^{99m} Tc) injection (fission)	Sodium (pertechnétate (^{99m} Tc) de, obtenu par fission), solution injectable de	Sodio pertechnetato (^{99m} Tc) ottenuto per fissione preparazione iniettabile
Natrii pertechnetatis (^{99m} Tc) sine fissione formati solutio iniectionis	(0283)	Sodium pertechnetate (^{99m} Tc) injection (nonfission)	Sodium (pertechnétate (^{99m} Tc) de, non obtenu par fission), solution injectable de	Sodio pertechnetato (^{99m} Tc) non ottenuto per fissione preparazione iniettabile
Natrii phosphatis (³² P) solutio iniectionis	(0284)	Sodium phosphate (³² P) injection	Sodium (phosphate (³² P) de), solution injectable de	Sodio fosfato (³² P) preparazione iniettabile
Oxygenium (¹⁵ O)	(1620)	Oxygen (¹⁵ O)	Oxygène (¹⁵ O)	Ossigeno (¹⁵ O)
PSMA-1007 (¹⁸ F) solutio iniectionis	(3116)	PSMA-1007 (¹⁸ F) injection	PSMA-1007 (¹⁸ F) (solution injectable de)	PSMA-1007 (¹⁸ F) preparazione iniettabile
Raclopridi ([¹¹ C]methoxy) solutio iniectionis	(1924)	Raclopride ([¹¹ C]methoxy) injection	Raclopride ([¹¹ C] methoxy) solution injectable de	Raclopride ([¹¹ C]metossi) preparazione iniettabile
Rhenii sulfidi colloidalis et technetii (^{99m} Tc) solutio iniectionis	(0126)	Technetium (^{99m} Tc) colloidal rhenium sulphide injection	Technétium (^{99m} Tc) (sulfure de rhénium colloïdal et de), solution injectable de	Renio solfuro colloidale e tecnecio (^{99m} Tc) preparazione iniettabile



Stanni colloidalis et technetii (^{99m} Tc) solutio iniectionabilis	(0689)	Technetium (^{99m} Tc) colloidal tin injection	Technétium (^{99m} Tc) (étain colloïdal et de), solution injectable d'	Stagno colloidale e tecnezio (^{99m} Tc) preparazione iniettabile
Stanni pyrophosphatis et technetii (^{99m} Tc) solutio iniectionabilis	(0129)	Technetium (^{99m} Tc) tin pyrophosphate injection	Technétium (^{99m} Tc) (pyrophosphate d'étain et de), solution injectable de	Stagno pirofosfato e tecnezio (^{99m} Tc) preparazione iniettabile
Strontii (⁸⁹ Sr) chloridi solutio iniectionabilis	(1475)	Strontium (⁸⁹ Sr) chloride injection	Strontium (⁸⁹ Sr) (chlorure de), solution injectable de	Stronzio (⁸⁹ Sr) cloruro preparazione iniettabile
Technetii (^{99m} Tc) mebrofenini solutio iniectionabilis	(2393)	Technetium (^{99m} Tc) mebrofenin injection	Technétium (^{99m} Tc) (mébrofénine-), solution injectable de	Tecnezio (^{99m} Tc) mebrofenina soluzione iniettabile
Technetii (^{99m} Tc) bicisati solutio iniectionabilis	(2123)	Technetium (^{99m} Tc) bicisate injection	Technétium (^{99m} Tc) (bicisate) solution injectable de	Tecnezio (^{99m} Tc) bicisato preparazione iniettabile
Technetii (^{99m} Tc) et etifenini solutio iniectionabilis	(0585)	Technetium (^{99m} Tc) etifenin injection	Technétium (^{99m} Tc) (étifénine), solution injectable de	Tecnezio (^{99m} Tc) e etifenina soluzione iniettabile
Technetii (^{99m} Tc) exametazimi solutio iniectionabilis	(1925)	Technetium (^{99m} Tc) exametazime injection	Technétium (^{99m} Tc) (examétazime), solution injectable de	Tecnezio (^{99m} Tc) esametazima preparazione iniettabile
Technetii (^{99m} Tc) gluconatis solutio iniectionabilis	(1047)	Technetium (^{99m} Tc) gluconate injection	Technétium (^{99m} Tc) (gluconate-), solution injectable de	Tecnezio (^{99m} Tc) gluconato preparazione iniettabile
Technetii (^{99m} Tc) humani albumini solutio iniectionabilis	(0640)	Technetium (^{99m} Tc) human albumin injection	Technétium (^{99m} Tc) (albumine humaine-), solution injectable d'	Tecnezio (^{99m} Tc) albumina umana preparazione iniettabile
Technetii (^{99m} Tc) macrosalbi suspensio iniectionabilis	(0296)	Technetium (^{99m} Tc) macrosalb injection	Technétium (^{99m} Tc) (macrosalb-), suspension injectable de	Tecnezio (^{99m} Tc) macrosalb sospensione iniettabile
Technetii (^{99m} Tc) medronati solutio iniectionabilis	(0641)	Technetium (^{99m} Tc) medronate injection	Technétium (^{99m} Tc) (médrionate), solution injectable de	Tecnezio (^{99m} Tc) medronato preparazione iniettabile
Technetii (^{99m} Tc) mertiatidi solutio iniectionabilis	(1372)	Technetium (^{99m} Tc) mertiatide injection	Technétium (^{99m} Tc) (mertiatide), solution injectable de	Tecnezio (^{99m} Tc) mertiatide preparazione iniettabile
Technetii (^{99m} Tc) microsphaerarum suspensio iniectionabilis	(0570)	Technetium (^{99m} Tc) microspheres injection	Technétium (^{99m} Tc) (microsphères-), suspension injectable de	Tecnezio (^{99m} Tc) microsfere sospensione iniettabile
Technetii (^{99m} Tc) oxidronati solutio iniectionabilis	(2376)	Technetium (^{99m} Tc) oxidronate injection	Technétium (^{99m} Tc) (oxidronate), solution injectable d'	Tecnezio (^{99m} Tc) oxidronato soluzione iniettabile
Technetii (^{99m} Tc) pentetatis solutio iniectionabilis	(0642)	Technetium (^{99m} Tc) pentetate injection	Technétium (^{99m} Tc) (pentétate-), solution injectable de	Tecnezio (^{99m} Tc) pentetato preparazione iniettabile
Technetii (^{99m} Tc) sestamibi solutio iniectionabilis	(1926)	Technetium (^{99m} Tc) sestamibi injection	Technétium (^{99m} Tc) (sestamibi-) solution injectable de	Tecnezio (^{99m} Tc) sestamibi preparazione iniettabile
Technetii (^{99m} Tc) succimeri solutio iniectionabilis	(0643)	Technetium (^{99m} Tc) succimer injection	Technétium (^{99m} Tc) (succimère), solution injectable de	Tecnezio (^{99m} Tc) succimero preparazione iniettabile
Tetra- <i>O</i> -acetylmannosi triflas ad radiopharmaceutica	(2294)	Tetra- <i>O</i> -acetyl-mannose triflate for radiopharmaceutical preparations	Tétra- <i>O</i> -acétyl-mannose triflate de pour préparations radiopharmaceutiques	Tetra- <i>O</i> -acetyl-mannosio triflato per preparazioni radiofarmaceutiche
Thallosi (²⁰¹ Tl) chloridi solutio iniectionabilis	(0571)	Thallous (²⁰¹ Tl) chloride injection	Thallium (²⁰¹ Tl) (chlorure de), solution injectable de	Tallosio (²⁰¹ Tl) cloruro preparazione iniettabile
Xenoni (¹³³ Xe) solutio iniectionabilis	(0133)	Xenon (¹³³ Xe) injection	Xénon (¹³³ Xe) (solution injectable de)	Xenon (¹³³ Xe) preparazione iniettabile
Yttrii (⁹⁰ Y) chloridi solutio ad radio-signandum	(2803)	Yttrium (⁹⁰ Y) chloride solution for radiolabelling	Yttrium (⁹⁰ Y) (chlorure d') pour radiomarquage, solution de	Yttrio (⁹⁰ Y) cloruro soluzione per radiomarcatura



SUTURE PER USO UMANO

Titoli in latino	no.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
-	(90004)	Sutures for human use: introduction	Fils chirurgicaux: introduction	Suture per uso umano: introduzione
Chorda resorbilis sterilis	(0317)	Catgut, sterile	Fils chirurgicaux, catgut stérile	Fili riassorbibili sterili (catgut)
Fila non resorbilia sterilia	(0324)	Sutures, sterile nonabsorbable	Fils chirurgicaux, fils non résorbables stériles	Fili non riassorbibili sterili
Fila resorbilia syntetica monofilamenta sterilia	(0666)	Sutures, sterile synthetic absorbable monofilament	Fils chirurgicaux, fils résorbables synthétiques monofilaments stériles	Fili monofilamento riassorbibili sintetici sterili
Fila resorbilia syntetica torta sterilia	(0667)	Sutures, sterile synthetic absorbable braided	Fils chirurgicaux, fils résorbables synthétiques tressés stériles	Fili intrecciati riassorbibili sintetici sterili

SUTURE PER USO VETERINARIO

Titoli in latino	no.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Chorda resorbilis sterilis in fuso ad usum veterinarium	(0660)	Catgut, sterile, in distributor for veterinary use	Fils chirurgicaux, catgut stérile en distributeur pour usage vétérinaire	Filo riassorbibile sterile per uso veterinario in distributore
Fila non resorbilia sterilia in fuso ad usum veterinarium	(0605)	Strands, sterile nonabsorbable, in distributor for veterinary use	Fils chirurgicaux, fils non résorbables stériles en distributeur pour usage vétérinaire	Fili non riassorbibili sterili per uso veterinario in distributore
Filum bombycis tortum sterile in fuso ad usum veterinarium	(0606)	Silk suture, sterile, braided, in distributor for veterinary use	Fils chirurgicaux, soies tressées et stériles en distributeur pour usage vétérinaire	Fili di seta sterile, intrecciati, per uso veterinario in distributore
Filum ethyleni polyterephthalici sterile in fuso ad usum veterinarium	(0607)	Poly(ethylene terephthalate) suture, sterile, in distributor for veterinary use	Fils chirurgicaux, fil de polytéréphthalate d'éthylène stérile en distributeur pour usage vétérinaire	Filo di polietilene tereftalato sterile per uso veterinario in distributore
Filum lini sterile in fuso ad usum veterinarium	(0608)	Linen thread, sterile, in distributor for veterinary use	Fils chirurgicaux, fil de lin stérile en distributeur pour usage vétérinaire	Filo di lino sterile per uso veterinario in distributore
Filum polyamidi, sterile in fuso ad usum veterinarium	(3083)	Polyamide suture, sterile, in distributor for veterinary use	Fils chirurgicaux, fil de polyamide stérile en distributeur pour usage vétérinaire	Filo di poliamide sterile per uso veterinario in distributore

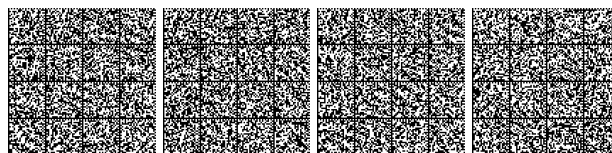
**DROGHE VEGETALI e
PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI**

Titoli in latino	no.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
-	(90029)	Herbal drus: introduction	Drogues végétales: introduction	Droghe vegetali: introduzione
Abelmoschi corolla	(2827)	Abelmoschi corolla	Abelmoschus (corolle d')	Abelmoschi corolla
Absinthi herba	(1380)	Wormwood	Absinthe	Assenzio
Acaciae gummi	(0307)	Acacia	Gomme arabique	Gomma arabica
Acanthopanax gracilistylis cortex	(2432)	Acanthopanax bark	Acanthopanax (écorce d')	Acanthopanax corteccia
Achyranthis bidentatae radix	(2999)	Achyranthes bidentata root	Achyranthes bidentata (racine d')	Achirante radice
Adhatodae vasicae folium	(2738)	Adhatoda vasica leaf	Adhatoda vasica (feuille d')	Adhatoda vasica foglia (Noce del Malabar foglia)
Agar	(0310)	Agar	Agar- Agar	Agar
Agni casti fructus	(2147)	Agnus castus fruit	Gattilier (fruit de)	Agnocasto frutto
Agni casti fructus extractum siccum	(2309)	Agnus castus fruit dry extract	Gattilier (fruit de), extrait sec de	Agnocasto frutto, estratto secco



Agrimoniae herba	(1587)	Agrimony	Aigremoine	Agrimonia
Akebiae caulis	(2472)	Akebia stem	Akebia (tige d')	Akebia stelo
Alchemillae herba	(1387)	Alchemilla	Alchémille	Alchemilla
Allii sativi bulbi pulvis	(1216)	Garlic powder	Ail (poudre d')	Aglio polvere
Aloe barbadensis	(0257)	Aloes, Barbados	Aloès des Barbades	Aloe delle Barbados
Aloe capensis	(0258)	Aloes, Cape	Aloès du Cap	Aloe del Capo
Aloes extractum siccum normatum	(0259)	Aloes dry extract, standardised	Aloès (extrait sec titré d')	Aloe estratto secco titolato
Alpiniae oxyphyllae fructus	(3161)	Alpinia oxyphylla fruit	Alpinia oxyphylla (fruit d')	Alpinia oxyphylla frutto
Althaeae folium	(1856)	Marshmallow leaf	Guimauve (feuille de)	Altea foglia
Althaeae radix	(1126)	Marshmallow root	Guimauve (racine de)	Altea radice
Amomi fructus	(2454)	Amomum fruit	Amomum (fruit d)	Amomum frutto
Amomi fructus rotundus	(2455)	Round amomum fruit	Amomum (fruit rond d')	Amomum frutto rotondo
Andrographidis herba	(2712)	Andrographis herb	Andrographis (partie aérienne d')	Andrographis, parti aeree (Carmantina)
Anemarrhenae asphodeloides rhizoma	(2661)	Anemarrhena asphodeloides rhizome	Anemarrhena asphodeloides (rhizome d')	Anemarrhena asphodeloides rizoma (Asfodelo cinese)
Angelica sinensis radix	(2558)	Angelica sinensis root	Angelica sinensis (racine d')	Angelica sinensis radice
Angelicae archangelicae radix	(1857)	Angelica archangelica root	Angelica archangelica (racine d')	Angelica archangelica radice
Angelicae dahuricae radix	(2556)	Angelica dahurica root	Angelica dahurica (racine d')	Angelica dahurica radice
Angelicae pubescentis radix	(2557)	Angelica pubescens root	Angelica pubescens (racine d')	Angelica pubescens radice
Anisi aetheroleum	(0804)	Anise oil	Anis (huile essentielle d')	Anice essenza
Anisi fructus	(0262)	Aniseed	Anis (fruit d')	Anice frutto (Anice verde)
Anisi stellati aetheroleum	(2108)	Star anise oil	Badiane (huile essentielle de)	Anice stellato essenza
Anisi stellati fructus	(1153)	Star anise	Badiane	Anice stellato
Arctii radix	(2943)	Burdock root	Bardane (grande), racine de	Bardana radice
Armeniacae semen amarum	(2935)	Bitter apricot seed	Abricot (graine amère d')	Albicocco amaro seme
Arnicae flos	(1391)	Arnica flower	Arnica (fleur d')	Arnica fiore
Arnicae tinctura	(1809)	Arnica tincture	Arnica (teinture d')	Arnica tintura
Astragali mongholicus radix	(2435)	Astragalus mongholicus root	Astragalus mongholicus (racine d')	Astragalus mongholicus radice
Atractylodis lanceae rhizome	(2559)	Atractylodes lancea rhizome	Atractylodes lancea (rhizome d')	Atractylodes lancea rizoma
Atractylodis macrocephalae rhizome	(2560)	Atractylodes rhizome, largehead	Atractylodes macrocephala (rhizome d')	Atractylodes macrocephala rizoma
Aucklandiae radix	(1797)	Aucklandia root	Aucklandia (racine d')	Aucklandia radice (Costo)
Aurantii amari epicarpium et mesocarpium tinctura	(1604)	Bitter-orange epicarp and mesocarp tincture	Orange amère (épicarpe et de mésocarpe d'), teinture d'	Arancia amara epicarpo e mesocarpo tintura
Aurantii amari epicarpium et mesocarpium	(1603)	Bitter-orange epicarp and mesocarp	Orange amère (épicarpe et mésocarpe d')	Arancia amara epicarpo e mesocarpo
Aurantii amari flos	(1810)	Bitter-orange flower	Oranger amer (fleur d')	Arancio amaro fiore
Aurantii dulcis aetheroleum	(1811)	Sweet orange oil	Orange douce (huile essentielle d')	Arancia dolce essenza
Ballotae nigrae herba	(1858)	Black horehound	Ballote noire	Ballota (Marrubio fetido)
Balsamum peruvianum	(0754)	Peru balsam	Baume du Péru	Balsamo del Perú

Balsamum toltanum	(1596)	Tolu balsam	Baume de Tolu	Balsamo del Tolù
Belamcandae chinensis rizoma	(2561)	Belamcanda chinensis rhizome	Belamcanda chinensis (rhizome de)	Belamcanda chinensis rizoma (Iris domestica)
Belladonnae folii extractum siccum normatum	(1294)	Belladonna leaf dry extract, standardised	Belladone (feuille de), extrait sec titré de	Belladonna foglia estratto secco titolato
Belladonnae folii tinctura normata	(1812)	Belladonna leaf tincture, standardised	Belladone (feuille de), teinture titré de	Belladonna foglia tintura titolata
Belladonnae folium	(0221)	Belladonna leaf	Belladone (feuille de)	Belladonna foglia
Belladonnae pulvis normatus	(0222)	Belladonna, prepared	Belladone (poudre titrée de)	Belladonna polvere titolata
Benzoe sumatranus	(1814)	Benzoin, Sumatra	Benjoin de Sumatra	Benzoino di Sumatra



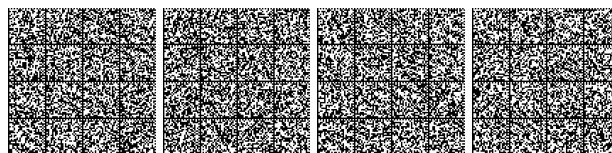
Benzoe tonkinensis	(2158)	Benzoin, Siam	Benjoin du Laos	Benzoino del Laos
Benzois sumatrani tinctura	(1813)	Benzoin tincture, Sumatra	Benjoin de Sumatra (teinture de)	Benzoino di Sumatra tintura
Benzois tonkinensis tinctura	(2157)	Benzoin tincture, Siam	Benjoin du Laos (teinture de)	Benzoino del Laos tintura
Berberidis aristatae caulis	(2851)	Berberis aristata stem	Berberis aristata (tige de)	Berberis aristata stelo
Betulae folium	(1174)	Birch leaf	Bouleau (feuille de)	Betulla foglia
Bistortae rhizome	(2384)	Bistort rhizome	Bistorte (rhizome de)	Bistorta rizoma
Boldi folium	(1396)	Boldo leaf	Boldo (feuille de)	Boldo foglia
Boldii folii extractum siccum	(1816)	Boldo leaf dry extract	Boldo (feuille de), extrait sec de	Boldo foglia estratto secco
Bupleuri radix	(2562)	Bupleurum root	Bupleurum (racine de)	Bupleurum radice
Bursae pastoris herba	(2947)	Shepherd's purse	Bourse à pasteur	Capsella (Borsa del pastore)
Calendulae flos	(1297)	Calendula flower	Souci	Calendula fiore
Camellia sinensis folium non fermentatum	(2668)	Green tea	Thé vert	The verde
Cannabis flos	(3028)	Cannabis flower	Cannabis (fleur de)	Cannabis infiorescenza
Capsici extractum spissum normatum	(2529)	Capsicum soft extract, standardized	Piment de Cayenne (extrait mou titré de)	Capsico estratto molle titolato
Capsici fructus	(1859)	Capsicum	Piment de Cayenne	Capsico (Pepe di Cayenna, Peperoncino)
Capsici oleoresina raffinata et normata	(2336)	Capsicum oleoresin, refined and standardized	Piment de Cayenne (oléorésine raffinée et titrée de)	Capsico oleoresina raffinata e titolata
Capsici tinctura normata	(2337)	Capsicum tincture, standardised	Piment de Cayenne (teinture titrée de)	Capsico tintura titolata
Carthami flos	(2386)	Safflower flower	Carthame (fleur de)	Cartamo fiore
Carvi aetheroleum	(1817)	Caraway oil	Carvi (huile essentielle de)	Cumino essenza
Carvi fructus	(1080)	Caraway fruit	Carvi	Carvi (Cumino)
Caryophylli floris aetheroleum	(1091)	Clove oil	Clou de girofle (huile essentielle de)	Garofano essenza
Caryophylli flos	(0376)	Clove	Clou de girofle	Chiodi di garofano
Centaurii herba	(1301)	Centaury	Centauree (petite)	Centaurea minore
Centellae asiaticae herba	(1498)	Centella	Hydrocotyle	Centella
Chaenomeles fructus	(2713)	Chaenomeles fruit	Cognassier du Japon (fruit de)	Chaenomeles frutto
Chamomillae romanae flos	(0380)	Chamomile flower, roman	Camomille romaine (fleur de)	Camomilla romana fiore
Chelidonii herba	(1861)	Greater celandine	Chélidoine	Celidonia
Chrysanthemi flos	(3162)	Chrysanthemum flower	Chrysanthemum (fleur de)	Crisantemo cinese fiore
Cimicifuga rhizoma	(2069)	Black cohosh	Actée à grappes	Cimicifuga
Cinchonae cortex	(0174)	Cinchona bark	Quinquina	China corteccia
Cinchonae extractum fluidum normatum	(1818)	Cinchona liquid extract, standardised	Quinquina (extrait fluide titré de)	China estratto liquido titolato
Cinchonae extractum fluidum normatum	(1818)	Cinchona liquid extract, standardised	Quinquina (extrait fluide titré de)	China corteccia estratto liquido titolato
Cinnamomi cassiae aetheroleum	(1496)	Cassia oil	Cannelier (huile essentielle de)	Cannella cinese essenza
Cinnamomi cortex	(0387)	Cinnamon	Cannelle dite de Ceylan	Cannella di Ceylon
Cinnamomi zeylanici folii aetheroleum	(1608)	Cinnamon leaf oil, Ceylon	Cannelier dit de Ceylan (feuille de) (huile essentielle de)	Cannella di Ceylon foglia essenza
Cinnamomi zeylanicii corticis aetheroleum	(1501)	Cinnamon bark oil, Ceylon	Cannelle dite de Ceylan (huile essentielle de)	Cannella di Ceylon corteccia essenza
Citri reticulatae aetheroleum	(2355)	Mandarin oil	Mandarine (huile essentielle de)	Mandarancio essenza
Citri reticulatae epicarpium et mesocarpium	(2430)	Mandarin epicarp and mesocarp	Mandarine (épicarpe et mésocarpe de)	Mandarancio epicarpo e mesocarpio
Citronellae aetheroleum	(1609)	Citronella oil	Citronnelle (huile essentielle de)	Citronella essenza



Clematidis armandii caulis	(2463)	Clematis armandii stem	Clematis armandii (tige de)	Clematis armandii stelo
Clematidis rhizoma et radix	(2527)	Clematis rhizome and root	Clématite (rhizome et racine de)	Clematis rizoma e radice
Codonopsis radix	(2714)	Codonopsis root	Codonopsis (racine de)	Codonopsis radice
Coicis semen	(2454)	Coix seed	Larme de Job (graine de)	Lacrima di Giobbe seme
Colae semen	(1504)	Cola	Kola	Cola (Noci di cola)
Colophonium	(1862)	Colophony	Colophane	Colofonia
Coptidis rhizoma	(2715)	Chinese goldthread rhizome	Coptis (rhizome de)	Coptis rizoma (Coptide)
Coriandri aetheroleum	(1820)	Coriander oil	Coriandre (huile essentielle de)	Coriandolo essenza
Coriandri fructus	(1304)	Coriander	Coriandre	Coriandolo
Corydalis rhizoma	(2976)	Corydalis rhizome	Corydalis (rhizome de)	Corydalis rizoma
Crataegi folii cum flore extractum fluidum	(1864)	Hawthorn leaf and flower liquid extract	Aubépine (feuille et fleur d'), extrait fluide de	Biancospino foglia e fiore estratto fluido
Crataegi folii cum flore extractum siccum	(1865)	Hawthorn leaf and flower dry extract	Aubépine (feuille et fleur d') extrait sec de	Biancospino foglia e fiore estratto secco
Crataegi folium cum flore	(1432)	Hawthorn leaf and flower	Aubépine (feuille et fleur d')	Biancospino foglia e fiore
Crataegi fructus	(1220)	Hawthorn berries	Aubépine (baie d')	Biancospino frutto
Cucurbitae semen	(2941)	Pumpkin seed	Courge (graine de)	Zucca seme
Cupressi aetheroleum	(3003)	Cypress oil	Cypres (huile essentielle)	Cipresso essenza
Curcuma longae rhizoma	(2543)	Turmeric rhizome	Curcuma (rhizome de)	Curcuma rizoma
Curcuma xanthorrhizae rhizoma	(1441)	Turmeric, Javanese	Temoe lawacq	Curcuma di Giava
Cuscutae australis semen	(3189)	Australian dodder seed	Cuscuta australe (graine de)	Cuscuta australis seme
Cyamopsidis seminis pulvis	(1218)	Guar	Guar	Guar
Cyathulae radix	(2998)	Cyathula root	Cyathula (racine de)	Cyathula radice
Cynarae folii extractum siccum	(2389)	Artichoke leaf dry extract	Artichaut (feuille d'), extrait sec de	Carciofo foglia estratto secco
Cynarae folium	(1866)	Artichoke leaf	Artichaut (feuille d')	Carciofo foglia
Digitalis purpureae folium	(0117)	Digitalis leaf	Digitale pourpre (feuille de)	Digitale foglia
Dioscoreae nipponicae rhizoma	(2890)	Dioscorea nipponica rhizome	Dioscorea nipponica (rhizome de)	Dioscorea nipponica rizoma
Dioscoreae oppositifoliae rhizoma	(2473)	Dioscorea oppositifolia rhizome	Dioscorea oppositifolia rhizome de	Dioscorea oppositifolia rizoma
Drynariae rhizome	(2563)	Drynaria rhizome	Drynaria (rhizome de)	Drynaria rizoma
Echinaceae angustifolia radix	(1821)	Narrow-leaved coneflower root	Echinacea angustifolia (racine d')	Echinacea angustifolia radice
Echinaceae pallida radix	(1822)	Pale coneflower root	Echinacea pallida (racine d')	Echinacea pallida radice
Echinaceae purpureae herba	(1823)	Purple coneflower herb	Echinacea purpurea (parties aériennes fleuries d')	Echinacea purpurea parti aeree fiorite
Echinaceae purpureae herbae succus expressus et confirmatus sine ethanol	(2894)	Purple coneflower herb expressed juice, stabilised without ethanol	Échinacée pourpre (parties aériennes d'), jus d'expression stabilisé sans éthanol	Echinacea purpurea parti aeree fiorite, succo, stabilizzato senza etanolo
Echinaceae purpureae herbae succus expressus et ethanol confirmatus	(2282)	Purple coneflower herb expressed juice, stabilised with ethanol	Échinacée pourpre (parties aériennes d'), jus d'expression stabilisé avec de l'éthanol	Echinacea purpurea parti aeree fiorite, succo, stabilizzato con etanolo
Echinaceae purpureae radix	(1824)	Purple coneflower root	Echinacea purpurea (racine d')	Echinacea purpurea radice
Ecliptae herba	(2564)	Eclipta herb	Eclipta (partie aérienne d')	Eclipta parti aeree
Ecliptae herba cum radice	(2852)	Eclipta herb with root	Eclipta (partie aérienne et racine d')	Eclipta parti aeree e radice
Eleutherococci radix	(1419)	Eleutherococcus	Éleuthérocoque	Eleuterococco
Ephedrae herba	(2451)	Ephedra herb	Ephédra (parties aériennes d')	Efedra parti aeree
Epimedii folium	(3190)	Epimedium leaf	Epimedium (feuille d')	Epimedio foglia
Equiseti herba	(1825)	Equisetum stem	Prêle (tige de)	Equiseto (Coda cavallina)
Eriobotryae folium	(2978)	Loquat leaf	Néflier du Japon (feuille de)	Eriobotrya foglia
Eschscholziae herba	(3088)	California poppy	Eschscholtzia (parties aériennes d')	Eschscholtzia californica parti aeree



Eucalypti aetheroleum	(0390)	Eucalyptus oil	Eucalyptus (huile essentielle d')	Eucalipto essenza
Eucalypti folium	(1320)	Eucalyptus leaf	Eucalyptus (feuille d')	Eucalipto foglia
Eucommiae cortex	(2412)	Eucommia bark	Eucommia (écorce d')	Eucommia corteccia
Evodiae fructus	(2718)	Evodia fruit	Evodia (fruit d)	Evodia frutto
Fagopiri herba	(2184)	Buckwheat herb	Sarrasin	Grano saraceno
Filipendulae ulmariae herba	(1868)	Meadowsweet	Reine des prés (sommité fleurie de)	Olmara
Foeniculi amari fructus	(0824)	Fennel, bitter	Fenouil amer (fruit de)	Finocchio amaro
Foeniculi amari fructus aetheroleum	(1826)	Bitter-fennel fruit oil	Fruit de fenouil amer (huile essentielle de)	Finocchio amaro frutto essenza
Foeniculi amari herbae aetheroleum	(2380)	Bitter-fennel herb oil	Fenouil amer (parties aériennes de), huile essentielle des	Finocchio amaro (parti aeree) essenza
Foeniculi dulcis fructus	(0825)	Fennel, sweet	Fenouil doux (fruit de)	Finocchio dolce
Forsythiae fructus	(2720)	Forsythia fruit	Forsythia (fruit de)	Forsythia frutto
Frangulae cortex	(0025)	Frangula bark	Bourdaie	Frangola corteccia
Frangulae corticis extractum siccum normatum	(1214)	Frangula bark dry extract, standardised	Bourdaie (extrait sec titré de)	Frangola estratto secco titolato
Fraxini chinensis cortex	(2452)	Fraxinus chinensis bark	Fraxinus chinensis (écorce de)	Fraxinus chinesis corteccia
Fraxini folium	(1600)	Ash leaf	Frêne (feuille de)	Frassino foglia
Fritillariae thunbergii bulbus	(2588)	Thunberg fritillary bulb	Fritillaria thunbergii (bulbe de)	Fritillaria thunberg bulbo
Fucus vel Ascophyllum	(1426)	Kelp	Varech	Fucus
Fumariae herba	(1869)	Fumitory	Fumeterre	Fumaria
Ganoderma lucidum	(3001)	Ganoderma	Ganoderma	Ganoderma
Gardeniae fructus	(2565)	Cape jasmine fruit	Jasmin du cap (fruit de)	Gardenia frutto
Gastrodiae rhizoma	(2721)	Gastrodia rhizome	Gastrodia (rhizome de)	Gastrodia rizoma
Gentianae radix	(0392)	Gentian root	Gentiane (racine de)	Genziana radice
Gentianae tinctura	(1870)	Gentian tincture	Gentiane (teinture de)	Genziana tintura
Ginkgonis extractum siccum raffinatatum et quantificatum	(1827)	Ginkgo dry extract, refined and quantified	Ginkgo (extrait sec raffiné et quantifié de)	Ginko estratto secco, raffinato e quantificato
Ginkgonis folium	(1828)	Ginkgo leaf	Ginkgo (feuille de)	Ginkgo foglia
Ginseng extractum siccum	(2356)	Ginseng dry extract	Ginseng (extrait sec de)	Ginseng estratto secco
Ginseng radix	(1523)	Ginseng	Ginseng	Ginseng radice
Graminis rhizoma	(1306)	Couch grass rhizome	Chiendent (rhizome de)	Gramigna rizoma
Grindeliae herba	(2951)	Gumweed herb	Grindélia	Grindelia
Guaranae semen	(2669)	Guarana	Guarana (graine de)	Guaranà seme
Hamamelidis cortex	(2532)	Hamamelis bark	Hamamélis (écorce d')	Amamelide corteccia
Hamamelidis folium	(0909)	Hamamelis leaf	Hamamélis (feuille d')	Amamelide foglia
Harpagophyti extractum siccum	(1871)	Devil's claw dry extract	Harpagophyton (extrait sec d')	Arpagofito estratto secco
Harpagophyti radix	(1095)	Devil's claw root	Harpagophyton (racine d')	Arpagofito radice
Hederae folium	(2148)	Ivy leaf	Lierre (feuille de)	Edera foglia
Helichrysi flos	(3089)	Immortelle flower	Immortelle (fleur d')	Elicriso arenarico fiore
Hibisci sabdariffae flos	(1623)	Roselle	Karkadé	Carcadé
Hippocastani cortex	(2945)	Horse-chestnut bark	Marronnier d'Inde (écorce de)	Ippocastano corteccia
Hippocastani semen	(1830)	Horse-chestnut	Marron d'Inde	Ippocastano
Hippocastani seminis extractum siccum normatum	(1829)	Horse-chestnut dry extract, standardized	Marron d'Inde (extrait sec titré de)	Ippocastano estratto secco titolato
Houttuyniae herba	(2722)	Houttuynia herb	Houttuynia (partie aérienne d')	Houttuynia parti aeree
Hydrastis rhizoma	(1831)	Goldenseal rhizome	Hydrastis	Idraste rizoma
Hyperici herba	(1438)	St. John's wort	Millepertuis	Iperico
Hyperici herba extractum siccum quantificatum	(1874)	St. John's wort dry extract, quantified	Millepertuis (extrait sec quantifié de)	Iperico estratto secco, quantificato



Ipecacuanhae extractum fluidum normatum	(1875)	Ipecacuanha liquid extract, standardised	Ipécacuanha (extrait fluide titré d')	Ipecacuana estratto fluido titolato
Ipecacuanhae pulvis normatus	(0093)	Ipecacuana, prepared	Ipécacuanha (poudre titrée d')	Ipecacuana polvere titolata
Ipecacuanhae radix	(0094)	Ipecacuana root	Ipécacuanha (racine d')	Ipecacuana radice
Ipecacuanhae tinctura normata	(1530)	Ipecacuanha tincture, standardised	Ipécacuanha (teinture titrée d')	Ipecacuana tintura titolata
Isatidis radix	(2566)	Isatis root	Pastel (racine de)	Isatis radice (Guado radice)
Juniperi pseudo-fructus	(1532)	Juniper	Genièvre	Ginepro
Juglandis folium	(2946)	Walnut leaf	Noyer (feuille de)	Noce foglia
Juniperi aetheroleum	(1832)	Juniper oil	Genièvre (huile essentielle de)	Ginepro essenza
Lavandulae aetheroleum	(1338)	Lavender oil	Lavande (huile essentielle de)	Lavanda essenza

Lavandulae flos	(1534)	Lavender flower	Lavande (fleur de)	Lavanda fiore
Leonuri cardiaca herba	(1833)	Motherwort	Agripaume	Cardiaca
Leonuri japonici herba	(2785)	Chinese motherwort	Agripaume de Chine	Leonurus japonicus
Levistici radix	(1233)	Lovage root	Livèche (racine de)	Levistico radice
Lichen islandicus	(1439)	Iceland moss	Lichen d'Islande	Lichene islandico
Ligustici chuanxiong rhizoma	(2634)	Szechwan lovage rhizome	Ligusticum chuanxiong (rhizome de)	Ligusticum chuanxiong rizoma
Ligustici radix et rhizoma	(2431)	Ligusticum root and rhizome	Ligusticum (racine et rhizome de)	Ligusticum radice e rizoma
Limonis aetheroleum	(0620)	Lemon oil	Citron (huile essentielle de)	Limone essenza
Linariae herba	(2962)	Toadflax herb	Linaire commune (partie aérienne de)	Lnaria erba, parti aeree
Lini semen	(0095)	Linseed	Lin (graine de)	Lino seme
Liquiritiae extractum siccum ad saporandum	(2378)	Liquorice dry extract for flavouring purposes	Réglisse (extrait sec de) pour aromatisation	Liquirizia estratto secco per aromatizzazione
Liquiritiae radix	(0277)	Liquorice root	Réglisse (racine de)	Liquirizia radice
Lonicerae japonicae flos	(3159)	Lonicera japonica flower	Chèvrefeuille du Japon (fleur de)	Caprifoglio giapponese fiore
Lupuli flos	(1222)	Hop strobile	Houblon (cône de)	Luppolo
Lycii fructus	(2612)	Barbary wolfberry fruit	Lyciet de Barbarie (fruit de)	Lycium barbarum frutto (Spina di Cristo frutto)
Lycopi herba	(2723)	Lycopus lucidus herb	Lycopus lucidus (partie aérienne de)	Lycopus lucidus, parti aeree
Lythri herba	(1537)	Loosestrife	Salicaire	Salcerella (Salicaria)
Magnoliae biondi flos immaturus	(2742)	Magnolia biondii flower bud	Magnolia biondii (bouton floral de)	Magnolia biondi (bocciolo)
Magnoliae officinalis cortex	(2567)	Magnolia officinalis bark	Magnolia officinalis (écorce de)	Magnolia officinale corteccia
Magnoliae officinalis flos	(2568)	Magnolia officinalis flower	Magnolia officinalis (fleur de)	Magnolia officinale fiore
Malvae folium	(2391)	Mallow leaf	Mauve (feuille de)	Malva foglia
Malvae sylvestris flos	(1541)	Mallow flower	Mauve (fleur de)	Malva fiore
Marrubii herba	(1835)	White horehound	Marrube blanc (parties aériennes fleuries de)	Marrubio bianco (parti aeree fiorite)
Mastix	(1876)	Mastic	Mastic	Mastice
Mate folium	(2678)	Mate leaf	Maté (feuille de)	Mate foglia
Matricariae aetheroleum	(1836)	Matricaria oil	Matricaire (huile essentielle de)	Camomilla essenza
Matricariae extractum fluidum	(1544)	Matricaria liquid extract	Matricaire (extrait fluide de)	Camomilla estratto liquido
Matricariae flos	(0404)	Matricaria flower	Matricaire (fleur de)	Camomilla comune fiore
Melaleuca aetheroleum	(1837)	Tea tree oil	Mélaleuca (huile essentielle de)	Melaleuca essenza
Meliloti herba	(2120)	Melilot	Mélilot	Meliloto



Melissae folii extractum siccum	(2524)	Melissa leaf dry extract	Mélisse (feuille de), extrait sec de	Melissa foglia, estratto secco
Melissae folium	(1447)	Melissa leaf	Mélisse (feuille de)	Melissa foglia
Menthae arvensis aetheroleum partim mentholi depletum	(1838)	Mint oil, partly dementholised	Mentha arvensis (huile essentielle partiellement démentholée de)	Menta essenza parzialmente dementolizzata
Menthae piperitae aetheroleum	(0405)	Peppermint oil	Menthe poivrée (huile essentielle de)	Menta essenza
Menthae piperitae folii extractum siccum	(2382)	Peppermint leaf dry extract	Menthe poivrée (feuille de), extrait sec de	Menta piperita foglia estratto secco
Menthae piperitae folium	(0406)	Peppermint leaf	Menthe poivrée (feuille de)	Menta piperita foglia
Menyanthis trifoliatae folium	(1605)	Bogbean leaf	Ményanthe	Trifoglio fibrino
Millefolii herba	(1382)	Yarrow	Achillée Millefeuille	Achillea
Mori albae folium	(3164)	White mulberry leaf	Mûrier blanc (feuille de)	Gelso bianco foglia
Morindae officinalis radix	(2977)	Morinda root	Morinda (racine de)	Morinda radice
Moutan cortex	(2474)	Moutan bark	Paeonia suffruticosa (écorce de)	Paeonia suffruticosa corteccia
Myristicae fragrantis aetheroleum	(1552)	Nutmeg oil	Noix muscade (huile essentielle de)	Noce moscata essenza

Myrrha	(1349)	Myrrh	Myrrhe	Mirra
Myrrhae tinctura	(1877)	Myrrh tincture	Myrrhe (teinture de)	Mirra tintura
Myrtilli fructus recens	(1602)	Bilberry fruit, fresh	Myrtille (fruit frais de)	Mirtillo nero frutto fresco
Myrtilli fructus recentis extractum siccum raffinatum et normatum	(2394)	Fresh bilberry fruit dry extract, refined and standardised	Myrtille (fruit frais de), extrait sec purifié et titré de	Mirtillo frutto fresco estratto secco, purificato e titolato
Myrtilli fructus siccum	(1588)	Bilberry fruit, dried	Myrtille (fruit sec de)	Mirtillo nero frutto secco
Neroli aetheroleum	(1175)	Neroli oil	Néroli (huile essentielle de)	Neroli essenza
Niaouli typo cineolo aetheroleum	(2468)	Niaouli oil, cineole type	Niaouli type cinéole (huile essentielle de)	Niaouli essenza, tipo cineolo
Notoginseng radix	(2383)	Notoginseng root	Notoginseng (racine de)	Notoginseng radice
Notopterygii rhizoma et radix	(2662)	Notopterygium rhizome and root	Notopterygium (rhizome et racine de)	Notopterygium rizoma e radice
Oleae folii extractum siccum	(2313)	Olive leaf dry extract	Olivier (feuille d'), extrait sec de	Olivo foglia estratto secco
Oleae folium	(1878)	Olive leaf	Olivier (feuille d')	Olivo foglia
Olibanum indicum	(2310)	Indian frankincense	Encens indien	Incenso indiano
Ononidis radix	(1879)	Restharrow root	Bugrane (racine de)	Ononide radice
Ophiopogonis radix	(3000)	Dwarf lilyturf tuber	Muguet du Japon (racine de)	Ophiopogonis radice
Opium extractum siccum normatum	(1839)	Opium dry extract, standardised	Opium (extrait sec titré d')	Oppio estratto secco titolato
Opium pulvis normatus	(1840)	Opium, prepared	Opium (poudre titrée)	Oppio polvere titolata
Opium tinctura normata	(1841)	Opium tincture, standardised	Opium (teinture titrée d')	Oppio tintura titolata
Opium crudum	(0777)	Opium, raw	Opium brut	Oppio
Origani herba	(1880)	Oregano	Origan	Origano
Orthosiphonis folium	(1229)	Java tea	Orthosiphon	Thè di Giava (Ortosifon)
Paeoniae radix alba	(2424)	Peony root, white	Pivoine (racine blanche de)	Paeonia radice, bianca
Paeoniae radix rubra	(2425)	Peony root, red	Pivoine (racine rouge de)	Paeonia radice, rossa
Papaveris rhoeados flos	(1881)	Red poppy petals	Coquelicot (pétales de)	Rosalaccio
Passiflorae herba	(1459)	Passionflower herb	Passiflore	Passiflora
Passiflorae herbae extractum siccum	(1882)	Passionflower dry extract	Passiflore (extrait sec de)	Passiflora estratto secco
Pelargonii radix	(2264)	Pelargonium root	Pélargonium (racine de)	Pelargonio radice
Persicae semen	(2975)	Peach seed	Pêcher (graine de)	Pesco seme
Persicariae tinctoriae folium	(2727)	Indigo plant leaf	Renouée des teinturiers (feuille de)	Persicaria tinctoria foglia



Phaseoli fructus (sine semine)	(2952)	Green bean pod	Haricot (cosse de)	Fagiolo baccello (senza seme)
Phyllanthi emblicae fructus	(3160)	Phyllanthus emblica fruit	Phyllanthus emblica (fruit de)	Phyllanthus emblica frutto
Pini pumilionis aetheroleum	(2377)	Dwarf pine oil	Pin de montagne (huile essentielle de)	Pino mugo essenza
Pini sylvestris aetheroleum	(1842)	Pine sylvestris oil	Pin sylvestre (huile essentielle de)	Pino sylvestre essenza
Piperis fructus	(2477)	Pepper	Poivre	Pepe frutto
Piperis longi fructus	(2453)	Long pepper	Poivre long	Pepe lungo frutto
Plantaginis lanceolatae folium	(1884)	Ribwort plantain	Plantain lancéolé	Piantaggine
Plantaginis ovatae semen	(1333)	Ispaghula seed	Ispaghul (graine d')	Ispagula seme
Plantaginis ovatae seminis tegumentum	(1334)	Ispaghula husk	Ispaghul (graine d'), tégument de la	Ispagula seme tegumento
Platycodonis radix	(2660)	Platycodon root	Platycodon (racine de)	Platycodon radice
Pogostemonis herba	(3192)	Patchouli herb	Patchouli (parties aeriennes de)	Patchouli parti aeree
Polygalae radix	(0202)	Senega root	Polygala (racine de)	Poligala radice
Polygoni avicularis herba	(1885)	Knotgrass	Renouée des oiseaux	Corregiola
Polygoni cuspidati rhizoma et radix	(2724)	Polygonum cuspidatum rhizome and root	Polygonum cuspidatum (rhizome et racine de)	Polygonum cuspidatum rizoma e radice
Polygoni multiflori caulis	(2725)	Polygonum multiflorum stem	Polygonum multiflorum (tige de=)	Polygonum multiflorum stelo
Polygoni multiflori radix	(2433)	Fleeceflower root	Polygonum multiflorum (racine de)	Polygonum multiflorum radice
Polygoni orientalis fructus	(2726)	Polygonum orientale fruit	Polygonum orientale (fruit de)	Polygonum orientale frutto
Poria	(2475)	Poria	Poria	Poria

Primulae radix	(1364)	Primula root	Primevère (racine de)	Primula radice (Primavera, Primula odorosa)
Prunellae spica	(2439)	Common selfheal fruitspike	Brunelle commune (épi fructifère de)	Prunella spiga
Pruni africanae cortex	(1886)	Pygeum africanum bark	Prunier d'Afrique (écorce de)	Pruno africano corteccia
Psyllii semen	(0858)	Psyllium seed	Psyllium (graine de)	Psillio seme
Puerariae lobatae radix	(2434)	Kudzuvine root	Pueraria lobata (racine de)	Pueraria lobata radice
Puerariae thomsonii radix	(2483)	Thomson kudzuvine root	Pueraria thomsonii (racine de)	Pueraria thomsonii radice
Pulsatillae chinensis rhizoma et radix	(2972)	Pulsatilla chinensis rhizome and root	Pulsatilla chinensis (rhizome et racine de)	Pulsatilla chinensis rizoma e radice
Quercus cortex	(1887)	Oak bark	Chêne (écorce de)	Quercia corteccia
Quillajae cortex	(1843)	Quillaia bark	Bois de Panama (écorce de)	Legno di Panama corteccia
Ratanhiae radix	(0289)	Rhatany root	Ratanhia (racine de)	Ratania radice
Ratanhiae tinctura	(1888)	Rhatany tincture	Ratanhia (teinture de)	Ratania tintura
Rehmanniae radix	(2569)	Rehmannia root	Rehmannia (racine de)	Rehmannia radice
Rhamni purshianae cortex	(0105)	Cascara	Cascara	Cascara
Rhamni purshianae extractum siccum normatum	(1844)	Cascara dry extract, standardised	Cascara (extrait sec titré de)	Cascara estratto secco titolato
Rhei extractum siccum normatum	(1845)	Rhubarb dry extract, standardised	Rhubarbe (extrait sec titré de)	Rabarbaro estratto secco titolato
Rhei radix	(0291)	Rhubarb	Rhubarbe	Rabarbaro
Rhodiola rosea radix et rhizoma	(2893)	Rhodiola root and rhizome	Rhodiola (racine et rhizoma de)	Rhodiola rosea (radice e rizoma)
Ribis nigri folium	(2528)	Blackcurrant leaf	Cassis (feuille de)	Ribes nero foglia
Rosae flos	(2949)	Rose flower	Rose (fleur de)	Rosa fiore
Rosae pseudo-fructus	(1510)	Dog rose	Cynorrhodon	Rosa canina
Rosmarini aetheroleum	(1846)	Rosemary oil	Romarin (huile essentielle de)	Rosmarino essenza
Rosmarini folium	(1560)	Rosemary leaf	Romarin	Rosmarino foglia
Rubi idaei folium	(2950)	Raspberry leaf	Framboisier (feuille de)	Lampone foglia
Rusci rhizoma	(1847)	Butcher's broom	Petit houx	Rusco rizoma (Pungitopo)
Sabalis serrulatae extractum	(2579)	Saw palmetto extract	Palmier de Floride (extrait de)	Sabal estratto



Sabalis serrulatae fructus	(1848)	Saw palmetto fruit	Palmier de Floride (fruit de)	Sabal frutto (Serenoa repens)
Salicis cortex	(1583)	Willow bark	Saule (écorce de)	Salice corteccia
Salicis corticis extractum siccum	(2312)	Willow bark dry extract	Saule (écorce de), extrait sec d'	Salice corteccia estratto secco
Salvia lavandulifoliae aetheroleum	(1849)	Spanish sage oil	Sauge d'Espagne (huile essentielle de)	Salvia di Spagna essenza
Salviae miltiorrhizae radix et rhizoma	(2663)	Salvia miltiorrhiza root and rhizome	Salvia miltiorrhiza (racine et rhizome de)	Salvia miltiorrhiza radice e rizoma
Salviae officinalis folium	(1370)	Sage leaf (salvia officinalis)	Sauge officinale (feuille de)	Salvia officinale foglia
Salviae sclareae aetheroleum	(1850)	Clary sage oil	Sauge sclarée (huile essentielle de)	Salvia sclarea essenza
Salviae tinctura	(1889)	Sage tincture	Sauge (teinture de)	Salvia tintura
Salviae trilobae folium	(1561)	Sage leaf, three-lobed	Sauge trilobée (feuille de)	Salvia triloba foglia
Sambuci flos	(1217)	Elder flower	Sureau (fleur de)	Sambuco fiore
Sanguisorbae radix	(2385)	Sanguisorba root	Sanguisorbe (racine de)	Sanguisorba radice (Salvastrella)
Saposhnikoviae radix	(2728)	Saposhnikovia root	Saposhnikovia (racine de)	Saposhnikovia radice
Schisandrae chinensis fructus	(2428)	Schisandra fruit	Schisandra de Chine (fruit de)	Schisandra di Cina frutto
Scrophulariae radix	(2973)	Scrophularia root	Scrophularia (racine de)	Scrophularia radice
Scutellariae baicalensis radix	(2438)	Baical skullcap root	Scutellaria Baicalensis (racine de)	Scutellaria orientale radice
Sennae folioli extractum siccum normatum	(1261)	Senna leaflet dry extract, standardised	Séné (foliole de), extrait sec titré de	Senna fogliolina estratto secco titolato
Sennae foliolium	(0206)	Senna leaflet	Séné (foliole de)	Senna fogliolina
Sennae fructus	(0207)	Senna pods	Séné (fruit de)	Senna frutto
Sennae fructus extractum aquosum siccum normatum	(3084)	Senna fruit dry aqueous extract, standardised	Séné (fruit de), extrait aqueux sec titré de	Senna frutto estratto acquoso secco titolato
Sennae fructus extractum hydroalcoholicum siccum normatum	(3127)	Senna fruit dry hydroalcoholic extract, standardised	Séné (fruit de), extrait hydroalcoolique sec titré de	Senna frutto estratto idroalcolico secco titolato
Serpylli herba	(1891)	Wild thyme	Serpolet	Timo serpillio
Serratulae coronatae herba	(2754)	Serratula coronata herb	Serratula coronate (partie aérienne de)	Serratula coronata erba
Sesami semen	(2979)	Sesame seed	Sésame (graine de)	Sesamo seme
Silybi mariani extractum siccum raffinatum et normatum	(2071)	Milk thistle dry extract, refined and standardised	Chardon marie (extrait sec purifié et titré de)	Cardo mariano estratto secco raffinato e titolato
Silybi mariani fructus	(1860)	Milk-thistle fruit	Chardon marie	Cardo mariano frutto
Sinomenii caulis	(2450)	Orientvine stem	Sinomenium (tige de)	Sinomenium stelo
Sisymbrii officinalis herba	(2942)	Hedge mustard	Érysimum	Erisimo
Solidaginis herba	(1892)	Goldenrod	Solidage	Verga d'oro
Solidaginis virgaureae herba	(1893)	Goldenrod, european	Solidage verge d'or	Verga d'oro europea
Sophorae flavescentis radix	(2440)	Lightyellow sophora root	Sophora flavesce (racine de)	Sophora cinese radice
Sophorae japonicae flos	(2639)	Sophora flower	Sophora (fleur de)	Sophora fiore
Sophorae japonicae flos immaturus	(2427)	Sophora flower-bud	Sophora (bouton floral de)	Sophora bocciolo
Spicae aetheroleum	(2419)	Spike lavender oil	Aspic (huile essentielle d')	Spigo essenza
Stephaniae tetrandarae radix	(2478)	Fourastamen stephania root	Fourastamen stephania (racine d')	Stephania tetrandara radice
Stramonii folium	(0246)	Stramonium leaf	Stramoine (feuille de)	Stramonio foglia
Stramonii pulvis normatus	(0247)	Stramonium, prepared	Stramoine (poudre titrée de)	Stramonio polvere titolata
Tanacetii parthenii herba	(1516)	Feverfew	Camomille (grande)	Tanaceto (Matricale)
Taraxaci officinalis herba cum radice	(1851)	Dandelion herb with root	Pissenlit (partie aérienne et racine de)	Tarassaco parti aeree e radice
Taraxaci officinalis radix	(1852)	Dandelion root	Pissenlit (racine de)	Tarassaco radice



Terebinthinae aetheroleum	(1627)	Turpentine oil	Térébenthine (huile essentielle de)	Trementina essenza
Thymi herba	(0865)	Thyme	Thym	Timo
Thymi typo thymolo aetheroleum	(1374)	Thyme oil, thymol type	Thym type thymol (huile essentielle de)	Timo essenza, tipo timolo
Tiliae flos	(0957)	Lime flower	Tilleul (fleur de)	Tiglio fiore
Tormentillae rhizoma	(1478)	Tormentil	Tormentille	Tormentilla
Tormentillae tinctura	(1895)	Tormentil tincture	Tormentille (teinture de)	Tormentilla tintura
Tragacantha	(0532)	Tragacanth	Gomme adragante	Gomma adragante
Trigonellae foenugraeci semen	(1323)	Fenugreek	Fenugrec	Fieno greco
Typhae pollis	(2937)	Typhae pollen	Massette (pollen de)	Typhae polline
Uncariae rhynchophyllae ramulus cum uncis	(2729)	Uncaria stem with hooks	Uncaria rhynchophylla (rameau d') avec épines	Uncaria rhynchophylla ramo con spine
Urticae folium	(1897)	Nettle leaf	Ortie (feuille de)	Ortica foglia
Urticae radix	(2538)	Nettle root	Ortie (racine d')	Ortica radice
Uvae ursi folium	(1054)	Bearberry leaf	Busserole (feuille de)	Uva ursina foglia
Valerianae extractum aquosum siccum	(2400)	Valerian dry aqueous extract	Valériane (extrait aqueux sec de)	Valeriana estratto acquoso secco
Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum	(1898)	Valerian dry hydroalcoholic extract	Valériane (extrait hydroalcoolique sec de)	Valeriana estratto secco idroalcolico
Valerianae radix	(0453)	Valerian root	Valériane (racine de)	Valeriana radice
Valerianae radix minutata	(2526)	Valerian root, cut	Valériane (racine de) divise	Valeriana radice, tagliata in parti
Valerianae tinctura	(1899)	Valerian tincture	Valériane (teinture de)	Valeriana tintura
Verbasci flos	(1853)	Mullein flower	Bouillon blanc (fleur de)	Verbasco fiore
Verbenae citriodoratae folium	(1834)	Lemon verbena leaf	Verveine odorante (feuille de)	Verbena odorosa foglia
Verbenae herba	(1854)	Verbena herb	Verveine officinale	Verbena officinale
Violae herba cum flore	(1855)	Wild pansy (flowering aerial parts)	Pensée sauvage (parties aériennes fleuries de)	Viola del pensiero parti aeree fiorite
Vitis viniferae folium	(2667)	Grapevine leaf	Vigne (feuille de)	Vite foglia
Zanthoxyl bungeani pericarpium	(2656)	Zanthoxylum bungeanum pericarp	Zanthoxylum bungeanum (péricarpe de)	Zanthoxylum bungeanum pericarpo
Zingiberis rhizoma	(1522)	Ginger	Gingembre	Zenzero

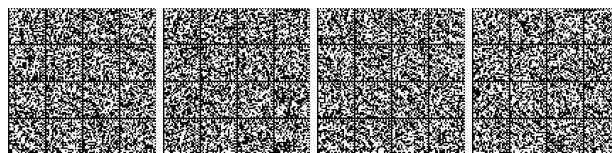
PREPARAZIONI OMEOPATICHE

Titoli in latino	No	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
-	(90006)	Homoeopathic preparations: introduction	Préparations homéopathiques: introduction	Preparazioni omeopatiche: introduzione

Acidum picricum ad praeparationes homoeopathicas	(2695)	Acidum picricum for homoeopathic preparations	Picricum acidum pour préparations homéopathiques	Acidum picricum per preparazioni omeopatiche
Acidum succinicum ad praeparationes homoeopathicas	(2824)	Acidum succinicum for homoeopathic preparations	Succinicum acidum pour préparations homéopathiques	Acidum succinicum per preparazioni omeopatiche
Adonis vernalis ad praeparationes homoeopathicas	(2832)	Adonis vernalis for homoeopathic preparations	Adonis vernalis pour préparations homéopathiques	Adonis vernalis per preparazioni omeopatiche
Allium sativum ad praeparationes homoeopathicas	(2023)	Allium sativum for homoeopathic preparations	Allium sativum pour préparations homéopathiques	Allium sativum per preparazioni omeopatiche
Amanita phalloides ad praeparationes homoeopathicas	(2290)	Agaricus phalloides for homoeopathic preparations	Agaricus bulbosus pour préparations homéopathiques	Amanita phalloides per preparazioni omeopatiche
Ammonii carbonas ad praeparationes homoeopathicas	(2916)	Ammonium carbonicum for homoeopathic preparations	Ammonium carbonicum pour préparations homéopathiques	Ammonium carbonicum per preparazioni omeopatiche
Anamirta cocculus ad praeparationes homoeopathicas	(2486)	Cocculus for homoeopathic preparations	Cocculus indicus pour préparations homéopathiques	Anamirta cocculus per preparazioni omeopatiche
Apis mellifera ad praeparationes homoeopathicas	(2024)	Apis for homoeopathic preparations	Apis mellifica pour préparations homéopathiques	Apis mellifera per preparazioni omeopatiche



Arsenii trioxidum ad praeparationes homoeopathicas	(1599)	Arsenicum album for homoeopathic preparations	Arsenicum album pour préparations homéopathiques	Arsenicum album per preparazioni omeopatiche
Atropa belladonna ad praeparationes homoeopathicas	(2489)	Belladonna for homoeopathic preparations	Belladonna pour préparations homéopathiques	Belladonna per preparazioni omeopatiche
Barii chloridum dihydricum ad praeparationes homoeopathicas	(2142)	Barium chloratum for homoeopathic preparations	Baryta muriatica pour préparations homéopathiques	Barium chloratum per preparazioni omeopatiche
Bryonia ad praeparationes homoeopathicas	(2490)	Bryonia for homoeopathic preparations	Bryonia pour préparations homéopathiques	Bryonia per preparazioni omeopatiche
Cadmii sulfas hydricus ad praeparationes homoeopathicas	(2143)	Cadmium sulfuricum for homoeopathic preparations	Cadmium sulfuricum pour préparations homéopathiques	Cadmium sulfuricum per preparazioni omeopatiche
Calcii iodidum tetrahydricum ad praeparationes homoeopathicas	(2144)	Calcium iodatum for homoeopathic preparations	Calcarea iodata pour préparations homéopathiques	Calcium iodatum per preparazioni omeopatiche
Calcium fluoridum ad praeparationes homoeopathicas	(2996)	Calcium fluoratum for homoeopathic preparations	Calcarea fluorica pour préparations homéopathiques	Calcarea fluorica per preparazioni omeopatiche
Croci sativi stigma ad praeparationes homoeopathicas	(1624)	Crocus for homoeopathic preparations	Crocus sativus pour préparations homéopathiques	Crocus sativus per preparazioni omeopatiche
Cupri acetas monohydricus ad praeparationes homoeopathicas	(2146)	Cuprum aceticum for homoeopathic preparations	Cuprum aceticum pour préparations homéopathiques	Cuprum aceticum per preparazioni omeopatiche
Cuprum ad praeparationes homoeopathicas	(1610)	Cuprum metallicum for homoeopathic preparations	Cuprum metallicum pour préparations homéopathiques	Cuprum metallicum per preparazioni omeopatiche
Datura stramonium ad praeparationes homoeopathicas	(2734)	Stramonium for homoeopathic preparations	Stramonium pour préparations homéopathiques	Datura stramonium per preparazioni omeopatiche
Delphinium staphisagria ad praeparationes homoeopathicas	(2289)	Staphysagria for homoeopathic preparations	Staphysagria pour préparations homéopathiques	Staphysagria per preparazioni omeopatiche
Digitalis purpurea ad praeparationes homoeopathicas	(2705)	Digitalis for homoeopathic preparations	Digitalis purpurea pour préparations homéopathiques	Digitalis per preparazioni omeopatiche
Ephedra distachya recens ad praeparationes homoeopathicas	(2710)	Ephedra vulgaris for homoeopathic preparations	Ephedra vulgaris pour préparations homéopathiques	Ephedra vulgaris per preparazioni omeopatiche
Ferrum ad praeparationes homoeopathicas	(2026)	Ferrum metallicum for homoeopathic preparations	Ferrum metallicum pour préparations homéopathiques	Ferrum metallicum per preparazioni omeopatiche
Hedera helix ad praeparationes homoeopathicas	(2092)	Hedera helix for homoeopathic preparations	Hedera helix pour préparations homéopathiques	Hedera helix per preparazioni omeopatiche
Histaminum ad praeparationes homoeopathicas	(2671)	Histaminum for homoeopathic preparations	Histaminum pour préparations homéopathiques	Histaminum per preparazioni omeopatiche
Hydrastis canadensis ad praeparationes homoeopathicas	(2500)	Hydrastis canadensis for homoeopathic preparations	Hydrastis canadensis pour préparations homéopathiques	Hydrastis canadensis per preparazioni omeopatiche
Hyoscyamus niger ad praeparationes homoeopathicas	(2091)	Hyoscyamus for homoeopathic preparations	Hyoscyamus niger pour préparations homéopathiques	Hyoscyamus niger per preparazioni omeopatiche
Hypericum perforatum ad praeparationes homoeopathicas	(2028)	Hypericum for homoeopathic preparations	Hypericum perforatum pour préparations homéopathiques	Hypericum perforatum per preparazioni omeopatiche
Iberis amara ad praeparationes homoeopathicas	(2838)	Iberis amara for homoeopathic preparations	Iberis amara pour préparations homéopathiques	Iberis amara per preparazioni omeopatiche
Kalii bichromas ad praeparationes homoeopathicas	(2501)	Kalium bichromicum for homoeopathic preparations	Kalium bichromicum pour préparations homéopathiques	Kalium bichromicum per preparazioni omeopatiche
Magnesi hydrogenophosphas trihydricus ad praeparationes homoeopathicas	(2505)	Magnesium phosphoricum for homoeopathic preparations	Magnesia phosphorica pour préparations homéopathiques	Magnesium phosphoricum per preparazioni omeopatiche
Magnesium fluoratum ad praeparationes homoeopathicas	(2676)	Magnesium fluoratum for homoeopathic preparations	Magnesia fluorata pour préparations homéopathiques	Magnesium fluoratum per preparazioni omeopatiche
Mandragora e radice siccata ad praeparationes homoeopathica	(2514)	Mandragora for homoeopathic preparations	Mandragora officinarum pour préparations homéopathiques	Mandragora per preparazioni omeopatiche
Natrii tetrachloroauras dihydricus ad praeparationes homoeopathicas	(2141)	Aurum chloratum natronatum for homoeopathic preparations	Aurum muriaticum natronatum pour préparations homéopathiques	Aurum chloratum natronatum per preparazioni omeopatiche
Petroleum ad praeparationes homoeopathicas	(2683)	Petroleum rectificatum for homoeopathic preparations	Pétrole pour préparations homéopathiques	Petroleum rectificatum per preparazioni omeopatiche
Sanguinaria canadensis ad praeparationes homoeopathicas	(2687)	Sanguinaria for homoeopathic preparations	Sanguinaria canadensis pour préparations homéopathiques	Sanguinaria canadensis per preparazioni omeopatiche



Selenium ad praeparationes homoeopathicas	(2844)	Selenium for homoeopathic preparations	Sélénium pour préparations homéopathiques	Selenium per preparazioni omeopatiche
Semecarpus anacardium ad praeparationes homoeopathicas	(2094)	Anacardium for homoeopathic preparations	Anacardium orientale pour préparations homéopathiques	Anacardium orientale per preparazioni omeopatiche
Strychnos ignatii ad praeparationes homoeopathicas	(2513)	Ignatia for homoeopathic preparations	Ignatia amara pour préparations homéopathiques	Ignatia amara per preparazioni omeopatiche
Strychnos nux-vomica ad praeparationes homoeopathicas	(2514)	Nux-vomica for homoeopathic preparations	Nux-vomica pour préparations homéopathiques	Nux-vomica per preparazioni omeopatiche
Sulfur ad praeparationes homoeopathicas	(2515)	Sulfur for homoeopathic preparations	Sulfur pour préparations homéopathiques	Sulfur per preparazioni omeopatiche
Toxicodendron pubescens ad praeparationes homoeopathicas	(2519)	Toxicodendron quercifolium for homoeopathic preparations	Rhus toxicodendron pour préparations homéopathiques	Rhus toxicodendron per preparazioni omeopatiche
Urtica dioica ad praeparationes homoeopathicas	(2030)	Urtica dioica for homoeopathic preparations	Urtica dioica pour préparations homéopathiques	Urtica dioica per preparazioni omeopatiche

CONTENUTO II VOLUME MONOGRAFIE

Titoli in latino	no.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Abacaviri sulfas	(2589)	Abacavir sulfate	Abacavir (sulfate d')	Abacavir solfato
Acaciae gummi dispersione desiccatum	(0308)	Acacia, dried dispersion	Gomme arabique (dispersion séchée de)	Gomma arabica, dispersione essiccata
Acamprosatum calcicum	(1585)	Acamprosate calcium	Acamprosate calcique	Acamprosato calcico
Acarbosum	(2089)	Acarbose	Acarbose	Acarbosio
Acari ad producta allergenica	(2625)	Mites for allergen products	Acariens pour produits allergènes	Acari per prodotti allergenici
Acebutololi hydrochloridum	(0871)	Acebutolol hydrochloride	Acébutolol (chlorhydrate d')	Acebutololo cloridrato
Aceclofenacum	(1281)	Aceclofenac	Acéclofénac	Aceclofenac
Acemetacinum	(1686)	Acemetacin	Acémétacine	Acemetacina
Acesulfamum kalicum	(1282)	Acesulfame potassium	Acésulfame potassique	Acesulfame potassico
Acetazolamidum	(0454)	Acetazolamide	Acétazolamide	Acetazolamide
Acetonum	(0872)	Acetone	Acétone	Acetone
Acetylcholini chloridum	(1485)	Acetylcholine chloride	Acétylcholine (chlorure d')	Acetilcolina cloruro
Acetylcysteinum	(0967)	Acetylcysteine	Acétylcysteine	Acetilcisteina
β-Acetyldigoxinum	(2168)	β-Acetyldigoxin	β-Acétildigoxine	β-Acetildigossina
N-Acetyltryptophanum	(1383)	N-Acetyltryptophan	N-Acétyltryptophane	N-Acetiltriptofano
N-Acetyltyrosinum	(1384)	N-Acetyltyrosine	N-Acétyltyrosine	N-Acetil tirosina
Acetylenum (1 per centum) in nitrogenio intermixtum	(2903)	Acetylene intermix (1 per cent) in nitrogen	Acétylène à 1 pour cent dans l'azote (mélange intermédiaire d')	Acetilene (1 per cento) in azoto, intermix
Aciclovirum	(0968)	Aciclovir	Aciclovir	Aciclovir
Acidi methacrylici et ethylis acrylas polymerisati 1:1 dispersio 30 per centum	(1129)	Methacrylic acid – ethyl acrylate copolymer (1:1) dispersion 30 per cent	Copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1) (dispersion de) à 30 pour cent	Acido metacrilico – etile acrilato copolimero (1:1) dispersione 30 per cento
Acidi methacrylici et ethylis acrylatis polymerisatum 1:1	(1128)	Methacrylic acid – ethyl acrylate copolymer (1:1)	Copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1)	Acido metacrilico – etile acrilato copolimero (1:1)
Acidi methacrylici et methylis methacrylas polymerisatum 1:1	(1127)	Methacrylic acid – methyl methacrylate copolymer (1:1)	Copolymère d'acide méthacrylique et de méthacrylate de méthyle (1:1)	Acido metacrilico – metile metacrilato copolimero (1:1)
Acidi methacrylici et methylis methacrylatis polymerisatum 1:2	(1130)	Methacrylic acid – methyl methacrylate copolymer (1:2)	Copolymère d'acide méthacrylique et de méthacrylate de méthyle (1:2)	Acido metacrilico – metile metacrilato copolimero (1:2)
Acidum 4-aminobenzoicum	(1687)	4-Aminobenzoic acid	4-Aminobenzoïque (acide)	Acido 4-aminobenzoico
Acidum aceticum glaciale	(0590)	Acetic acid, glacial	Acétique glaciale (acide)	Acido acetico glaciale
Acidum acetylsalicylicum	(0309)	Acetylsalicylic acid	Acétylsalicylique (acide)	Acido acetilsalicilico



Acidum adipicum	(1586)	Adipic acid	Acide adipique	Acido adipico
Acidum alginicum	(0591)	Alginic acid	Acide alginique	Acido alginico
Acidum amidotrizoicum dihydricum	(0873)	Amidotrizoic acid dihydrate	Amidotrizoïque (acide) dihydrate	Acido amidotrizoico diidrato
Acidum aminocaproicum	(0874)	Aminocaproic acid	Acide aminocaproïque	Acido aminocaproico
Acidum ascorbicum	(0253)	Ascorbic acid	Acide ascorbique	Acido ascorbico
Acidum asparticum	(0797)	Aspartic acid	Acide aspartique	Acido aspartico
Acidum benzoicum	(0066)	Benzoic acid	Acide benzoïque	Acido benzoico
Acidum boricum	(0001)	Boric acid	Acide borique	Acido borico
Acidum caprylicum	(1401)	Caprylic acid	Acide caprilique	Acido caprilico
Acidum chenodeoxycholicum	(1189)	Chenodeoxycholic acid	Chénodésoxycholique (acide)	Acido chenodesossicolico
Acidum citricum	(0455)	Citric acid	Acide citrique	Acido citrico
Acidum citricum monohydricum	(0456)	Citric acid, monohydrate	Acide citrique monohydraté	Acido citrico monoidrato
Acidum edeticum	(1612)	Edetic acid	Acide édetique	Acido edetico
Acidum etacrynicum	(0457)	Etacrynic acid	Acide étacrynique	Acido etacrinico
Acidum folicum hydricum	(0067)	Folic acid hydrate	Acide folique hydraté	Acido folico idrato
Acidum formicum	(2809)	Formic acid	Formique (acide)	Acido formico
Acidum fusidicum	(0798)	Fusidic acid	Acide fusidique	Acido fusidico
Acidum glutamicum	(0750)	Glutamic acid	Glutamique (acide)	Acido glutammico
Acidum hydrochloridum concentratum	(0002)	Hydrochloric acid, concentrated	Acide chlorhydrique concentré	Acido cloridrico concentrato
Acidum hydrochloridum dilutum	(0003)	Hydrochloric acid, dilute	Acide chlorhydrique dilué	Acido cloridrico diluito
Acidum iopanoicum	(0700)	Iopanoic acid	Iopanoïque (acide)	Acido iopanoico
Acidum ioxaglicum	(2009)	Ioxaglic acid	Ioxaglique (acide)	Acido ioxaglico
Acidum lacticum	(0458)	Lactic acid	Lactique (acide)	Acido lattico
Acidum lactobionicum	(1647)	Lactobionic acid	Lactobionique (acide)	Acido lattobionico
Acidum maleicum	(0365)	Maleic acid	Maléique (acide)	Acido maleico
Acidum malicum	(2080)	Malic acid	Malique (acide)	Acido malico
Acidum L-malicum	(3143)	L-Malic acid	L-Malique (acide)	Acido L-Malico
Acidum mefenamicum	(1240)	Mefenamic acid	Méfénamique (acide)	Acido mefenamico
Acidum nicotinicum	(0459)	Nicotinic acid	Nicotinique (acide)	Acido nicotinico
Acidum niflumicum	(2115)	Niflumic acid	Niflumique (acide)	Acido niflumatico
Acidum nitricum	(1549)	Nitric acid	Nitrique (acide)	Acido nitrico
Acidum oleicum	(0799)	Oleic acid	Oléique (acide)	Acido oleico
Acidum oxolinicum	(1353)	Oxolinic acid	Oxolinique (acide)	Acido oxolinico
Acidum palmiticum	(1904)	Palmitic acid	Palmitique (acide)	Acido palmitico
Acidum phosphoricum concentratum	(0004)	Phosphoric acid, concentrated	Phosphorique (acide) concentré	Acido fosforico concentrato
Acidum phosphoricum dilutum	(0005)	Phosphoric acid, dilute	Phosphorique (acide) dilué	Acido fosforico diluito
Acidum pipemidicum trihydricum	(1743)	Pipemidic acid trihydrate	Pipémidique (acide) trihydraté	Acido pipemidico tridrato
Acidum salicylicum	(0366)	Salicylic acid	Salicylique (acide)	Acido salicilico
Acidum sorbicum	(0592)	Sorbic acid	Sorbique (acide)	Acido sorbico
Acidum stearicum	(1474)	Stearic acid	Stéarique (acide)	Acido stearico
Acidum sulfuricum	(1572)	Sulfuric acid	Sulfurique (acide)	Acido solforico
Acidum tartaricum	(0460)	Tartaric acid	Tartrique (acide)	Acido tartarico
Acidum thiocticum	(1648)	Thioctic acid	Thioctique (acide)	Acido tiottico
Acidum tiaprofenicum	(1157)	Tiaprofenic acid	Tiaprofénique (acide)	Acido tiaprofenico
Acidum tolfenamicum	(2039)	Tolfenamic acid	Tolfenamique (acide)	Acido tolfenamico
Acidum tranexamicum	(0875)	Tranexamic acid	Tranexamique (acide)	Acido tranexamico
Acidum trichloroaceticum	(1967)	Trichloroacetic acid	Trichloroacétique (acide)	Acido tricloroacetico
Acidum undecylenicum	(0461)	Undecylenic acid	Undécylénique (acide)	Acido undecilenico
Acidum ursodeoxycholicum	(1275)	Ursodeoxycholic acid	Ursodésoxycholique (acide)	Acido ursodesossicolico
Acidum valproicum	(1378)	Valproic acid	Valproïque (acide)	Acido valproico

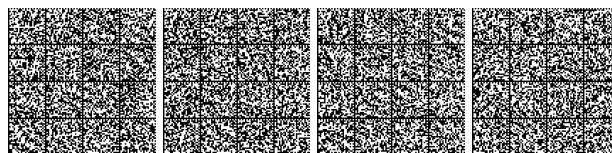


Acidum zoledronicum monohydricum	(2743)	Zoledronic acid monohydrate	Zolédronique (acide) monohydraté	Acido zoledronico monoidrato
Acitretinum	(1385)	Acitretin	Acitrétine	Acitretina
Adapalenum	(2445)	Adapalene	Adapalène	Adapalene
Adeninum	(0800)	Adenine	Adénine	Adenina
Adenosinum	(1486)	Adenosine	Adénosine	Adenosina
Adeps A 3-O-desacyl-4' monophosphorylatus	(2537)	3-O-Desacyl-4' monophosphoryl lipid A	Lipide A 3-O-désacyl-4' monophosphorylé	Lipide A 3-O-desacil-4' monofosforilato
Adeps lanae	(0134)	Wool fat	Graisse de laine	Lanolina
Adeps lanae cum aqua	(0135)	Wool fat, hydrous	Graisse de laine hydratée	Lanolina idrata
Adeps lanae hydrogenatus	(0969)	Wool fat, hydrogenated	Graisse de laine hydrogénée	Lanolina idrogenata
Adeps solidus	(0462)	Hard fat	Glycérides hémisynthétiques solides	Gliceridi semisintetici solidi
Adeps solidus cum additamentis	(2731)	Hard fat with additives	Glycérides hémisynthétiques solides avec additifs	Gliceridi semisintetici solidi con additivi
Adrenalini tartras	(0254)	Adrenaline tartrate	Adrénaline (tartrate d')	Adrenalina tartrato
Adrenalinum	(2303)	Adrenaline	Adrénaline	Adrenalina
Aer medicinalis	(1238)	Air, medicinal	Air médicinal	Aria medicinale
Aer medicinalis artificiosus	(1684)	Air, synthetic medicinal	Air médicinal réconstitué	Aria medicinale sintetica
Aether	(0650)	Ether	Éther	Etere
Alaninum	(0752)	Alanine	Alanine	Alanina
Albendazolum	(1386)	Albendazole	Albendazole	Albendazolo
Albumini humani solutio	(0255)	Human albumin solution	Albumine humaine (solution d')	Albumina umana soluzione
Alcohol benzylicus	(0256)	Benzyl alcohol	Benzylique (alcool)	Alcool benzilico
Alcohol cetylicus	(0540)	Cetyl alcohol	Cétylique (alcool)	Alcool cetilico
Alcohol cetylicus et stearylicus	(0702)	Cetostearyl alcohol	Cétostéarylique (alcool)	Alcool cetostearilico
Alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans A	(0801)	Cetostearyl alcohol (type A), emulsifying	Cétostéarylique (alcool) émulsifiant (type A)	Alcool cetostearilico emulsionante (tipo A)
Alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans B	(0802)	Cetostearyl alcohol (type B), emulsifying	Cétostéarylique (alcool) émulsifiant (type B)	Alcool cetostearilico emulsionante (tipo B)
Alcohol 2,4dichlorobenzylicus	(2410)	2,4-Dichlorobenzyl alcohol	2,4-Dichlorobenzylique (alcool)	Alcool 2,4diclorobenzilico
Alcohol isopropylicus	(0970)	Isopropyl alcohol	Isopropylique (alcool)	Alcool isopropilico
Alcohol oleicus	(2073)	Oleyl alcohol	Alcool oléique	Alcool oleico
Alcohol stearylicus	(0753)	Stearyl alcohol	Stéarylique (alcool)	Alcool stearilico
Alcoholes adipis lanae	(0593)	Wool alcohols	Alcools de graisse de laine	Alcooli di lanolina
Alcuronii chloridum	(1285)	Alcuronium chloride	Alcuronium (chlorure d')	Alcuronio cloruro
Alfacalcidolum	(1286)	Alfacalcidol	Alfacalcidol	Alfacalcidolo
Alfadexum	(1487)	Alfadex	Alfadex	Alfadex
Alfentanili hydrochloridum hydricum	(1062)	Alfentanil hydrochloride hydrate	Alfentanil (chlorhydrate d') hydraté	Alfentanil cloridrato idrato
Alfuzosini hydrochloridum	(1287)	Alfuzosin hydrochloride	Alfuzosine (chlorhydrate d')	Alfuzosina cloridrato
Alimemazini hemitartras	(2650)	Alimemazine hemitartrate	Alimémazine (hémitartrate d')	Alimemazina emitartrato
Allantoinum	(1288)	Allantoin	Allantoïne	Allantoina
Allopurinolum	(0576)	Allopurinol	Allopurinol	Allopurinolo
Almagatum	(2010)	Almagate	Almagate	Almagato
Almotriptani malas	(2970)	Almotriptan malate	Almotriptan (malate d')	Almotriptan malato
Alprazolamum	(1065)	Alprazolam	Alprazolam	Alprazolam
Alprenololi hydrochloridum	(0876)	Alprenolol hydrochloride	Alprénolol (chlorhydrate d')	Alprenololo cloridrato
Alprostadilum	(1488)	Alprostadil	Alprostadil	Alprostadil
Alteplasmum ad iniectionabile	(1170)	Alteplase for injection	Altéplase pour solution injectable	Alteplasi per preparazione iniettabile
Altizidum	(2185)	Altizide	Altizide	Altizide
Alumen	(0006)	Alum	Alum	Allume



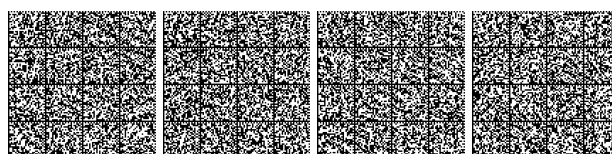
Aluminii chloridum hexahydricum	(0971)	Aluminium chloride hexahydrate	Aluminium (chlorure d') hexahydraté	Alluminio cloruro esaidrato
Aluminii hydroxidum hydricum ad adsorptionem	(1664)	Aluminium hydroxide, hydrated, for adsorption	Aluminium (hydroxide d') hydraté pour adsorption	Alluminio idrossido idrato, per adsorbimento
Aluminii magnesii silicas	(1388)	Aluminium magnesium silicate	Aluminium (silicate d') et de magnésium	Alluminio magnesio silicato
Aluminii natrii silicas	(1676)	Aluminium sodium silicate	Aluminium (silicate d') et de sodium	Alluminio sodio silicato
Aluminii oxidum hydricum	(0311)	Aluminium oxide, hydrated	Aluminium (oxyde d') hydraté	Alluminio ossido idrato

Aluminii phosphas hydricus	(1598)	Aluminium phosphate, hydrated	Aluminium (phosphate d') hydraté	Alluminio fosfato idrato
Aluminii phosphatis liquamen	(2166)	Aluminium phosphate gel	Aluminium (phosphate d'), gel de	Alluminio fosfato gel
Aluminii stearas	(1663)	Aluminium stearate	Aluminium (stéarate d')	Alluminio stearato
Aluminii sulfas	(0165)	Aluminium sulphate	Aluminium (sulfate d')	Alluminio solfato
Alverini citras	(2156)	Alverine citrate	Alvérine (citrate d')	Alverina citrato
Amantadini hydrochloridum	(0463)	Amantadine hydrochloride	Amantadine (chlorhydrate d')	Amantadina cloridrato
Ambroxoli hydrochloridum	(1489)	Ambroxol hydrochloride	Ambroxol (chlorhydrate d')	Ambroxolo cloridrato
Amfetamini sulfas	(0368)	Amfetamine sulphate	Amfétamine (sulfate d')	Amfetamina solfato
Amikacini sulfas	(1290)	Amikacin sulphate	Amikacine (sulfate d')	Amikacina solfato
Amikacinum	(1289)	Amikacin	Amikacine	Amikacina
Amiloridi hydrochloridum dihydricum	(0651)	Amiloride hydrochloride dihydrate	Amiloride (chlorhydrate d') dihydraté	Amiloride cloridrato diidrato
Amiodaroni hydrochloridum	(0803)	Amiodarone hydrochloride	Amiodarone (chlorhydrate d')	Amiodarone cloridrato
Amisulpridum	(1490)	Amisulpride	Amisulpride	Amisulpride
Amitriptylini hydrochloridum	(0464)	Amitriptyline hydrochloride	Amitriptyline (chlorhydrate d')	Amitriptilina cloridrato
Amlodipini besilas	(1491)	Amlodipine besilate	Amlodipine (bésilate d')	Amlodipina besilato
Ammoniae solutio concentrata	(0877)	Ammonia solution, concentrated	Ammoniaque (solution concentrée d')	Ammoniaca soluzione concentrata
Ammonii bromidum	(1389)	Ammonium bromide	Ammonium (bromure d')	Ammonio bromuro
Ammonii chloridum	(0007)	Ammonium chloride	Ammonium (chlorure d')	Ammonio cloruro
Ammonii glycyrrhizas	(1772)	Ammonium glycyrrhizate	Ammonium (glycyrrhizate d')	Ammonio glicirrizato
Ammonii hydrogenocarbonas	(1390)	Ammonium hydrogen carbonate	Ammonium (bicarbonate d')	Ammonio bicarbonato
Ammonio methacrylatis copolymerum A	(2081)	Ammonio methacrylate copolymer (type A)	Ammonio méthacrylate (type A), copolymère	Ammonio metacrilato copolimero (tipo A)
Ammonio methacrylatis copolymerum B	(2082)	Ammonio methacrylate copolymer (type B)	Ammonio méthacrylate (type B), copolymère	Ammonio metacrilato copolimero (tipo B)
Amorolfini hydrochloridum	(2756)	Amorolfine hydrochloride	Amorolfine (chlorhydrate d')	Amorolfina cloridrato
Amoxicillinum natricum	(0577)	Amoxicillin sodium	Amoxicilline sodique	Amoxicillina sodica
Amoxicillinum trihydricum	(0260)	Amoxicillin trihydrate	Amoxicilline trihydratée	Amoxicillina triidrata
Amphotericinum B	(1292)	Amphotericin B	Amphotéricine B	Amfotericina B
Ampicillinum	(0167)	Ampicillin	Ampicilline	Ampicillina
Ampicillinum natricum	(0578)	Ampicillin sodium	Ampicilline sodique	Ampicillina sodica
Ampicillinum trihydricum	(0168)	Ampicillin trihydrate	Ampicilline trihydratée	Ampicillina triidrata
Amprolii hydrochloridum ad usum veterinarium	(3010)	Amprolium hydrochloride for veterinary use	Amprolium (chlorhydrate d') pour usage vétérinaire	Amprolio cloridrato per uso veterinario
Amygdalae oleum raffinatum	(1064)	Almond oil, refined	Amande (huile d') raffinée	Olio di mandorla, raffinato
Amygdalae oleum virginale	(0261)	Almond oil, virgin	Amande (huile d') vierge	Olio di mandorla, vergine
Amyla hydroxyethyl	(1785)	Starches, hydroxyethyl	Amidons hydroxyéthylés	Amidi, idrossietile
Amylmetacresolum	(2405)	Amylmetacresol	Amylmétacrèsol	Amilmetacresolo
Amylum hydroxypropylum	(2165)	Starch, hydroxypropyl	Amidon hydroxypropylé	Amido idrossipropile



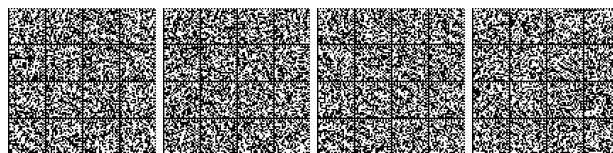
Amylum hydroxypropylum pregelificatum	(2645)	Starch hydroxypropyl pregelatinised	Amidon hydroxypropylé pregelatinisé	Amido idrossipropile pregelatinizzato
Amylum pregelificatum	(1267)	Starch, pregelatinised	Amidon prégélatinisé	Amido pregelatinizzato
Anastrozolum	(2406)	Anastrozole	Anastrozole	Anastrozolo
Antazolini hydrochloridum	(0972)	Antazoline hydrochloride	Antazoline (chlorhydrate d')	Antazolina cloridrato
Antithrombinum III humanum densatum	(0878)	Human anti-thrombin III concentrate	Antithrombine III humaine (concentré d')	Antitrombina III umana concentrata
Apomorphini hydrochloridum hemihydricum	(0136)	Apomorphine hydrochloride hemihydrate	Apomorphine (chlorhydrate d') hémihydraté	Apomorfina cloridrato emidrato
Aprepitant	(2757)	Aprepitant	Aprépitant	Aprepitant
Aprotinini solutio concentrata	(0579)	Aprotinin concentrated solution	Aprotinine (solution concentrée d')	Aprotinina soluzione concentrata
Aprotinum	(0580)	Aprotinin	Aprotinine	Aprotinina
Aqua ad dilutionem solutionum concentratarum ad haemodialysum	(1167)	Haemodialysis solutions, concentrated, water for diluting	Solutions concentrées pour hémodialyse (eau pour dilution des)	Acqua per diluizione delle soluzioni concentrate per emodialisi

Aqua ad extracta praeparandas	(2249)	Water for preparation of extracts	Eau pour preparation des extraits	Acqua per preparazione di estratti
Aqua ad iniectiones	(0169)	Water for injections	Eau pour préparations injectables	Acqua per preparazioni iniettabili
Aqua purificata	(0008)	Water, purified	Eau purifiée	Acqua depurata
Arachidis oleum hydrogenatum	(1171)	Arachis oil, hydrogenated	Arachide (huile d') hydrogénée	Olio di arachidi idrogenato
Arachidis oleum raffinatum	(0263)	Arachis oil, refined	Arachide (huile d') raffinée	Olio di arachidi raffinato
Argenti nitras	(0009)	Silver nitrate	Argent (nitrate d')	Argento nitrato
Argentum colloidal	(2281)	Silver, colloidal	Argent colloïdal	Argento colloidale
Arginini aspartas	(2096)	Arginine aspartate	Arginine (aspartate de)	Arginina aspartato
Arginini hydrochloridum	(0805)	Arginine hydrochloride	Arginine (chlorhydrate d')	Arginina cloridrato
Argininum	(0806)	Arginine	Arginine	Arginina
Argon	(2407)	Argon	Argon	Argon
Aripiprazolum	(2617)	Aripiprazole	Aripiprazole	Aripiprazolo
Articaini hydrochloridum	(1688)	Articaine hydrochloride	Articaïne (chlorhydrate de)	Articaina cloridrato
Ascorbylis palmitas	(0807)	Ascorbyl palmitate	Ascorbyle (palmitate d')	Ascorbile palmitato
Asparaginum monohydricum	(2086)	Asparagine monohydrate	Asparagine monohydrate	Asparagina monoidrato
Aspartamum	(0973)	Aspartame	Aspartam	Aspartame
Atazanaviri sulfas	(2898)	Atazanavir sulfate	Atazanavir (sulfate d')	Atazanavir solfato
Atenololum	(0703)	Atenolol	Aténolol	Atenololo
Atomoxetini hydrochloridum	(2640)	Atomoxetine hydrochloride	Atomoxétine (chlorhydrate d')	Atomoxetina cloridrato
Atorvastatinum calcium	(2191)	Atorvastatin calcium	Atorvastatine calcique	Atorvastatina calcica
Atovaquonum	(2192)	Atovaquone	Atovaquone	Atovaquone
Atracurii besilas	(1970)	Atracurium besilate	Atracurium (bésilate d')	Atracurio besilato
Atropini sulfas	(0068)	Atropine sulphate	Atropine (sulfate d')	Atropina solfato
Atropinum	(2056)	Atropine	Atropine	Atropina
Azaperonum ad usum veterinarium	(1708)	Azaperone for veterinary use	Azapérone pour usage vétérinaire	Azaperone per uso veterinario
Azathioprinum	(0369)	Azathioprine	Azathioprine	Azatioprina
Azelastini hydrochloridum	(1633)	Azelastine hydrochloride	Azélastatine (chlorhydrate d')	Azelastina cloridrato
Azithromycinum	(1649)	Azithromycin	Azithromycine	Azitromicina
Bacampicillini hydrochloridum	(0808)	Bacampicillin hydrochloride	Bacampicilline (chlorhydrate de)	Bacampicillina cloridrato
Bacitracinum	(0465)	Bacitracin	Bacitracine	Bacitracina
Bacitracinum zincum	(0466)	Bacitracin zinc	Bacitracine-zinc	Bacitracina zinco
Baclofenum	(0653)	Baclofen	Baclofène	Baclofene
Bambuteroli hydrochloridum	(1293)	Bambuterol hydrochloride	Bambutérol (chlorhydrate de)	Bambuterolo cloridrato



Barii sulfas	(0010)	Barium sulphate	Baryum (sulfate de)	Bario solfato
Beclometasoni dipropionas	(0654)	Beclometasone dipropionate	Béclométasone (dipropionate de)	Beclometasone dipropionato
Beclometasoni dipropionas monohydricus	(1709)	Beclometasone dipropionate monohydrate	Béclométasone (dipropionate de) monohydraté	Beclometasone dipropionato monoidrato
Benazeprili hydrochloridum	(2388)	Benazepril hydrochloride	Bénazépril (chlorhydrate de)	Benazepril cloridrato
Bendroflumethiazidum	(0370)	Bendroflumethiazide	Bendrofluméthiazide	Bendroflumetiazide
Benperidolum	(1172)	Benperidol	Benpéridol	Benperidolo
Benserazidi hydrochloridum	(1173)	Benserazide hydrochloride	Bensérazide (chlorhydrate de)	Benserazide cloridrato
Bentonitum	(0467)	Bentonite	Bentonite	Bentonite
Benzalkonii chloridi solutio	(0371)	Benzalkonium chloride solution	Benzalkonium (chlorure de) solution de	Benzalconio cloruro soluzione
Benzalkonii chloridum	(0372)	Benzalkonium chloride	Benzalkonium (chlorure de)	Benzalconio cloruro
Benzathini benzylpenicillinum tetrahydricum	(0373)	Benzylpenicillin (benzathine) tetrahydrate	Benzathine benzylpénicilline tétrahydraté	Benzilpenicillina benzatina tetraidrata
Benzathini phenoxymethylpenicillinum tetrahydricum	(2636)	Phenoxymethylpenicillin (benzathine) tetrahydrate	Benzathine phénoxyméthylpénicilline tétrahydraté	Fenossimetilpenicillina benzatina tetraidrata
Benzbromaronum	(1393)	Benzbromarone	Benzbromarone	Benzbromarone
Benzethonii chloridum	(0974)	Benzethonium chloride	Benzéthonium (chlorure de)	Benzetonio cloruro
Benzocainum	(0011)	Benzocaine	Benzocaïne	Benzocaina

Benzoylis peroxidum cum aqua	(0704)	Benzoyl peroxide, hydrous	Peroxyde de benzoyle hydraté	Benzoile perossido idrato
Benzydamini hydrochloridum	(2759)	Benzydamine hydrochloride	Benzydamine (chlorhydrate de)	Benzidamina cloridrato
Benzylis benzoas	(0705)	Benzyl benzoate	Benzyle (benzoate de)	Benzile benzoato
Benzylpenicillinum kalicum	(0113)	Benzylpenicillin potassium	Benzylpénicilline potassique	Benzilpenicillina potassica
Benzylpenicillinum natricum	(0114)	Benzylpenicillin sodium	Benzylpénicilline sodique	Benzilpenicillina sodica
Benzylpenicillinum procainum monohydricum	(0115)	Benzylpenicillin (procaine) monohydrate	Benzylpénicilline procaine monohydraté	Benzilpenicillina procainica monoidrata
Betacarotenum	(1069)	Betacarotene	Bétacarotène	Betacarotene
Betadexum	(1070)	Betadex	Bétadex	Betadex
Betahistini dihydrochloridum	(1665)	Betahistine dihydrochloride	Bétahistine (dichlorhydrate de)	Betaistina dicloridrato
Betahistini mesilas	(1071)	Betahistine mesilate	Bétahistine (mésilate de)	Betaistina mesilato
Betamethasoni acetatas	(0975)	Betamethasone acetate	Bétaméthasone (acétate de)	Betametasone acetato
Betamethasoni dipropionas	(0809)	Betamethasone dipropionate	Bétaméthasone (dipropionate de)	Betametasone dipropionato
Betamethasoni natrii phosphas	(0810)	Betamethasone sodium phosphate	Bétaméthasone (phosphate sodique de)	Betametasone sodio fosfato
Betamethasoni valeras	(0811)	Betamethasone valerate	Bétaméthasone (valérate de)	Betametasone valerato
Betamethasonum	(0312)	Betamethasone	Bétaméthasone	Betametasone
Betaxololi hydrochloridum	(1072)	Betaxolol hydrochloride	Bétaxolol (chlorhydrate de)	Betaxololo cloridrato
Bezafibratum	(1394)	Bezafibrate	Bézafibrate	Bezafibrato
Bicalutamidum	(2196)	Bicalutamide	Bicalutamide	Bicalutamide
Bifonazolum	(1395)	Bifonazole	Bifonazole	Bifonazolo
Biotinum	(1073)	Biotin	Biotine	Biotina
Biperideni hydrochloridum	(1074)	Biperiden hydrochloride	Bipéridène (chlorhydrate de)	Biperidene cloridrato
Bisacodylum	(0595)	Bisacodyl	Bisacodyl	Bisacodile
Bismuthi subcarbonas	(0012)	Bismuth subcarbonate	Bismuth (sous-carbonate de)	Bismuto sottocarbonato
Bismuthi subgallas	(1493)	Bismuth subgallate	Bismuth (sous-gallate de)	Bismuto sottogallato
Bismuthi subnitratis ponderosus	(1494)	Bismuth subnitrate, heavy	Bismuth (sous-nitrate de) lourd	Bismuto sottonitrato pesante
Bismuthi subsalicylas	(1495)	Bismuth subsalicylate	Bismuth (sous-salicylate de)	Bismuto salicilato basico



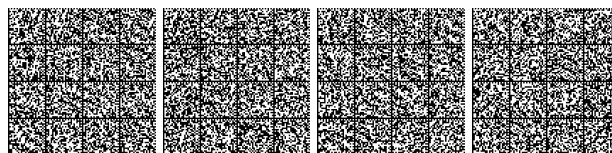
Bisoprololi fumaras	(1710)	Bisoprolol fumarate	Bisoprolol (fumarate de)	Bisoprololo fumarato
Bleomycini sulfas	(0976)	Bleomycin sulphate	Bléomycine (sulfate de)	Bleomicina solfato
Boldinum	(2971)	Boldine	Boldine	Boldina
Boragonis officinalis oleum raffinatum	(2105)	Borage (starflower) oil, refined	Bourrache (huile de) raffinée	Borragine olio raffinato
Borax	(0013)	Borax	Borax	Borace
Brimonidini tartras	(2760)	Brimonidine tartrate	Brimonidine (tartrate de)	Brimonidina tartrato
Brivaracetami compressi	(3140)	Brivaracetam tablets	Brivaracétam (comprimés de)	Brivaracetam compresse
Brivaracetami praeparatio ad iniectionem vel infusionem	(3142)	Brivaracetam injection or infusion	Brivaracétam (préparation injectable ou préparation pour perfusion de)	Brivaracetam preparazione iniettabile e soluzione per infusione
Brivaracetami solutio peroralis	(3141)	Brivaracetam oral solution	Brivaracétam (solution buvable de)	Brivaracetam soluzione orale
Brivaracetamum	(3139)	Brivaracetam	Brivaracétam	Brivaracetam
Bromazepamum	(0879)	Bromazepam	Bromazepam	Bromazepam
Bromhexini hydrochloridum	(0706)	Bromhexine hydrochloride	Bromhexine (chlorhydrate de)	Bromexina cloridrato
Bromocriptini mesilas	(0596)	Bromocriptine mesilate	Bromocriptine (mésilate de)	Bromocriptina mesilato
Bromperidoli decanoas	(1397)	Bromperidol decanoate	Brompéridol (décanoate de)	Bromperidolo decanoato
Bromperidolum	(1178)	Bromperidol	Brompéridol	Bromperidolo
Bromphenirami maleas	(0977)	Brompheniramine maleate	Bromphéniramine (maléate de)	Bromfeniramina maleato
Brotizolamum	(2197)	Brotizolam	Brotizolam	Brotizolam
Budesonidum	(1075)	Budesonide	Budésouide	Budesonide
Bufexamacum	(1179)	Bufexamac	Bufexamac	Bufexamac
Buflomedili hydrochloridum	(1398)	Buflomedil hydrochloride	Buflomédil (chlorhydrate de)	Buflomedil cloridrato
Bumetanidum	(1076)	Bumetanide	Bumétanide	Bumetanide
Bupivacaini hydrochloridum	(0541)	Bupivacaine hydrochloride	Bupivacaïne (chlorhydrate de)	Bupivacaina cloridrato
Bupivacainum	(2761)	Bupivacaine	Bupivacaïne	Bupivacaina

Buprenorphini hydrochloridum	(1181)	Buprenorphine hydrochloride	Buprénorphine (chlorhydrate de)	Buprenorfina cloridrato
Buprenorphinum	(1180)	Buprenorphine	Buprénorphine	Buprenorfina
Buserelinum	(1077)	Buserelin	Buséreline	Buserelina
Buspironi hydrochloridum	(1711)	Buspirone hydrochloride	Buspirone (chlorhydrate de)	Buspirone cloridrato
Busulfanum	(0542)	Busulfan	Busulfan	Busulfano
Butylhydroxyanisolum	(0880)	Butylhydroxyanisole	Butylhydroxyanisole	Butilidrossianisolo
Butylhydroxytoluenum	(0581)	Butylhydroxytoluene	Butylhydroxytoluène	Butilidrossitoluene
Butylis parahydroxybenzoas	(0881)	Butyl parahydroxybenzoate	Butyle (parahydroxybenzoate de)	Butile paraidrossibenzoato
C1-esterasi inhibitor humanus	(2818)	Human C1-esterase inhibitor	Inhibiteur de C1-estérase humain	Inibitore della C1-esterasi umana
Cabazitaxelum acetinum	(3060)	Cabazitaxel acetone	Cabazitaxel acétone	Cabazitaxel acetone
Cabazitaxelum acetinum densatum ad infusionem	(3061)	Cabazitaxel acetone concentrate for infusion	Cabazitaxel acétone (préparation à diluer pour perfusion de)	Cabazitaxel acetone concentrato per infusione
Cabergolinum	(1773)	Cabergoline	Carbegoline	Cabergolina
Calcifediolum monohydricum	(1295)	Calcifediol monohydrate	Calcifédiol monohydraté	Calcifediolo monoidrato
Calcii acetas	(2128)	Calcium acetate	Calcium (acétate de)	Calcio acetato
Calcii ascorbas dihydricus	(1182)	Calcium ascorbate dihydrate	Calcium (ascorbate de) dihydraté	Calcio ascorbato diidrato
Calcii carbonas	(0014)	Calcium carbonate	Calcium (carbonate de)	Calcio carbonato
Calcii chloridum dihydricum	(0015)	Calcium chloride dihydrate	Calcium (chlorure de) dihydraté	Calcio cloruro diidrato
Calcii chloridum hexahydricum	(0707)	Calcium chloride hexahydrate	Calcium (chlorure de) hexahydraté	Calcio cloruro esaidrato



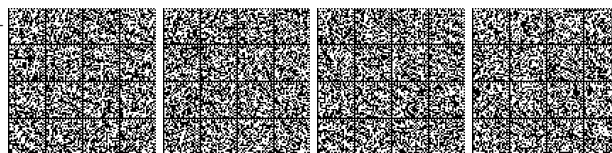
Calcii dobesilas monohydricus	(1183)	Calcium dobesilate monohydrate	Calcium (dobésilate de) monohydraté	Calcio dobesilato monoidrato
Calcii folinas hydricus	(0978)	Calcium folinate hydrate	Calcium (folinate de) hydraté	Calcio folinato idrato
Calcii glucoheptonas	(1399)	Calcium glucoheptonate	Calcium (glucoheptonate de)	Calcio glucoeptonato
Calcii gluconas	(0172)	Calcium gluconate	Calcium (gluconate de)	Calcio gluconato
Calcii gluconas ad iniectionabile	(0979)	Calcium gluconate for injection	Calcium (gluconate de) pour preparation injectable	Calcio gluconato per preparazione iniettabile
Calcii gluconas anhydricus	(2364)	Calcium gluconate, anhydrous	Calcium (gluconate de) anhydre	Calcio gluconato anidro
Calcii glycerophosphas	(0980)	Calcium glycerophosphate	Calcium (glycérophosphate de)	Calcio glicerofosfato
Calcii hydrogenophosphas	(0981)	Calcium hydrogen phosphate	Calcium (hydrogénophosphate de)	Calcio fosfato dibasico
Calcii hydrogenophosphas dihydricus	(0116)	Calcium hydrogen phosphate dihydrate	Calcium (hydrogénophosphate de) dihydraté	Calcio fosfato dibasico diidrato
Calcii hydroxidum	(1078)	Calcium hydroxide	Calcium (hydroxide de)	Calcio idrossido
Calcii lactas	(2118)	Calcium lactate	Calcium (lactate de)	Calcio lattato
Calcii lactas monohydricus	(2117)	Calcium lactate monohydrate	Calcium (lactate de) monohydraté	Calcio lattato monoidrato
Calcii lactas pentahydricus	(0468)	Calcium lactate pentahydrate	Calcium (lactate de) pentahydraté	Calcio lattato pentaidrato
Calcii lactas trihydricus	(0469)	Calcium lactate trihydrate	Calcium (lactate de) trihydraté	Calcio lattato triidrato
Calcii laevulinas dihydricus	(1296)	Calcium levulinate dihydrate	Calcium (lévulinate de) dihydraté	Calcio levulinato diidrato
Calcii levofolinas hydricus	(1606)	Calcium levofolinate hydrate	Lévofolinate calcique hydraté	Calcio levofolinato idrato
Calcii pantothenas	(0470)	Calcium pantothenate	Calcium (pantothénate de)	Calcio pantotenato
Calcii stearas	(0882)	Calcium stearate	Calcium (stéarate de)	Calcio stearato
Calcii sulfas dihydricus	(0982)	Calcium sulphate dihydrate	Calcium (sulfate de) dihydraté	Calcio solfato diidrato
Calcipotriolum	(2011)	Calcipotriol	Calcipotriol	Calcipotriolo
Calcipotriolum monohydricum	(2284)	Calcipotriol monohydrate	Calcipotriol monohydraté	Calcipotriolo monoidrato
Calcitoninum salmonis	(0471)	Calcitonin (salmon)	Calcitonine de saumon	Calcitonina di salmone
Calcitriolum	(0883)	Calcitriol	Calcitriol	Calcitriolo
Camphora racemica	(0655)	Camphor, racemic	Camphre racémique	Canfora racemica
D-Camphora	(1400)	D-Camphor	D-Camphre	D-Canfora

Candesartanum cilexetili	(2573)	Candesartan cilexetil	Candésartan cilexétél	Candesartan cilexetil
Cannabidiolum	(3151)	Cannabidiol	Cannabidiol	Cannabidiolo
Capecitabinum	(2762)	Capecitabine	Capécitabine	Capecitabina
Captoprilum	(1079)	Captopril	Captopril	Captopril
Carbacholum	(1971)	Carbachol	Carbachol	Carbacolo
Carbamazepinum	(0543)	Carbamazepine	Carbamazépine	Carbamazepina
Carbasalatum calcicum	(1185)	Carbasalate calcium	Carbasalate calcique	Carbasalato calcico
Carbidopum	(0755)	Carbidopa	Carbidopa	Carbidopa
Carbimazolum	(0884)	Carbimazole	Carbimazol	Carbimazolo
Carbo activatus	(0313)	Charcoal, activated	Charbon activé	Carbone attivato
Carbocisteinum	(0885)	Carbocisteine	Carbocistéine	Carbocisteina
Carbomera	(1299)	Carbomers	Carbomères	Carbomeri
Carbonei dioxidum	(0375)	Carbon dioxide	Carbone (dioxide de)	Carbonio diossido
Carbonei monoxidum	(2408)	Carbon monoxide	Carbon (monoxide de)	Carbonio monossido
Carbonei monoxidum (5 per centum) in nitrogenio intermixtum	(2904)	Carbon monoxide intermix (5 per cent) in nitrogen	Carbone (monoxyde de) à 5 pour cent dans l'azote, mélange intermédiaire de	Carbonio monossido (5 per cento) in azoto, intermix
Carboplatinum	(1081)	Carboplatin	Carboplatine	Carboplatino



Carboprostum trometamololum	(1712)	Carboprost trometamol	Carboprost trométamol	Carboprost trometamolo
Carboxymethylamylum natricum A	(0983)	Sodium starch glycolate (type A)	Carboxyméthylamidon sodique (type A)	Carbossimetilamido sodico (tipo A)
Carboxymethylamylum natricum B	(0984)	Sodium starch glycolate (type B)	Carboxyméthylamidon sodique (type B)	Carbossimetilamido sodico (tipo B)
Carboxymethylamylum natricum C	(1566)	Sodium starch glycolate (type C)	Carboxyméthylamidon sodique (type C)	Carbossimetilamido sodico (tipo C)
Carmellosum	(2360)	Carmellose	Carmellose	Carmellosa
Carmellosum calcicum	(0886)	Carmellose calcium	Carmellose calcique	Carmellosa calcica
Carmellosum natricum	(0472)	Carmellose sodium	Carmellose sodique	Carmellosa sodica
Carmellosum natricum conexum	(0985)	Croscarmellose sodium	Croscarmellose sodique	Croscarmellosa sodica
Carmellosum natricum, substitutum humile	(1186)	Carmellose sodium, lowsubstituted	Carmellose sodique faiblement substituée	Carmellosa sodica a bassa sostituzione
Carmustinum	(1187)	Carmustine	Carmustine	Carmustina
Carprofenum ad usum veterinarium	(2201)	Carprofen for veterinary use	Carprofène pour usage vétérinaire	Carprofene per uso veterinario
Carrageenanum	(2138)	Carrageenan	Carraghénanes	Carragenine
Carteololi hydrochloridum	(1972)	Carteolol hydrochloride	Cartéolol (chlorhydrate de)	Carteololo cloridrato
Carthami oleum raffinatum	(2088)	Safflower oil, refined	Carthame (huile de) raffinée	Cartamo olio raffinato
Carvedilolum	(1745)	Carvedilol	Carvédilol	Carvedilolo
Cefaclorum	(0986)	Cefaclor	Céfaclor	Cefacloro
Cefadroxilum monohydricum	(0813)	Cefadroxil monohydrate	Céfadroxil monohydraté	Cefadroxile monoidrato
Cefalexinum monohydricum	(0708)	Cefalexin monohydrate	Céfaléxine monohydratée	Cefalexina monoidrato
Cefalotinum natricum	(0987)	Cefalotin sodium	Céfalotine sodique	Cefalotina sodica
Cefamandoli nafas	(1402)	Cefamandole nafate	Céfamandole (nafate de)	Cefamandolo nafato
Cefapirinum natricum	(1650)	Cefapirin sodicum	Céfapirine sodique	Cefapirina sodica
Cefatrizinum propylen glycolum	(1403)	Cefatrizine propylene glycol	Céfatrizine propylèneglycol	Cefatrizina propileglicole
Cefazolinum natricum	(0988)	Cefazolin sodium	Céfazoline sodique	Cefazolina sodica
Cefepimi dihydrochloridum monohydricum	(2126)	Cefepime dihydrochloride monohydrate	Céfépime (dichlorhydrate de) monohydraté	Cefepima dicloridrato monoidrato
Cefiximum	(1188)	Cefixime	Céfixime	Cefixima
Cefoperazonum natricum	(1404)	Cefoperazone sodium	Céfépérazone sodique	Cefoperazone sodico
Cefotaxinum natricum	(0989)	Cefotaxime sodium	Céfotaxime sodique	Cefotaxima sodico
Cefoxitinum natricum	(0990)	Cefoxitin sodium	Céfoxitine sodique	Cefoxitina sodica
Cefpodoximum proxetili	(2341)	Cefpodoxime proxetil	Céfpodoxime proxetil	Cefpodoxima proxetil
Cefprozilum monohydricum	(2342)	Cefprozil monohydrate	Cefprozil monohydraté	Cefprozil monoidrato
Cefradinum	(0814)	Cefradine	Céfradine	Cefradina
Ceftazidimum pentahydricum	(1405)	Ceftazidime pentahydrate	Ceftazidime pentahydratée	Ceftazidima pentaidrato
Ceftazidimum pentahydricum et natrii carbonas ad iniectionabile	(2344)	Ceftazidime pentahydrate with sodium carbonate for injection	Ceftazidime pentahydratée avec du carbonate de sodium pour préparations injectables	Ceftazidima pentaidrato con sodio carbonato per preparazioni iniettabili
Ceftriaxonum natricum	(0991)	Ceftriaxone sodium	Ceftriaxone sodique	Ceftriaxone sodico
Cefuroximum axetili	(1300)	Cefuroxime axetil	Céfuroxime axétil	Cefuroxima axetile
Cefuroximum natricum	(0992)	Cefuroxime sodium	Céfuroxime sodique	Cefuroxima sodica
Celecoxibum	(2591)	Celecoxib	Célécoxib	Celecoxib

Celiprololi hydrochloridum	(1632)	Celiprolol hydrochloride	Céliprolol (chlorhydrate de)	Celiprololo cloridrato
Cellulae stirpes haematopoieticae humanae	(2323)	Human haematopoietic stem cells	Cellules souches hématopoïétiques humaines	Cellule staminali ematopoietiche umane
Cellulosi acetas	(0887)	Cellulose acetate	Cellulose (acétate de)	Cellulosa acetato
Cellulosi acetas butyras	(1406)	Cellulose acetate butyrate	Cellulose (acétate butyrate de)	Cellulosa acetato butirato
Cellulosi acetas phthalas	(0314)	Cellulose acetate phthalate	Cellulose (acétate phthalate de)	Cellulosa acetato ftalato
Cellulosi pulvis	(0315)	Cellulose, powdered	Cellulose en poudre	Cellulosa polvere
Cellulosum microcristallinum	(0316)	Cellulose, microcrystalline	Cellulose microcristalline	Cellulosa microcristallina



Cellulosum microcrystallinum et carmellosum natricum	(2050)	Microcrystalline cellulose and carmellose sodium	Cellulose microcrystalline et carmellose sodique	Cellulosa microcrystallina e carmellosa sodica
Cera alba	(0069)	Beeswax, white	Cire d'abeille blanche	Cera bianca
Cera carnauba	(0597)	Carnauba wax	Carnauba (cire de)	Cera carnauba
Cera flava	(0070)	Beeswax, yellow	Cire d'abeille jaune	Cera gialla
Cetirizini dihydrochloridum	(1084)	Cetirizine dihydrochloride	Cétirizine (dichlorhydrate de)	Cetirizina dicloridrato
Cetobemidoni hydrochloridum	(1746)	Ketobemidone hydrochloride	Cétobémidone (chlorhydrate de)	Chetobemidone cloridrato
Cetostearyl isononanoas	(1085)	Cetostearyl isononanoate	Cétostéaryle (isononanoate de)	Cetostearile isononanoato
Cetrimidum	(0378)	Cetrimide	Cétrimide	Cetrimide
Cetyl palmitas	(1906)	Cetyl palmitate	Cétyle (palmitate de)	Cetile palmitato
Cetylpyridinii chloridum	(0379)	Cetylpyridinium chloride	Cétylpyridinium (chlorure de)	Cetilpiridinio cloruro
Chinidini sulfas	(0017)	Quinidine sulphate	Quinidine (sulfate de)	Chinidina solfato
Chinini hydrochloridum dihydricum	(0018)	Quinine hydrochloride dihydrate	Quinine (chlorhydrate de) dihydraté	Chinina cloridrato diidrato
Chinini sulfas	(0019)	Quinine sulphate	Quinine (sulfate de)	Chinina solfato
Chitosani hydrochloridum	(1774)	Chitosan hydrochloride	Chitosane (chlorhydrate de)	Chitosano cloridrato
Chlorali hydras	(0265)	Chloral hydrate	Chloral (hydrate de)	Cloralio idrato
Chlorambucilum	(0137)	Chlorambucil	Chlorambucil	Clorambucile
Chloramphenicoli natrii succinas	(0709)	Chloramphenicol sodium succinate	Chloramphénicol (succinate sodique de)	Cloramfenicolo sodio succinato
Chloramphenicoli palmitas	(0473)	Chloramphenicol palmitate	Chloramphénicol (palmitate de)	Cloramfenicolo palmitato
Chloramphenicolum	(0071)	Chloramphenicol	Chloramphénicol	Cloramfenicolo
Chlorcyclizini hydrochloridum	(1086)	Chlorcyclizine hydrochloride	Chlorcyclizine (chlorhydrate de)	Clorciclizina cloridrato
Chlordiazepoxidi hydrochloridum	(0474)	Chlordiazepoxide hydrochloride	Chlordiazépoxide (chlorhydrate de)	Clordiazepossido cloridrato
Chlordiazepoxidum	(0656)	Chlordiazepoxide	Chlordiazépoxide	Clordiazepossido
Chlorhexidini diacetatas	(0657)	Chlorhexidine diacetate	Chlorhexidine (diacétate de)	Clorexidina diacetato
Chlorhexidini digluconatis solutio	(0658)	Chlorhexidine digluconate solution	Chlorhexidine (digluconate de), solution de	Clorexidina digluconato soluzione
Chlorhexidini dihydrochloridum	(0659)	Chlorhexidine dihydrochloride	Chlorhexidine (dichlorhydrate de)	Clorexidina dicloridrato
Chlormadinoni acetatas	(2702)	Chlormadinone acetate	Chlormadinone (acétate de)	Clormadinone acetato
Chlorobutanolum	(0382)	Chlorobutanol	Chlorobutanol	Clorobutanolo
Chlorobutanolum hemihydricum	(0383)	Chlorobutanol hemihydrate	Chlorobutanol hémihydraté	Clorobutanolo emiidrato
Chlorocresolum	(0384)	Chlorocresol	Chlorocrésol	Clorocresolo
Chloroquini phosphas	(0544)	Chloroquine phosphate	Chloroquine (phosphate de)	Clorochina fosfato
Chloroquini sulfas	(0545)	Chloroquine sulphate	Chloroquine (sulfate de)	Clorochina solfato
Chloroxylenolum	(2980)	Chloroxylenol	Chloroxylénol	Cloroxilenolo
Chlorphenamini maleas	(0386)	Chlorphenamine maleate	Chlorphénamine (maléate de)	Clorfenamina maleato
Chlorpromazini hydrochloridum	(0475)	Chlorpromazine hydrochloride	Chlorpromazine (chlorhydrate de)	Clorpromazina cloridrato
Chlorprothixeni hydrochloridum	(0815)	Chlorprothixene hydrochloride	Chlorprothixène (chlorhydrate de)	Clorprotixene cloridrato
Chlortalidonum	(0546)	Chlortalidone	Chlortalidone	Clortalidone
Chlortetracyclini hydrochloridum	(0173)	Chlortetracycline hydrochloride	Chlortétracycline (chlorhydrate de)	Clortetraciclina cloridrato
Cholecalciferoli pulvis	(0574)	Cholecalciferol concentrate (powder form)	Cholécalciférol (concentrat de), forme pulvérulente	Colecalciferolo concentrato polvere
Cholecalciferolum	(0072)	Cholecalciferol	Cholécalciférol	Colecalciferolo

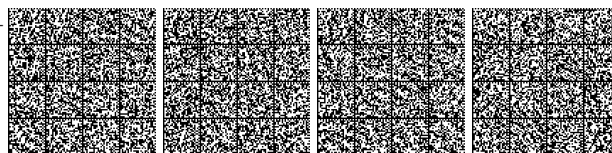


Cholecalciferolum densatum oleosum	(0575)	Cholecalciferol concentrate (oily form)	Cholécalciférol (concentrat de), forme huileuse	Colecalciferolo concentrato oleoso
Cholesterolum	(0993)	Cholesterol	Cholestérol	Colesterolo
Cholesterolum ad usum parenteralem	(2397)	Cholesterol for parenteral use	Cholestérol pour usage parentéra	Colesterolo per uso parenterale
Chondroitini natrii sulfas	(2064)	Chondroitin sulphate sodium	Chondroïtine (sulfate sodique de)	Condroitin solfato sodico
Chymotrypsinum	(0476)	Chymotrypsin	Chymotrypsine	Chimotripsina
Ciclesonidum	(2703)	Ciclesonide	Ciclésonide	Ciclesonide
Ciclopirox olaminum	(1302)	Ciclopirox olamine	Ciclopirox olamine	Ciclopirox olamina
Ciclopiroxum	(1407)	Ciclopirox	Ciclopirox	Ciclopirox
Ciclosporinum	(0994)	Ciclosporin	Ciclosporine	Ciclosporina
Cilastatinum natricum	(1408)	Cilastatin sodium	Cilastatine sodique	Cilastatina sodica
Cilazaprilum	(1499)	Cilazapril	Cilazapril	Cilazapril
Cimetidini hydrochloridum	(1500)	Cimetidine hydrochloride	Cimétidine (chlorhydrate de)	Cimetidina cloridrato
Cimetidinum	(0756)	Cimetidine	Cimétidine	Cimetidina
Cinchocaini hydrochloridum	(1088)	Cinchocaine hydrochloride	Cinchocaïne (chlorhydrate de)	Cincocaina cloridrato
Cineolum	(1973)	Cineole	Cinéole	Cineolo
Cinnarizinum	(0816)	Cinnarizine	Cinnarizine	Cinnarizina
Ciprofibratum	(2013)	Ciprofibrate	Ciprofibrate	Ciprofibrato
Ciprofloxacini hydrochloridum	(0888)	Ciprofloxacin hydrochloride	Ciprofloxacine (chlorhydrate de)	Ciprofloxacina cloridrato
Ciprofloxacinum	(1089)	Ciprofloxacin	Ciprofloxacine	Ciprofloxacina
Cisatracurii besilas	(2763)	Cisatracurium besilate	Cisatracurium (bésilate de)	Cisatracurio besilato
Cisplatinum	(0599)	Cisplatin	Cisplatine	Cisplatino
Citaloprami hydrobromidum	(2288)	Citalopram hydrobromide	Citalopram (bromhydrate de)	Citalopram bromidrato
Citaloprami hydrochloridum	(2203)	Citalopram hydrochloride	Citalopram (chlorhydrate de)	Citalopram cloridrato
Cladribinum	(2174)	Cladribine	Cladribine	Cladribina
Clarithromycinum	(1651)	Clarithromycin	Clarithromicine	Claritromicina
Clazurilum ad usum veterinarium	(1714)	Clazuril for veterinary use	Clazuril pour usage vétérinaire	Clazuril per uso veterinario
Clebopridi malas	(1303)	Clebopride malate	Clébopride (malate de)	Clebopride malato
Clemastini fumaras	(1190)	Clemastine fumarate	Clémastine (fumarate de)	Clemastina fumarato
Clenbuteroli hydrochloridum	(1409)	Clenbuterol hydrochloride	Clenbutérol (chlorhydrate de)	Clenbuterolo cloridrato
Clindamycini hydrochloridum	(0582)	Clindamycin hydrochloride	Clindamycine (chlorhydrate de)	Clindamicina cloridrato
Clindamycini phosphas	(0996)	Clindamycin phosphate	Clindamycine (phosphate de)	Clindamicina fosfato
Clioquinolum	(2111)	Clioquinol	Clioquinol	Clioquinolo
Clobazamum	(1974)	Clobazam	Clobazam	Clobazam
Clobetasoli propionas	(2127)	Clobetasol propionate	Clobétasol (propionate de)	Clobetasol propionato
Clobetasoni butyras	(1090)	Clobetasone butyrate	Clobétasone (butyrate de)	Clobetasone butirrato
Clofaziminum	(2054)	Clofazimine	Clofazimine	Clofazimina
Clofibratum	(0318)	Clofibrate	Clofibrate	Clofibrato
Clomifeni citras	(0997)	Clomifene citrate	Clomifène (citrate de)	Clomifene citrato
Clomipramini hydrochloridum	(0889)	Clomipramine hydrochloride	Clomipramine (chlorhydrate de)	Clomipramina cloridrato
Clonazepamum	(0890)	Clonazepam	Clonazépam	Clonazepam
Clonidini hydrochloridum	(0477)	Clonidine hydrochloride	Clonidine (chlorhydrate de)	Clonidina cloridrato
Clopamidum	(1747)	Clopamide	Clopamide	Clopamide
Clopidogrel besilas	(2790)	Clopidogrel besilate	Clopidogrel (bésilate de)	Clopidogrel besilato
Clopidogrel hydrochloridum	(2791)	Clopidogrel hydrochloride	Clopidogrel (chlorhydrate de)	Clopidogrel cloridrato
Clopidogrel hydrogenosulfas	(2531)	Clopidogrel hydrogen sulphate	Clopidogrel (hydrogénosulfate de)	Clopidogrel idrogenosolfato
Closantelum natricum dihydricum ad usum veterinarium	(1716)	Closantel sodium dihydrate for veterinary use	Closantel sodique dihydrate pour usage vétérinaire	Closantel sodico diidrato per uso veterinario



Clotrimazolum	(0757)	Clotrimazole	Clotrimazole	Clotrimazolo
Cloxacillinum natricum	(0661)	Cloxacillin sodium	Cloxacilline sodique	Cloxacillina sodica
Clozapinum	(1191)	Clozapine	Clozapine	Clozapina

Cocaini hydrochloridum	(0073)	Cocaine hydrochloride	Cocaïne (chlorhydrate de)	Cocaina cloridrato
Cocois oleum raffinatum	(1410)	Coconut oil, refined	Coco (huile de) raffinée	Olio di cocco raffinato
Cocoylis caprylocapras	(1411)	Cocoyl caprylocaprate	Cocoyle (caprylocaprate de)	Cocoile caprilocaprato
Codeini hydrochloridum dihydricum	(1412)	Codeine hydrochloride dihydrate	Codéine (chlorhydrate de) dihydraté	Codeina cloridrato diidrato
Codeini phosphas hemihydricus	(0074)	Codeine phosphate hemihydrate	Codéine (phosphate de) hémihydraté	Codeina fosfato emiidrato
Codeini phosphas sesquihydricus	(0075)	Codeine phosphate sesquihydrate	Codéine (phosphate de) sesquihydraté	Codeina fosfato sesquidrato
Codeinum monohydricum	(0076)	Codeine monohydrate	Codéine monohydraté	Codeina monoidrato
Codergocrini mesilas	(2060)	Codergocrine mesilate	Codergocrine (mésilate de)	Codergocrina mesilato
Coffeinum	(0267)	Caffeine	Caféine	Caffeina
Coffeinum monohydricum	(0268)	Caffeine monohydrate	Caféine monohydratée	Caffeina monoidrato
Colchicinum	(0758)	Colchicine	Colchicine	Colchicina
Colestyraminum	(1775)	Colestyramine	Colestyramine	Colestiramina
Colistimethatum natricum	(0319)	Colistimethate sodium	Colistiméthate sodique	Colistimetato sodico
Colistini sulfas	(0320)	Colistin sulfate	Colistine (sulfate de)	Colistina solfato
Copolymerum macrogolo et alcoholi poly(vinylco) constatum	(2523)	Macrogol poly(vinyl alcohol) grafted copolymer	Copolymère greffé de macrogol et de poly(alcool vinylique)	Macrogol e poli(vinil alcool) copolimero a innesto
Copolymerum macrogolo et poly(vinylis acetate)poly(vinylcaprolactamo) constatum	(3156)	Macrogol poly(vinyl acetate)poly(vinylcaprolactam) grafted copolymer	Copolymère greffé de macrogol et de poly(acétate de vinyle)-poly(vinylcaprolactame)	Macrogol e poli(vinilacetato)poli(vinilecaprolattame) copolimero a innesto
Copolymerum methacrylatis butylati basicum	(1975)	Basic butylated methacrylate copolymer	Copolymère basique de méthacrylate de butyle	Butile metacrilato copolimero basico
Copovidonum	(0891)	Copovidone	Copovidone	Copovidone
Cortisoni acetate	(0321)	Cortisone acetate	Cortisone (acétate de)	Cortisone acetato
Cresolum crudum	(1628)	Cresol, crude	Crésol brut	Cresolo grezzo
Crospovidonum	(0892)	Crospovidone	Crospovidone	Crospovidone
Crotamitonum	(1194)	Crotamiton	Crotamiton	Crotamitone
Cupri sulfas	(0893)	Copper sulphate	Cuivre (sulfate de)	Rame solfato
Cupri sulfas pentahydricus	(0894)	Copper sulphate pentahydrate	Cuivre (sulfate de) pentahydraté	Rame solfato pentaidrato
Cyanocobalaminum	(0547)	Cyanocobalamin	Cyanocobalamine	Cianocobalamina



Cyclizini hydrochloridum	(1092)	Cyclizine hydrochloride	Cyclizine (chlorhydrate de)	Ciclizina cloridrato
Cyclopentolati hydrochloridum	(1093)	Cyclopentolate hydrochloride	Cyclopentolate (chlorhydrate de)	Ciclopentolato cloridrato
Cyclophosphamidum monohydricum	(0711)	Cyclophosphamide monohydrate	Cyclophosphamidum monohydraté	Ciclofosfamide monoidrata
Cyproheptadini hydrochloridum 1,5-hydricum	(0817)	Cyproheptadine hydrochloride 1.5-hydrate	Cyproheptadine (chlorhydrate de) 1,5-hydraté	Ciproheptadina cloridrato 1,5-idrato
Cyproteroni acetat	(1094)	Cyproterone acetate	Cyprotérone (acétate de)	Ciproterone acetato
Cysteiini hydrochloridum monohydricum	(0895)	Cysteine hydrochloride monohydrate	Cystéine (chlorhydrate de) monohydraté	Cisteina cloridrato monoidrato
Cystinum	(0998)	Cystine	Cystine	Cistina
Cytarabinum	(0760)	Cytarabine	Cytarabine	Citarabina
Dabigatran etexilati mesilas	(3095)	Dabigatran etexilate mesilate	Dabigatran étexilate (mésilate de)	Dabigatran etexilato mesilato
Dacarbazinum	(1691)	Dacarbazine	Dacarbazine	Dacarbazina
Dalteparinum natricum	(1195)	Dalteparin sodium	Daltéparine sodique	Dalteparina sodica
Danaparoidum natricum	(2090)	Danaparoid sodium	Danaparoïde sodique	Danaparoid sodico
Dapagliflozini propylenglycoli compressi	(3175)	Dapagliflozin propylene glycol tablets	Dapagliflozine propylèneglycol (comprimés de)	Dapagliflozin propilenglicole compresse
Dapagliflozinum propylenglycolum monohydricum	(3137)	Dapagliflozin propylene glycol monohydrate	Dapagliflozine propylèneglycol monohydraté	Dapagliflozin propilenglicole monoidrato
Dapsonum	(0077)	Dapsone	Dapsone	Dapsone
Daunorubicini hydrochloridum	(0662)	Daunorubicin hydrochloride	Daunorubicine (chlorhydrate de)	Daunorubicina cloridrato
Decylis oleas	(1307)	Decyl oleate	Décyle (oléate de)	Decile oleato
Deferasiroxi compressi dispergibiles	(2934)	Deferasirox dispersible tablets	Déférasirox (comprimés dispersible de)	Deferasirox compresse dispersibili
Deferasiroxum	(2933)	Deferasirox	Déférasirox	Deferasirox

Deferiproni compressi	(2986)	Deferiprone tablets	Défériprone (comprimés de)	Deferiprone compresse
Deferiproni solutio peroralis	(2987)	Deferiprone oral solution	Défériprone (solution buvable de)	Deferiprone soluzione orale
Deferipronum	(2236)	Deferiprone	Défériprone	Deferiprone
Deferoxamini mesilas	(0896)	Deferoxamine mesilate	Déféroxamine (mésilate de)	Deferoxamina mesilato
Dembrexini hydrochloridum monohydricum ad usum veterinarium	(2169)	Dembrexine hydrochloride monohydrate for veterinary use	Dembrexine (chlorhydrate de) monohydraté pour usage vétérinaire	Dembrexina cloridrato monoidrato per uso veterinario
Demeclocyclini hydrochloridum	(0176)	Demeclocycline hydrochloride	Déméclocycline (chlorhydrate de)	Demeclociclina cloridrato
Deptropini citras	(1308)	Deptropine citrate	Deptropine (citrate de)	Deptropina citrato
Dequalinii chloridum	(1413)	Dequalinium chloride	Déqualinium (chlorure de)	Dequalinio cloruro
Desfluranum	(1666)	Desflurane	Desflurane	Desflurano
Desipramini hydrochloridum	(0481)	Desipramine hydrochloride	Désipramine (chlorhydrate de)	Desipramina cloridrato

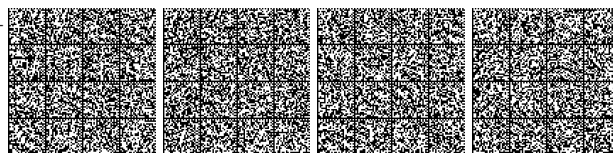


Deslanosidum	(0482)	Deslanoside	Deslanoside	Deslanoside
Desloratadinum	(2570)	Desloratadine	Desloratadine	Desloratadina
Desmopressinum	(0712)	Desmopressin	Desmopressine	Desmopressina
Desogestrelum	(1717)	Desogestrel	Désogestrel	Desogestrel
Detomidini hydrochloridum ad usum veterinarium	(1414)	Detomidine hydrochloride for veterinary use	Détomidine (chlorhydrate de) pour usage vétérinaire	Detomidina cloridrato per uso veterinario
Dexamethasoni acetatas	(0548)	Dexamethasone acetate	Dexaméthasone (acétate de)	Desametasone acetato
Dexamethasoni isonicotinas	(2237)	Dexamethasone isonicotinate	Dexaméthasone (isonicotinate de)	Desametasone isonicotinato
Dexamethasoni natrii phosphas	(0549)	Dexamethasone sodium phosphate	Dexaméthasone (phosphate sodique de)	Desametasone sodiofosfato
Dexamethasonum	(0388)	Dexamethasone	Dexaméthasone	Desametasone
Dexamfetamini sulfas	(2752)	Dexamfetamine sulfate	Dexamfétamine (sulfate de)	Desamfetamina solfato
Dexchlorpheniraminis maleas	(1196)	Dexchlorpheniramine maleate	Dexchlorphéniramine (maléate de)	Dexclorfeniramina maleato
Dexpanthenolum	(0761)	Dexpanthenol	Dexpanthénol	Dexpantenolo
Dextranomerum	(2238)	Dextranomer	Dextranomère	Dextranometro
Dextranum 1 ad iniectionabile	(1506)	Dextran 1 for injection	Dextran 1 pour préparations injectables	Destrano 1 per preparazione iniettabile
Dextranum 40 ad iniectionabile	(0999)	Dextran 40 for injection	Dextran 40 pour préparations injectables	Destrano 40 per preparazione iniettabile
Dextranum 60 ad iniectionabile	(1000)	Dextran 60 for injection	Dextran 60 pour préparations injectables	Destrano 60 per preparazione iniettabile
Dextranum 70 ad iniectionabile	(1001)	Dextran 70 for injection	Dextran 70 pour préparations injectables	Destrano 70 per preparazione iniettabile
Dextrinum	(1507)	Dextrin	Dextrine	Destrina
Dextromethorphanis hydrobromidum monohydricum	(0020)	Dextromethorphan hydrobromide monohydrate	Dextrométhorphone (bromhydrate de) monohydraté	Destrometorfano bromidrato monoidrato
Dextromoramide tartras	(0021)	Dextromoramide tartrate	Dextromoramide (tartrate de)	Destromoramide tartrato
Dextropropoxypheni hydrochloridum	(0713)	Dextropropoxyphene hydrochloride	Dextropropoxyphène (chlorhydrate de)	Destropropoxifene cloridrato
Diacereinum	(2409)	Diacerein	Diacéréine	Diacereina
Diazepamum	(0022)	Diazepam	Diazépam	Diazepam
Diazoxidum	(0550)	Diazoxide	Diazoxide	Diazossido
Dibrompropamidini diisetonas	(2300)	Dibrompropamide diisetonate	Dibrompropamide (diisétionate de)	Dibrompropamidina diisetonato
Dibutylis phthalas	(0762)	Dibutyl phthalate	Dibutyle (phtalate de)	Dibutile ftalato
Diclazurilum ad usum veterinarium	(1718)	Diclazuril for veterinary use	Diclazuril pour usage vétérinaire	Diclazuril per uso veterinario
Diclofenacum kalicum	(1508)	Diclofenac potassium	Diclofénac potassique	Diclofenac potassico
Diclofenacum natricum	(1002)	Diclofenac sodium	Diclofénac sodique	Diclofenac sodico
Dicloxacillinum natricum monohydricum	(0663)	Dicloxacillin sodium monohydrate	Dicloxacilline sodique monohydratée	Dicloxacillina sodica monoidrato
Dicycloverini hydrochloridum	(1197)	Dicycloverine hydrochloride	Dicyclovérine (chlorhydrate de)	Dicicloverina cloridrato
Didanosinum	(2200)	Didanosine	Didanosine	Didanosina
Dienogestum	(2732)	Dienogest	Diénogest	Dienogest
Diethylcarbamazini citras	(0271)	Diethylcarbamazine citrate	Diéthylcarbamazine (citrate de)	Dietilcarbamazina citrato

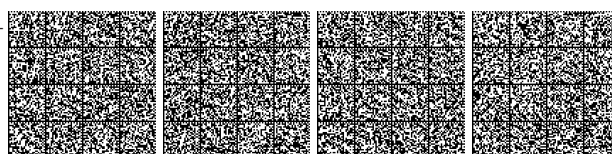
Diethyleneglycoli aether monoethylicus	(1198)	Diethylene glycol monoethyl ether	Diéthylèneglycol (éther monoéthylique de)	Glicole dietilenico monoetilere
Diethyleneglycoli palmitostearas	(1415)	Diethylene glycol palmitostearate	Diéthylèneglycol (palmitostéarate de)	Glicole dietilenico palmitostearato
Diethylis phthalas	(0897)	Diethyl phthalate	Diéthyle (phtalate de)	Dietile ftalato
Difloxacinum hydrochloridum trihydricum ad usum veterinarium	(2239)	Difloxacin hydrochloride trihydrate for veterinary use	Difloxacin (chlorhydrate de) trihydraté pour usage vétérinaire	Difloxacina cloridrato triidrato per uso veterinario



Digitoxinum	(0078)	Digitoxin	Digitoxine	Digitossina
Digoxinum	(0079)	Digoxin	Digoxine	Diossina
Dihydralazini sulfas hydricus	(1310)	Dihydralazine sulphate, hydrated	Dihydralazine (sulfate de) hydraté	Diidralazina solfato idrato
Dihydrocodeini hydrogenotartras	(1776)	Dihydrocodeine hydrogen tartrate	Dihydrocodéine (hydrogénotartrate de)	Diidrocodeina idrogenotartrato
Dihydroergocristini mesilas	(1416)	Dihydroergocristine mesilate	Dihydroergocristine (mésilate de)	Diidroergocristina mesilato
Dihydroergotamini mesilas	(0551)	Dihydroergotamine mesilate	Dihydroergotamine (mésilate de)	Diidroergotamina mesilato
Dihydrostreptomycini sulfas ad usum veterinarium	(0485)	Dihydrostreptomycin sulphate for veterinary use	Dihydrostreptomycine (sulfate de) pour usage vétérinaire	Diidrostreptomicina solfato per uso veterinario
Dihydrotachysterolum	(2014)	Dihydrotachysterol	Dihydrotachystérol	Diidrotachisterolo
Dikalii clorazepas monohydricum	(0898)	Dipotassium clorazepate monohydrate	Clorazépate dipotassique monohydraté	Clorazepato dipotassico monoidrato
Dikalii phosphas	(1003)	Dipotassium phosphate	Phosphate dipotassique	Potassio fosfato dibasico
Diltiazemi hydrochloridum	(1004)	Diltiazem hydrochloride	Diltiazem (chlorhydrate de)	Diltiazem cloridrato
Dimenhydrinatum	(0601)	Dimenhydrinate	Dimenhydrinate	Dimenidrinato
Dimercaprolum	(0389)	Dimercaprol	Dimercaprol	Dimercapolo
Dimethylacetamidum	(1667)	Dimethylacetamide	Diméthylacétamide	Dimetilacetamide
Dimethylis sulfoxidum	(0763)	Dimethyl sulfoxide	Diméthylsulfoxyde	Dimetilsolfossido
Dimeticonum	(0138)	Dimeticone	Diméticone	Dimeticone
Dimetindeni maleas	(1417)	Dimetindene maleate	Dimétindène (maléate de)	Dimetindene maleato
Dinatri clodronas tetrahydricus	(1777)	Clodronate disodium tetrahydrate	Clodronate disodique tétrahydraté	Clodronato disodico tetraidrato
Dinatrii edetas	(0232)	Disodium edetate	Édétate disodique	Disodio edetato
Dinatrii etidronas	(1778)	Etidronate disodium	Etidronate disodique	Etidronato disodico
Dinatrii pamidronas pentahydricus	(1779)	Pamidronate disodium pentahydrate	Pamidronate disodique pentahydraté	Pamidronato disodico pentaidrato
Dinatrii phosphas	(1509)	Disodium phosphate	Phosphate disodique	Sodio fosfato dibasico
Dinatrii phosphas dihydricus	(0602)	Disodium phosphate dihydrate	Phosphate disodique dihydraté	Disodio fosfato diidrato
Dinatrii phosphas dodecahydricus	(0118)	Disodium phosphate dodecahydrate	Phosphate disodique dodécahydraté	Disodio fosfato dodecaidrato
Dinitrogenii oxidum	(0416)	Nitrous oxide	Azote (protoxyde d')	Azoto protossido
Dinoprostionum	(1311)	Dinoprostone	Dinoprostone	Dinoprostone
Dinoprostum trometamol	(1312)	Dinoprost trometamol	Dinoprost trométamol	Dinoprost trometamolo
Diosminum	(1611)	Diosmin	Diosmine	Diosmina
Diphenhydramini hydrochloridum	(0023)	Diphenhydramine hydrochloride	Diphénhydramine (chlorhydrate de)	Difenidramina cloridrato
Diphenoxylati hydrochloridum	(0819)	Diphenoxylate hydrochloride	Diphénoxyate (chlorhydrate de)	Difenoxilato cloridrato
Dipivefrini hydrochloridum	(1719)	Dipivefrine hydrochloride	Dipivefrine (chlorhydrate de)	Dipivefrina cloridrato
Diprophyllum	(0486)	Diprophylline	Diprophylline	Diprofillina
Dipyridamol	(1199)	Dipyridamole	Dipyridamole	Dipiridamolo
Dirithromycinum	(1313)	Dirithromycin	Dirithromycine	Diritromicina
Disopyramidi phosphas	(1005)	Disopyramide phosphate	Disopyramide (phosphate de)	Disopiramide fosfato
Disopyramidum	(1006)	Disopyramide	Disopyramide	Disopiramide
Disulfiramum	(0603)	Disulfiram	Disulfirame	Disulfiram
Dithranolum	(1007)	Dithranol	Dithranol	Ditranolo
Dobutamini hydrochloridum	(1200)	Dobutamine hydrochloride	Dobutamine (chlorhydrate de)	Dobutamina cloridrato
Docetaxelum	(2593)	Docetaxel	Docétaxel	Docetaxel
Docetaxelum trihydricum	(2449)	Docetaxel trihydrate	Docétaxel trihydraté	Docetaxel triidrato
Dodecylis gallas	(2078)	Dodecyl gallate	Dodécyle (gallate de)	Dodecile gallato
Domperidone males	(1008)	Domperidone maleato	Dompéridone (maléate de)	Domperidone maleato



Domperidonum	(1009)	Domperidone	Dompéridone	Domperidone
Donepezili hydrochloridum	(2582)	Donepezil hydrochloride	Donépézipil (chlorhydrate de	Donepezil cloridrato
Dopamini hydrochloridum	(0664)	Dopamine hydrochloride	Dopamine (chlorhydrate de)	Dopamina cloridrato
Dopexamine dihydrochloridum	(1748)	Dopexamine dihydrochloride	Dopexamine (dichlorhydrate de)	Dopexamina dicloridrato
Dorzolamidi hydrochloridum	(2359)	Dorzolamide hydrochloride	Dorzolamide (chlorhydrate de)	Dorzolamide cloridrato
Dosulepini hydrochloridum	(1314)	Dosulepin hydrochloride	Dosulépine (chlorhydrate de)	Dosulepina cloridrato
Doxapram hydrochloridum monohydricum	(1201)	Doxapram hydrochloride monohydrate	Doxapram (chlorhydrate de) monohydrate	Doxapram cloridrato monoidrato
Doxazosini mesilas	(2125)	Doxazosin mesilate	Doxazosine (mésilate de)	Doxazosin mesilato
Doxepini hydrochloridum	(1096)	Doxepin hydrochloride	Doxépine (chlorhydrate de)	Doxepina cloridrato
Doxorubicini hydrochloridum	(0714)	Doxorubicin hydrochloride	Doxorubicine (chlorhydrate de)	Doxorubicina cloridrato
Doxycyclini hyclas	(0272)	Doxycycline hyclate	Doxycycline (hyclate de)	Doxiciclina iclato
Doxycyclinum monohydricum	(0820)	Doxycycline monohydrate	Doxycycline monohydraté	Doxiciclina monoidrato
Doxylamini hydrogenosuccinas	(1589)	Doxylamine hydrogen succinate	Doxylamine (hydrogénosuccinate de)	Doxilamina idrogenosuccinato
Dronedaroni hydrochloridi compressi	(3038)	Dronedaroni hydrochloride tablets	Dronédarone (chlorhydrate de), comprimés de	Dronedaroni cloridrato compresse
Dronedaroni hydrochloridum	(3039)	Dronedaroni hydrochloride	Dronédarone (chlorhydrate de)	Dronedaroni cloridrato
Droperidolum	(1010)	Droperidol	Dropéridol	Droperidolo
Drospironum	(2404)	Drospironone	Drospirénone	Drospironone
Duloxetini hydrochloridum	(2594)	Duloxetine hydrochloride	Duloxétine (chlorhydrate de)	Duloxetina cloridrato
Dutasteride	(2641)	Dutasteride	Dutastéride	Dutasteride
Dydrogesteronum	(2357)	Dydrogesterone	Dydrogestérone	Didrogesterone
Ebastinum	(2015)	Ebastine	Ébastine	Ebastina
Econazoli nitras	(0665)	Econazole nitrate	Éconazole (nitrate d')	Econazolo nitrato
Econazolum	(2049)	Econazole	Econazole	Econazolo
Edrophonii chloridum	(2106)	Edrophonium chloride	Edrophonium (chlorure d')	Edrofonio cloruro
Emedastini difumaras	(2242)	Emedastine difumarate	Émédistine (difumarate de)	Emedastina difumarato
Enalaprilatum dihydricum	(1749)	Enalaprilat dihydrate	Enalaprilate dihydraté	Enalaprilat diidrato
Enalaprii maleas	(1420)	Enalapril maleate	Énalapril (maléate d')	Enalapril maleato
Enilconazolum ad usum veterinarium	(1720)	Enilconazole for veterinary use	Enilconazole pour usage vétérinaire	Enilconazolo per uso veterinario
Enoxaparinum natricum	(1097)	Enoxaparin sodium	Énoxaparine sodique	Enoxaparina sodica
Enoxaparinum natricum iniectionabile	(3131)	Enoxaparin sodium injection	Énoxaparine sodique (préparation injectable d')	Enoxaparina sodica preparazione iniettabile
Enoxololum	(1511)	Enoxolone	Enoxolone	Enoxolone
Enrofloxacinum ad usum veterinarium	(2229)	Enrofloxacin for veterinary use	Enrofloxacin pour usage vétérinaire	Enrofloxacin per uso veterinario
Entacapone	(2574)	Entacapone	Entacapone	Entacapone
Entecavirum monohydricum	(2815)	Entecavir monohydrate	Entécavir monohydraté	Entecavir monoidrato
Ephedrini hydrochloridum	(0487)	Ephedrine hydrochloride	Éphédrine (chlorhydrate d')	Efedrina cloridrato
Ephedrini racemici hydrochloridum	(0715)	Ephedrine hydrochloride, racemic	Éphédrine (chlorhydrate d') racémique	Efedrina cloridrato racemica
Ephedrinum	(0488)	Ephedrine	Éphédrine	Efedrina
Ephedrinum hemihydricum	(0489)	Ephedrine hemihydrate	Éphédrine hémihydratée	Efedrina emiidrata
Epinastini hydrochloridum	(2411)	Epinastine hydrochloride	Epinastine (chlorhydrate d')	Epinastina cloridrato
Epirubicini hydrochloridum	(1590)	Epirubicin hydrochloride	Epirubicine (chlorhydrate d')	Epirubicina cloridrato
Eplerenolum	(2765)	Eplerenone	Eplérenone	Eplerenone
Ergocalciferolum	(0082)	Ergocalciferol	Ergocalciférol	Ergocalciferolo
Ergometrinini maleas	(0223)	Ergometrine maleate	Ergométrine (maléate d')	Ergometrina maleato
Ergotamini tartras	(0224)	Ergotamine tartrate	Ergotamine (tartrate d')	Ergotamina tartrato
Erlotinibi hydrochloridum	(3094)	Erlotinibi hydrochloride	Erlotinibi (chlorhydrate d')	Erlotinib cloridrato
Erythritolum	(1803)	Erythritol	Érythritol	Eritritolo



Erythromycini estolas	(0552)	Erythromycin estolate	Érythromycine (estolate d')	Eritromicina estolato
Erythromycini ethylsuccinas	(0274)	Erythromycin ethylsuccinate	Érythromycine (éthylsuccinate d')	Eritromicina etilsuccinato
Erythromycini lactobionas	(1098)	Erythromycin lactobionate	Érythromycine (lactobionate d')	Eritromicina lattobionato
Erythromycini stearas	(0490)	Erythromycin stearate	Érythromycine (stéarate d')	Eritromicina stearato
Erythromycinum	(0179)	Erythromycin	Érythromycine	Eritromicina
Erythropoietini solutio concentrata	(1316)	Erythropoietin concentrated solution	Erythropoïétine (solution concentrée d')	Eritropoietina soluzione concentrata
Escitaloprami oxalas	(2733)	Escitalopram oxalate	Escitalopram (oxalate d')	Escitalopram ossalato
Escitalopramum	(2758)	Escitalopram	Escitalopram	Escitalopram
Esketamini hydrochloridum	(1742)	Esketamine hydrochloride	Esketamine (chlorhydrate de)	Esketamina cloridrato
Esomeprazolum magnesiumum dihydricum	(2787)	Esomeprazole magnesium dihydrate	Esoméprazole magnésique dihydraté	Esomeprazolo magnesio diidrato
Esomeprazolum magnesiumum trihydricum	(2372)	Esomeprazole magnesium trihydrate	Esoméprazole magnésique trihydraté	Esomeprazolo magnesio triidrato
Esomeprazolum natricum	(2923)	Esomeprazole sodium	Esoméprazole sodique	Esomeprazolo sodico
Estradioli benzoas	(0139)	Estradiol benzoate	Estradiol (benzoate d')	Estradiolo benzoato
Estradioli valeras	(1614)	Estradiol valerate	Estradiol (valérate d')	Estradiolo valerato
Estradiolum hemihydricum	(0821)	Estradiol hemihydrate	Estradiol hémihydraté	Estradiolo emidrato
Estriolum	(1203)	Estriol	Estriol	Estriolo
Estrogeni coniuncti	(1512)	Estrogens, conjugated	Estrogènes conjugués	Estrogeni coniugati
Etamsylatum	(1204)	Etamsylate	Étamsylate	Etamsilato
Etanerceptum	(2895)	Etanercept	Etanercept	Etanercept
Ethacridini lactas monohydricus	(1591)	Ethacridine lactate monohydrate	Éthacridine (lactate d') monohydraté	Etacridina lattato monoidrato
Ethambutoli hydrochloridum	(0553)	Ethambutol hydrochloride	Éthambutol (chlorhydrate d')	Etambutolo cloridrato
Ethanolaminum	(2847)	Ethanolamine	Ethanolamine	Etanolamina
Ethanolum (96 per centum)	(1317)	Ethanol (96 per cent)	Ethanol à 96 pour cent	Etanolo 96 per cento
Ethanolum anhydricum	(1318)	Ethanol, anhydrous	Ethanol anhydre	Etanolo anidro
Ethinylestradiolum	(0140)	Ethinylestradiol	Ethinylestradiol	Etinilestradiolo
Ethionamidum	(0141)	Ethionamide	Éthionamide	Etionamide
Ethosuximidum	(0764)	Ethosuximide	Éthosuximide	Etosuccimide
Ethylcellulosum	(0822)	Ethylcellulose	Éthylcellulose	Etilcellulosa
Ethylendiaminum	(0716)	Ethylenediamine	Éthylènediamine	Etilendiamina
Ethylenglycoli monopalmistearas	(1421)	Ethylene glycol monopalmistearate	Ethylèneglycol (monopalmistéarate d')	Glicole etilenico monopalmistestearato
Ethylis acetas	(0899)	Ethyl acetate	Éthyle (acétate d')	Etile acetato
Ethylis oleas	(1319)	Ethyl oleate	Éthyle (oléate d')	Etile oleato
Ethylis parahydroxybenzoas	(0900)	Ethyl parahydroxybenzoate	Éthyle (parahydroxybenzoate d')	Etile paraidrossibenzoato
Ethylis parahydroxybenzoas natricus	(2134)	Sodium ethyl parahydroxybenzoate	Éthyle (parahydroxybenzoate d') sodique	Sodio etile paraidrossibenzoato
Ethylmorphini hydrochloridum	(0491)	Ethylmorphine hydrochloride	Éthylmorphine (chlorhydrate d')	Etilmorfina cloridrato
Etilefrini hydrochloridum	(1205)	Etilefrine hydrochloride	Étiléfrine (chlorhydrate d')	Etilefrina cloridrato
Etodolacum	(1422)	Etodolac	Étodolac	Etodolac
Etofenamatum	(1513)	Etofenamate	Étofénamate	Etofenamato
Etomidatum	(1514)	Etomidate	Étomidate	Etomidato
Etonogestrelum	(3049)	Etonogestrel	Étonogestrel	Etonogestrel
Etoposidum	(0823)	Etoposide	Étoposide	Etoposide
Etravirini compressi	(3122)	Etravirine tablets	Étravirine (comprimés d')	Etravirina compresse
Etravirinum	(3121)	Etravirine	Étravirine	Etravirina
Eugenolum	(1100)	Eugenol	Eugénol	Eugenolo
Everolimusum	(2918)	Everolimus	Évérolimus	Everolimus



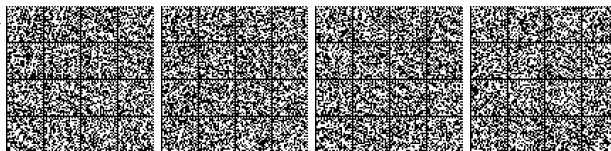
Exemestanium	(2766)	Exemestane	Exémestane	Exemestane
Factor humanus von Willebrandi	(2298)	Human von Willebrand factor	Facteur Willebrand humain	Fattore von Willebrand umano
Factor IX coagulationis humanus	(1223)	Human coagulation factor IX	Facteur IX de coagulation humain	Fattore IX della coagulazione del sangue umano
Factor VII coagulationis humanus	(1224)	Human coagulation factor VII	Facteur VII de coagulation humain	Fattore VII della coagulazione del sangue umano
Factor VIII coagulationis humanus	(0275)	Human coagulation factor VIII	Facteur VIII de coagulation humain	Fattore VIII della coagulazione del sangue umano

Factor VIII coagulationis humanus (ADNr)	(1643)	Human coagulation factor VIII (rDNA)	Facteur VIII de coagulation humain (ADNr)	Fattore VIII della coagulazione del sangue umano (DNAr)
Factor XI coagulationis humanus	(1644)	Human coagulation factor XI	Facteur XI de coagulation humain	Fattore XI della coagulazione del sangue umano
Factoris IX coagulationis humani (ADNr) solutio concentrate	(2522)	Human coagulation factor IX (rDNA) concentrated solution	Facteur IX de coagulation humain (ADNr), solution concentrée de	Fattore IX della coagulazione del sangue umano (DNAr), soluzione concentrata
Factoris IX coagulationis humani (ADNr), pulvis ad solutionem iniectionem	(2994)	Human coagulation factor IX (rDNA) powder for solution for injection	Facteur IX de coagulation humain (ADNr), poudre pour solution injectable de	Fattore IX di coagulazione del sangue umano (DNAr), polvere per preparazione iniettabile
Factoris VIIa coagulationis humani (ADNr) solutio concentrata	(2534)	Human coagulation factor VIIa (rDNA) concentrated solution	Facteur VIIa de coagulation humain (ADNr) (solution concentrée de)	Fattore VIIa della coagulazione del sangue umano (DNAr), soluzione concentrata
Famotidinum	(1012)	Famotidine	Famotidine	Famotidina
Febantelum ad usum veterinarium	(2176)	Febantel for veterinary use	Fébantel pour usage vétérinaire	Febantel per uso veterinario
Felbinacum	(2304)	Felbinac	Felbinac	Felbinac
Felodipinum	(1013)	Felodipine	Félodipine	Felodipina
Felypressinum	(1634)	Felypressin	Félypressine	Felipressina
Fenbendazolum ad usum veterinarium	(1208)	Fenbendazole for veterinary use	Fenbendazole pour usage vétérinaire	Fenbendazolo per uso veterinario
Fenbufenum	(1209)	Fenbufen	Fenbufène	Fenbufene
Fenofibratum	(1322)	Fenofibrate	Fénofibrate	Fenofibrato
Fenoteroli hydrobromidum	(0901)	Fenoterol hydrobromide	Fénotérol (bromhydrate de)	Fenoterolo bromidrato
Fentanyl citras	(1103)	Fentanyl citrate	Fentanyl (citrate de)	Fentanil citrato
Fentanylum	(1210)	Fentanyl	Fentanyl	Fentanil
Fenticonazoli nitras	(1211)	Fenticonazole nitrate	Fenticonazole (nitrate de)	Fenticonazolo nitrato
Ferri chloridum hexahydricum	(1515)	Ferric chloride hexahydrate	Ferrique (chlorure) hexahydraté	Ferrico cloruro esaidrato
Ferrosi fumaras	(0902)	Ferrous fumarate	Fumarate ferreux	Ferroso fumarato
Ferrosi gluconas hydricus	(0493)	Ferrous gluconate hydrate	Gluconate ferreux hydraté	Ferroso gluconato idrato
Ferrosi sulfas desiccatus	(2340)	Ferrous sulphate, dried	Sulfate ferreux desséché	Ferroso solfato essiccato
Ferrosi sulfas heptahydricus	(0083)	Ferrous sulphate heptahydrate	Sulfate ferreux heptahydraté	Ferroso solfato eptaidrato
Fexofenadini hydrochloridum	(2280)	Fexofenadine hydrochloride	Fexofénadine (chlorhydrate de)	Fexofenadina cloridrato
Fibrini glutinum	(0903)	Fibrin sealant kit	Colle-fibrine (nécessaire de)	Colla di fibrina
Fibrinogenum humanum	(0024)	Human fibrinogen	Fibrinogène humain	Fibrinogeno umano
Filgrastimi solutio concentrata	(2206)	Filgrastim concentrated solution	Filgrastim (solution concentrée de)	Filgrastim soluzione concentrata



Filgrastimi solutio iniectionabilis	(2848)	Filgrastim injection	Filgrastim (solution injectable de)	Filgrastim preparazione iniettabile
Finasteridum	(1615)	Finasteride	Finastéride	Finasteride
Fingolimodi hydrochloridum	(2988)	Fingolimod hydrochloride	Fingolimod (chlorhydrate de)	Fingolimod cloridrato
Fipronilum ad usum veterinarium	(2869)	Fipronil for veterinary use	Fipronil pour usage vétérinaire	Fipronil per uso veterinario
Flavoxati hydrochloridum	(1692)	Flavoxate hydrochloride	Flavoxate (chlorhydrate de)	Flavoxato cloridrato
Flecainidi acetate	(1324)	Flecainide acetate	Flécaïnide (acétate de)	Flecainide acetato
Flubendazolum	(1721)	Flubendazole	Flubendazole	Flubendazolo
Flucloxacillinum magnesium octahydricum	(2346)	Flucloxacillin magnesium octahydrate	Flucloxacilline magnésique octahydratée	Flucloxacillina magnesica ottaidrato
Flucloxacillinum natricum monohydricum	(0668)	Flucloxacillin sodium monohydrate	Flucloxacilline sodique monohydratée	Flucloxacillina sodica monoidrato
Fluconazolum	(2287)	Fluconazole	Fluconazole	Fluconazolo
Flucytosinum	(0766)	Flucytosine	Flucytosine	Flucitosina
Fludarabini phosphas	(1781)	Fludarabine phosphate	Fludarabine (phosphate de)	Fludarabina fosfato
Fludrocortisoni acetate	(0767)	Fludrocortisone acetate	Fludrocortisone (acétate de)	Fludrocortisone acetato
Flumazenilum	(1326)	Flumazenil	Flumazénil	Flumazenil
Flumequinum	(1517)	Flumequine	Fluméquine	Flumechina
Flumetasoni pivalas	(1327)	Flumetasone pivalate	Flumétasone (pivalate de)	Flumetasone pivalato

Flunarizini dihydrochloridum	(1722)	Flunarizine dihydrochloride	Flunarizine (dichlorhydrate de)	Flunarizina dicloridrato
Flunitrazepamum	(0717)	Flunitrazepam	Flunitrazépam	Flunitrazepam
Flunixini megluminum ad usum veterinarium	(1696)	Flunixin meglumine for veterinary use	Flunixinine méglumine pour usage vétérinaire	Flunixinina meglumina per uso veterinario
Fluocinoloni acetonidum	(0494)	Fluocinolone acetonide	Fluocinolone (acétonide de)	Fluocinolone acetonide
Fluocortoloni pivalas	(1212)	Fluocortolone pivalate	Fluocortolone (pivalate de)	Fluocortolone pivalato
Fluoresceinum	(2348)	Fluorescein	Fluorescéine	Fluoresceina
Fluoresceinum natricum	(1213)	Fluorescein sodium	Fluorescéine sodique	Fluoresceina sodica
Fluorouracilum	(0611)	Fluorouracil	Fluorouracile	Fluorouracile
Fluoxetini hydrochloridum	(1104)	Fluoxetine hydrochloride	Fluoxétine (chlorhydrate de)	Fluoxetina cloridrato
Flupentixoli dihydrochloridum	(1693)	Flupentixol dihydrochloride	Flupentixol (dichlorhydrate de)	Flupentixolo dicloridrato
Fluphenazini decanoas	(1014)	Fluphenazine decanoate	Fluphénazine (décanoate de)	Flufenazina decanoato
Fluphenazini dihydrochloridum	(0904)	Fluphenazine dihydrochloride	Fluphénazine (dichlorhydrate de)	Flufenazina dicloridrato
Flurazepami monohydrochloridum	(0905)	Flurazepam monohydrochloride	Flurazépam (monochlorhydrate de)	Flurazepam monocloridrato
Flurbiprofenum	(1519)	Flurbiprofen	Flurbiprofène	Flurbiprofene
Fluspirilenum	(1723)	Fluspirilene	Fluspirilène	Fluspirilene
Flutamidum	(1423)	Flutamide	Flutamide	Flutamide
Fluticasoni furoas	(2768)	Fluticasone furoate	Fluticasone (furoate de)	Fluticasone furoato
Fluticasoni propionas	(1750)	Fluticasone propionate	Fluticasone (propionate de)	Fluticasone propionato
Flutrimazolum	(1424)	Flutrimazole	Flutrimazole	Flutrimazolo
Fluvastatinum natricum	(2333)	Fluvastatin sodium	Fluvastatine sodique	Fluvastatina sodica
Fluvoxamini maleas	(1977)	Fluvoxamine maleate	Fluvoxamine (maléate de)	Fluvoxamina maleate
Follitropini solutio concentrata	(2286)	Follitropin concentrated solution	Follitropine (solution concentrée de)	Follitropina soluzione concentrata
Follitropinum	(2285)	Follitropin	Follitropine	Follitropina
Formaldehidi solutio (35 per centum)	(0826)	Formaldehyde solution (35 per cent)	Formaldéhyde (solution de) à 35 pour cent	Formaldeide soluzione 35 per cento
Formoteroli fumaras dihydricus	(1724)	Formoterol fumarate dihydrate	Formotérol (fumarate de) dihydraté	Formoterolo fumarato diidrato
Foscarnetum natricum hexahydricum	(1520)	Foscarnet sodium hexahydrate	Foscarnet sodique hexahydraté	Foscarnet sodico esaidrato
Fosfomicinum calcicum	(1328)	Fosfomicin calcium	Fosfomicine calcique	Fosfomicina calcica
Fosfomicinum natricum	(1329)	Fosfomicin sodium	Fosfomicine sodique	Fosfomicina sodica
Fosfomicinum trometamol	(1425)	Fosfomicin trometamol	Fosfomicine trométamol	Fosfomicina trometamolo



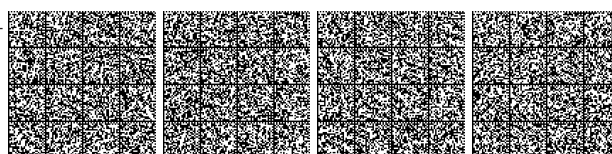
Fosinoprilum natricum	(1751)	Fosinopril sodium	Fosinopril sodique	Fosinopril sodico
Fragmenta epithelii phaneraeque bestiarum ad producta allergenica	(2621)	Animal epithelia and outgrowths for allergen products	Fragments d'épithélium et phanères d'animaux pour produits allergènes	Frammenti di epiteli e di fanere di animali per prodotti allergenici
Framycetini sulfas	(0180)	Framycetin sulphate	Framycétine (sulfate de)	Framicetina solfato
Fructosum	(0188)	Fructose	Fructose	Fruttosio
Fulvestrantum	(2443)	Fulvestran	Fulvestrant	Fulvestrant
Fulvestrantum iniectionabile	(3096)	Fulvestrant injection	Fulvestrant (préparation injectable de)	Fulvestrant preparazione iniettabile
Furosemidum	(0391)	Furosemide	Furosémide	Furosemide
Gabapentinum	(2173)	Gabapentin	Gabapentine	Gabapentin
Gadobutrolum monohydricum	(2735)	Gadobutrol monohydrate	Gadobutrol monohydraté	Gadobutrol monoidrato
Gadodiamidum hydricum	(2225)	Gadodiamide hydrate	Gadodiamide hydraté	Gadodiamide idrato
Galactosum	(1215)	Galactose	Galactose	Galattosio
Galantamini hydrobromidum	(2366)	Galantamine hydrobromide	Galantamine (bromhydrate de)	Galantamina bromidrato
Gammadexum	(2769)	Gammadex	Gammadex	Gammadex
Ganciclovirum	(1752)	Ganciclovir	Ganciclovir	Ganciclovir
Gefitinibum	(2866)	Gefitinib	Géfitinib	Gefitinib
Gelatina	(0330)	Gelatin	Gélatine	Gelatina
Gemcitabini hydrochloridum	(2306)	Gemcitabine hydrochloride	Gemcitabine (chlorhydrate de)	Gemcitabina cloridrato
Gemfibrozilum	(1694)	Gemfibrozil	Gemfibrozil	Gemfibrozil
Gentamicini sulfas	(0331)	Gentamicin sulphate	Gentamicine (sulfate de)	Gentamicina solfato
Gestodenum	(1726)	Gestodene	Gestodène	Gestodene
Glibenclamidum	(0718)	Glibenclamide	Glibenclamide	Glibenclamide
Gliclazidum	(1524)	Gliclazide	Gliclazide	Gliclazide

Glimepiridum	(2223)	Glimepiride	Glimépiride	Glimepiride
Glipizidum	(0906)	Glipizide	Glipizide	Glipizide
Glucagonum humanum	(1635)	Glucagon, human	Glucagon humain	Glucagone umano
Glucosamini hydrochloridum	(2446)	Glucosamine hydrochloride	Glucosamine (chlorhydrate de)	Glucosamina cloridrato
Glucosamini sulfas kalii chloridum	(2708)	Glucosamine sulfate potassium chloride	Glucosamine (sulfate de) - chlorure de potassium	Glucosamina solfato potassio cloruro
Glucosamini sulfas natrii chloridum	(2447)	Glucosamine sulfate sodium chloride	Glucosamine (sulfate de) - chlorure de sodium	Glucosamina solfato sodio cloruro
Glucosum	(0177)	Glucose	Glucose	Glucosio
Glucosum liquidum	(1330)	Glucose, liquid	Glucose liquide	Glucosio liquido
Glucosum liquidum dispersione desiccatum	(1525)	Glucose, liquid, spray-dried	Glucose liquide (nébulisé de)	Glucosio liquido, nebulizzato essiccato
Glucosum monohydricum	(0178)	Glucose monohydrate	Glucose monohydraté	Glucosio monoidrato
Glutathionum	(1670)	Glutathione	Glutathion	Glutatione
Glycerol-formalum	(1671)	Glycerol formal	Glycérol formal	Glycerol formal
Glyceroli dibehenas	(1427)	Glycerol dibehenate	Glycérol (dibéhénate de)	Glicerolo dibeenato
Glyceroli distearas	(1428)	Glycerol distearate	Glycérol (distéarate de)	Glicerolo distearato
Glyceroli monocaprylas	(2213)	Glycerol monocaprylate	Glycérol (monocaprylate de)	Glicerolo monocaprillato
Glyceroli monocaprylocapras	(2392)	Glycerol monocaprylocaprate	Glycérol (monocaprylocaprate de)	Glicerolo monocaprilocaprato
Glyceroli monolinoleas	(1429)	Glycerol monolinoleate	Glycérol (monolinoléate de)	Glicerolo monolinoleato
Glyceroli mono-oleas	(1430)	Glycerol mono-oleate	Glycérol (mono-oléates de)	Glicerolo mono-oleato
Glyceroli monostearas 40-55	(0495)	Glycerol monostearate 40-55	Glycérol (monostéarate de) 40-55	Glicerolo monostearato 40-55
Glyceroli trinitratissolutio	(1331)	Glyceryl trinitrate solution	Glycérile (trinitrate de), solution de	Glicerolo trinitrato soluzione
Glycerolum	(0496)	Glycerol	Glycérol	Glicerolo
Glycerolum (85 per centum)	(0497)	Glycerol (85 per cent)	Glycérol à 85 pour cent	Glicerolo 85 per cento
Glycinum	(0614)	Glycine	Glycine	Glicina



Glycopyrronii bromidum	(1783)	Glycopyrronium bromide	Glycopyrronium (bromure de)	Glicopirronio bromuro
Golimumabi solutio concentrata	(3103)	Golimumab concentrated solution	Golimumab concentrated solution	Golimumab soluzione concentrata
Gonadorelini acetat	(0827)	Gonadorelin acetate	Gonadoréline (acétate de)	Gonadorelina acetato
Gonadotropinum chorionicum	(0498)	Gonadotrophin, chorionic	Gonadotropine chorionique	Gonadotropina corionica
Goserelinum	(1636)	Goserelin	Goséréline	Goserelina
Gossypii oleum hydrogenatum	(1305)	Cottonseed oil, hydrogenated	Coton (huile de) hydrogénée	Olio di semi di cotone idrogenato
Gramicidinum	(0907)	Gramicidin	Gramicidine	Gramicidina
Granisetroni hydrochloridum	(1695)	Granisetron hydrochloride	Granisétron (chlorhydrate de)	Granisetron cloridrato
Griseofulvinum	(0182)	Griseofulvin	Griséofulvine	Griseofulvina
Guaiaecolum	(1978)	Guaiaecol	Gaïacol	Guaicolo
Guaifenesinum	(0615)	Guaifenesin	Guaifénésine	Guaifenesina
Guanethidini monosulfas	(0027)	Guanethidine monosulfate	Guanéthidine (monosulfate de)	Guanetidina monosolfato
Guar galactomannanum	(0908)	Guar galactomannan	Guar (galactomannane du)	Guar galattomannano
Halofantrini hydrochloridum	(1979)	Halofantrine hydrochloride	Halofantrine (chlorhydrate d')	Alofantrina cloridrato
Haloperidoli decanoas	(1431)	Haloperidol decanoate	Halopéridol (décanoate d')	Aloperidolo decanoato
Haloperidolum	(0616)	Haloperidol	Halopéridol	Aloperidolo
Halothanum	(0393)	Halothane	Halothane	Alotano
Helianthi annui oleum raffinatum	(1371)	Sunflower oil, refined	Tournesol (huile de) raffiné	Olio di girasole raffinato
Helium	(2155)	Helium	Hélium	Elio
Heparina massae molecularis minoris	(0828)	Heparins, low-molecularmass	Héparines de basse masse moléculaire	Eparine a bassa massa molecolare
Heparinum calcicum	(0332)	Heparin calcium	Héparine calcique	Eparina calcica
Heparinum natricum	(0333)	Heparin sodium	Héparine sodique	Eparina sodica
Heptaminoli hydrochloridum	(1980)	Heptaminol hydrochloride	Heptaminol (chlorhydrate d')	Eptaminolo cloridrato
Hexamidini diisetionas	(1436)	Hexamidine diisetionate	Hexamidine (diisétionate d')	Esamidina diisetionato
Hexetidinum	(1221)	Hexetidine	Hexétidine	Esetidina
Hexylresorcinolum	(1437)	Hexylresorcinol	Hexylrésorcinol	Esilresorcinolo

Histamini dihydrochloridum	(0143)	Histamine dihydrochloride	Histamine (dichlorhydrate d')	Istamina dicloridrato
Histidini hydrochloridum monohydricum	(0910)	Histidine hydrochloride monohydrate	Histidine (chlorhydrate d') monohydraté	Istidina cloridrato monidrato
Histidinum	(0911)	Histidine	Histidine	Istidina
Homatropini hydrobromidum	(0500)	Homatropine hydrobromide	Homatropine (bromhydrate d')	Omatropina bromidrato
Homatropini methylbromidum	(0720)	Homatropine methylbromide	Homatropine (méthylbromure d')	Omatropina metilbromuro
Hyaluronidasum	(0912)	Hyaluronidase	Hyaluronidase	Ialuronidasi
Hydralazini hydrochloridum	(0829)	Hydralazine hydrochloride	Hydralazine (chlorhydrate d')	Ildralazina cloridrato
Hydrargyri dichloridum	(0120)	Mercuric chloride	Mercurique (chlorure)	Mercurio dicloruro
Hydrochlorothiazidum	(0394)	Hydrochlorothiazide	Hydrochlorothiazide	Idroclorotiazide
Hydrocodoni hydrogenotartras 2.5-hydricus	(1784)	Hydrocodone hydrogen tartrate 2.5-hydrate	Hydrocodone (hydrogénotartrate d') 2,5-hydraté	Idrocodone idrogenotartrato 2,5idrato
Hydrocortisoni acetat	(0334)	Hydrocortisone acetate	Hydrocortisone (acétate d')	Idrocortisone acetato
Hydrocortisoni hydrogenosuccinas	(0768)	Hydrocortisone hydrogen succinate	Hydrocortisone (hydrogénosuccinate d')	Idrocortisone idrogenosuccinato
Hydrocortisonum	(0335)	Hydrocortisone	Hydrocortisone	Idrocortisone
Hydrogenii peroxidum 3 per centum	(0395)	Hydrogen peroxide solution (3 per cent)	Hydrogène (peroxyde d'), solution à 3 pour cent	Idrogeno perossido soluzione 3 per cento



Hydrogenii peroxidum 30 per centum	(0396)	Hydrogen peroxide solution (30 per cent)	Hydrogène (peroxyde d'), solution à 30 pour cent	Idrogeno perossido soluzione 30 per cento
Hydromorphoni hydrochloridum	(2099)	Hydromorphone hydrochloride	Hydromorphone (chlorhydrate de)	Idromorfone cloridrato
Hydroxocobalamini acetat	(0913)	Hydroxocobalamin acetate	Hydroxocobalamine (acétate d')	Idroxocobalamina acetato
Hydroxocobalamini chloridum	(0914)	Hydroxocobalamin chloride	Hydroxocobalamine (chlorure d')	Idroxocobalamina cloruro
Hydroxycarbamidum	(1616)	Hydroxycarbamide	Hydroxycarbamide	Idrossicarbamide
Hydroxychloroquini sulfas	(2849)	Hydroxychloroquine sulfate	Hydroxychloroquine (sulfate d')	Idrossiclorochina solfato
Hydroxyethylcellulosum	(0336)	Hydroxyethylcellulose	Hydroxyéthylcellulose	Idrossietilcellulosa
Hydroxyethylis salicylas	(1225)	Hydroxyethyl salicylate	Hydroxyéthyle (salicylate d')	Idrossietile salicilato
Hydroxypropylbetadexum	(1804)	Hydroxypropylbetadex	Hydroxypropylbetadex	Idrossipropilbetadex
Hydroxypropylcellulosum	(0337)	Hydroxypropylcellulose	Hydroxypropylcellulose	Idrossipropilcellulosa
Hydroxypropylcellulosum substitutum humile	(2083)	Hydroxypropylcellulose, low-substituted	Hydroxypropylcellulose faiblement substituée	Idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione
Hydroxyzini hydrochloridum	(0916)	Hydroxyzine hydrochloride	Hydroxyzine (chlorhydrate d')	Idroxizina cloridrato
Hymecromonom	(1786)	Hymecromone	Hymécromone	Imecromone
Hymenopteri venena ad producta allergenica	(2623)	Hymenoptera venoms for allergen products	Venins d'hyménoptères pour produits allergènes	Veleni di imenotteri per prodotti allergenici
Hyoscini butylbromidum/Scopolamini butylbromidum	(0737)	Hyoscine butylbromide	Scopolamine (butylbromure de)	Scopolamina butilbromuro
Hyoscini hydrobromidum/Scopolamini hydrobromidum	(0106)	Hyoscine hydrobromide	Scopolamine (bromhydrate de)	Scopolamina bromidrato/Ioscina bromidrato
Hyoscinum /Scopolaminum	(2167)	Hyoscine	Scopolamine	Scopolamina
Hyoscyamini sulfas	(0501)	Hyoscyamine sulphate	Hyoscyamine (sulfate d')	Iosciamina solfato
Hypromellosi acetat succinas	(3101)	Hypromellose acetate succinate	Hypromellose (acétate succinate d')	Ipromellosa acetato succinato
Hypromellosi phthalas	(0347)	Hypromellose phthalate	Hypromellose (phtalate d')	Ipromellosa ftalato
Hypromellosum	(0348)	Hypromellose	Hypromellose	Ipromellosa
Ibandronatum natricum monohydricum	(2771)	Ibandronate sodium monohydrate	Ibandronate sodique monohydraté	Ibandronato sodio monidrato
Ibuprofenum	(0721)	Ibuprofen	Ibuprofène	Ibuprofene
Ichthammolum	(0917)	Ichthammol	Ichthammol	Ictammolo
Idoxuridinum	(0669)	Idoxuridine	Idoxuridine	Idoxuridina
Iecoris aselli oleum	(1192)	Cod-liver oil	Foie de morue (huile de)	Olio di fegato di merluzzo

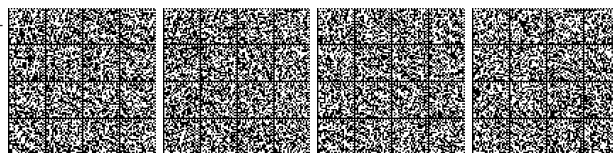
Iecoris aselli oleum domestici	(2398)	Cod-liver oil, farmed	Foie de morue d'élevage (huile de)	Olio di fegato di merluzzo di allevamento
Ifosamidum	(1529)	Ifosfamide	Ifosfamide	Ifosfamide
Imatinibi mesilas	(2736)	Imatinib mesilate	Imatinib (mésilate d')	Imatinib mesilato
Imidaclopridum ad usum veterinarium	(2924)	Imidacloprid for veterinary use	Imidaclopride pour usage vétérinaire	Imidacloprid per uso veterinario
Imipenemum monohydricum	(1226)	Imipenem monohydrate	Imipénem monohydraté	Imipenem monidrato
Imipramini hydrochloridum	(0029)	Imipramine hydrochloride	Imipramine (chlorhydrate d')	Imipramina cloridrato
Immunoglobulinum anti-T lymphocytorum ex animale ad usum humanum	(1928)	Anti-T lymphocyte immunoglobulin for human use, animal	Immunoglobuline animale anti-lymphocytes T pour usage humain	Immunoglobulina antilinfociti T di origine animale per uso umano
Immunoglobulinum humanum anti-D	(0557)	Human anti-D immunoglobulin	Immunoglobuline humaine anti-D	Immunoglobulina umana anti-D
Immunoglobulinum humanum anti-D ad usum intravenosum	(1527)	Human anti-D immunoglobulin for intravenous administration	Immunoglobuline humaine anti-D pour administration par voie intraveineuse	Immunoglobulina umana anti-D per uso endovenoso



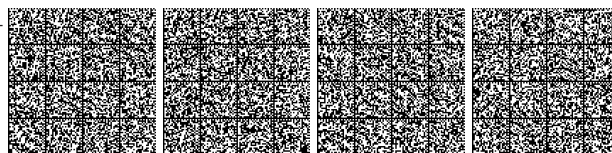
Immunoglobulinum humanum hepatitis A	(0769)	Human hepatitis A immunoglobulin	Immunoglobuline humaine de l'hépatite A	Immunoglobulina umana antiepatite A
Immunoglobulinum humanum hepatitis B	(0722)	Human hepatitis B immunoglobulin	Immunoglobuline humaine de l'hépatite B	Immunoglobulina umana antiepatite B
Immunoglobulinum humanum hepatitis B ad usum intravenosum	(1016)	Human hepatitis B immunoglobulin for intravenous administration	Immunoglobuline humaine de l'hépatite B pour administration par voie intraveineuse	Immunoglobulina umana antiepatite B per uso endovenoso
Immunoglobulinum humanum morbillicum	(0397)	Human measles immunoglobulin	Immunoglobuline humaine rougeoleuse	Immunoglobulina umana antimorbillo
Immunoglobulinum humanum normale ad usum intramusculum	(0338)	Human normal immunoglobulin for intramuscular administration	Immunoglobuline humaine normale pour administration par voie intramusculaire	Immunoglobulina umana normale per uso intramuscolare
Immunoglobulinum humanum normale ad usum subdermicum	(2788)	Human normal immunoglobulin for subcutaneous administration	Immunoglobuline humaine normale pour administration par voie sous-cutanée	Immunoglobulina umana normale per uso sottocutaneo
Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum	(0918)	Human normal immunoglobulin for intravenous administration	Immunoglobuline humaine normale pour administration par voie intraveineuse	Immunoglobulina umana normale per uso endovenoso
Immunoglobulinum humanum rabicum	(0723)	Human rabies immunoglobulin	Immunoglobuline humaine rabique	Immunoglobulina umana antirabbia
Immunoglobulinum humanum rubella	(0617)	Human rubella immunoglobulin	Immunoglobuline humaine rubéoleuse	Immunoglobulina umana antirosolia
Immunoglobulinum humanum tetanicum	(0398)	Human tetanus immunoglobulin	Immunoglobuline humaine tétanique	Immunoglobulina umana antitetanica
Immunoglobulinum humanum varicellae	(0724)	Human varicella immunoglobulin	Immunoglobuline humaine de la varicelle	Immunoglobulina umana antivariella
Immunoglobulinum humanum varicellae ad usum intravenosum	(1528)	Human varicella immunoglobulin for intravenous administration	Immunoglobuline humaine de la varicelle pour administration par voie intraveineuse	Immunoglobulina umana antivariella per uso endovenoso
Indapamidum	(1108)	Indapamide	Indapamide	Indapamide
Indinaviri sulfas	(2214)	Indinavir sulphate	Indinavir (sulfate d')	Indinavir solfato
Indometacinum	(0092)	Indometacin	Indométacine	Indometacina
Infliximabum solutio concentrate	(2928)	Infliximab concentrated solution	Infliximab (solution concentrée d')	Infliximab soluzione concentrata
Insulini zinci amorphi suspensio iniectionabilis	(0835)	Insulin zinc injectable suspension (amorphous)	Insuline-zinc amorphe (suspension injectable d')	Insulina-zinco amorfa sospensione iniettabile
Insulini zinci cristallini suspensio iniectionabilis	(0836)	Insulin zinc injectable suspension (crystalline)	Insuline-zinc cristalline (suspension injectable d')	Insulina-zinco cristallina sospensione iniettabile
Insulini zinci suspensio iniectionabilis	(0837)	Insulin zinc injectable suspension	Insuline-zinc (suspension injectable d')	Insulina-zinco sospensione iniettabile
Insulinum aspartum	(2084)	Insulin aspart	Insuline aspartate	Insulina aspart
Insulinum glarginum	(2571)	Insulin glargine	Insuline glargine	Insulina glargine
Insulinum humanum	(0838)	Insulin, human	Insuline humaine	Insulina umana
Insulinum isophanum biphasicum iniectionabile	(0832)	Insulin injection, biphasic isophane	Insuline-isophane biphasique (préparation injectable d')	Insulina isofano bifasica preparazione iniettabile
Insulinum isophanum iniectionabile	(0833)	Insulin injection, isophane	Insuline-isophane (préparation injectable d')	Insulina isofano preparazione iniettabile
Insulinum lisprum	(2085)	Insulin lispro	Insuline lispro	Insulina lispro
Insulinum porcinum	(1638)	Insulin, porcine	Insuline porcine	Insulina porcina
Insulinum solubile iniectionabile	(0834)	Insulin injection, soluble	Insuline soluble (préparation injectable d')	Insulina solubile preparazione iniettabile
Interferoni alfa-2 solutio concentrate	(1110)	Interferon alfa-2 concentrated solution	Interféron alfa-2 (solution concentrée d')	Interferone alfa-2 soluzione concentrata
Interferoni beta-1a solutio concentrate	(1639)	Interferon beta-1a concentrated solution	Interféron bêta-1a (solution concentrée d')	Interferone beta-1a soluzione concentrata



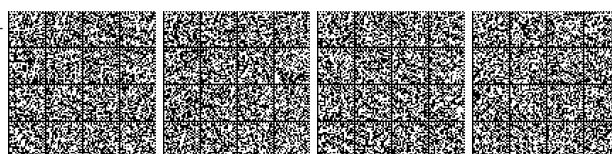
Interferoni gamma-1b solutio concentrate	(1440)	Interferon gamma-1b concentrated solution	Interféron gamma-1b (solution concentrée d')	Interferone gamma-1b soluzione concentrata
Iodixanolum	(2215)	Iodixanol	Iodixanol	Iodixanolo
Iodum	(0031)	Iodine	Iode	Iodio
Iohexolum	(1114)	Iohexol	Iohexol	Ioxolo
Iopamidolum	(1115)	Iopamidol	Iopamidol	Iopamidolo
Iopromidum	(1753)	Iopromide	Iopromide	Iopromide
Iotrolanum	(1754)	Iotrolan	Iotrolane	Iotrolan
Ipratropii bromidum	(0919)	Ipratropium bromide	Ipratropium (bromure d')	Ipratropio bromuro
Irbesartanum	(2465)	Irbesartan	Irbésartan	Irbesartan
Irinotecani hydrochloridum trihydricum	(2675)	Irinotecan hydrochloride trihydrate	Irinotécan (chlorhydrate de) trihydraté	Irinotecan cloridrato triidrato
Isoconazoli nitras	(1017)	Isoconazole nitrate	Isoconazole (nitrate d')	Isoconazolo nitrato
Isoconazolum	(1018)	Isoconazole	Isoconazole	Isoconazolo
Isofluranum	(1673)	Isoflurane	Isoflurane	Isoflurano
Isoleucinum	(0770)	Isoleucine	Isoleucine	Isoleucina
Isomaltum	(1531)	Isomalt	Isomalt	Isomalto
Isoniazidum	(0146)	Isoniazid	Isoniazide	Isoniazide
Isoprenalini hydrochloridum	(1332)	Isoprenaline hydrochloride	Isoprénaline (chlorhydrate d')	Isoprenalina cloridrato
Isopropylis isostearas	(2867)	Isopropyl isostearate	Isopropyle (isostéarate d)	Isopropile isostearato
Isopropylis myristas	(0725)	Isopropyl myristate	Isopropyle (myristate d')	Isopropile miristato
Isopropylis palmitas	(0839)	Isopropyl palmitate	Isopropyle (palmitate d')	Isopropile palmitato
Isosorbidi dinitras dilutus	(1117)	Isosorbide dinitrate, diluted	Isosorbide (dinitrate d') dilué	Isosorbide dinitrato diluito
Isosorbidi mononitras dilutus	(1118)	Isosorbide mononitrate, diluted	Isosorbide (mononitrate d') dilué	Isosorbide mononitrato diluito
Isotretinoinum	(1019)	Isotretinoin	Isotrétinoïne	Isotretinoina
Isoxsuprini hydrochloridum	(1119)	Isoxsuprine hydrochloride	Isoxsuprine (chlorhydrate d')	Isoxsuprina cloridrato
Isradipinum	(2110)	Isradipine	Isradipine	Isradipina
Itraconazolum	(1335)	Itraconazole	Itraconazole	Itraconazolo
Ivermectinum	(1336)	Ivermectin	Ivermectine	Ivermectina
Josamycini propionas	(1982)	Josamycin propionate	Josamycine (propionate de)	Josamicina propinato
Josamycinum	(1983)	Josamycin	Josamycine	Josamicina
Kalii acetat	(1139)	Potassium acetate	Potassium (acétate de)	Potassio acetato
Kalii bromidum	(0184)	Potassium bromide	Potassium (bromure de)	Potassio bromuro
Kalii carbonas	(1557)	Potassium carbonate	Potassium (carbonate de)	Potassio carbonato
Kalii chloridum	(0185)	Potassium chloride	Potassium (chlorure de)	Potassio cloruro
Kalii citras	(0400)	Potassium citrate	Potassium (citrate de)	Potassio citrato
Kalii clavulanas	(1140)	Potassium clavulanate	Potassium (clavulanate de)	Potassio clavulanato
Kalii clavulanas dilutus	(1653)	Potassium clavulanate, diluted	Potassium (clavulanate de) dilué	Potassio clavulanato diluito
Kalii dihydrogenophosphas	(0920)	Potassium dihydrogen phosphate	Phosphate monopotassique	Potassio fosfato monobasico
Kalii hydrogenoaspartas hemihydricus	(2076)	Potassium hydrogen aspartate hemihydrate	Potassium (hydrogéoaspartate de) hemihydraté	Potassio idrogenoaspartato emiidrato
Kalii hydrogenocarbonas	(1141)	Potassium hydrogen carbonate	Potassium (bicarbonate de)	Potassio bicarbonato
Kalii hydrogenotartras	(1984)	Potassium hydrogen tartrate	Potassium (hydrogénotartrate de)	Potassio idrogenoartrato
Kalii hydroxidum	(0840)	Potassium hydroxide	Potassium (hydroxyde de)	Potassio idrossido
Kalii iodidum	(0186)	Potassium iodide	Potassium (iodure de)	Potassio ioduro
Kalii metabisulfis	(2075)	Potassium metabisulphite	Potassium (métabisulfite de)	Potassio metabisolfito
Kalii natrii tartras tetrahydricus	(1986)	Potassium sodium tartrate tetrahydrate	Potassium et de sodium (tartrate de) tétrahydraté	Potassio e sodio tartrato tetraidrato
Kalii nitras	(1465)	Potassium nitrate	Potassium (nitrate de)	Potassio nitrato
Kalii perchloras	(1987)	Potassium perchlorate	Potassium (perchlorate de)	Potassio perclorato



Kalii permanganas	(0121)	Potassium permanganate	Potassium (permanganate de)	Potassio permanganato
Kalii sorbas	(0618)	Potassium sorbate	Potassium (sorbate de)	Potassio sorbato
Kalii sulfas	(1622)	Potassium sulfate	Potassium (sulfate de)	Potassio solfato
Kanamycini monosulfas monohydricum	(0032)	Kanamycin monosulphate monohydrate	Kanamycine (monosulfate de) monohydraté	Kanamicina monosolfato monoidrato
Kanamycini sulfas acidus	(0033)	Kanamycin acid sulphate	Kanamycine (sulfate acide de)	Kanamicina solfato acido
Kaolinum ponderosum	(0503)	Kaolin, heavy	Kaolin lourd	Caolino pesante
Ketamini hydrochloridum	(1020)	Ketamine hydrochloride	Kétamine (chlorhydrate de)	Ketamina cloridrato
Ketoconazolum	(0921)	Ketoconazole	Kétoconazole	Ketoconazolo
Ketoprofenum	(0922)	Ketoprofen	Kétoprofène	Ketoprofene
Ketorolacum trometamolum	(1755)	Ketorolac trometamol	Kétorolac trométamol	Ketorolac trometamolo
Ketotifeni hydrogenofumaras	(1592)	Ketotifen hydrogen fumarate	Kétotifène (hydrogénofumarate de)	Ketotifene idrogenofumarato
Labetaloli hydrochloridum	(0923)	Labetalol hydrochloride	Labétalol (chlorhydrate de)	Labetalolo cloridrato
Lacca	(1149)	Shellac	Gommes laques	Gomma lacca
Lacosamidi compressi	(2989)	Lacosamide tablets	Lacosamide (comprimés de)	Lacosamide compresse
Lacosamidi praeeparatio ad infusionem	(2991)	Lacosamide infusion	Lacosamide (préparation pour perfusion de)	Lacosamide preparazione per infusione
Lacosamidi solutio peroralis	(2990)	Lacosamide oral solution	Lacosamide (solution buvable de)	Lacosamide soluzione orale
Lacosamidum	(2992)	Lacosamide	Lacosamide	Lacosamide
Lactitolum monohydricum	(1337)	Lactitol monohydrate	Lactitol monohydraté	Lattitolo monoidrato
Lactosum	(1061)	Lactose	Lactose	Lattosio
Lactosum monohydricum	(0187)	Lactose monohydrate	Lactose monohydraté	Lattosio monoidrato
Lactulosum	(1230)	Lactulose	Lactulose	Lattulosio
Lactulosum liquidum	(0924)	Lactulose, liquid	Lactulose liquide	Lattulosio liquido
Lamivudinum	(2217)	Lamivudine	Lamivudine	Lamivudina
Lamotriginum	(1756)	Lamotrigine	Lamotrigine	Lamotrigina
Lansoprazolum	(2219)	Lansoprazole	Lansoprazole	Lansoprazolo
Lanugo cellulosi absorbens	(0034)	Viscose wadding, absorbent	Ouate viscose hydrophile	Ovatta di viscosa idrofila
Lanugo gossypii absorbens	(0036)	Cotton, absorbent	Coton hydrophile	Ovatta di cotone idrofilo
Latanoprostum	(2230)	Latanoprost	Latanoprost	Latanoprost
Laurocrogolum 400	(2046)	Laurocrogol 400	Laurocrogol 400	Laurocrogol 400
Leflunomidum	(2330)	Leflunomide	Léflunomide	Leflunomide
Lercanidipini hydrochloridum	(3052)	Lercanidipine hydrochloride	Lercanidipine(chlorhydrate de)	Lercanidipina cloridrato
Letrozolum	(2334)	Letrozole	Létrozole	Letrozolo
Leucinum	(0771)	Leucine	Leucine	Leucina
Leuprorelinum	(1442)	Leuprorelin	Leuproréline	Leuprorelina
Levamisoli hydrochloridum	(0726)	Levamisole hydrochloride	Lévamisole (chlorhydrate de)	Levamisolo cloridrato
Levamisolum ad usum veterinarium	(1728)	Levamisole for veterinary use	Lévamisole pour usage vétérinaire	Levamisolo per uso veterinario
Levetiracetamum	(2535)	Levetiracetam	Levetiracetam	Levetiracetam
Levocabastini hydrochloridum	(1484)	Levocabastine hydrochloride	Lévocabastine (chlorhydrate de)	Levocabastina cloridrato
Levocarnitinum	(1339)	Levocarnitine	Lévocarnitine	Levocarnitina
Levocetirizini dihydrochloridum	(3115)	Levocetirizine dihydrochloride	Lévocétirizine (dichlorhydrate de)	Levocetirizina dicloridrato
Levodopum	(0038)	Levodopa	Lévodopa	Levodopa
Levodropropizinium	(1535)	Levodropropizine	Lévodropropizine	Levodropropizina
Levofloxacinum hemihydricum	(2598)	Levofloxacin hemihydrate	Lévofloxacine hémihydraté	Levofloxacina emidrato
Levomentholum	(0619)	Levomenthol	Lévomenthol	Levomentolo
Levomepromazini hydrochloridum	(0505)	Levomepromazine hydrochloride	Lévomépromazine (chlorhydrate de)	Levomepromazina cloridrato



Levomepromazini maleas	(0925)	Levomepromazine maleate	Lévomépromazine (maléate de)	Levomepromazina maleato
Levomethadoni hydrochloridum	(1787)	Levomethadone hydrochloride	Lévométhadone (chlorhydrate de)	Levometadone cloridrato
Levonorgestrelum	(0926)	Levonorgestrel	Lévonorgestrel	Levonorgestrel
Levothyroxinum natricum	(0401)	Levothyroxine sodium	Lévothyroxine sodique	Levotiroxina sodica
Lidocaini hydrochloridum monohydricum	(0227)	Lidocaine hydrochloride monohydrate	Lidocaïne (chlorhydrate de) monohydraté	Lidocaina cloridrato monoidrato
Lidocainum	(0727)	Lidocaine	Lidocaïne	Lidocaina
Lincomycini hydrochloridum	(0583)	Lincomycin hydrochloride	Lincomycine (chlorhydrate de)	Lincomicina cloridrato
Lini oleum virginale	(1908)	Linseed oil, virgin	Lin (huile de) vierge	Olio di semi di lino vergine
Liothyroninum natricum	(0728)	Liothyronine sodium	Liothyronine sodique	Liotironina sodica
Lisinoprilum dihydricum	(1120)	Lisinopril dihydrate	Lisinopril dihydraté	Lisinopril diidrato
Lithii carbonas	(0228)	Lithium carbonate	Lithium (carbonate de)	Litio carbonato
Lithii citras	(0621)	Lithium citrate	Lithium (citrate de)	Litio citrato
Lobellini hydrochloridum	(1988)	Lobeline hydrochloride	Lobéline (chlorhydrate de)	Lobelina cloridrato
Lomustinum	(0928)	Lomustine	Lomustine	Lomustina
Loperamidi hydrochloridum	(0929)	Loperamide hydrochloride	Lopéramide (chlorhydrate de)	Loperamide cloridrato
Loperamidi oxidum monohydricum	(1729)	Loperamide oxide monohydrate	Lopéramide (oxyde de) monohydraté	Loperamide ossido monoidrato
Lopinavirum	(2615)	Lopinavir	Lopinavir	Lopinavir
Loratadinum	(2124)	Loratadine	Loratadine	Loratidina
Lorazepamum	(1121)	Lorazepam	Lorazépam	Lorazepam
Losartanum kalicum	(2232)	Losartan potassium	Losartan potassique	Losartan potassico
Lovastatinum	(1538)	Lovastatin	Lovastatine	Lovastatina
Lufenuronum ad usum veterinarium	(2177)	Lufenuron for veterinary use	Lufenurone pour usage vétérinaire	Lufenuron per uso veterinario
Lymecyclinum	(1654)	Lymecycline	Lymécycline	Limeciclina
Lynestrenolum	(0558)	Lynestrenol	Lynestrénol	Linestrenolo
Lysini acetas	(2114)	Lysine acetate	Lysine (acétate de)	Lisina acetato
DL-Lysini acetylsalicylas	(2812)	DL-Lysini acetylsalicylas	DL-Lysine (acétylsalicylate de)	DL-Lisina acetilsalicilato
Lysini hydrochloridum	(0930)	Lysine hydrochloride	Lysine (chlorhydrate de)	Lisina cloridrato
Macrogol 20 glyceroli monostearas	(2044)	Macrogol 20 glycerol monostearate	Macrogol 20 (glycérol monostéarate de)	Macrogol 20 glicerolo monostearato
Macrogol 40 sorbitoli heptaoleas	(2396)	Macrogol 40 sorbitol heptaoleate	Macrogol 40 sorbitol (heptaoléate de)	Macrogol 40 sorbitolo eptanoleato
Macrogol 6 glyceroli caprylocapras	(1443)	Macrogol 6 glycerol caprylocaprate	Macrogol 6 glycérol (caprylocaprate de)	Macrogol 6 glicerolo caprilcaprato
Macrogola	(1444)	Macrogols	Macrogols	Macrogoli
Macrogola massae molecularis magnae	(2444)	Macrogols, high-molecularmass	Macrogols de masse moléculaire élevée	Macrogoli di massa molecolare elevata
Macrogolglyceridorum caprylocaprates	(1184)	Caprylocaproyl macrogolglycerides	Macrogolglycérides caprylocapriques	Macrogolgliceridi caprilcaproil
Macrogolglyceridorum laurates	(1231)	Lauroyl macrogolglycerides	Macrogolglycérides lauriques	Macrogolgliceridi laurici
Macrogolglyceridorum linoleates	(1232)	Linoleoyl macrogolglycerides	Macrogolglycérides linoléiques	Macrogolgliceridi linoleici
Macrogolglyceridorum oleates	(1249)	Oleoyl macrogolglycerides	Macrogolglycérides oléiques	Macrogolgliceridi oleici
Macrogolglyceridorum stearates	(1268)	Stearoyl macrogolglycerides	Macrogolglycérides stéariques	Macrogolgliceridi stearici
Macrogolglyceroli cocoates	(1122)	Macrogolglycerol cocoates	Macrogolglycérol (cocoates de)	Macrogolglicerolo cocoato
Macrogolglyceroli hydroxystearas	(1083)	Macrogolglycerol hydroxystearate	Macrogolglycérol (hydroxystéarate de)	Macrogolglicerolo idrossistearato



Macrogolglyceroli ricinoleas	(1082)	Macrogolglycerol ricinoleate	Macrogolglycérol (ricinoléate de)	Macrogolglicerolo ricinoleato
Macrogoli 15 hydroxystearas	(2052)	Macrogol 15 hydroxystearate	Macrogol 15 (hydroxystéarate de)	Macrogol 15 idrossistearato
Macrogoli 30 dipolyhydroxystearas	(2584)	Macrogol 30 dipolyhydroxystearate	Macrogol 30 (dipolyhydroxystéarate de)	Macrogol 30 dipoliidrossistearato
Macrogoli aether cetostearyllicus	(1123)	Macrogol cetostearyl ether	Macrogol (éther cétostéarylique de)	Macrogol cetostearile etere
Macrogoli aether isotridecyllicus	(2730)	Macrogol isotridecyl ether	Macrogol (éther isotridécylique de)	Macrogol isotridecile etere
Macrogoli aether laurillicus	(1124)	Macrogol lauryl ether	Macrogol (éther laurique de)	Macrogol laurile etere
Macrogoli aether oleicus	(1125)	Macrogol oleyl ether	Macrogol (éther oléique de)	Macrogol oleile etere

Macrogoli aether stearyllicus	(1340)	Macrogol stearyl ether	Macrogol (éther stéarylique de)	Macrogol stearile etere
Macrogoli oleas	(1618)	Macrogol oleate	Macrogol (oléate de)	Macrogol oleato
Macrogoli stearas	(1234)	Macrogol stearate	Macrogol (stéarate de)	Macrogol stearato
Magaldratum	(1539)	Magaldrate	Magaldrate	Magaldrato
Magnesium acetate tetrahydricus	(2035)	Magnesium acetate tetrahydrate	Magnésium (acetate de) tetrahydraté	Magnesio acetato tetraidrato
Magnesium aluminometasilicas	(2854)	Magnesium aluminometasilicate	Magnésium (aluminométasilicate de)	Magnesio alluminometasilicato
Magnesium aspartas dihydricus	(1445)	Magnesium aspartate dihydrate	Magnésium (aspartate de) dihydraté	Magnesio aspartato diidrato
Magnesium chloridum 4,5hydricum	(1341)	Magnesium chloride 4,5hydrate	Magnésium (chlorure de) 4,5-hydraté	Magnesio cloruro 4,5idrato
Magnesium chloridum hexahydricum	(0402)	Magnesium chloride hexahydrate	Magnésium (chlorure de) hexahydraté	Magnesio cloruro esaidrato
Magnesium citras	(2339)	Magnesium citrate	Magnésium (citrate de)	Magnesio citrato
Magnesium citras dodecahydricus	(2401)	Magnesium citrate dodecahydrate	Magnésium (citrate de) dodécahydraté	Magnesio citrato dodecaidrato
Magnesium citras nonahydricus	(2402)	Magnesium citrate nonahydrate	Magnésium (citrate de) nonahydraté	Magnesio citrato nonaidrato
Magnesium gluconas	(2161)	Magnesium gluconate	Magnésium (gluconate de)	Magnesio gluconato
Magnesium glycerophosphas	(1446)	Magnesium glycerophosphate	Magnésium (glycérophosphate de)	Magnesio glicerofosfato
Magnesium hydroxidum	(0039)	Magnesium hydroxide	Magnésium (hydroxyde de)	Magnesio idrossido
Magnesium lactas dihydricus	(2160)	Magnesium lactate dihydrate	Magnésium (lactate de) dihydraté	Magnesio lattato diidrato
Magnesium oxidum leve	(0040)	Magnesium oxide, light	Magnésium (oxyde de) léger	Magnesio ossido leggero
Magnesium oxidum ponderosum	(0041)	Magnesium oxide, heavy	Magnésium (oxyde de) lourd	Magnesio ossido pesante
Magnesium peroxidum	(1540)	Magnesium peroxide	Magnésium (peroxyde de)	Magnesio perossido
Magnesium pidolas	(1619)	Magnesium pidolate	Magnésium (pidolate de)	Magnesio pidolato
Magnesium stearas	(0229)	Magnesium stearate	Magnésium (stéarate de)	Magnesio stearato
Magnesium subcarbonas levis	(0042)	Magnesium carbonate, light	Magnésium (carbonate de) léger	Magnesio carbonato leggero
Magnesium subcarbonas ponderosus	(0043)	Magnesium carbonate, heavy	Magnésium (carbonate de) lourd	Magnesio carbonato pesante
Magnesium sulfas heptahydricus	(0044)	Magnesium sulfate heptahydrate	Magnésium (sulfate de) heptadihydraté	Magnesio solfato eptaidrato
Magnesium trisilicas hydricus	(0403)	Magnesium trisilicate hydrate	Magnésium (trisilicate de) hydraté	Magnesio trisilicato idrato
Malathionum	(1343)	Malathion	Malathion	Malathion
Maltitolum	(1235)	Maltitol	Maltitol	Maltitolo
Maltitolum liquidum	(1236)	Maltitol, liquid	Maltitol liquide	Maltitolo liquido
Maltodextrinum	(1542)	Maltodextrin	Maltodextrine	Maltodestrina
Mangani gluconas	(2162)	Manganese gluconate	Manganèse (gluconate de)	Manganese gluconato

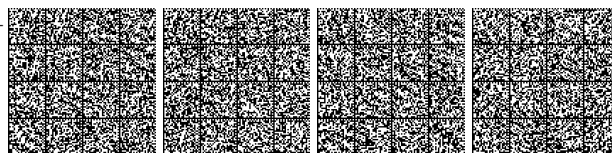


Mangani glycerophosphas hydricus	(2163)	Manganese glycerophosphate, hydrated	Manganèse (glycérophosphate de) hydraté	Manganese glicerofosfato idrato
Mangani sulfas monohydricus	(1543)	Manganese sulfate monohydrate	Manganèse (sulfate de) monohydraté	Manganese solfato monoidrato
Mannitolum	(0559)	Mannitol	Mannitol	Mannitolo
Maprotilini hydrochloridum	(1237)	Maprotiline hydrochloride	Maprotiline (chlorhydrate de)	Maprotilina cloridrato
Marbofloxacinum ad usum veterinarium	(2233)	Marbofloxacin for veterinary use	Marbofloxacin pour usage vétérinaire	Marbofloxacina per uso veterinario
Maydis amyllum	(0344)	Maize starch	Amidon de maïs	Amido di mais
Maydis oleum raffinatum	(1342)	Maize oil, refined	Maïs (huile de) raffinée	Olio di mais raffinato
Mebendazolum	(0845)	Mebendazole	Mébendazole	Mebendazolo
Mebeverini hydrochloridum	(2097)	Mebeverine hydrochloride	Mébévérine (chlorhydrate de)	Mebeverina cloridrato
Meclozini dihydrochloridum	(0622)	Meclozine dihydrochloride	Méclozine (dichlorhydrate de)	Meclozina diidrocloidrato
Medroxyprogesteroni acetate	(0673)	Medroxyprogesterone acetate	Médroxyprogestérone (acétate de)	Medrossiprogesterone acetato
Mefloquini hydrochloridum	(1241)	Mefloquine hydrochloride	Méfloquine (chlorhydrate de)	Meflochina cloridrato
Megestrol acetate	(1593)	Megestrol acetate	Mégestrol (acétate de)	Megestrol acetato

Megluminum	(2055)	Meglumine	Meglumine	Meglumina
Mel	(2051)	Honey	Miel	Miele
Melatoninum	(3095)	Melatonin	Mélatonine	Melatonina
Meldonium dihydricum	(2624)	Meldonium dihydrate	Meldonium dihydraté	Meldonio diidrato
Meloxicamum	(2373)	Meloxicam	Méloxicam	Meloxicam
Melphalanum	(1698)	Melphalan	Melphalan	Melfalan
Memantini hydrochloridum	(2773)	Memantine hydrochloride	Mémantine (chlorhydrate de)	Memantina cloridrato
Menadionum	(0507)	Menadione	Ménadione	Menadione
Mentholum racemicum	(0623)	Menthol, racemic	Menthol racémique	Mentolo racemico
Mepivacaini hydrochloridum	(1242)	Mepivacaine hydrochloride	Mépivacaïne (chlorhydrate de)	Mepivacaina cloridrato
Mepyrmini maleas	(0278)	Mepyramine maleate	Mépyramine (maléate de)	Mepiramina maleato
Mercaptopurinum monohydricum	(0096)	Mercaptopurine monohydrate	Mercaptopurine monohydraté	Mercaptopurina monoidrato
Meropenemum trihydricum	(2234)	Meropenem trihydrate	Méropénem trihydraté	Meropenem triidrato
Mesalazinum	(1699)	Mesalazine	Mésalazine	Mesalazina
Mesnum	(1674)	Mesna	Mesna	Mesna
Mesterololum	(1730)	Mesterolone	Mestérolone	Mesterolone
Mestranolum	(0509)	Mestranol	Mestranol	Mestranolo
Metacresolum	(2077)	Metacresol	Métacrésol	Metacresolo
Metamizolum natricum monohydricum	(1346)	Metamizole sodium monohydrate	Métamizole sodique monohydraté	Metamizolo sodico monoidrato
Metformini hydrochloridum	(0931)	Metformin hydrochloride	Metformine (chlorhydrate de)	Metformina cloridrato
Methadoni hydrochloridum	(0408)	Methadone hydrochloride	Méthadone (chlorhydrate de)	Metadone cloridrato
Methanolum	(1989)	Methanol	Méthanol	Metanolo
Methanum	(2413)	Methane	Méthane	Metano
Methanum (2 per centum) in nitrogenio intermixtum	(2905)	Methane intermix (2 per cent) in nitrogen	Méthane à 2 pour cent dans l'azote (mélange intermédiaire de)	Metano (2 per cento) in azoto, intermix
Methenaminum	(1545)	Methenamine	Méthénamine	Metenamina
Methioninum	(1027)	Methionine	Méthionine	Metionina
DL-Methioninum	(0624)	DL-Methionine	DL-Méthionine	DL-Metionina
Methotrexatum	(0560)	Methotrexate	Méthotrexate	Metotrexato
Methylaminolaevulinati hydrochloridum	(3073)	Methylaminolevulinate hydrochloride	Méthylaminolévulinate (chlorhydrate de)	Metilaminolevulinato cloridrato
Methylcellulosum	(0345)	Methylcellulose	Méthylcellulose	Metilcellulosa

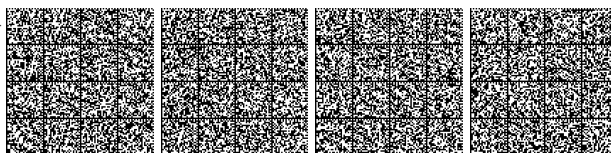


Methyldopum	(0045)	Methyldopa	Méthyl dopa	Metildopa
Methyleni chloridum	(0932)	Methylene chloride	Méthylène (chlorure de)	Diclorometano
Methylergometrini maleas	(1788)	Methylergometrine maleate	Méthylergometrine (maléate de)	Metilergometrina maleato
Methylhydroxyethylcellulosum	(0346)	Methylhydroxyethylcellulose	Méthylhydroxyéthylcellulose	Metilidrossietilcellulosa
Methylis nicotinas	(2129)	Methyl nicotinate	Méthyle (nicotinate de)	Metile nicotinato
Methylis parahydroxybenzoas	(0409)	Methyl parahydroxybenzoate	Méthyle (parahydroxybenzoate de)	Metile paraidrossibenzoato
Methylis parahydroxybenzoas natricum	(1262)	Sodium methyl parahydroxybenzoate	Méthyle (parahydroxybenzoate de) sodique	Metile paraidrossibenzoato sodico
Methylis salicylas	(0230)	Methyl salicylate	Méthyle (salicylate de)	Metile salicilato
Methylphenidati hydrochloridum	(2235)	Methylphenidate hydrochloride	Méthylphénidate (chlorhydrate de)	Metilfenidato cloridrato
Methylphenobarbitalum	(0189)	Methylphenobarbital	Méthylphénobarbital	Metilfenobarbital
Methylprednisoloni acetate	(0933)	Methylprednisolone acetate	Méthylprednisolone (acétate de)	Metilprednisolone acetato
Methylprednisoloni hydrogenosuccinas	(1131)	Methylprednisolone hydrogen succinate	Méthylprednisolone (hydrogénosuccinate de)	Metilprednisolone idrogenosuccinato
Methylprednisolonum	(0561)	Methylprednisolone	Méthylprednisolone	Metilprednisolone
N-Methylpyrrolidonum	(1675)	N-Methylpyrrolidone	N Méthylpyrrolidone	N-Metilpirrolidone
Methylrosanilini chloridum	(1990)	Methylrosanilinium chloride	Méthylrosanilinium (chlorure de)	Metilrosanilinio cloruro
Methyltestosteronum	(0410)	Methyltestosterone	Méthyltestostérone	Metiltestosterone
Methylthioninii chloridum hydricum	(1132)	Methylthioninium chloride hydrate	Méthylthioninium (chlorure de) hydraté	Metiltioninio cloruro idrato
Metixeni hydrochloridum	(1347)	Metixene hydrochloride	Métixène (chlorhydrate de)	Metixene cloridrato
Metoclopramidi hydrochloridum monohydricum	(0674)	Metoclopramide hydrochloride monohydrate	Métoclopramide (chlorhydrate de) monohydraté	Metoclopramide cloridrato monoidrato
Metoclopramidum	(1348)	Metoclopramide	Métoclopramide	Metoclopramide
Metolazonum	(1757)	Metolazone	Métolazone	Metolazone
Metoprololi succinas	(1448)	Metoprolol succinate	Métoprolol (succinate de)	Metoprololo succinato
Metoprololi tartras	(1028)	Metoprolol tartrate	Métoprolol (tartrate de)	Metoprololo tartrato
Metronidazoli benzoas	(0934)	Metronidazole benzoate	Métronidazole (benzoate de)	Metronidazolo benzoato
Metronidazolum	(0675)	Metronidazole	Métronidazole	Metronidazolo
Mexiletini hydrochloridum	(1029)	Mexiletine hydrochloride	Mexilétine (chlorhydrate de)	Mexiletina cloridrato
Mianserini hydrochloridum	(0846)	Mianserin hydrochloride	Miansérine (chlorhydrate de)	Mianserina cloridrato
Miconazoli nitras	(0513)	Miconazole nitrate	Miconazole (nitrate de)	Miconazolo nitrato
Miconazolum	(0935)	Miconazole	Miconazole	Miconazolo
Midazolamum	(0936)	Midazolam	Midazolam	Midazolam
Milbemycinum oximum ad usum veterinarium	(2536)	Milbemycin oxime for veterinary use	Mibelmecine oxime pour usage vétérinaire	Milbemicina ossima per uso veterinario
Minocyclini hydrochloridum dihydricum	(1030)	Minocycline hydrochloride dihydrate	Minocycline (chlorhydrate de) dihydraté	Minociclina cloridrato diidrato
Minoxidilum	(0937)	Minoxidil	Minoxidil	Minoxidil
Mirabegronum	(3132)	Mirabegron	Mirabégon	Mirabegron
Mirtazapinum	(2338)	Mirtazapine	Mirtazapine	Mirtazapina
Misoprostolum	(1731)	Misoprostol	Misoprostol	Misoprostolo
Mitomycinum	(1655)	Mitomycin	Mitomycine	Mitomicina
Mitoxantroni hydrochloridum	(1243)	Mitoxantrone hydrochloride	Mitoxantrone (chlorhydrate de)	Mitoxantrone cloridrato
Modafinilum	(2307)	Modafinil	Modafinil	Modafinil
Molgramostimi solutio concentrata	(1641)	Molgramostim concentrated solution	Molgramostim (solution concentrée de)	Molgramostim soluzione concentrata
Molsidominum	(1701)	Molsidomine	Molsidomine	Molsidomina
Mometasoni furoas	(1449)	Mometasone furoate	Mométasone (furoate de)	Mometasone furoato



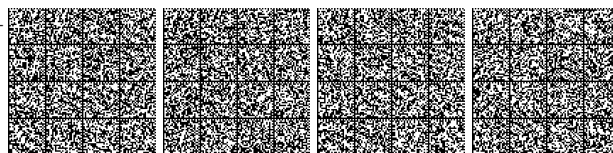
Mometasoni furoas monohydricus	(2858)	Mometasone furoate monohydrate	Mométasone (furoate de) monohydraté	Mometasone furoato monoidrato
Montelukastum natricum	(2583)	Montelukast sodium	Montélukast sodique	Montelukast sodico
Moranteli hydrogenotartras ad usum veterinarium	(1546)	Morantel hydrogen tartrate for veterinary use	Morantel (hydrogénotartrate de) pour usage vétérinaire	Morantel idrogenotartrato per uso veterinario
Morphini hemisulfas 2,5hydricus	(1244)	Morphine hemisulfate 2,5hydrate	Morphine (hémisulfate de) 2,5-hydraté	Morfina emisolfato 2,5 idrato
Morphini hydrochloridum trihydricum	(0097)	Morphine hydrochloride trihydrate	Morphine (chlorhydrate de) trihydraté	Morfina cloridrato triidrato
Moxidectium ad usum veterinarium	(1656)	Moxidectin for veterinary use	Moxidectine pour usage vétérinaire	Moxidectina per uso veterinario
Moxifloxacini hydrochloridum	(2254)	Moxifloxacin hydrochloride	Moxifloxacin (chlorhydrate de)	Moxifloxacina cloridrato
Moxonidinum	(1758)	Moxonidine	Moxonidine	Moxonidina
Mucres ad producta allergenica	(2626)	Moulds for allergen products	Moisissures pour produits allergènes	Muffe per prodotti allergenici
Mupirocinum	(1450)	Mupirocin	Mupirocine	Mupirocina
Mupirocinum calcicum	(1451)	Mupirocin calcium	Mupirocine calcique	Mupirocina calcica
Mycophenolas mofetil	(1700)	Mycophenolate mofetil	Mycophénolate mofétil	Micofenolato mofetil
Mycophenolatium natricum	(2813)	Mycophenolate sodium	Mycophénolate sodique	Micofenolato sodico
myo-Inositolum	(1805)	myo-Inositol	myo-Inositol	myo-Inosito
Nabumetonum	(1350)	Nabumetone	Nabumétone	Nabumetone
Nadololum	(1789)	Nadolol	Nadolol	Nadololo
Nadroparinum calcicum	(1134)	Nadroparin calcium	Nadroparine calcique	Nadroparina calcica
Naftidrofuryli hydrogenooxalas	(1594)	Naftidrofuryl hydrogen oxalate	Naftidrofuryl (hydrogénooxalate de)	Naftidrofurilo idrogeno ossalato
Naloxoni hydrochloridum dihydricum	(0729)	Naloxone hydrochloride dihydrate	Naloxone (chlorhydrate de) dihydraté	Naloxone cloridrato diidrato
Naltrexoni hydrochloridum	(1790)	Naltrexone hydrochloride	Naltrexone (chlorhydrate de)	Naltrexone cloridrato
Nandroloni decanoas	(1992)	Nandrolone decanoate	Nandrolone (décanoate de)	Nandrolone decanoato
Naphazolini hydrochloridum	(0730)	Naphazoline hydrochloride	Naphazoline (chlorhydrate de)	Nafazolina cloridrato
Naphazolini nitras	(0147)	Naphazoline nitrate	Naphazoline (nitrate de)	Nafazolina nitrato
Naproxenum	(0731)	Naproxen	Naproxène	Naproxene
Naproxenum natricum	(1702)	Naproxen sodium	Naproxène sodique	Naproxene sodico

Nateglinidum	(2575)	Nateglinide	Natéglinide	Nateglinide
Natrii (S)-lactatis solutio	(2033)	Sodium (S)-lactate solution	Sodium ((S)-lactate de), solution de	Sodio (S)-lattato soluzione
Natrii acetat trihydricus	(0411)	Sodium acetate trihydrate	Sodium (acétate de) trihydraté	Sodio acetato triidrato
Natrii alendronas trihydricus	(1564)	Sodium alendronate trihydrate	Sodium (alendronate de) trihydraté	Sodio alendronato triidrato
Natrii alginas	(0625)	Sodium alginate	Sodium (alginate de)	Sodio alginato
Natrii amidotrizoas	(1150)	Sodium amidotrizoate	Sodium (amidotrizoate de)	Sodio amidotrizoato
Natrii aminosalicylas dihydricus	(1993)	Sodium aminosalicylate dihydrate	Sodium (aminosalicylate de) dihydraté	Sodio aminosalicilato diidrato
Natrii ascorbas	(1791)	Sodium ascorbate	Ascorbate sodique	Sodio ascorbato
Natrii aurothiomalas	(1994)	Sodium aurothiomalate	Sodium (aurothiomalate de)	Sodio aurotiomalo
Natrii benzoas	(0123)	Sodium benzoate	Sodium (benzoate de)	Sodio benzoato
Natrii bromidum	(0190)	Sodium bromide	Sodium (bromure de)	Sodio bromuro
Natrii calcii edetas	(0231)	Sodium calcium edetate	Sodium (calcium édétate de)	Sodio calcio edetato
Natrii caprylas	(1471)	Sodium caprylate	Sodium (caprylate de)	Sodio caprilato
Natrii carbonas	(0773)	Sodium carbonate	Sodium (carbonate de)	Sodio carbonato
Natrii carbonas decahydricus	(0191)	Sodium carbonate decahydrate	Sodium (carbonate de) décahydraté	Sodio carbonato decaidrato
Natrii carbonas monohydricus	(0192)	Sodium carbonate monohydrate	Sodium (carbonate de) monohydraté	Sodio carbonato monoidrato



Natrii cetylo- et stearylosulfas	(0847)	Sodium cetostearyl sulphate	Cétostéaryle (sulfate de) sodique	Sodio cetostearilsolfato
Natrii chloridum	(0193)	Sodium chloride	Sodium (chlorure de)	Sodio cloruro
Natrii citras dihydricus	(0412)	Sodium citrate dihydrate	Sodium (citrate de) dihydraté	Sodio citrato diidrato
Natrii cromoglicas	(0562)	Sodium cromoglicate	Sodium (cromoglicate de)	Sodio cromoglicato
Natrii cyclamas	(0774)	Sodium cyclamate	Sodium (cyclamate de)	Sodio ciclamato
Natrii dihydrogenophosphas dihydricus	(0194)	Sodium dihydrogen phosphate dihydrate	Phosphate monosodique dihydraté	Sodio diidrogenofosfato diidrato
Natrii docusas	(1418)	Docusate sodium	Docusate sodique	Docusato sodico
Natrii fluoridum	(0514)	Sodium fluoride	Sodium (fluorure de)	Sodio fluoruro
Natrii fusidas	(0848)	Sodium fusidate	Sodium (fusidate de)	Sodio fusidato
Natrii glycerophosphas hydricus	(1995)	Sodium glycerophosphate, hydrated	Sodium (glycérophosphate de) hydraté	Sodio glicerofosfato idrato
Natrii hyaluronas	(1472)	Sodium hyaluronate	Sodium (hyaluronate de)	Sodio ialuronato
Natrii hydrogenocarbonas	(0195)	Sodium hydrogen carbonate	Sodium (bicarbonate de)	Sodio bicarbonato
Natrii hydroxidum	(0677)	Sodium hydroxide	Sodium (hydroxyde de)	Sodio idrossido
Natrii iodidum	(0196)	Sodium iodide	Sodium (iodure de)	Sodio ioduro
Natrii lactatis solutio	(1151)	Sodium lactate solution	Sodium (lactate de), solution de	Sodio lattato soluzione
Natrii laurilsulfas	(0098)	Sodium laurilsulfate	Sodium (laurilsulfate de)	Sodio laurilsolfato
Natrii lauroylsarcosinas	(2542)	Sodium lauroylsarcosinate	Sodium (lauroylsarcosinate de)	Sodio lauroilsarcosinato
Natrii metabisulfis	(0849)	Sodium metabisulphite	Sodium (métabisulfite de)	Sodio metabisolfito
Natrii molybdas dihydricus	(1565)	Sodium molybdate dihydrate	Sodium (molybdate de) dihydraté	Sodio molibdato diidrato
Natrii nitris	(1996)	Sodium nitrite	Sodium (nitrite de)	Sodio nitrito
Natrii nitroprussias	(0565)	Sodium nitroprusside	Sodium (nitroprussiate de)	Sodio nitroprussiato
Natrii perboras hydricus	(1997)	Sodium perborate, hydrated	Sodium (perborate de) hydraté	Sodio perborato idrato
Natrii phenylbutyras	(2183)	Sodium phenylbutyrate	Sodium (phénylbutyrate de)	Sodio fenilbutirrato
Natrii picosulfas	(1031)	Sodium picosulfate	Sodium (picosulfate de)	Sodio picosolfato
Natrii polystyrenesulfonas	(1909)	Sodium polystyrene sulfonate	Sodium (polystyrène sulfonate de)	Sodio polistirene sulfonato
Natrii propionas	(2041)	Sodium propionate	Sodium (propionate de)	Sodio propionato
Natrii risedronas 2.5-hydricus	(2572)	Risedronate sodium 2.5hydrate	Riséronate sodique 2,5hydraté	Risedronato sodico 2,5idrato
Natrii salicylas	(0413)	Sodium salicylate	Sodium (salicylate de)	Sodio salicilato
Natrii selenis	(2740)	Sodium selenite	Sodium (sélénite de)	Sodio selenite
Natrii selenis pentahydricus	(1677)	Sodium selenite pentahydrate	Sodium (sélénite de) pentahydraté	Sodio selenito pentaidrato
Natrii stearas	(2058)	Sodium stearate	Sodium (stéarate de)	Sodio stearato
Natrii stearyl fumaras	(1567)	Sodium stearyl fumarate	Stéaryle (fumarate de) sodique	Sodio stearil fumarato

Natrii sulfas anhydricus	(0099)	Sodium sulfate, anhydrous	Sodium (sulfate de) anhydre	Sodio solfato anidro
Natrii sulfas decahydricus	(0100)	Sodium sulfate decahydrate	Sodium (sulfate de) décahydraté	Sodio solfato decaidrato
Natrii sulfis	(0775)	Sodium sulfite	Sodium (sulfite de)	Sodio solfito
Natrii sulfis heptahydricus	(0776)	Sodium sulfite heptahydrate	Sodium (sulfite de) heptahydraté	Sodio solfito eptaidrato
Natrii thiosulfas	(0414)	Sodium thiosulphate	Sodium (thiosulfate de)	Sodio tiosolfato
Natrii valproas	(0678)	Sodium valproate	Sodium (valproate de)	Sodio valproato
Nebivololi hydrochloridum	(2775)	Nebivolol hydrochloride	Nébivolol (chlorhydrate de)	Nebivolol cloridrato

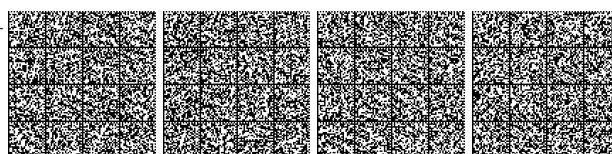


Neohesperidindihydrochalconum	(1547)	Neohesperidindihydrochalcone	Néohespéridinedihydrochalcone	Neoesperidinadiidrocalcone
Neomycini sulfas	(0197)	Neomycin sulfate	Néomycine (sulfate de)	Neomicina solfato
Neostigmini bromidum	(0046)	Neostigmine bromide	Néostigmine (bromure de)	Neostigmina bromuro
Neostigmini metilsulfas	(0626)	Neostigmine metilsulfate	Néostigmine (métilsulfate de)	Neostigmina metilsolfato
Netilmicini sulfas	(1351)	Netilmicin sulphate	Nétilmicine (sulfate de)	Netilmicina solfato
Nevirapinum	(2255)	Nevirapine	Névrapine	Nevirapina
Nevirapinum hemihydricum	(2479)	Nevirapine hemihydrate	Névrapine hémihydratée	Nevirapina emiidrato
Nicardipini hydrochloridum	(2776)	Nicardipine hydrochloride	Nicardipine (chlorhydrate de)	Nicardipina cloridrato
Nicergolinum	(1998)	Nicergoline	Nicergoline	Nicergolina
Nicethamidum	(0233)	Niketamide	Nicéthamide	Nicetamide
Niclosamidum	(0679)	Niclosamide	Niclosamide	Niclosamide
Niclosamidum monohydricum	(0680)	Niclosamide monohydrate	Niclosamide monohydraté	Niclosamide monoidrato
Nicorandilum	(2332)	Nicorandil	Nicorandil	Nicorandil
Nicotinamidum	(0047)	Nicotinamide	Nicotinamide	Nicotinamide
Nicotini ditartras dihydricus	(2599)	Nicotine ditartrate dihydrate	Nicotine (ditartrate de) dihydraté	Nicotina ditartrato diidrato
Nicotini resinas	(1792)	Nicotine resinate	Nicotine (resinate de)	Nicotina resinato (Complesso nicotinaresina cationica)
Nicotinum	(1452)	Nicotine	Nicotine	Nicotina
Nifedipinum	(0627)	Nifedipine	Nifédipine	Nifedipina
Nifuroxazidum	(1999)	Nifuroxazide	Nifuroxazide	Nifuroxazide
Nilotinibi hydrochloridum monohydricum	(2993)	Nilotinib hydrochloride monohydrate	Nilotinib (chlorhydrate de) monohydraté	Nilotinib cloridrato monoidrato
Nilutamidum	(2256)	Nilutamide	Nilutamide	Nilutamide
Nimesulidum	(1548)	Nimesulide	Nimésulide	Nimesulide
Nimodipinum	(1245)	Nimodipine	Nimodipine	Nimodipina
Nitrazepamum	(0415)	Nitrazepam	Nitrazépam	Nitrazepam
Nitrendipinum	(1246)	Nitrendipine	Nitrendipine	Nitrendipina
Nitrofuralum	(1135)	Nitrofural	Nitrofural	Nitrofural
Nitrofurantoinum	(0101)	Nitrofurantoin	Nitrofurantoïne	Nitrofurantoina
Nitrogenii oxidum	(1550)	Nitric oxide	Azote (monoxyde d')	Azoto monossido
Nitrogenium	(1247)	Nitrogen	Azote	Azoto



Nitrogenium oxygenio depletum	(1685)	Nitrogen, low-oxygen	Azote pauvre en oxygène	Azoto a basso contenuto di ossigeno
Nizatidinum	(1453)	Nizatidine	Nizatidine	Nizatidina
Nomegestroli acetat	(1551)	Nomegestrol acetate	Nomégestrol (acétate de)	Nomegestrol acetato
Nonoxinolum 9	(1454)	Nonoxinol 9	Nonoxinol 9	Nonoxinolo 9
Noradrenalini hydrochloridum	(0732)	Noradrenaline hydrochloride	Noradrénaline (chlorhydrate de)	Noradrenalina cloridrato
Noradrenalini tartras	(0285)	Noradrenaline tartrate	Noradrénaline (tartrate de)	Noradrelina tartrato
Norethisteroni acetat	(0850)	Norethisterone acetate	Noréthistérone (acétate de)	Noretisterone acetato
Norethisteronum	(0234)	Norethisterone	Noréthistérone	Noretisterone
Norfloxacinum	(1248)	Norfloxacin	Norfloxacin	Norfloxacina
Norfluranum	(2257)	Norflurane	Norflurane	Norflurano
Norgestimatum	(1732)	Norgestimate	Norgestimate	Norgestimato
Norgestrelum	(0940)	Norgestrel	Norgestrel	Norgestrel
Nortriptylini hydrochloridum	(0941)	Nortriptyline hydrochloride	Nortriptyline (chlorhydrate de)	Nortriptilina cloridrato
Noscapini hydrochloridum hydricum	(0515)	Noscapine hydrochloride hydrate	Noscapine (chlorhydrate de) hydraté	Noscapina cloridrato idrato
Noscapinum	(0516)	Noscapine	Noscapine	Noscapina
Nystatinum	(0517)	Nystatin	Nystatine	Nistatina

Octoxinolum 10	(1553)	Octoxinol 10	Octoxinol 10	Ottoxinolo 10
Octreotidum	(2414)	Octreotide	Octréotide	Octreotide
Octyldodecanolum	(1136)	Octyldodecanol	Octyldodécanol	Ottildodecanolo
Octylis gallas	(2057)	Octyl gallate	Octyle (gallate de)	Otile gallato
Oenotherae oleum raffinatum	(2104)	Evening primrose oil refined	Onagre (huile d') raffinée	Enotera olio raffinato
Ofloxacinum	(1455)	Ofloxacin	Ofloxacin	Ofloxacina
Olanzapini embonas monohydricus	(3047)	Olanzapine embonate monohydrate	Olanzapine (embonate de) monohydraté	Olanzapina embonato monoidrato
Olanzapinum	(2258)	Olanzapine	Olanzapine	Olanzapina
Olivae oleum raffinatum	(1456)	Olive oil, refined	Olive (huile d') raffinée	Olio di oliva raffinato
Olivae oleum virginale	(0518)	Olive oil, virgin	Olive (huile d') vierge	Olio di oliva vergine
Olmesartanum medoxomilum	(2600)	Olmesartan medoxomil	Olmésartan médoxomil	Olmesartan medoxomil
Olodateroli hydrochloridum	(3174)	Olodaterol hydrochloride	Olodatérol (chlorhydrate d')	Olodaterolo cloridrato
Olsalazinum natricum	(1457)	Olsalazine sodium	Olsalazine sodique	Olsalazina sodica
Omega-3 acidorum esteri ethylici 60	(2063)	Omega-3-acid ethyl esters 60	Oméga-3 (esters éthyliques 60 d'acides)	Acidi omega-3 esteri etilici 60
Omega-3 acidorum esteri ethylici 90	(1250)	Omega-3-acid ethyl esters 90	Oméga-3 (esters éthyliques 90 d'acides)	Acidi omega-3 esteri etilici 90
Omega-3 acidorum triglycerida	(1352)	Omega-3-acid triglycerides	Oméga-3 (triglycérides d'acides)	Acidi omega-3 trigliceridi
Omeprazolum	(0942)	Omeprazole	Oméprazole	Omeprazolo
Omeprazolum magnesticum	(2374)	Omeprazole magnesium	Oméprazole magnésique	Omeprezolo magnesio
Omeprazolum natricum	(1032)	Omeprazole sodium	Oméprazole sodique	Omeprazolo sodico
Ondansetroni hydrochloridum dihydricum	(2016)	Ondansetron hydrochloride dihydrate	Ondansétron (chlorhydrate d') dihydraté	Ondansetron cloridrato diidrato



Orbifloxacinum ad usum veterinarium	(2259)	Orbifloxacin for veterinary use	Orbifloxacine pour usage vétérinaire	Orbifloxacina per uso veterinario
Orciprenalini sulfas	(1033)	Orciprenaline sulphate	Orciprénaline (sulfate d')	Orciprenalina solfato
Orphenadrini citras	(1759)	Orphenadrine citrate	Orphénadrine (citrate d')	Orfenadrina citrato
Orphenadrini hydrochloridum	(1760)	Orphenadrine hydrochloride	Orphénadrine (chlorhydrate d')	Orfenadrina cloridrato
Oryzae amyllum	(0349)	Rice starch	Amidon de riz	Amido di riso
Oseltamiviri phosphas	(2422)	Oseltamivir phosphate	Oseltamivir (phosphate d')	Oseltamivir fosfato
Ouabainum	(0048)	Ouabain	Ouabaïne	Ouabaina
Oxacillinum natricum monohydricum	(2260)	Oxacillin sodium monohydrate	Oxacilline sodique monohydratée	Oxacillina sodica monoidrato
Oxaliplatinum	(2017)	Oxaliplatin	Oxaliplatine	Oxaliplatino
Oxazepamum	(0778)	Oxazepam	Oxazépam	Oxazepam
Oxcarbazepinum	(2577)	Oxcarbazepine	Oxcarbazépine	Oxcarbazepina
Oxeladini hydrogenocitras	(1761)	Oxeladin hydrogen citrate	Oxéladine (hydrogénocitrate d')	Oxeladina idrogenocitrato
Oxfendazolum ad usum veterinarium	(1458)	Oxfendazole for veterinary use	Oxfendazole pour usage vétérinaire	Oxfendazolo per uso veterinario
Oxitropii bromidum	(2170)	Oxitropium bromide	Oxitropium (bromure d')	Oxitropio bromuro
Oxybuprocaini hydrochloridum	(1251)	Oxybuprocaine hydrochloride	Oxybuprocaïne (chlorhydrate d')	Oxibuprocaina cloridrato
Oxybutynini hydrochloridum	(1354)	Oxybutynin hydrochloride	Oxybutynine (chlorhydrate d')	Oxibutinina cloridrato
Oxycodoni hydrochloridum	(1793)	Oxycodone hydrochloride	Oxycodone (chlorhydrate d')	Ossicodone cloridrato
Oxygenium	(0417)	Oxygen	Oxygène	Ossigeno
Oxygenium 93 per centum	(2455)	Oxygen 93 per cent	Oxygène à 93 pour cent	Ossigeno 93 per cento
Oxygenium 98 per centum	(3098)	Oxygen (98 per cent)	Oxygène à 98 pour cent	Ossigeno 98 per cento
Oxymetazolini hydrochloridum	(0943)	Oxymetazoline hydrochloride	Oxymétazoline (chlorhydrate d')	Oximetazolina cloridrato
Oxytetracyclini hydrochloridum	(0198)	Oxytetracycline hydrochloride	Oxytétracycline (chlorhydrate d')	Oxitetraciclina cloridrato
Oxytetracyclinum dihydricum	(0199)	Oxytetracycline dihydrate	Oxytétracycline dihydraté	Oxitetraciclina diidrato
Oxytocini solutio concentrata	(0779)	Oxytocin concentrated solution	Oxytocine (solution concentrée de)	Ossitocina soluzione concentrata
Oxytocinum	(0780)	Oxytocin	Oxytocine	Ossitocina
Paclitaxelum	(1794)	Paclitaxel	Paclitaxel	Paclitaxel
Palonosetroni hydrochloridum	(3041)	Palonosetron hydrochloride	Palonosétron (chlorhydrate de)	Palonosetron cloridrato
Pancreatis pulvis	(0350)	Pancreas powder	Pancréas (poudre de)	Pancreas polvere

Pancuronii bromidum	(0681)	Pancuronium bromide	Pancuronium (bromure de)	Pancuronio bromuro
Pantoprazolum natricum sesquihydricum	(2296)	Pantoprazole sodium sesquihydrate	Pantoprazole sodique sesquihydraté	Pantoprazolo sodico sesquidrato
Papaverini hydrochloridum	(0102)	Papaverine hydrochloride	Papavérine (chlorhydrate de)	Papaverina cloridrato
Paracetamolum	(0049)	Paracetamol	Paracétamol	Paracetamolo
Paraffinum liquidum	(0239)	Paraffin, liquid	Paraffine liquide	Paraffina liquida
Paraffinum perliquidum	(0240)	Paraffin, light liquid	Paraffine liquide légère	Paraffina liquida leggera
Paraffinum solidum	(1034)	Paraffin, hard	Paraffine solide	Paraffina solida
Paraldehydum	(0351)	Paraldehyde	Paraldéhyde	Paraldeide
Parnaparinum natricum	(1252)	Parnaparin sodium	Parnaparine sodique	Parnaparina sodica
Paroxetini hydrochloridum	(2283)	Paroxetine hydrochloride, de)	Paroxétine (chlorhydrate de)	Paroxetina cloridrato
Paroxetini hydrochloridum hemihydricum	(2018)	Paroxetine hydrochloride hemihydrate	Paroxétine (chlorhydrate de) hémihydraté	Paroxetina cloridrato emidrato
Pefloxacini mesilas dihydricus	(1460)	Pefloxacin mesilate dihydrate	Péfloxacin (mésilate de) dihydraté	Pefloxacina mesilato diidrato
Pemetrexedum dinatricum 2.5hydricum	(3046)	Pemetrexed disodium 2.5hydrate	Pémétrexed disodique 2,5hydraté	Pemetrexed disodio 2,5idrato



Pemetrexedum dinatricum heptahydricum	(2637)	Pemetrexed disodium heptahydrate	Pémétréxed disodique heptahydraté	Pemetrexed disodico eptaidrato
Penbutololi sulfas	(1461)	Penbutolol sulphate	Penbutolol (sulfate de)	Penbutololo solfato
Penicillaminum	(0566)	Penicillamine	Pénicillamine	Penicillamina
Pentaerythrityli tetranitras dilutus	(1355)	Pentaerythrityl tetranitrate, diluted	Pentaérythrityle (tétranitrate de) dilué	Pentaeritritile tetranitrato diluito
Pentamidini diisetionas	(1137)	Pentamidine diisetionate	Pentamidine (diisétionate de)	Pentamidina diisetionato
Pentazocini hydrochloridum	(1463)	Pentazocine hydrochloride	Pentazocine (chlorhydrate de)	Pentazocina cloridrato
Pentazocini lactas	(2000)	Pentazocine lactate	Pentazocine (lactate de)	Pentazocina lattato
Pentazocinum	(1462)	Pentazocine	Pentazocine	Pentazocina
Pentobarbitalum	(0200)	Pentobarbital	Pentobarbital	Pentobarbital
Pentobarbitalum natricum	(0419)	Pentobarbital sodium	Pentobarbital sodique	Pentobarbital sodico
Pentoxifyllinum	(0851)	Pentoxifylline	Pentoxifylline	Pentoxifillina
Pentoxyverini hydrogenocitras	(1621)	Pentoxiverine hydrogen citrate	Pentoxyvérine (hydrogénocitrate de)	Pentoxiverina idrogenocitrato
Pepsini pulvis	(0682)	Pepsin powder	Pepsine (poudre de)	Pepsina polvere
Pergolidi mesilas	(1555)	Pergolide mesilate	Pergolide (mésilate de)	Pergolide mesilato
Permethrinum 25:75	(1762)	Permethrin (25:75)	Perméthrine (25:75)	Permetrin (25:75)
Perphenazinum	(0629)	Perphenazine	Perphénazine	Perfenazina
Pethidini hydrochloridum	(0420)	Pethidine hydrochloride	Péthidine (chlorhydrate de)	Petidina cloridrato
Phenazonum	(0421)	Phenazone	Phénazone	Fenazone
Pheniraminini maleas	(1357)	Pheniramine maleate	Phéniramine (maléate de)	Feniramina maleato
Phenobarbitalum	(0201)	Phenobarbital	Phénobarbital	Fenobarbital
Phenobarbitalum natricum	(0630)	Phenobarbital sodium	Phénobarbital sodique	Fenobarbital sodico
Phenolphthaleinum	(1584)	Phenolphthalein	Phénolphthaléine	Fenolfaleina
Phenolsulfonphthaleinum	(0242)	Phenolsulfonphthalein	Phénolsulfonephthaléine	Fenolsulfonftaleina
Phenolum	(0631)	Phenol	Phénol	Fenolo
Phenoxybenzaminini hydrochloridum	(2983)	Phenoxybenzamine hydrochloride	Phénoxybenzamine (chlorhydrate de)	Fenossibenzamina cloridrato
Phenoxyethanolum	(0781)	Phenoxyethanol	Phénoxyéthanol	Fenossietanolo
Phenoxyethylpenicillinum	(0148)	Phenoxyethylpenicillin	Phénoxyméthylpénicilline	Fenossimetilpenicillina
Phenoxyethylpenicillinum kalicum	(0149)	Phenoxyethylpenicillin potassium	Phénoxyméthylpénicilline potassique	Fenossimetilpenicillina potassica
Phentolaminini mesilas	(1138)	Phentolamine mesilate	Phentolamine (mésilate de)	Fentolamina mesilato
Phenylalaninum	(0782)	Phenylalanine	Phénylalanine	Fenilalanina
Phenylbutazonum	(0422)	Phenylbutazone	Phénylbutazone	Fenilbutazone
Phenylephrini hydrochloridum	(0632)	Phenylephrine hydrochloride	Phényléphrine (chlorhydrate de)	Fenilefrina cloridrato
Phenylephrinum	(1035)	Phenylephrine	Phényléphrine	Fenilefrina
Phenylhydrargyri acetas	(2042)	Phenylmercuric acetate	Phénylmercure (acetate de)	Mercurio fenilacetato
Phenylhydrargyri nitras	(0783)	Phenylmercuric nitrate	Phénylmercure (nitrate de)	Mercurio fenilnitrato
Phenylpropanolaminini hydrochloridum	(0683)	Phenylpropanolamine hydrochloride	Phénylpropanolamine (chlorhydrate de)	Fenilpropanolamina cloridrato
Phenytouinum	(1253)	Phenytoin	Phénytoïne	Fenitoina
Phenytouinum natricum	(0521)	Phenytoin sodium	Phénytoïne sodique	Fenitoina sodica
Phloroglucinol	(2301)	Phloroglucinol	Phloroglucinol	Fluoroglucinolo
Phloroglucinol dihydricum	(2302)	Phloroglucinol, dihydrate	Phloroglucinol dihydraté	Fluoroglucinolo diidrato
Pholcodinum monohydricum	(0522)	Pholcodine monohydrate	Pholcodine monohydraté	Folcodina monoidrato
Phospholipida ex ovo ad iniectabile	(2315)	Egg phospholipids for injection	Phospholipides d'oeuf pour préparations injectable	Fosfolipidi di uovo per preparazione iniettabile
Phospholipida ex soia ad iniectabile	(2316)	Soya phospholipids for injection	Phospholipides de soja pour préparations injectables	Fosfolipidi di soia per preparazione iniettabile
Phthalylsulfathiazolum	(0352)	Phthalylsulfathiazole	Phthalylsulfathiazol	Ftalilsulfatiazolo
Physostigmini salicylas / Eserini salicylas	(0286)	Physostigmine salicylate	Ésérine (salicylate d')	Fisostigmina salicilato (Eserina salicilato)
int-rac-Phytomenadionum	(3011)	all-rac-Phytomenadione	tout-rac-Phytomenadione	tutto-rac-Fitomenadione



Phytosterolum	(1911)	Phytosterol	Phytostérol	Fitosterolo
Picotamidum monohydricum	(1358)	Picotamide monohydrate	Picotamide (monohydrate de)	Picotamide monoidrato
Pilocarpini hydrochloridum	(0633)	Pilocarpine hydrochloride	Pilocarpine (chlorhydrate de)	Pilocarpina cloridrato
Pilocarpini nitras	(0104)	Pilocarpine nitrate	Pilocarpine (nitrate de)	Pilocarpina nitrato
Pimobendanum ad usum veterinarium	(2179)	Pimobendan for veterinary use	Pimobendane pour usage vétérinaire	Pimobendano per uso veterinario
Pimozidum	(1254)	Pimozide	Pimozide	Pimozide
Pindololum	(0634)	Pindolol	Pindolol	Pindololo
Pioglitazoni hydrochloridum	(2601)	Pioglitazone hydrochloride	Pioglitazone (chlorhydrate de)	Pioglitazone cloridrato
Piperacillinum monohydricum	(1169)	Piperacillin monohydrate	Piperacilline monohydraté	Piperacillina monoidrato
Piperacillinum natricum	(1168)	Piperacillin sodium	Pipéracilline sodique	Piperacillina sodica
Piperazini adipas	(0423)	Piperazine adipate	Pipérazine (adipate de)	Piperazina adipato
Piperazini citras	(0424)	Piperazine citrate	Pipérazine (citrate de)	Piperazina citrato
Piperazinum hydricum	(0425)	Piperazine hydrate	Pipérazine (hydrate de)	Piperazina idrato
Piracetamum	(1733)	Piracetam	Piracétam	Piracetam
Pirenzepini dihydrochloridum monohydricum	(2001)	Pirenzepine dihydrochloride monohydrate	Pirenzépine (dichlorhydrate de) monohydraté	Pirenzepina dicloridrato monoidrato
Piretanidum	(1556)	Piretanide	Pirétanide	Piretanide
Pirfenidonum	(2856)	Pirfenidone	Pirfénidone	Pirfenidone
Pirfenidonum capsulae	(3154)	Pirfenidone capsules	Pirfénidone (capsules de)	Pirfenidone capsule
Pirfenidoni compressi	(3155)	Pirfenidone tablets	Pirfénidone (comprimés de)	Pirfenidone compresse
Piroxicamum	(0944)	Piroxicam	Piroxicam	Piroxicam
Piscis oleum omega-3-acidis abundans	(1912)	Fish oil, rich in omega-3 acids	Oméga-3 (acides), huile de poisson riche en	Olio di pesce ad alto contenuto di acidi omega3
Pisi amyllum	(2403)	Pea starch	Amidon de pois	Amido di pisello
Pivampicillinum	(0852)	Pivampicillin	Pivampicilline	Pivampicillina
Pivmecillinami hydrochloridum	(1359)	Pivmecillinam hydrochloride	Pivméicillinam (chlorhydrate de)	Pivmecillina cloridrato
Plasma humanum ad separationem	(0853)	Human plasma for fractionation	Plasma humain pour fractionnement	Plasma umano per frazionamento
Plasma humanum coagmentatum conditumque ad extinguendum virum	(1646)	Human plasma (pooled and treated for virus inactivation)	Plasma humain (mélange de) traité pour viroinactivation	Plasma umano (raccolto e trattato per inattivare i virus)
Podophyllotoxinum	(2750)	Podophyllotoxin	Podophyllotoxine	Podofillotossina
Pollines ad producta allergenica	(2627)	Pollens for allergen products	Pollens pour produits allergènes	Pollini per prodotti allergenici
Poloxamera	(1464)	Poloxamers	Poloxamères	Poloxameri
Poly(alcohol vinylicus)	(1961)	Poly(vinyl alcohol)	Poly(alcool vinylique)	Polivinile alcool
Poly(vinylis acetatas)	(1962)	Poly(vinyl acetate)	Poly(acétate de vinyle)	Polivinile acetato
Poly(vinylis acetatas) dispersio 30 per centum	(2152)	Poly(vinyl acetate) dispersion 30 per cent	Poly(acétate de vinyle) (dispersion de) à 30 pour cent	Polivinile acetato dispersione 30 per cento
Polyacrylatis dispersio 30 per centum	(0733)	Polyacrylate dispersion 30 per cent	Polyacrylate (dispersion de) à 30 pour cent	Poliacrilato dispersione 30 per cento
Polymyxini B sulfas	(0203)	Polymyxin B sulphate	Polymyxine B (sulfate de)	Polimixina B solfato
Polyoxypropyleni aether stearylicus	(2602)	Polyoxypropylene stearyl ether	Polyoxypropylène (éther stéarylique de)	Polioisipropilene stearil etere
Polysorbatum 20	(0426)	Polysorbate 20	Polysorbate 20	Polisorbato 20
Polysorbatum 40	(1914)	Polysorbate 40	Polysorbate 40	Polisorbato 40
Polysorbatum 60	(0427)	Polysorbate 60	Polysorbate 60	Polisorbato 60
Polysorbatum 80	(0428)	Polysorbate 80	Polysorbate 80	Polisorbato 80
Povidonum	(0685)	Povidone	Povidone	Povidone
Povidonum iodatum	(1142)	Povidone, iodinated	Povidone iodée	Povidone-iodio
Praeparationes insulini iniectionabiles	(0854)	Insulin preparations, injectable	Insuline (préparations injectables d')	Insulina preparazioni iniettabili



Pramipexoli dihydrochloridum monohydricum	(2416)	Pramipexole dihydrochloride monohydrate	Pramipexole (dichlorhydrate de) monohydraté	Pramipexolo dicloridrato monoidrato
Prasugrel hydrochloridum	(3040)	Prasugrel hydrochloride	Prasugrel (chlorhydrate de)	Prasugrel cloridrato
Pravastatinum natricum	(2059)	Pravastatin sodium	Pravastatine sodique	Pravastatina sodica
Prazepamum	(1466)	Prazepam	Prazépam	Prazepam
Praziquantelum	(0855)	Praziquantel	Praziquantel	Praziquantel
Prazosini hydrochloridum	(0856)	Prazosin hydrochloride	Prazosine (chlorhydrate de)	Prazosina cloridrato
Prednicarbatum	(1467)	Prednicarbate	Prednicarbate	Prednicarbato
Prednisoloni acetat	(0734)	Prednisolone acetate	Prednisolone (acétate de)	Prednisolone acetato
Prednisoloni natrii phosphas	(0735)	Prednisolone sodium phosphate	Prednisolone (phosphate sodique de)	Prednisolone sodio fosfato
Prednisoloni pivalas	(0736)	Prednisolone pivalate	Prednisolone (pivalate de)	Prednisolone pivalato
Prednisolonum	(0353)	Prednisolone	Prednisolone	Prednisolone
Prednisonum	(0354)	Prednisone	Prednisone	Prednisone
Pregabalinum	(2777)	Pregabalin	Prégabaline	Pregabalin
Prilocaini hydrochloridum	(1363)	Prilocaine hydrochloride	Prilocaine (chlorhydrate de)	Prilocaina cloridrato
Prilocainum	(1362)	Prilocaine	Prilocaine	Prilocaina
Primaquini diphosphas	(0635)	Primaquine diphosphate	Primaquine (diphosphate de)	Primachina difosfato
Primidonum	(0584)	Primidone	Primidone	Primidone
Probenecidum	(0243)	Probenecid	Probénécide	Probenecid
Procainamidi hydrochloridum	(0567)	Procainamide hydrochloride	Procaïnamide (chlorhydrate de)	Procainamide cloridrato
Procaini hydrochloridum	(0050)	Procaine hydrochloride	Procaïne (chlorhydrate de)	Procaina cloridrato
Prochlorperazini maleas	(0244)	Prochlorperazine maleate	Prochlorpérazine (maléate de)	Prochlorperazina maleato
Progesteronum	(0429)	Progesterone	Progestérone	Progesterone
Proguanili hydrochloridum	(2002)	Proguanil hydrochloride	Proguanil (chlorhydrate de)	Proguanile cloridrato
Prolinum	(0785)	Proline	Proline	Prolina
Promazini hydrochloridum	(1365)	Promazine hydrochloride	Promazine (chlorhydrate de)	Promazina cloridrato
Promethazini hydrochloridum	(0524)	Promethazine hydrochloride	Prométhazine (chlorhydrate de)	Prometazina cloridrato
Propacetamoli hydrochloridum	(1366)	Propacetamol hydrochloride	Propacétamol (chlorhydrate de)	Propacetamolo cloridrato
Propafenoni hydrochloridum	(2103)	Propafenone hydrochloride	Propafénone (chlorhydrate de)	Propafenone cloridrato
Propanolum	(2036)	Propanol	Propanol	Propanolo
Propanthelini bromidum	(0857)	Propantheline bromide	Propanthéline (bromure de)	Propanelina bromuro
Propofolum	(1558)	Propofol	Propofol	Propofol
Propranololi hydrochloridum	(0568)	Propranolol hydrochloride	Propranolol (chlorhydrate de)	Propranololo cloridrato
Propylenglycoli dicaprylocapras	(2122)	Propylene glycol dicaprylocaprate	Propylèneglycol (dicaprylocaprate de)	Glicole propilenico dicaprilocaprato
Propylenglycoli dilauras	(2087)	Propylene glycol dilaurate	Propylèneglycol (dilaurate de)	Glicole propilenico dilaurato
Propylenglycoli monocaprylas	(2799)	Propylene glycol monocaprylate	Propylèneglycol (monocaprylate de)	Propilenglicole monocaprilato
Propylenglycoli monolauras	(1915)	Propylene glycol monolaurate	Propylèneglycol (monolaurate de)	Glicole propilenico monolaurato
Propylenglycoli monopalmistostearas	(1469)	Propylene glycol monopalmistostearate	Propylèneglycol (monopalmistostéarate de)	Glicole propilenico monopalmistostearato
Propylenglycolum	(0430)	Propylene glicol	Propylèneglycol	Glicole propilenico
Propylis gallas	(1039)	Propyl gallate	Propyle (gallate de)	Propile gallato
Propylis parahydroxybenzoas	(0431)	Propyl parahydroxybenzoate	Propyle (parahydroxybenzoate de)	Propile paraidrossibenzoato
Propylis parahydroxybenzoas natricus	(1263)	Sodium propyl parahydroxybenzoate	Propyle (parahydroxybenzoate de) sodique	Propile paraidrossibenzoato sodico
Propylthiouracilum	(0525)	Propylthiouracil	Propylthiouracile	Propiltiouracile
Propyphenazonum	(0636)	Propyphenazone	Propyphénazone	Propifenazone

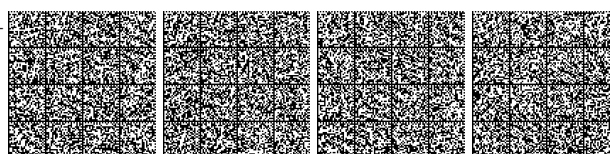


Protamini sulfas	(0569)	Protamine sulphate	Protamine (sulfate de)	Protamina solfato
α -1-Proteinasi inhibitor humanum	(2387)	Human α -1-proteinase inhibitor	Inhibiteur d' α -1-protéinase humain	Inibitore dell' α -1-proteinasi umana
Prothrombinum multiplex humanum	(0554)	Human prothrombin complex	Complexe prothrombique humain	Protrombina umana complesso
Protirelinum	(1144)	Protirelin	Protiréline	Protirelina
Proxiphyllinum	(0526)	Proxiphylline	Proxiphylline	Proxifillina
Pseudoephedrini hydrochloridum	(1367)	Pseudoephedrine hydrochloride	Pseudoéphédrine (chlorhydrate de)	Pseudoefedrina cloridrato
Pullulanum	(2603)	Pullulan	Pullulan	Pullulan
Pyranteli embonas	(1680)	Pyrantel embonate	Pyrantel (embonate de)	Pirantele embonato
Pyrazinamidum	(0859)	Pyrazinamide	Pyrazinamide	Pirazinamide
Pyridostigmini bromidum	(1255)	Pyridostigmine bromide	Pyridostigmine (bromure de)	Piridostigmina bromuro
Pyridoxini hydrochloridum	(0245)	Pyridoxine hydrochloride	Pyridoxine (chlorhydrate de)	Piridoxina cloridrato
Pyrimethaminum	(0288)	Pyrimethamine	Pyriméthamine	Pirimetamina
Pyrrolidum	(2180)	Pyrrolidone	Pyrrolidone	Pirrolidone
Quetiapini fumaras	(2541)	Quetiapine fumarate	Quétiapine (fumarate de)	Quetiapina fumarato
Quinapril hydrochloridum	(1763)	Quinapril hydrochloride	Quinapril (chlorhydrate de)	Quinapril cloridrato
Rabeprazolum natricum	(2868)	Rabeprazole sodium	Rabéprazole sodique	Rabeprazolo sodico
Rabeprazolum natricum hydricum	(2331)	Rabeprazole sodium hydrate	Rabéprazole sodique hydraté	Rabeprazolo sodico idrato
Racecadotrilum	(2171)	Racecadotril	Racécadotril	Racecadotril
Raloxifeni hydrochloridum	(2375)	Raloxifene hydrochloride	Raloxifène (chlorhydrate de)	Raloxifene cloridrato
Raltegraviri kalici compressi	(2938)	Raltegravir potassium tablets	Raltégravir potassique (comprimés de)	Raltegravir potassico compresse
Raltegraviri kalici compressi masticabiles	(2939)	Raltegravir potassium chewable tablets	Raltégravir potassique (comprimés à croquer de)	Raltegravir potassico compresse masticabili
Raltegravirum kalicum	(2887)	Raltegravir potassium	Raltégravir potassique	Raltegravir potassico
Ramiprilum	(1368)	Ramipril	Ramipril	Ramipril
Ranitidini hydrochloridum	(0946)	Ranitidine hydrochloride	Ranitidine (chlorhydrate de)	Ranitidina cloridrato
Rapae oleum raffinatum	(1369)	Rapeseed oil, refined	Colza (huile de) raffinée	Olio di colza raffinato
Regorafenibi compressi	(3023)	Regorafenib tablets	Régorafénib (comprimés de)	Regorafenib compresse
Regorafenibum monohydricum	(3012)	Regorafenib monohydrate	Régorafénib monohydraté	Regorafenib monoidrato
Remifentanili hydrochloridum	(2644)	Remifentanil hydrochloride	Rémifentanil (chlorhydrate de)	Remifentanil cloridrato
Repaglinidum	(2135)	Repaglinide	Répaglinide	Repaglinide
Reserpinum	(0528)	Reserpine	Résérpine	Reserpina
Resorcinolum	(0290)	Resorcinol	Résorcinol	Resorcinolo
Ribavirinum	(2109)	Ribavirin	Ribavirine	Ribavirina
Riboflavini natrii phosphas hydricus	(0786)	Riboflavin sodium phosphate hydrate	Riboflavine (phosphate sodique de) hydraté	Riboflavina sodio fosfato idrato
Riboflavinum	(0292)	Riboflavin	Riboflavine	Riboflavina
Ricini oleum hydrogenatum	(1497)	Castor oil, hydrogenated	Ricin (huile de) hydrogénée	Olio di ricino idrogenato
Ricini oleum raffinatum	(2367)	Castor oil, refined	Ricin (huile de) raffinée	Olio di ricino raffinato
Ricini oleum virginale	(0051)	Castor oil, virgin	Ricin (huile de) vierge	Olio di ricino vergine
Rifabutinum	(1657)	Rifabutin	Rifabutine	Rifabutina
Rifampicinum	(0052)	Rifampicin	Rifampicine	Rifampicina
Rifamycinum natricum	(0432)	Rifamycin sodium	Rifamycine sodique	Rifamicina sodica
Rifaximinum	(2362)	Rifaximin	Rifaximine	Rifaximina
Rilménidini dihydrogenophosphas	(2020)	Rilménidine dihydrogen phosphate	Rilménidine (dihydrogénophosphate de)	Rilménidina diidrogenofosfato
Riociguati compressi	(3079)	Riociguat tablets	Riociguat (comprimés de)	Riociguat compresse
Riociguatum	(3078)	Riociguat	Riociguat	Riociguat
Risperidonum	(1559)	Risperidone	Rispéridone	Risperidone
Ritonavirum	(2136)	Ritonavir	Ritonavir	Ritonavir
Rivaroxabani compressi	(3021)	Rivaroxaban tablets	Rivaroxaban (comprimés de)	Rivaroxaban compresse
Rivaroxabanum	(2932)	Rivaroxaban	Rivaroxaban	Rivaroxaban



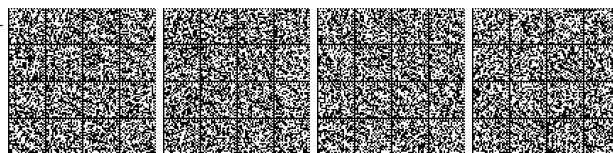
Rivastigmini hydrogenotartras	(2630)	Rivastigmine hydrogen tartrate	Rivastigmine (hydrogénotartrate de)	Rivastigmina idrogenotartrato
Rivastigminum	(2629)	Rivastigmine	Rivastigmine	Rivastigmina
Rizatriptani benzoas	(2585)	Rizatriptan benzoate	Rizatriptan (benzoate de)	Rizatriptan benzoato
Rocuroni bromidum	(1764)	Rocuronium bromide	Rocuronium (bromure de)	Rocuronio bromuro
Ropiniroli hydrochloridum	(2604)	Ropinirole hydrochloride	Ropinirole (chlorhydrate de)	Ropinirolo cloridrato
Ropivacaini hydrochloridum monohydricum	(2335)	Ropivacaine hydrochloride monohydrate	Ropivacaine (chlorhydrate de) monohydraté	Ropivacaina cloridrato monoidrato
Rosuvastatini calcici compressi	(3008)	Rosuvastatin calcium tablets	Rosuvastatine calcique (comprimés de)	Rosuvastatina calcica compresse
Rosuvastatinum calcicum	(2631)	Rosuvastatin calcium	Rosuvastatine calcique	Rosuvastatina calcica

Rosuvastatinum zincum tetrahydricum	(3135)	Rosuvastatin zinc tetrahydrate	Rosuvastatine zinc tétrahydratée	Rosuvastatina zinco tetraidrata
Rotigotinum	(3014)	Rotigotine	Rotigotine	Rotigotina
Roxithromycinum	(1146)	Roxithromycin	Roxithromycine	Roxitromicina
Rupatadini fumaras	(2888)	Rupatadine fumarate	Rupatadine (fumarate de)	Rupatadina fumarato
Rutosidum trihydricum	(1795)	Rutoside trihydrate	Rutoside trihydraté	Rutoside triidrato
Sacchari monopalmitas	(2319)	Sucrose monopalmitate	Saccharose (monopalmitate de)	Saccarosio monopalmitato
Sacchari sphaerae	(1570)	Sugar spheres	Sphères de sucre	Zucchero sfere
Sacchari stearas	(2318)	Sucrose stearate	Saccharose (stéarate de)	Saccarosio stearato
Saccharinum	(0947)	Saccharin	Saccharine	Saccarina
Saccharinum natricum	(0787)	Saccharin sodium	Saccharine sodique	Saccarina sodica
Saccharum	(0204)	Sucrose	Saccharose	Saccarosio
Saccharum liquidum	(2797)	Sucrose, liquid	Saccharose liquide	Saccarosio liquido
Salbutamoli sulfas	(0687)	Salbutamol sulfate	Salbutamol (sulfate de)	Salbutamolo solfato
Salbutamololum	(0529)	Salbutamol	Salbutamol	Salbutamolo
Salmeteroli xinafoas	(1765)	Salmeterol xinafoate	Salmétérol (xinafoate de)	Salmeterolo xinafoato
Salmonis domestici oleum	(1910)	Salmon oil, farmed	Saumon d'élevage (huile de)	Olio di salmone d'allevamento
Saquinaviri mesilas	(2267)	Saquinavir mesilate	Saquinavir (mésilate de)	Saquinavir mesilato
Saxagliptinum monohydricum	(3136)	Saxagliptin monohydrate	Saxagliptine monohydratée	Saxagliptina monoidrato
Scopolamini butylbromidum/Hyoscine butylbromide	(0737)	Hyoscine butylbromide	Scopolamine (butylbromure de)	Scopolamina butilbromuro/Ioscina butilbromuro
Scopolamini hydrobromidum/Hyoscini hydrobromidum	(0106)	Hyoscine hydrobromide	Scopolamine (bromhydrate de)	Scopolamina bromidrato
Scopolaminum/Hyoscinum	(2167)	Hyoscine	Scopolamine	Scopolamina/Ioscina
Selamectinum ad usum veterinarium	(2268)	Selamectin for veterinary use	Sélamectine pour usage vétérinaire	Selamectina per uso veterinario
Selegilini hydrochloridum	(1260)	Selegiline hydrochloride	Sélégiline (chlorhydrate de)	Selegilina cloridrato
Selenii disulfidum	(1147)	Selenium disulfide	Sélénium (disulfure de)	Selenio disolfuro
Serinum	(0788)	Serine	Sérine	Serina
Sertaconazoli nitras	(1148)	Sertaconazole nitrate	Sertaconazole (nitrate de)	Sertaconazolo nitrato
Sertralini hydrochloridum	(1705)	Sertraline hydrochloride	Sertraline (chlorhydrate de)	Sertralina cloridrato
Serum bovinum	(2262)	Bovine serum	Sérum bovin	Siero bovino
Sesami oleum raffinatum	(0433)	Sesame oil, refined	Sésame (huile de) raffinée	Olio di sesamo raffinato
Sevofluranum	(2269)	Sevoflurane	Sévoflurane	Sevoflurano
Sildenafil citras	(2270)	Sildenafil citrate	Sildénafil (citrate de)	Sildenafil citrato
Silica ad usum dentalem	(1562)	Silica, dental type	Silice pour usage dentaire	Silice per uso dentale
Silica colloidalis anhydrica	(0434)	Silica, colloidal anhydrous	Silice colloïdale anhydre	Silice colloidale anidra
Silica colloidalis hydrica	(0738)	Silica, colloidal hydrated	Silice colloïdale hydratée	Silice colloidale idrata
Silica hydrophobica colloidalis	(2208)	Silica, hydrophobic colloidal	Silice hydrophobe colloïdale	Silice idrofobica, colloidale
Simeticonum	(1470)	Simeticone	Siméticone	Simeticone
Simvastatinum	(1563)	Simvastatin	Simvastatine	Simvastatina



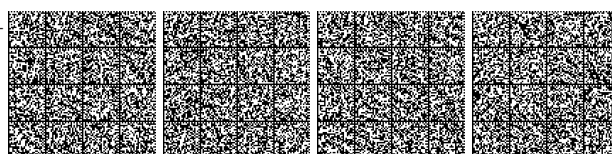
Sitagliptin phosphatis tablets	(2927)	Sitagliptin phosphate tablets	Sitagliptine (phosphate de), comprimés de	Sitagliptina fosfato compresse
Sitagliptini phosphas monohydricum	(2778)	Sitagliptin phosphate monohydrate	Sitagliptine (phosphate de) monohydraté	Sitagliptin fosfato monoidrato
Soiae oleum hydrogenatum	(1265)	Soya-bean oil, hydrogenated	Soja (huile de) hydrogénée	Olio di semi di soia idrogenato
Soiae oleum raffinatum	(1473)	Soya-bean oil, refined	Soja (huile de) raffinée	Olio di semi di soia raffinato
Solani amyllum	(0355)	Potato starch	Amidon de pomme de terre	Amido di patata
Solifenacin succinas	(2779)	Solifenacin succinate	Solifénacine (succinate de)	Solifenacina succinato
Solutiones ad conservationem partium corporis	(1264)	Solutions for organ preservation	Solutions pour conservation d'organes	Soluzioni per la conservazione degli organi
Solutiones ad haemocolaturam haemodiolaturamque	(0861)	Haemofiltration and haemodiafiltration, solutions for	Solutions pour hémofiltration et pour hémodiafiltration	Soluzioni per emofiltrazione ed emodiafiltrazione
Solutiones ad haemodialysem	(0128)	Haemodialysis, solutions for	Solutions pour hémodialyse	Soluzioni per emodialisi
Solutiones ad peritonealem dialysem	(0862)	Peritoneal dialysis, solutions for	Solutions pour dialyse péritonéale	Soluzioni per dialisi peritoneale

Solutiones anticoagulantes et sanguinem humanum conservantes	(0209)	Anticoagulant and preservative solutions for human blood	Solutions anticoagulantes et de conservation du sang humain	Soluzioni anticoagulanti e conservanti per il sangue umano
Solutiones concentratae ad haemocolaturam haemodiolaturamque	(2770)	Haemofiltration and haemodiafiltration, concentrated solutions for	Solutions concentrées pour hémofiltration et pour hémodiafiltration	Soluzioni concentrate per emofiltrazione e emodiafiltrazione
Solutiones concentratae ad haemodialysem	(3206)	Haemodialysis, concentrated solutions for	Solutions concentrées pour hémodialyse	Soluzioni concentrate per emodialisi
Somatostatinum	(0949)	Somatostatin	Somatostatine	Somatostatina
Somatropini pulvis ad praeparationem iniectionem	(0952)	Somatropin powder for injection	Somatropine (poudre pour injection de)	Somatropina polvere per preparazione iniettabile
Somatropini solutio concentrata	(0950)	Somatropin concentrated solution	Somatropine (solution concentrée de)	Somatropina soluzione concentrata
Somatropinum	(0951)	Somatropin	Somatropine	Somatropina
Somatropinum iniectionabile	(2370)	Somatropin injection	Somatropine (préparation injectable de)	Somatropina preparazione iniettabile
Sorafenibi tosilas	(2931)	Sorafenib tosilate	Sorafénib (tosilate de)	Sorafenib tosilato
Sorafenibi tosilatis compressi	(3022)	Sorafenib tosilate tablets	Sorafénib (tosilate de), comprimés de	Sorafenib tosilato compresse
Sorbitani lauras	(1040)	Sorbitan laurate	Sorbitan (laurate de)	Sorbitano laurato
Sorbitani oleas	(1041)	Sorbitan oleate	Sorbitan (oléate de)	Sorbitano oleato
Sorbitani palmitas	(1042)	Sorbitan palmitate	Sorbitan (palmitate de)	Sorbitano palmitato
Sorbitani sesquioleas	(1916)	Sorbitan sesquioleate	Sorbitan (sesquioleate de)	Sorbitano sesquioleato
Sorbitani stearas	(1043)	Sorbitan stearate	Sorbitan (stéarate de)	Sorbitano stearato
Sorbitani trioleas	(1044)	Sorbitan trioleate	Sorbitan (trioléate de)	Sorbitano trioleato
Sorbitolum	(0435)	Sorbitol	Sorbitol	Sorbitolo
Sorbitolum liquidum cristallisabile	(0436)	Sorbitol, liquid (crystallising)	Sorbitol liquide (cristallisable)	Sorbitolo liquido cristallizzabile
Sorbitolum liquidum non cristallisabile	(0437)	Sorbitol, liquid (non crystallising)	Sorbitol liquide (non cristallisable)	Sorbitolo liquido non cristallizzabile
Sorbitolum liquidum partim deshydricum	(2048)	Sorbitol, liquid, partially dehydrated	Sorbitol liquide partiellement déshydraté	Sorbitolo liquido parzialmente disidratato
Sotaloli hydrochloridum	(2004)	Sotalol hydrochloride	Sotalol (chlorhydrate de)	Sotalolo cloridrato
Spectinomycini dihydrochloridum pentahydricum	(1152)	Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate	Spectinomycine (dichlorhydrate de) pentahydraté	Spectinomicina dicloridrato pentaidrato
Spectinomycini sulfas tetrahydricus ad usum veterinarium	(1658)	Spectinomycin sulfate tetrahydrate for veterinary use	Spectinomycine (sulfate de) tétrahydraté pour usage vétérinaire	Spectinomicina solfato per uso veterinario



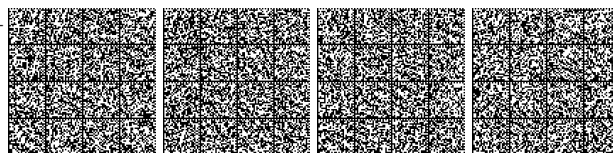
Spiramycinum	(0293)	Spiramycin	Spiramycine	Spiramicina
Spirapril hydrochloridum monohydricum	(1766)	Spirapril hydrochloride monohydrate	Spirapril (chlorhydrate de) monohydraté	Spirapril cloridrato monoidrato
Spironolactonum	(0688)	Spironolactone	Spironolactone	Spironolattone
Squalanum	(1630)	Squalane	Squalane	Squalano
Squalenum	(2805)	Squalene	Squalène	Squalene
Stannosi chloridum dihydricum	(1266)	Stannous chloride dihydrate	Chlorure stanneux dihydraté	Stannoso cloruro diidrato
Stanozololum	(1568)	Stanozolol	Stanozolol	Stanozololo
Stavudinum	(2130)	Stavudine	Stavudine	Stavudina
Streptokinasi solutio concentratum	(0356)	Streptokinase concentrated solution	Streptokinase (solution concentrée)	Streptokinasi soluzione concentrata
Streptomycini sulfas	(0053)	Streptomycin sulphate	Streptomycine (sulfate de)	Streptomicina solfato
Sucralfatum	(1796)	Sucralfate	Sucralfate	Sucralfato
Sucralosum	(2368)	Sucralose	Sucralose	Sucralosio
Sufentanili citras	(1269)	Sufentanil citrate	Sufentanil (citrate de)	Sufentanil citrato
Sufentanilum	(1569)	Sufentanil	Sufentanil	Sufentanil
Sulbactamum natrium	(2209)	Sulbactam sodium	Sulbactam sodique	Sulbactam sodico
Sulfacetamidum natricum	(0107)	Sulfacetamide sodium	Sulfacétamide sodique	Sulfacetamide sodica
Sulfadiazinum	(0294)	Sulfadiazine	Sulfadiazine	Sulfadiazina
Sulfadimethoxinum	(2741)	Sulfadimethoxine	Sulfadiméthoxine	Sulfadimetossina
Sulfadimethoxinum natricum ad usum veterinarium	(2745)	Sulfadimethoxine sodium for veterinary use	Sulfadiméthoxine sodique pour usage vétérinaire	Sulfadimetossina sodica per uso veterinario
Sulfadimidinum	(0295)	Sulfadimidine	Sulfadimidine	Sulfadimidina
Sulfadoxinum	(0740)	Sulfadoxine	Sulfadoxine	Sulfadoxina
Sulfafurazolum	(0741)	Sulfafurazole	Sulfafurazol	Sulfafurazolo

Sulfaguanidinum	(1476)	Sulfaguanidine	Sulfaguanidine	Sulfaguanidina
Sulfamerazinum	(0358)	Sulfamerazine	Sulfamérazine	Sulfamerazina
Sulfamethizolum	(0637)	Sulfamethizole	Sulfaméthizol	Sulfametizolo
Sulfamethoxazolum	(0108)	Sulfamethoxazole	Sulfaméthoxazole	Sulfametroxazolo
Sulfamethoxypyridazinum ad usum veterinarium	(0638)	Sulfamethoxypyridazine for veterinary use	Sulfaméthoxypyridazine pour usage vétérinaire	Sulfametoxipiridazina per uso veterinario
Sulfanilamidum	(1571)	Sulfanilamide	Sulfanilamide	Sulfanilamide
Sulfasalazinum	(0863)	Sulfasalazine	Sulfasalazine	Sulfasalazina
Sulfathiazolum	(0742)	Sulfathiazole	Sulfathiazol	Sulfatiazolo
Sulfinpyrazonum	(0790)	Sulfinpyrazone	Sulfinpyrazone	Sulfinpirazone
Sulfobutylbetadexum natricum	(2804)	Sulfobutylbetadex sodium	Sulfobutylbétadex sodique	Sulfobutilbetadex sodico
Sulfur	(0953)	Sulfur	Soufre	Zolfo
Sulindacum	(0864)	Sulindac	Sulindac	Sulindac
Sulpiridum	(1045)	Sulpiride	Sulpiride	Sulpiride
Sultamicillini tosilas dihydricus	(2212)	Sultamicillin tosilate dihydrate	Sultamicilline (tosilate de) dihydraté	Sultamicillina tosilato diidrato
Sultamicillinum	(2211)	Sultamicillin	Sultamicilline	Sultamicillina
Sumatriptani succinas	(1573)	Sumatriptan succinate	Sumatriptan (succinate de)	Sumatriptan succinato
Suxamethonii chloridum	(0248)	Suxamethonium chloride	Suxaméthonium (chlorure de)	Suxametonio cloruro
Suxibuzonum ad usum veterinarium	(1574)	Suxibuzone for veterinary use	Suxibuzone pour usage vétérinaire	Suxibuzone per uso veterinario
Tacalcitolum monohydricum	(2272)	Tacalcitol monohydrate	Tacalcitol monohydraté	Tacalcitol monoidrato
Tacrolimus monohydricum	(2244)	Tacrolimus monohydrate	Tacrolimus monohydraté	Tacrolimus monoidrato
Tadalafilum	(2606)	Tadalafil	Tadalafil	Tadalafil
Talcum	(0438)	Talc	Talc	Talco
Tamoxifeni citras	(1046)	Tamoxifen citrate	Tamoxifène (citrate de)	Tamoxifene citrato
Tamsulosini hydrochloridum	(2131)	Tamsulosin hydrochloride	Tamsulosine (chlorhydrate de)	Tamsulosina cloridrato
Tanninum	(1477)	Tannic acid	Tannique (acide)	Acido tannico
Tapentadoli hydrochloridum	(3035)	Tapentadol hydrochloride	Tapentadol (chlorhydrate de)	Tapentadol cloridrato



Tazobactamum	(2210)	Tazobactam	Tazobactam	Tazobactam
Teicoplaninum	(2358)	Teicoplanin	Téicoplanine	Teicoplanina
Telmisartanum	(2154)	Telmisartan	Telmisartan	Telmisartan
Temazepamum	(0954)	Temazepam	Témazépam	Temazepam
Temozolomidum	(2780)	Temozolomide	Témozolomide	Temozolomide
Tenoxicamum	(1156)	Tenoxicam	Ténoxicam	Tenoxicam
Terazosini hydrochloridum dihydricum	(2021)	Terazosin hydrochloride dihydrate	Térazosine (chlorhydrate de) dihydraté	Terazosina cloridrato diidrato
Terbinafini hydrochloridum	(1734)	Terbinafine hydrochloride	Terbinafine (chlorhydrate de)	Terbinafina cloridrato
Terbutalini sulfas	(0690)	Terbutaline sulphate	Terbutaline (sulfate de)	Terbutalina solfato
Terconazolum	(1270)	Terconazole	Terconazole	Terconazolo
Terfenadinum	(0955)	Terfenadine	Terfénadine	Terfenadina
Teriflunomidi compressi	(3037)	Teriflunomide tablets	Tériflunomide (comprimés de)	Teriflunomide compresse
Teriflunomidum	(3036)	Teriflunomide	Tériflunomide	Teriflunomide
Teriparatidum	(2829)	Teriparatide	Tériparatide	Teriparatide
Teriparatidum iniectionabile	(3130)	Teriparatide injection	Tériparatide (préparation injectable de)	Teriparatide preparazione iniettabile
Terlipressinum	(2646)	Terlipressin	Terlipressine	Terlipressina
Terpinum monohydricum	(2940)	Terpin monohydrate	Terpine monohydratée	Terpina monoidrato
tert-Butylamini perindoprilum	(2019)	Perindopril <i>tert</i> -butylamine	Périndopril <i>tert</i> -butylamine	Perindopril <i>tert</i> butilamina
Testosteroni decanoas	(1736)	Testosterone decanoate	Testostérone (décanoate de)	Testosterone decanoato
Testosteroni enantas	(1048)	Testosterone enantate	Testostérone (énantate de)	Testosterone enantato
Testosteroni isocaproas	(1737)	Testosterone isocaproate	Testostérone (isocaproate de)	Testosterone isocaproato
Testosteroni propionas	(0297)	Testosterone propionate	Testostérone (propionate de)	Testosterone propionato
Testosteronum	(1373)	Testosterone	Testostérone	Testosterone
Tetracaini hydrochloridum	(0057)	Tetracaine hydrochloride	Tétracaïne (chlorhydrate de)	Tetracaina cloridrato
Tetracainum	(2909)	Tetracaine	Tétracaïne	Tetracaina
Tetracosactidum	(0644)	Tetracosactide	Tétracosactide	Tetracosactide
Tetracyclini hydrochloridum	(0210)	Tetracycline hydrochloride	Tétracycline (chlorhydrate de)	Tetraciclina cloridrato
Tetracyclinum	(0211)	Tetracycline	Tétracycline	Tetraciclina

Tetrazepamum	(1738)	Tetrazepam	Tétrazépam	Tetrazepam
Tetryzolini hydrochloridum	(2101)	Tetryzoline hydrochloride	Tétryzoline (chlorhydrate de)	Tettrizolina cloridrato
Theobromatis oleum	(2607)	Cocoa butter	Beurre de cacao	Burro di cacao
Theophyllinum	(0299)	Theophylline	Théophylline	Teofillina
Theophyllinum et ethylenediaminum	(0300)	Theophyllineethylenediamine	Théophyllineéthylènediamine	Teofillinaetilendiammina
Theophyllinum et ethylenediaminum hydricum	(0301)	Theophyllineethylenediamine hydrate	Théophylline-éthylènediamine hydratée	Teofillina-etilendiammina idrata
Theophyllinum monohydricum	(0302)	Theophylline monohydrate	Théophylline monohydratée	Teofillina monoidrata
Thiamazolum	(1706)	Thiamazole	Thiamazol	Tiamazolo
Thiaini hydrochloridum	(0303)	Thiamine hydrochloride	Thiamine (chlorhydrate de)	Tiamina cloridrato
Thiaini nitras	(0531)	Thiamine nitrate	Thiamine (nitrate de)	Tiamina nitrato
Thiamphenicolum	(0109)	Thiamphenicol	Thiamphénicol	Tiamfenicolo
Thiocolchicosidum ex ethanolo cristallisatum	(2896)	Thiocolchicoside crystallised from ethanol	Thiocolchicoside cristallisé dans l'éthanol	Tiocolchicoside cristallizzato in etanolo
Thiocolchicosidum hydricum	(2814)	Thiocolchicoside hydrate	Thiocolchicoside hydraté	Tiocolchicoside idrato
Thiomersalum	(1625)	Thiomersal	Thiomersal	Tiomersal
Thiopentalum natricum et natrii carbonas	(0212)	Thiopental sodium and sodium carbonate	Thiopental et carbonate sodiques	Tiopental sodico e sodio carbonato
Thioridazini hydrochloridum	(0586)	Thioridazine hydrochloride	Thioridazine (chlorhydrate de)	Tioridazina cloridrato
Thioridazinum	(2005)	Thioridazine	Thioridazine	Tioridazina
Threoninum	(1049)	Threonine	Thréonine	Treonina
Thymolum	(0791)	Thymol	Thymol	Timolo



Tiabendazolum	(0866)	Tiabendazole	Tiabendazole	Tiabendazolo
Tiamulini hydrogenofumaras ad usum veterinarium	(1659)	Tiamulin hydrogen fumarate for veterinary use	Tiamuline (hydrogénofumarate de) pour usage vétérinaire	Tiamulina idrogenofumarato per uso veterinario
Tiamulinum ad usum veterinarium	(1660)	Tiamulin for veterinary use	Tiamuline pour usage vétérinaire	Tiamulina per uso veterinario
Tianeptinum natricum	(2022)	Tianeptine sodium	Tianeptine sodique	Tianeptina sodica
Tiapridi hydrochloridum	(1575)	Tiapride hydrochloride	Tiapride (chlorhydrate de)	Tiapride cloridrato
Tibololum	(1739)	Tibolone	Tibolone	Tibolone
Ticagrelori compressi	(3097)	Ticagrelor tablets	Ticagrélor (comprimés de)	Ticagrelor compresse
Ticagrelorum	(3087)	Ticagrelor	Ticagrélor	Ticagrelor
Ticarcillinum natricum	(0956)	Ticarcillin sodium	Ticarcilline sodique	Ticarcillina sodica
Ticlopidini hydrochloridum	(1050)	Ticlopidine hydrochloride	Ticlopidine (chlorhydrate de)	Ticlopidina cloridrato
Tigecyclinum	(2825)	Tigecycline	Tigécycline	Tigeciclina
Tilidini hydrochloridum hemihydricum	(1767)	Tilidine hydrochloride hemihydrate	Tilidine (chlorhydrate de) hémihydraté	Tilidina cloridrato emiidrato
Timololi maleas	(0572)	Timolol maleate	Timolol (maléate de)	Timololo maleato
Tinidazolum	(1051)	Tinidazole	Tinidazole	Tinidazolo
Tinzaparinum natricum	(1271)	Tinzaparin sodium	Tinzaparine sodique	Tinzaparina sodica
Tioconazolum	(2074)	Tioconazole	Tioconazole	Tioconazolo
Tiotropii bromidum monohydricum	(2420)	Tiotropium bromide monohydrate	Tiotropium (bromure de) monohydraté	Tiotropio bromuro monoidrato
Titanii dioxidum	(0150)	Titanium dioxide	Titane (dioxyde de)	Titanio diossido
Tizanidini hydrochloridum	(2578)	Tizanidine hydrochloride	Tizanidine (chlorhydrate de)	Tizanidina cloridrato
Tobramycinum	(0645)	Tobramycin	Tobramycine	Tobramicina
α -Tocopheroli acetatis pulvis	(0691)	α -Tocopherol acetate concentrate (powder form)	α -Tocophérol (concentrat d'acétate d'), forme pulvérulente	α -Tocoferolo acetato polvere
<i>int-rac</i> - α -Tocopherolum	(0692)	<i>all-rac</i> - α -Tocopherol	<i>tout-rac</i> - α -Tocophérol	<i>tutto-rac</i> - α -Tocoferolo
DL- α -Tocopherylis hydrogenosuccinas	(1258)	DL- α -Tocopheryl hydrogen succinate	DL- α -Tocophéryle (hydrogénosuccinate de)	DL- α -Tocoferile idrogeno succinato
<i>int-rac</i> - α -Tocopherylis acetat	(0439)	<i>all-rac</i> - α -Tocopheryl acetate	<i>tout-rac</i> - α -Tocophéryle (acétate de)	<i>tutto-rac</i> - α -Tocoferile acetato
<i>RRR</i> - α -Tocopherolum	(1256)	<i>RRR</i> - α -Tocopherol	<i>RRR</i> - α -Tocophérol	<i>RRR</i> - α -Tocoferolo
<i>RRR</i> - α -Tocopherylis acetat	(1257)	<i>RRR</i> - α -Tocopheryl acetate	<i>RRR</i> - α -Tocophéryle (acétate de)	<i>RRR</i> - α -Tocoferile acetato
<i>RRR</i> - α -Tocopherylis hydrogenosuccinas	(1259)	<i>RRR</i> - α -Tocopheryl hydrogen succinate	<i>RRR</i> - α -Tocophéryle (hydrogénosuccinate de)	<i>RRR</i> - α -Tocoferile idrogenosuccinato
Tolbutamide	(0304)	Tolbutamide	Tolbutamide	Tolbutamide
Tolnaftatum	(1158)	Tolnaftate	Tolnaftate	Tolnaftato
Tolterodini tartaras	(2781)	Tolterodine tartrate	Toltérodine (tartrate de)	Tolterodina tartrato

Topiramatum	(2616)	Topiramate	Topiramate	Topiramato
Torasemidum	(2132)	Torasemide	Torasémide	Torasemide
Tosylchloramidum natricum	(0381)	Tosylchloramide sodium	Tosylchloramide sodique	Tosilcloramide sodica
Tramadoli hydrochloridum	(1681)	Tramadol hydrochloride	Tramadol (chlorhydrate de)	Tramadolo cloridrato
Toxinum botulinicum A ad iniectabile	(2113)	Botulinum toxin type A for injection	Toxine botulinique type A pour préparation injectable	Tossina botulinica tipo A per preparazione iniettabile
Toxinum botulinicum B ad iniectabile	(2581)	Botulinum toxin type B for injection	Toxine botulinique type B pour préparation injectable	Tossina botulinica tipo B per preparazione iniettabile
Tramazolini hydrochloridum monohydricum	(1597)	Tramazoline hydrochloride monohydrate	Tramazoline (chlorhydrate de) monohydraté	Tramazolina cloridrato monoidrato
Trandolaprilum	(2245)	Trandolapril	Trandolapril	Trandolapril
Trapidilum	(1576)	Trapidil	Trapidil	Trapidil
Trazodoni hydrochloridum	(2857)	Trazodone hydrochloride	Trazodone (chlorhydrate de)	Trazodone cloridrato
Trehalosum dihydricum	(2297)	Trehalose dihydrate	Tréhalose dihydraté	Trealosio diidrato
Tretinoinum	(0693)	Tretinoin	Trétinoïne	Tretinoina

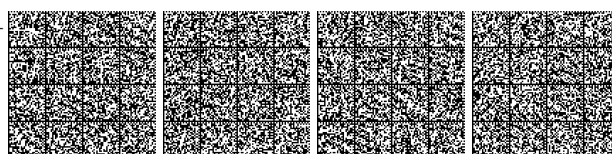


Triacetinum	(1106)	Triacetin	Triacetine	Triacetina
Triamcinoloni acetonidum	(0533)	Triamcinolone acetoneide	Triamcinolone (acétonide de)	Triamcinolone acetoneide
Triamcinoloni hexacetonidum	(0867)	Triamcinolone hexacetonide	Triamcinolone (hexacétonide de)	Triamcinolone esacetoneide
Triamcinolonum	(1376)	Triamcinolone	Triamcinolone	Triamcinolone
Triamterenum	(0058)	Triamterene	Triamterène	Triamterene
Tribenosidum	(1740)	Tribenoside	Tribenoside	Tribenoside
Tributylis acetyltras	(1770)	Tributyl acetylcitrate	Tributyle (acétylcitrate de)	Tributile acetile citrato
Tricalcii phosphas	(1052)	Calcium phosphate	Phosphate tricalcique	Calcio fosfato
Triclabendazolum ad usum veterinarium	(2609)	Triclabendazole for veterinary use	Triclabendazole pour usage vétérinaire	Triclabendazolo per uso veterinario
Triethylis citras	(1479)	Triethyl citrate	Triéthyle (citrate de)	Trietile citrato
Trifluoperazini hydrochloridum	(0059)	Trifluoperazine hydrochloride	Trifluopérazine (chlorhydrate de)	Trifluoperazina cloridrato
Trifluridinum	(2910)	Trifluridine	Trifluridine	Trifluridina
Triflusalum	(1377)	Triflusal	Triflusal	Triflusal
Triglycerida media	(0868)	Triglycerides, medium-chain	Triglycérides à chaîne moyenne	Trigliceridi saturi a catena media
Triglyceroli diisostearas	(2032)	Triglycerol diisostearate	Triglyceroli (diisostéarate de)	Triglicerolo diisostearato
Trihexyphenidyl hydrochloridum	(1626)	Trihexyphenidyl hydrochloride	Trihexyphénidyle (chlorhydrate de)	Triesifenidile cloridrato
Trimebutini maleas	(2182)	Trimebutine maleate	Trimébutine maleate	Trimebutina maleate
Trimetazidini dihydrochloridum	(1741)	Trimetazidine dihydrochloride	Trimétazidine (dichlorhydrate de)	Trimetazidina dicloridrato
Trimethadionum	(0440)	Trimethadione	Triméthadione	Trimetadione
Trimethoprimum	(0060)	Trimethoprim	Triméthoprim	Trimetoprim
Trimipramini maleas	(0534)	Trimipramine maleate	Trimipramine (maléate de)	Trimipramina maleato
Tri- <i>n</i> -Butylis phosphas	(1682)	Tri- <i>n</i> -butyl phosphate	Tri- <i>n</i> -butyle (phosphate de)	Tri- <i>n</i> -butile fosfato
Tritici aestivi oleum raffinatum	(0359)	Wheat-germ oil, refined	Germes de blé (huile de) raffinée	Olio di germe di grano raffinato
Tritici aestivi oleum virginale	(1480)	Wheat-germ oil, virgin	Germes de blé (huile de) vierge	Olio di germe di grano vergine
Tritici amyllum	(0359)	Wheat starch	Amidon de blé	Amido di frumento
Trolaminum	(1577)	Trolamine	Trolamine	Trolamina
Trometamolium	(1053)	Trometamol	Trométamol	Trometamolo
Tropicamidum	(1159)	Tropicamide	Tropicamide	Tropicamide
Tropisetroni hydrochloridum	(2102)	Tropisetron hydrochloride	Tropisétro (chlorhydrate de)	Tropisetrone cloridrato
Trospii chloridum	(1798)	Trospium chloride	Trospium (chlorure de)	Trospio cloruro
Troxerutinum	(2133)	Troxerutin	Troxérutine	Troxerutina
Trypsinum	(0694)	Trypsin	Trypsine	Tripsina
Tryptophanum	(1272)	Tryptophan	Tryptophane	Triptofano
Tuberculinii aviarii derivatum proteinosum purificatum	(0535)	Tuberculin purified protein derivative, avian	Tuberculine aviaire (dérivé protéinique purifié de)	Tubercolina aviaria derivato proteico purificato

Tuberculinii bovini derivatum proteinosum purificatum	(0536)	Tuberculin purified protein derivative, bovine	Tuberculine bovine (dérivé protéinique purifié de)	Tubercolina bovina derivato proteico purificato
Tuberculinii derivatum proteinosum purificatum ad usum humanum	(0151)	Tuberculin purified protein derivative for human use	Tuberculine (dérivé protéinique purifié de) pour usage humain	Tubercolina derivato proteico purificato per uso umano
Tuberculinum pristinum ad usum humanum	(0152)	Tuberculin for human use, old	Tuberculine (vieille) pour usage humain	Tubercolina vecchia per uso umano
Tylosini phosphastis solutio ad usum veterinarium	(1661)	Tylosin phosphate bulk solution for veterinary use	Tylosine (phosphate de) pour usage vétérinaire, solution en vrac de	Tilosina fosfato soluzione "in bulk" per uso veterinario



Tylosini tartras ad usum veterinarium	(1274)	Tylosin tartrate for veterinary use	Tylosine (tartrate de) pour usage vétérinaire	Tilosina tartrato per uso veterinario
Tylosinum ad usum veterinarium	(1273)	Tylosin for veterinary use	Tylosine pour usage vétérinaire	Tilosina per uso veterinario
Tylosinum phosphatis solution ad usum veterinarium	(2802)	Tylosin phosphate for veterinary use	Tylosine (phosphate de) pour usage vétérinaire	Tilosina fosfato per uso veterinario
Tyrosinum	(1161)	Tyrosine	Tyrosine	Tirosina
Tyrothricinum	(1662)	Tyrothricin	Tyrothricine	Tirotricina
Ubidecarenonum	(1578)	Ubidecarenone	Ubidécарénone	Ubidecarenone
Ureum	(0743)	Urea	Urée	Urea
Urofollitropinum	(0958)	Urofollitropin	Urofollitropine	Urofollitropina
Urokinasum	(0695)	Urokinase	Urokinase	Urokinasi
Ursodoxicoltaurinum dihydricum	(3150)	Ursodoxicoltaurine dihydrate	Ursodoxicoltaurine dihydratée	Ursodoxicoltaurina diidrato
Valacicloviri hydrochloridum	(1768)	Valaciclovir hydrochloride	Valaciclovir chlorhydrate de	Valaciclovir cloridrato
Valacicloviri hydrochloridum hydricum	(2751)	Valaciclovir hydrochloride, hydrated	Valaciclovir (chlorhydrate de) hydraté	Valaciclovir cloridrato idrato
Valgancicloviri hydrochloridum	(2930)	Valganciclovir hydrochloride	Valganciclovir (chlorhydrate de)	Valganciclovir cloridrato
Valinum	(0796)	Valine	Valine	Valina
Valnemulini hydrochloridum ad usum veterinarium	(2137)	Valnemulin hydrochloride for veterinary use	Valnémuline (chlorhydrate de) pour usage vétérinaire	Valnemulina cloridrato per uso veterinario
Valsartanum	(2423)	Valsartan	Valsartan	Valsartan
Vancomycini hydrochloridum	(1058)	Vancomycin hydrochloride	Vancomycine (chlorhydrate de)	Vancomicina cloridrato
Vanillinum	(0747)	Vanillin	Vanilline	Vanillina
Vardenafili hydrochloridum trihydricum	(2782)	Vardenafil hydrochloride trihydrate	Vardénafil (chlorhydrate de) trihydraté	Vardenafil cloridrato triidrato
Vaselinum album	(1799)	Paraffin, white soft	Vaseline blanche	Vaselina bianca
Vaselinum flavum	(1554)	Paraffin, yellow soft	Vaseline jaune	Vaselina gialla
Vecuronii bromidum	(1769)	Vecuronium bromide	Vécuronium (bromure de)	Vecuronio bromuro
Vedaprofenum ad usum veterinarium	(2248)	Vedaprofen for veterinary use	Védaprofène pour usage vétérinaire	Vedaprofene per uso veterinario
Venlafaxinum hydrochloridum	(2119)	Venlafaxine hydrochloride	Venlafaxine (chlorhydrate de)	Venlafaxina cloridrato
Verapamili hydrochloridum	(0573)	Verapamil hydrochloride	Vérapamil (chlorhydrate de)	Verapamil cloridrato
Vigabatrinum	(2305)	Vigabatrin	Vigabatrine	Vigabatrin
Vinblastini sulfas	(0748)	Vinblastine sulfate	Vinblastine (sulfate de)	Vinblastina solfato
Vincaminum	(1800)	Vincamine	Vincamine	Vincamina
Vincristini sulfas	(0749)	Vincristine sulfate	Vincristine (sulfate de)	Vincristina solfato
Vindesini sulfas	(1276)	Vindesine sulfate	Vindésine (sulfate de)	Vindesina solfato
Vinorelbini tartras	(2107)	Vinorelbine tartrate	Vinorelbine (tartrate de)	Vinorelbina tartrato
Vinpocetinum	(2139)	Vinpocetine	Vinpocétine	Vinpocetina
Vitaminum A	(0217)	Vitamin A	Vitamine A	Vitamina A
Vitaminum A syntheticum densatum oleosum	(0219)	Vitamin A concentrate (oily form), synthetic	Vitamine A synthétique (concentrat de), forme huileuse	Vitamina A sintetica concentrato oleoso
Vitaminum A syntheticum, solubilisatum densatum in aqua dispergibile	(0220)	Vitamin A concentrate (solubilisate/emulsion), synthetic	Vitamine A synthétique (concentrat de), solubilisé/émulsion	Vitamina A sintetica concentrato solubilizzato/emulsione
Vitaminum A synthetici densati pulvis	(0218)	Vitamin A concentrate (powder form), synthetic	Vitamine A synthétique (concentrat de), forme pulvérulente	Vitamina A sintetica concentrato polvere
Voriconazolum	(2576)	Voriconazole	Voriconazole	Voriconazolo
Warfarinum natricum	(0698)	Warfarin sodium	Warfarine sodique	Warfarin sodico
Warfarinum natricum clathratum	(0699)	Warfarin sodium clathrate	Warfarine sodique clathrate	Warfarin sodico clatrato
Xanthani gummi	(1277)	Xanthan gum	Gomme xanthane	Gomma xantana



Xylazini hydrochloridum ad usum veterinarium	(1481)	Xylazine hydrochloride for veterinary use	Xylazine (chlorhydrate de) pour usage vétérinaire	Xilazina cloridrato per uso veterinario
Xylitolum	(1381)	Xylitol	Xylitol	Xilitolo
Xylometazolini hydrochloridum	(1162)	Xylometazoline hydrochloride	Xylométazoline (chlorhydrate de)	Xilometazolina cloridrato
Xylosum	(1278)	Xylose	Xylose	Xilosio
Yohimbini hydrochloridum	(2172)	Yohimbine hydrochloride	Yohimbine (chlorhydrate de)	Yoimbina cloridrato
Zanamivirum hydricum	(2611)	Zanamivir, hydrate	Zanamivir hydraté	Zanamivir idrato
Zidovudinum	(1059)	Zidovudine	Zidovudine	Zidovudina
Zinci acetat dihydricus	(1482)	Zinc acetate dihydrate	Zinc (acétate de) dihydraté	Zinco acetato diidrato
Zinci acexamas	(1279)	Zinc acexamate	Zinc (acéxamate de)	Zinco acexamato
Zinci chloridum	(0110)	Zinc chloride	Zinc (chlorure de)	Zinco cloruro
Zinci gluconas	(2164)	Zinc gluconate	Zinc (gluconate de)	Zinco gluconate
Zinci oxidum	(0252)	Zinc oxide	Zinc (oxyde de)	Zinco ossido
Zinci stearas	(0306)	Zinc stearate	Zinc (stéarate de)	Zinco stearato
Zinci sulfas heptahydricus	(0111)	Zinc sulfate heptahydrate	Zinc (sulfate de) heptahydraté	Zinco solfato eptaidrato
Zinci sulfas hexahydricus	(1683)	Zinc sulfate hexahydrate	Zinc (sulfate de) hexahydraté	Zinco solfato esaidrato
Zinci sulphas monohydricus	(2159)	Zinc sulfate monohydrate	Zinc (sulfate de) monohydraté	Zinco solfato monoidrato
Zinci undecylenas	(0539)	Zinc undecylenate	Zinc (undécylénate de)	Zinco undecilenato
Ziprasidoni hydrochloridum monohydricum	(2421)	Ziprasidone hydrochloride monohydrate	Ziprasidone chloridrate de, monohydraté	Ziprasidone cloridrato monoidrato
Ziprasidoni mesilas trihydricus	(2649)	Ziprasidone mesilate trihydrate	Ziprasidone (mésilate de) trihydraté	Ziprasidone mesilato triidrato
Zolmitriptanum	(2737)	Zolmitriptan	Zolmitriptan	Zolmitriptan
Zolpidemi tartras	(1280)	Zolpidem tartrate	Zolpidem (tartrate de)	Zolpidem tartrato
Zopiclonum	(1060)	Zopiclone	Zopiclone	Zopiclone
Zuclopenthixoli decanoas	(1707)	Zuclopenthixol decanoate	Zuclopenthixol (décanoate de)	Zuclopentixolo decanoato

TESTO SOSPESO

Il testo riportato di seguito è stato sospeso dalla Farmacopea Europea dal 1 luglio 2022

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Gonadotropinum sericum equinum ad usum veterinarium	(0719)	Gonadotrophin, equine serum, for veterinary use	Gonadotrophin, equine serum, for veterinary use	Gonadotropina sierica equina per uso veterinario

26A00967



DECRETO 26 gennaio 2026.

Autorizzazione al trasferimento della quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 47-*bis* il quale prevede che, nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio sanitari e della tutela alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero della salute, tra l'altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del Sistema sanitario nazionale;

Vista la legge 1° novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, che all'art. 1, comma 367, istituisce il Fondo per le dipendenze patologiche, con una dotazione di spesa pari a 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità, nello stato di previsione del Ministero della salute;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 e, in particolare, l'art. 1, comma 369, che prevede, a decorrere dall'anno 2025, con decreto del Ministro della salute, il trasferimento annuale della quota dell'1,5 per cento del Fondo per le dipendenze patologiche, pari a euro 1.410.000,00, per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze;

Considerato che l'art. 1, comma 371 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha soppresso l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave di cui al decreto del Ministro della salute del 12 agosto 2019 e i relativi compiti sono trasferiti all'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato che le risorse di cui all'art. 1, commi 367 e 369 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 risultano iscritte

sul capitolo 4379, piano gestionale 1, denominato «Fondo per le dipendenze patologiche (FDP)» nell'ambito della missione «Tutela della salute» programma «Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali» azione «Sorveglianza prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute, anche nelle attività sportive» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2026;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 369 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è autorizzato il trasferimento al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri della quota dell'1,5% per cento del Fondo per le dipendenze patologiche, pari a euro 1.410.000,00, per l'anno 2026, al fine di realizzare le attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per i provvedimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 gennaio 2026

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 143

26A01029

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

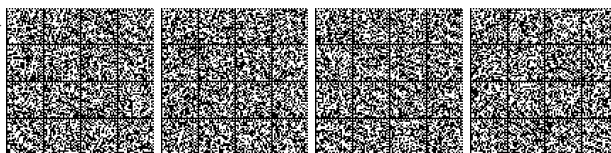
COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 24 febbraio 2026.

Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sul progetto di «Realizzazione del Polo impiantistico denominato Parco delle risorse circolari» ubicato nel Comune di Roma Capitale, Municipio IX, località Santa Palomba. Società proponente: «RenewRome S.r.l.». Ulteriori disposizioni. (Ordinanza n. 11/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presiden-



te della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022;

Visto:

il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che:

al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, comma 3 della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo n. 152/2006 fra cui in particolare:

«la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;

l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto legislativo 152/2006»;

al comma 2, prevede che ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 «il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea»;

Visti:

l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]»;

l'art. 1, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]»;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubiliari sia per l'attuazione del Piano dei rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

Viste:

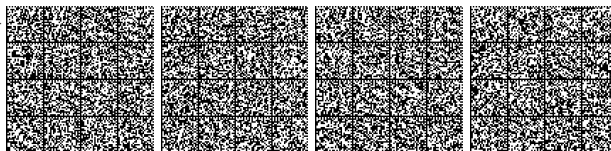
la disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il Commissario straordinario ha costituito la struttura commissariale in avvalimento, ai sensi del richiamato art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025»;

la disposizione n. 46 del 26 novembre 2024, con la quale sono state definitive «le attribuzioni funzionali del Commissario straordinario esercitate dall'Area VIA e autorizzazioni rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022»;

l'ordinanza prot. RM/6399/2025 del 6 agosto 2025, avente ad oggetto «Procedura di affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 36/2023, per lo svolgimento del servizio di assistenza tecnico-specialistica finalizzata a fornire supporto tecnico-operativo agli uffici del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e suoi delegati ai fini dell'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti urbani e del disbrigo dei procedimenti inerenti agli impianti esistenti». con cui è stata disposta l'aggiudicazione in favore della società Framinia e.c.s. S.r.l. con sede in Roma, via Paolo Emilio n. 34, del «Servizio di assistenza tecnico-specialistica finalizzata a fornire supporto tecnico-operativo agli Uffici del Commissario straordinario [...] ai fini dell'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti urbani e del disbrigo dei procedimenti inerenti agli impianti esistenti»;

Viste:

la direttiva quadro 2008/98/CE successive modificazioni ed integrazioni che, nel disciplinare la gestione e la gerarchia dei rifiuti e nel definire il «rifiuto» come «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi», prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimità, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT - *Best Available Techniques*);



la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento);

la direttiva 2024/2881/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 sull'inquinamento atmosferico;

la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 sull'inquinamento acustico;

la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la Valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

il regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio «relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;

la decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

il regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico»;

la comunicazione 2018/C 124/01 della UE recante «Gli orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti» del 9 aprile 2018, che fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, ivi incluse le autorità locali, e alle imprese riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, segnatamente in merito all'identificazione delle caratteristiche di pericolo, valutando se i rifiuti presentano una qualche caratteristica di pericolo e, in ultima analisi, classificando i rifiuti come pericolosi o non pericolosi;

le direttive (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/851 del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 2018/852 del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, entrambe recepite con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che ha compiuto un'ampia revisione della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006;

la direttiva 2018/850/UE del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero, recepita con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121;

la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione europea del 10 agosto 2018 che stabilisce le «Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (*Best Available Techniques, BAT*) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio»;

il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli

inquinanti organici persistenti (rifusione), che si pone l'obiettivo di «tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP» (*persistent organic pollutants*);

il regolamento (UE) 2019/636 della Commissione del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Viste le «Linee guida per l'applicazione della disciplina *End of Waste* di cui all'art. 184-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 – revisione gennaio 2022» approvate dal Consiglio di SNPA (Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente) nella seduta del 23 febbraio 2022, doc n. 156/22;

Visti:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi»;

il decreto ministeriale del 29 gennaio 2007 «Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo n. 59/2005», ora allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

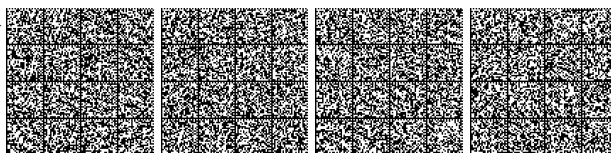
la D.G.R. 239 del 17 aprile 2009 della Regione Lazio che modifica ed integra la D.G.R. n. 755 del 2008 concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione di garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti;

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante «Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)», di modifica del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 26, comma 1 che ha sostituito l'Allegato VIII alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114»;

Visto:

il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, prot. n. 227, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale per la gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257 ed a seguito della conclusione positiva della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS);



Vista:

l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 1° dicembre 2022 con la quale è stata disposta la realizzazione da parte di Roma Capitale di «un impianto di termovalorizzazione, autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'Allegato C, Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, (di seguito «Polo impiantistico»), con le caratteristiche previste dal Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale approvato dal Commissario straordinario»;

con la medesima ordinanza il Commissario straordinario ha disposto:

«di imporre sui terreni e sulle pertinenze siti nel territorio di Roma Capitale, identificati dai seguenti dati catastali: Foglio 1186 – Particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, acquisiti da A.M.A. S.p.a. in forza di rogito notarile n. 13786 del notaio Nicola Atlante registrato a Roma in data 25 novembre 2022, un vincolo di destinazione finalizzato all'installazione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, Parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, essenziale ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza impiantistica territoriale di Roma Capitale, stante quanto disposto dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 ai sensi del quale «le attività di gestione dei rifiuti costituiscono attività di pubblico interesse»;

che Roma Capitale provveda ad indire una manifestazione di interesse per la presentazione di *Project Financing* per la progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione, a cura e spese del proponente, di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, Parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 183 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo i termini e le modalità che definiti nello specifico avviso pubblico;

di dichiarare il pubblico interesse della proposta di *Project Financing* individuata in esito alla conclusione della manifestazione di interesse avviata da Roma Capitale;

che venga costituito un diritto di superficie, ex articoli 952 e ss. del cod. civ. a tempo determinato ed a titolo oneroso, con decisione dell'assemblea dei soci di A.M.A. S.p.a., secondo le forme e le modalità stabilite dallo Statuto societario, sui terreni e sulle pertinenze siti nel territorio di Roma Capitale, identificati dai seguenti dati catastali: Foglio 1186 – Particelle 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, di proprietà di A.M.A. S.p.a., in favore del concessionario, per la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacità trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, Parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, quale risultante dalla procedura indetta da Roma Capitale per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse»;

Vista l'ordinanza n. 27 del 16 novembre 2023, con la quale il Commissario straordinario ha disposto «l'appro-

vazione della determinazione dirigenziale del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, n. rep. NA/341 del 15 novembre 2023 relativa alla proposta tecnico economica di «*Project financing* ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 – Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per l'affidamento della concessione del polo impiantistico presentata dal RTI – Raggruppamento temporaneo di imprese – composto da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag, Vianini Lavori S.p.a. e Suez Italy S.p.a., quali mandanti, acquisita da Roma Capitale al prot. NA 24138 del 26 ottobre 2023, attribuendo allo stesso RTI la qualifica di promotore»;

Vista l'ordinanza n. 30 del 7 agosto 2024, con la quale il Commissario straordinario ha disposto che Roma Capitale, in qualità di stazione appaltante ed ente concedente, «si avvalga di Invitalia, in ragione della sua particolare competenza ed esperienza nella gestione delle procedure di gara per la pubblica amministrazione, quale centrale di committenza per l'affidamento delle attività di verifica ai sensi dell'art. 42 e dell'All.I.7 del decreto legislativo n. 36/2023 sia del PFTE sia del successivo progetto esecutivo, mediante procedura negoziata ex art. 76, comma 2, lettera c), invitando 5 operatori economici accreditati ai sensi degli articoli 34 e 35 dell'All.I.7 sopra richiamato, autorizzando Roma Capitale a stipulare apposita convenzione per l'affidamento delle predette attività»;

Vista:

l'ordinanza commissariale n. 24 del 9 maggio 2025 con la quale il Commissario straordinario ha, tra l'altro, disposto:

«l'approvazione della determinazione dirigenziale rep. NA/156 del 5 maggio 2025 di aggiudicazione al costituendo RTI, come costituitosi nella società di progetto RenewRome S.r.l., p. iva 18075241101 con sede sociale in Roma, piazzale Ostiense n. 2 della concessione del Polo impiantistico relativo all'impianto di termovalorizzazione;

la dichiarazione di pubblica utilità, con vincolo preordinato all'esproprio, per le aree adiacenti ovvero esterne a quelle acquisite da AMA S.p.a., in forza di rogito n. 13786 del 24 novembre 2022 del notaio Nicola Atlante, trascritto all'Agenzia delle entrate in data 25 novembre 2022, avente ad oggetto l'area censita al Catasto terreni del Comune di Roma al foglio 1186 particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821 e 822 in località Santa Palomba in via Ardeatina km 23,600, necessarie/funzionali a tutti gli interventi e/o opere connessi e/o funzionali alla realizzazione del Polo impiantistico, nonché alla realizzazione del nuovo tracciato del Fosso della Cancelliera»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 54 del 10 novembre 2025, con la quale il Commissario straordinario ha individuato Città metropolitana di Roma Capitale «quale Autorità competente per tutte le attività di esproprio, occupazione temporanea e costituzione coattiva di servitù necessarie/funzionali a tutti gli interventi e/o opere connessi e/o funzionali alla realizzazione del Polo impiantistico relativo all'impianto di termovalorizzazione»;



Premesso che:

la società RenewRome S.r.l. (d'ora in avanti anche «Proponente»), ha presentato il 4 agosto 2025, istanza ai sensi dell'art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con annessa documentazione progettuale, acquisita al prot. n. RM/6353 del 4 agosto 2025, integrata con nota acquisita al prot. n. RM/6372 del 5 agosto 2025, in relazione al progetto di «Realizzazione del Polo impiantistico denominato Parco delle risorse circolari» al fine di «consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto» come richiesti dalla proponente;

con ordinanza n. 47 del 7 agosto 2025, il Commissario straordinario ha disposto, per le motivazioni nella stessa indicate, «la deroga ai termini fissati dall'art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni secondo il cronoprogramma allegato alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante e sostanziale» nonché «la deroga al comma 7 dell'art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 anche in riferimento alla parte in cui dispone che la Conferenza di servizi si svolga in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-*ter* della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni prevedendo che la stessa possa svolgersi anche in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-*bis* della predetta legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

con nota prot. n. RM/6475 dell'8 agosto 2025 si è provveduto a comunicare agli enti/amministrazioni partecipanti al procedimento in oggetto:

«l'avvenuta pubblicazione nella sezione «VIA e autorizzazioni impianti di trattamento rifiuti» del sito *web* istituzionale del Commissario straordinario della documentazione e degli elaborati progettuali presentati dalla società RenewRome S.r.l.» in relazione all'impianto in oggetto, specificando, altresì, che la stessa è disponibile in formato digitale al seguente *link*: https://ditromacapitale.sharepoint.com/:f/s/commissario-governogiubileo-areaviaautorizzazioni/EpsWDJY9mfxDuz3_Llx-SIYB-sxhJZ9c_cR8JL27DVY43sQ?e=zJb-fxw

che, entro venti giorni dalla pubblicazione sul sito *web* istituzionale del Commissario straordinario della documentazione e degli elaborati progettuali presentati, gli stessi enti ed amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza ed ai fini del prosieguo della procedura in oggetto, provvedano a:

verificare la completezza della documentazione presentata e consultabile al sopra indicato *link*, al fine di accertare che tale documentazione sia completa di tutti i documenti richiesti dalle normative di settore vigenti, nonché predisposta nelle forme di legge;

comunicare le proprie richieste di eventuale integrazione della documentazione, e/o l'eventuale necessità di coinvolgere ulteriori enti/soggetti nel procedimento, ai fini sia della definizione del provvedimento di VIA che del rilascio degli atti di assenso individuati e richiesti dal proponente, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in oggetto»;

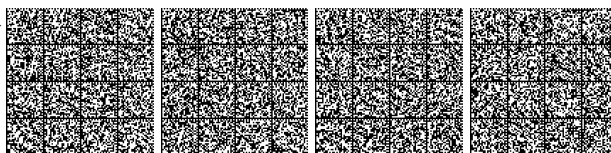
sono pervenute le note con richieste di integrazioni documentali da parte degli enti/amministrazioni partecipanti al procedimento in oggetto ed ulteriori note, come indicate nella nota prot. n. RM/6734 del 29 agosto 2025 e pubblicate nella sezione «VIA e autorizzazioni impianti di trattamento rifiuti» del sito *web* istituzionale del Commissario straordinario al seguente *link*: <https://ditromacapitale.sharepoint.com/sites/commissariogovernogiubileo-%20areaviaautorizzazioni/Area%20Pubblica/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fcommissariogovernogiubileo%20areaviaautorizzazioni%2FArea%20Pubblica%2FArea%20Pubblica%2FDocumentazione%20amministra%20tiva%2FRichiesta%20integrazioni%20documentali&viewid=c411194f%2D45f6%2D46fc%2D99d1%2De5f1fc2f870d&p=true&ga=1>

con la medesima nota prot. n. RM/6734 del 29 agosto 2025, ai sensi dell'art. 27-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, come rimodulato dall'ordinanza n. 47 del 7 agosto 2025, prot. n. RM/6459, del Commissario straordinario, si è provveduto, dunque, a richiedere alla Proponente di provvedere a produrre le suddette integrazioni documentali richieste entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa richiedendo, altresì, alla medesima società la modifica dell'avviso pubblico (Allegato D all'istanza di P.A.U.R.) in relazione a quanto indicato nella «Comunicazione agli enti/amministrazioni ai sensi dell'art. 27-*bis*, comma 2 e 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.» e contestuale aggiornamento dello stesso in relazione a quanto rappresentato nelle note di richieste di integrazione da parte degli enti/amministrazioni partecipanti alla procedura in oggetto;

con nota prot. n. 388 del 12 settembre 2025, acquisita al prot. RM/6993 del 13 settembre 2025, integrata con note prott. nn. 395 e 396, entrambe del 15 settembre 2025, acquisite in pari data ai prott. nn. RM/7008 e RM/7010, la proponente ha trasmesso integrazioni documentali come nella stessa specificatamente indicate;

conclusa la fase di verifica della completezza documentale, ai sensi di quanto disposto all'art. 27-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, come rimodulato dall'Ordinanza n. 47 del 7 agosto 2025, prot. n. RM/6459 del Commissario straordinario, con nota prot. n. RM/7017 del 15 settembre 2025 è stata inviata la comunicazione di pubblicazione, nella sezione «VIA e autorizzazioni impianti di trattamento rifiuti» del sito *web* istituzionale del Commissario straordinario, dell'avviso al pubblico predisposto dalla proponente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera e) dello stesso decreto e dell'intera documentazione inerente al progetto;

in tale nota, ai sensi del medesimo art. 27-*bis*, comma 4, si è provveduto a richiedere agli enti/amministrazioni ed al pubblico interessato, di far pervenire, entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso, rispettivamente, eventuali richieste di integrazioni nel merito (contenutistiche) ed eventuali osservazioni sul progetto oggetto della procedura in valutazione;



ai sensi di quanto disposto all'art. 27-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, come rimodulato dall'ordinanza n. 47 del 7 agosto 2025, prot. n. RM/6459, con nota prot. n. RM/8120 del 23 ottobre 2025, si è richiesto alla Proponente di provvedere, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della medesima nota, alla produzione delle integrazioni nel merito richieste dagli enti/amministrazioni partecipanti alla procedura in oggetto, nonché di controdedurre alle osservazioni formulate dal pubblico interessato sul progetto in valutazione;

con nota prot. n. 641 del 5 novembre 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/8389, la proponente ha richiesto al Commissario straordinario di «volere concedere una proroga di sette giorni a decorrere dal termine di scadenza individuato nella vostra comunicazione, al fine di consentirci di riscontrare compiutamente quanto richiesto»; proroga concessa con nota prot. n. RM/8404 del 5 novembre 2025, tenuto conto di quanto rappresentato dalla Proponente;

con nota prot. n. 725 del 14 novembre 2025, acquisita al prot. n. RM/8634/2025, la proponente ha trasmesso le integrazioni nel merito richieste dagli enti/amministrazioni partecipanti alla procedura in oggetto e le controdeduzioni alle osservazioni formulate dal pubblico interessato sul progetto in valutazione;

con nota prot. n. RM/8640 del 15 novembre 2025 si è provveduto a comunicare la pubblicazione delle integrazioni nel merito/controdeduzioni alle osservazioni e la pubblicazione al pubblico del nuovo avviso ai sensi dell'art. 27-*bis*, comma 5, ultimo cpv., del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, come rimodulato dall'ordinanza n. 47 del 7 agosto 2025, prot. n. RM/6459, del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, con richiesta al pubblico interessato di far pervenire, entro quindici giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso, eventuali ulteriori osservazioni sul progetto oggetto della procedura in oggetto;

con nota prot. n. 760 del 20 novembre 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/8757, la Proponente ha rappresentato che «per mero problema tecnico, non sono stati caricati i documenti sottesi all'elenco elaborati «WTE-SPV-MO-000-LI-0003-B» e, conseguentemente, ha richiesto «di consentire detto caricamento»;

con nota prot. n. 764 del 20 novembre 2025, acquisita al prot. n. RM/8771, la Proponente ha provveduto a trasmettere la documentazione che, pur contenuta nell'elenco riportato nel documento denominato «WTE-SPV-MO-0003-B.pdf», è risultata, «per un mero problema tecnico» mancante;

con nota prot. n. RM/8782 del 20 novembre 2025 il responsabile del procedimento, considerato che l'acquisizione agli atti del procedimento in oggetto della documentazione elencata ma mancante avrebbe comportato un inevitabile spostamento dei termini per la presentazione delle ulteriori osservazioni da parte del pubblico interessato di cinque giorni, ha provveduto a comunicare al Commissario straordinario la conseguenziale modifica del cronoprogramma allegato all'ordinanza n. 47 del

7 agosto 2025, prot. n. RM/6459, restando in attesa delle necessarie e conseguenti determinazioni che lo stesso avrebbe inteso adottare;

con nota prot. n. RM/8786 del 20 novembre 2025 il Commissario straordinario ha disposto: «valutate le ragioni rappresentate, si autorizza la modifica del Cronoprogramma allegato all'ordinanza commissariale n. 47/2025 nei termini indicati nella nota di cui in oggetto»;

con nota prot. n. RM/8787 del 20 novembre 2025, si è provveduto a comunicare l'avvenuta pubblicazione, nella sezione «VIA e autorizzazioni impianti di trattamento rifiuti» del sito *web* istituzionale del Commissario straordinario:

«delle integrazioni nel merito mancanti, presentate dalla società «RenewRome S.r.l.» con nota n. 764 del 20 novembre 2025, acquisita al prot. n. RM/8771/2025, specificando, altresì, come la stessa fosse disponibile in formato digitale al seguente *link*: <https://ditromacapitale.sharepoint.com/sites/commissariogovernogiubileo-area-viaautorizzazioni/Area%20Pubblica/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fcommissariogovernogiubileo%2Dar eaviaautorizzazioni%2FArea%20Pubblica%2FArea%20Pubblica%2FIntegrazione%20nel%20merito%20e%20riscontro%20osservazioni&viewid=c411194f%2D45f6%2D46fc%2D99d1%2De5f1fc2f870d&p=true&ga=1>

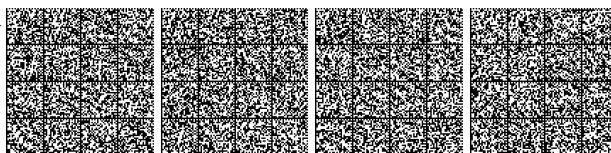
della nuova pubblicazione del medesimo avviso al pubblico del 15 novembre 2025»;

è stato richiesto al pubblico interessato, «di far pervenire, entro quindici giorni dalla nuova pubblicazione del medesimo avviso al pubblico del 15 novembre 2025, eventuali ulteriori osservazioni sul progetto oggetto della procedura in essere»;

con nota prot. n. RM/9302 dell'11 dicembre 2025 è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-*bis* della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, fissando il termine di venti giorni per l'espressione delle determinazioni delle amministrazioni e degli enti coinvolti alle condizioni e con gli effetti di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo;

con la medesima nota è stata comunicata la pubblicazione delle ulteriori osservazioni presentate dal pubblico interessato nella sezione «VIA e autorizzazioni impianti di trattamento rifiuti» del sito *web* istituzionale del Commissario straordinario al seguente *link* <https://ditromacapitale.sharepoint.com/sites/commissariogovernogiubileo-area-viaautorizzazioni/Area%20Pubblica/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fcommissariogovernogiubileo%2Dar eaviaautorizzazioni%2FArea%20Pubblica%2FArea%20Pubblica%2FDocumentazione%20amministrativa&viewid=c411194f%2D45f6%2D46fc%2D99d1%2De5f1fc2f870d&p=true&ga=1> nella cartella denominata «Ulteriori osservazioni»;

inoltre, sono stati pubblicati ulteriori contributi trasmessi dagli enti/amministrazioni partecipanti alla procedura in oggetto nella sezione «VIA e autorizzazione impianti di trattamento rifiuti» del sito *web* istituzionale del Commissario straordinario, al medesimo link sopra indicato, nella cartella denominata «Contributi pervenuti».



Considerato che:

nel termine assegnato sono giunte le osservazioni ricevute dal pubblico interessato ai sensi dell'art 27-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, che sono state riscontrate nel par. 6 del Documento «Valutazione di impatto ambientale parere tecnico-istruttorio» allegato sub 1 all'ordinanza commissariale n. 3 del 16 gennaio 2026, che costituisce parte integrante della presente ordinanza, mentre le osservazioni pervenute prima dell'avvio delle consultazioni si ritengono superate dalla mancata riproposizione delle stesse e, quindi, il venir meno del relativo interesse dei proponenti a seguito della pubblicazione dei documenti integrativi all'interno dell'area dedicata sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

le controdeduzioni e le risposte date rappresentano un quadro di compatibilità, per le motivazioni rappresentate e a condizione della realizzazione delle misure progettuali previste nonché delle prescrizioni e condizioni indicate nel quadro conclusivo dell'istruttoria tecnico-amministrativa;

entro il 31 dicembre 2025, termine fissato per la conclusione della Conferenza di servizi, sono stati acquisiti dagli enti/amministrazioni partecipanti alla procedura in oggetto i contributi ed i pareri riportati nella richiamata ordinanza commissariale n. 3 del 16 gennaio 2026, tra i quali quello pervenuto dalla Regione Lazio, Direzione regionale lavori pubblici e infrastrutture, Area pareri geologici e sismici, suolo e invasi - Servizio geologico e sismico regionale, con nota prot. 1153716 del 21 novembre 2025, acquisita in pari data al prot. RM/8811, con cui l'amministrazione regionale ha demandato alla valutazione del Commissario la necessità o meno di assumere il parere ai sensi dell'art. 89, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

i pareri/contributi pervenuti, relativamente agli aspetti di conformità tecnica del Polo impiantistico, sono stati ritenuti favorevoli o favorevoli con prescrizioni, ovvero, per le motivazioni di cui sopra, non ostativi al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale/commissariale, comprensivo della pronuncia di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA);

ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990 la mancata comunicazione della determinazione entro il termine fissato per la Conferenza di servizi, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3 del medesimo articolo, come indicati al punto b), equivalgono ad assenso senza condizioni;

Dato atto che:

con ordinanza commissariale n. 3 del 16 gennaio 2026, prot. n. RM/295, il Commissario straordinario ha adottato il «Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni», che comprende la Valutazione di impatto ambientale (di seguito «VIA») e l'Autorizzazione integrata ambientale (di seguito «AIA») e gli altri provvedimenti autorizzatori, di approvazione del «progetto di “Realizzazione del Polo

impiantistico denominato Parco delle risorse circolari” ubicato nel Comune di Roma Capitale, Municipio IX, località Santa Palomba. Società proponente: “RenewRome S.r.l.”»;

l'adozione dell'AIA produce gli effetti di variante urbanistica di Piano regolatore generale;

Dato, altresì, atto che:

nella VIA allegata alla su richiamata ordinanza commissariale n. 3/2026, sono riportate le condizioni ambientali e le prescrizioni ambientali relative al progetto del Polo impiantistico rese all'esito nell'istruttoria e ai pareri /contributi espressi dagli Enti competenti invitati nel procedimento;

in particolare, la condizione ambientale n. 11 prevede che «la proponente dovrà trasmettere, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006, la documentazione tecnica completa, esaustiva e pienamente conforme alla normativa vigente per l'ottenimento del parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, inserendo i seguenti elaborati: documentazione urbanistica completa; relazione geologica redatta in ottemperanza della DGR 2649/1999, completa di tutte le carte previste ed aggiornate; indagine vegetazionale redatta in ottemperanza della DGR 2649/1999; microzonazione sismica di livello 2, in ottemperanza della DGR 155/2020; invarianza idraulica ai sensi della DGR 117/2020; verifica alla liquefazione in ottemperanza della DGR 832/2024; interferometria satellitare in ottemperanza DGR 794/2024; idoneità territoriale firmata dal progettista, dal geologo e dall'agronomo»;

Preso atto che:

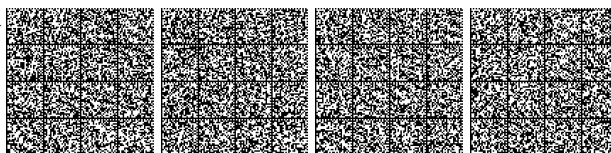
con nota prot. 215/26 del 9 febbraio 2026, acquisita al protocollo commissariale RM/2026/773, la proponente ha trasmesso la documentazione per l'ottenimento del parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2021;

con nota prot. NA/2026/2789 del 10 febbraio 2026, acquisita al protocollo commissariale RM/2026/833, il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti e RUP ha inoltrato la predetta documentazione alla Regione Lazio, Direzione regionale lavori pubblici e infrastrutture, Area pareri geologici e sismici, suolo e invasi - Servizio geologico e sismico regionale;

con nota prot. 151411 del 12 febbraio 2026, la Regione Lazio ha preso atto della documentazione trasmessa per il rilascio del parere di compatibilità geomorfologica ex art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, evidenziando che il detto parere potrà essere rilasciato solo a conclusione del procedimento di sdemanializzazione e demanializzazione del Fosso della Cancelliera;

Valutato:

che l'intervento in oggetto relativo alla realizzazione del Polo Impiantistico rientra tra quelli individuati dal Piano di gestione rifiuti di Roma Capitale, approvato con la sopracitata ordinanza commissariale n. 7/2022 e n. 24/2025 e, pertanto, è di rilevanza strategica ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano stesso;



il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della legge della Regione Lazio 25 luglio 2022, n. 14 recante «Disciplina degli Enti di Governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani», ai sensi del quale compete a Roma Capitale garantire l'autosufficienza, l'omogeneità territoriale nonché la sostenibilità dei carichi ambientali commisurati alla capacità degli impianti di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani relativamente al proprio territorio;

che la realizzazione del Polo impiantistico discende sia dall'analisi delle criticità individuate ed esplicitate nel PGRRC, derivanti principalmente dall'assenza di impianti adeguati dedicati alla gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale, sia dalla scelta della configurazione adottata per il recupero energetico dai rifiuti indifferenziati, così come indicata dal Programma nazionale gestione rifiuti;

che l'attuale situazione di assenza di impianti idonei ha imposto/impone la necessità di affidare la gestione di tutte le fasi della gerarchia dei rifiuti a soggetti terzi, spesso localizzati in altri comuni e/o in altre regioni con conseguente aggravio dei costi di gestione e una significativa incidenza sulle quote tariffarie ricadenti sui cittadini di Roma Capitale;

che il permanere dell'assenza degli impianti necessari a svolgere tutte le fasi della gerarchia dei rifiuti ovvero il ritardo nella loro realizzazione determina pesanti impatti ambientali sul territorio comunale ed un'intensa attività di trasporto extra comunale ed extraregionale, così come quantificato ed elaborato dal PGRRC;

Preso, altresì, atto che:

con nota prot. 220/26 del 9 febbraio 2026, acquisita al protocollo commissariale RM/2026/779, la proponente, con riferimento alla nuova inalveazione del Fosso della Cancelliera come recepita nel progetto esecutivo di prossima consegna, ha anticipato la «Relazione idrologica idraulica del sito» WTE-I-E-OC-ID00-GNR-RT-001 nella quale sono riportate le considerazioni sul rischio idraulico della nuova opera di inalveazione;

nella su richiamata Relazione idrologica idraulica del sito si rappresenta che «le opere sul fosso della Cancelliera relative al progetto della nuova inalveazione permettono di risolvere le criticità idrauliche presenti allo stato attuale delle prospicenze dell'area individuata per la realizzazione del sito come evidenziato nella configurazione *post-operam* del modello idraulico» e, in particolare, che «Nelle zone limitrofe alla rotatoria sulla via Ardeatina, subito a valle del nuovo sito, il rischio idraulico invece viene diminuito per effetto del nuovo dimensionamento del tombino sotto la rotatoria stessa»;

Ritenuto necessario:

per le motivazioni su esposte, assicurare, nei tempi previsti dal cronoprogramma del progetto, la realizzazione dell'intervento e del connesso interesse pubblico, relativo al raggiungimento dell'autosufficienza impiantistica di Roma Capitale e della prossimità territoriale nel trattamento dei rifiuti, garantendo la massima efficienza e trasparenza delle procedure;

a tal fine, confermare la variante urbanistica di Piano regolatore generale assunta con l'AIA approvata con la più volte citata ordinanza commissariale n. 3/2026;

modificare la condizione ambientale n. 11 prevista nella VIA, allegata sub 1 all'ordinanza commissariale n. 3/2026, nella parte in cui si stabiliva di acquisire il parere di compatibilità geomorfologica di cui all'art. 89, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 in fase di progettazione esecutiva, rinviando il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza a conclusione del procedimento di sdemanializzazione e demanializzazione del Fosso della Cancelliera, come richiesto dalla Regione Lazio con la su richiamata nota prot. 151411 del 12 febbraio 2026;

Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 17 febbraio 2026 prot. n. RM/969 ed espresso con nota Regione Lazio prot. U.0195862 del 23 febbraio 2026 acquisita in pari data al protocollo del Commissario straordinario al prot. n. RM/1135;

Per quanto espresso in premessa e nei considerata, a seguito di un'attenta ponderazione dei plurimi interessi coinvolti e a tutela dell'ambiente e della salute pubblica ed a seguito delle precedenti ordinanze aventi pari oggetto;

Dispone:

1) di confermare il «Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni», nonché la Valutazione di impatto ambientale e l'Autorizzazione integrata ambientale e gli altri provvedimenti autorizzatori, di approvazione del «progetto di "Realizzazione del Polo impiantistico denominato Parco delle risorse circolari" ubicato nel Comune di Roma Capitale, Municipio IX, località Santa Palomba. Società proponente: "RenewRome S.r.l."» di cui all'ordinanza commissariale n. 3 del 16 gennaio 2026;

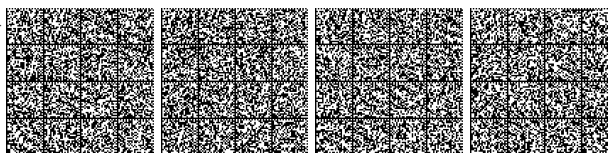
2) di confermare la variante urbanistica di Piano regolatore generale (art. 208, decreto legislativo n. 152/2006) assunta con l'Autorizzazione integrata ambientale;

3) di modificare la condizione ambientale n. 11 prevista nella VIA, allegata sub 1 all'ordinanza commissariale n. 3/2026, nella parte in cui si stabiliva di acquisire il parere di compatibilità geomorfologica di cui all'art. 89, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 in fase di progettazione esecutiva, rinviando il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza a conclusione del procedimento di sdemanializzazione e demanializzazione del Fosso della Cancelliera;

4) di confermare tutte le altre prescrizioni e condizioni contenute negli allegati tecnici all'ordinanza commissariale n. 3/2026;

5) di stabilire che si potranno introdurre ulteriori prescrizioni che si dovessero successivamente rendere necessarie; in particolare ulteriori prescrizioni potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli enti preposti al controllo;

6) l'immediata efficacia e pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-leg-



ge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

7) di notificare la presente ordinanza alla «Società RenewRome S.r.l.» con contestuale trasmissione della stessa a tutti gli enti/uffici invitati ad esprimersi nel procedimento, alla Polizia locale di Roma Capitale – «IX Gruppo Eur» ed al proprietario dell'area.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, al seguente *link*: <https://commissari.gov.it/giubileo2025>

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 24 febbraio 2026

*Il Commissario straordinario
di Governo*
GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati alla disposizione sono disponibili sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al seguente link: <https://commissari.gov.it/giubileo2025/normativa/ordinanze-e-disposizioni/area-via-e-autorizzazioni-rifiuti/anno-2026/ordinanze-commissariali-anno-2026/>

26A01004

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 18 dicembre 2025.

Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata nei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023. (Ordinanza n. 2/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio dei ministri:

(i) 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023;

(ii) 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023;

(iii) 31 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2023;

(iv) 20 marzo 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2024;

Visto l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 29 aprile 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il quale ha previsto che «Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo è sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 677, 678 e 678-bis, della richiamata legge n. 207 del 2024, nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dall'art. 21-bis (rubricato «Misure urgenti per l'attuazione dei processi di



ricostruzione dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21») del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo cui:

«677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori della Regione Marche compresi nei comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della regione Umbria compresi nei comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per le attività di progettazione, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni di cui all'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alle attività di progettazione di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

678. Al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui al comma 677 e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalità di cui ai commi da 644 a 646. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'art. 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e

all'art. 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono applicarsi, altresì, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle Regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata.»

Visto, altresì, l'art. 1, commi 644, 645, 646, 653 e 673, della legge n. 207 del 2024;

Visto l'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, commi da 1 a 3, del richiamato decreto-legge n. 76 del 2020;

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto e considerato il decreto n. 1 del 28 aprile 2025, a mezzo del quale il Commissario straordinario ha dettato le prime Linee guida contenenti indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023;



Ritenuto, in ragione del richiamato quadro normativo completato dalla legge n. 69 del 2025, di dover procedere con urgenza a fissare le disposizioni necessarie all'avvio e successiva implementazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti rispettivamente dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023;

Considerato che il testo dell'art. 1, comma 677, della legge n. 207 del 2024, modificato dall'art. 21-bis del richiamato decreto-legge n. 25 del 2025, ha chiarito che i territori oggetto degli interventi di ricostruzione sono quelli ricompresi nei Comuni di Ancona, Fano, Pesaro, Urbinate, Perugia e Gubbio;

Considerato, altresì, che il medesimo art. 21-bis del decreto-legge n. 25 del 2025 ha introdotto un nuovo comma 678-bis all'art. 1 della legge n. 207 del 2024, il quale - in aderenza a quanto già previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 per gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 - ha fissato le condizioni affinché possano essere oggetto di interventi di ricostruzione anche immobili situati in territori di comuni diversi da quelli di Ancona, Fano, Pesaro, Urbinate, Perugia e Gubbio;

Viste e considerate le seguenti ordinanze, ex art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di ricostruzione privata emanate a seguito degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016: n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata»; n. 5 del 28 novembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili»; n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»; n. 21 del 28 aprile 2017, recante «Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e modifiche all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017»; n. 51 del 28 marzo 2018 «Attuazione dell'art. 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati già interessati da precedenti eventi sismici»; n. 108 del 10 ottobre 2020, recante «Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016, come modificato dall'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, e ulteriori disposizioni»;

Viste tutte le ulteriori ordinanze, ex art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di ricostruzione privata che hanno richiamato, modificato o integrato le menzionante ordinanze;

Viste e considerate le seguenti ordinanze, ex art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di ricostruzione pubblica emanate a seguito degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016: n. 145

del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; ex art. 11, comma 2, decreto-legge n. 76 del 2020, n. 49 del 26 luglio 2023, recante «Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»; n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»; n. 223 del 31 gennaio 2025, recante «Nuova disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209), e di costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Abrogazione dell'ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024»; n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»; n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

Viste tutte le ulteriori ordinanze, ex art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di ricostruzione pubblica che hanno richiamato, modificato o integrato le menzionante ordinanze;

Visto il nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica *post-sisma* Italia centrale (accordo di alta sorveglianza) sottoscritto con l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016 e datato 21 luglio 2023;

Considerato che il legislatore (con l'art. 1, commi 677, 678 e 678-bis, della legge n. 207 del 2024, come modificato dall'art. 21-bis del decreto-legge n. 25 del 2025) prevedendo la competenza del Commissario straordinario alla gestione dei processi di ricostruzione dei territori ivi indicati ha esteso l'applicazione delle medesime disposizioni - derogatorie e non - che già oggi disciplinano l'attività del Commissario straordinario in ordine alla ricostruzione pubblica e privata dei territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per l'at-



tuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023»;

Visto, in particolare, l'art. 2 rubricato «Ricostruzione privata», ai sensi del quale:

«1. Ai processi di ricostruzione privata si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nelle seguenti ordinanze, emanate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, e successive modifiche e integrazioni:

a. n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata»;

b. n. 5 del 28 novembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili»;

c. n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;

d. n. 21 del 28 aprile 2017, recante «Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e modifiche all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017»;

e. n. 51 del 28 marzo 2018 «Attuazione dell'art. 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati già interessati da precedenti eventi sismici»;

f. n. 108 del 10 ottobre 2020, recante «Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016, come modificato dall'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, e ulteriori disposizioni».

2. Salvo che non sia diversamente previsto, le modifiche e integrazioni che dovessero essere apportate alle ordinanze elencate al precedente comma 1, si applicheranno automaticamente anche ai processi di ricostruzione privata di cui alla presente ordinanza.

3. Per gli interventi di ricostruzione privata, i soggetti interessati possono presentare manifestazione di volontà secondo lo schema allegato al decreto del Commissario straordinario n. 1 del 28 aprile 2025 (recante «Linee guida contenenti primi indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023»), in riferimento ad immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici di cui all'art. 1 della presente ordinanza, in possesso di apposita scheda Aedes con esito B, C ed E. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, è presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio attraverso la piattaforma Ge.Di.Si. entro il 31 ottobre 2025.

4. Entro il 31 dicembre 2025, i soggetti interessati possono domandare all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio una valutazione preventiva all'istanza di contributo in ordine alla definizione del livello operativo.

5. Entro il medesimo termine di cui al comma 4, nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede Aedes con esito B o C, in relazione ai quali il professionista incaricato dai soggetti interessati ritenga di poter documentare un livello di danneggiamento di forme e più grave, come definito dalla Tabella 1 degli allegati 4 e 5 al Testo unico della ricostruzione privata (ordinanza n. 130 del 2022 e successive modificazioni ed integrazioni), deve essere chiesta all'Ufficio speciale per la ricostruzione la determinazione preventiva del livello operativo contestualmente alla verifica dello stato di danno ai fini dell'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico o adeguamento sismico/demolizione e ricostruzione. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, nel rilasciare l'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento o adeguamento sismico/demolizione e ricostruzione, indica anche il livello operativo derivante dall'esito dell'istruttoria e dall'ultima conforme dimostrazione del danno asseverata dal professionista.»;

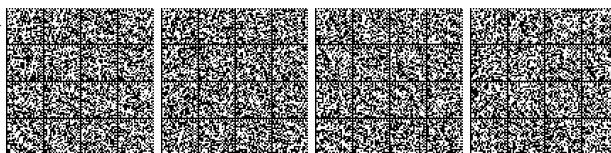
Considerato opportuno e ragionevole prorogare il termine del richiamato art. 2, comma 3, per la presentazione delle manifestazioni di volontà al 31 dicembre 2025, al fine di consentire ai cittadini di avviare alla ricostruzione gli immobili di propria proprietà e così agli USR interessati di meglio valutare la portata delle successive attività da porre in essere al fine di emettere i relativi decreti di riconoscimento dei contributi;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di avviare il più rapidamente possibile i processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 677 e seguenti, della legge n. 207 del 2024, il tutto nell'ottica dei principi di efficacia, efficienza e risultato dell'azione amministrativa, per cui occorre perseguire la massima tempestività nella ricostruzione o riparazione degli immobili necessari alla ripresa dei territori, dell'economia e delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2022 e 2023;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa con la Regione Umbria, con nota prot. CGRTS-0047196-A-27 novembre 2025, e con la Regione Marche, con nota prot. CGRTS-0050468-A-18 dicembre 2025;



Dispone:

Art. 1.

*Proroga termini per la presentazione
delle manifestazioni di volontà*

1. All'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole «entro il 31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».

Art. 2.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 18 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

26A01031

ORDINANZA 19 dicembre 2025.

Proroga termini in materia di ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2025, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023. (Ordinanza n. 3/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio dei ministri:

(i) 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023;

(ii) 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023;

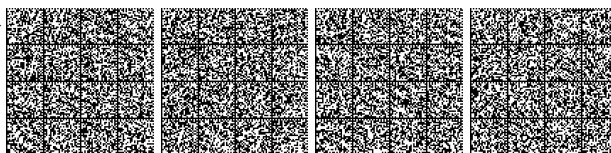
(iii) 31 maggio 2023, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2023;

(iv) 20 marzo 2024, pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2024;

Visto l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 29 aprile 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il quale ha previsto che «Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo è sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 677, 678 e 678-bis, della richiamata legge n. 207 del 2024, nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dall'art. 21-bis (rubricato «Misure urgenti per l'attuazione dei processi di



ricostruzione dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21») del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo cui:

«677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori della Regione Marche compresi nei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della Regione Umbria compresi nei Comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per le attività di progettazione, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni di cui all'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alle attività di progettazione di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

678. Al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui al comma 677 e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalità di cui ai commi da 644 a 646. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'art. 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e

all'art. 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono applicarsi, altresì, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle Regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata.»

Visto, altresì, l'art. 1, commi 644, 645, 646, 653 e 673, della legge n. 207 del 2024;

Visto l'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, commi da 1 a 3, del richiamato decreto-legge n. 76 del 2020;

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

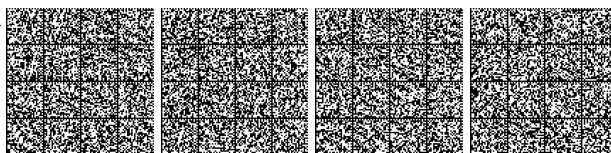
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto e considerato il decreto n. 1 del 28 aprile 2025, a mezzo del quale il Commissario straordinario ha dettato le prime Linee guida contenenti indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023;



Ritenuto, in ragione del richiamato quadro normativo completato dalla legge n. 69 del 2025, di dover procedere con urgenza a fissare le disposizioni necessarie all'avvio e successiva implementazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti rispettivamente dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023;

Considerato che il testo dell'art. 1, comma 677, della legge n. 207 del 2024, modificato dall'art. 21-*bis* del richiamato decreto-legge n. 25 del 2025, ha chiarito che i territori oggetto degli interventi di ricostruzione sono quelli ricompresi nei Comuni di Ancona, Fano, Pesaro, Umbertide, Perugia e Gubbio;

Considerato, altresì, che il medesimo art. 21-*bis* del decreto-legge n. 25 del 2025 ha introdotto un nuovo comma 678-*bis* all'art. 1 della legge n. 207 del 2024, il quale – in aderenza a quanto già previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 per gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 – ha fissato le condizioni affinché possano essere oggetto di interventi di ricostruzione anche immobili situati in territori di comuni diversi da quelli di Ancona, Fano, Pesaro, Umbertide, Perugia e Gubbio;

Viste e considerate le seguenti ordinanze, *ex art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016*, in materia di ricostruzione privata emanate a seguito degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Approvazione del testo unico della ricostruzione privata»; n. 5 del 28 novembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili»; n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»; n. 21 del 28 aprile 2017, recante «Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e modifiche all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017»; n. 51 del 28 marzo 2018 «Attuazione dell'art. 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni ed integrazioni Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati già interessati da precedenti eventi sismici»; n. 108 del 10 ottobre 2020, recante «Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016, come modificato dall'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e ulteriori disposizioni»;

Viste tutte le ulteriori ordinanze, *ex art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016*, in materia di ricostruzione privata che hanno richiamato, modificato o integrato le menzionante ordinanze;

Viste e considerate le seguenti ordinanze, *ex art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016*, in materia di ricostruzione pubblica emanate a seguito degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, n. 145

del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; *ex art. 11, comma 2, decreto-legge n. 76 del 2020, n. 49 del 26 luglio 2023*, recante «Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»; n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»; n. 223 del 31 gennaio 2025, recante «Nuova disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209), e di costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Abrogazione dell'ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024»; n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»; n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *building information modeling* - BIM»;

Viste tutte le ulteriori ordinanze, *ex art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016*, in materia di ricostruzione pubblica che hanno richiamato, modificato o integrato le menzionante ordinanze;

Visto il nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (accordo di alta sorveglianza) sottoscritto con l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016 e datato 21 luglio 2023;

Considerato che il legislatore (con l'art. 1, commi 677, 678 e 678-*bis*, della legge n. 207 del 2024, come modificato dall'art. 21-*bis* del decreto-legge n. 25 del 2025) prevedendo la competenza del Commissario straordinario alla gestione dei processi di ricostruzione dei territori ivi indicati ha esteso l'applicazione delle medesime disposizioni – derogatorie e non – che già oggi disciplinano l'attività del Commissario straordinario in ordine alla ricostruzione pubblica e privata dei territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per l'at-



tuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023»;

Vista l'ordinanza n. 2 del 18 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

Visto, in particolare, l'art. 2 rubricato «Ricostruzione privata», che stabilisce il termine del 31 dicembre 2025 per:

(a) la presentazione di manifestazioni di volontà a presentare richiesta di contributo (comma 3);

(b) la presentazione della domanda all'USR competente per territorio una valutazione preventiva in ordine alla definizione del livello operativo (commi 4 e 5);

Considerato opportuno e ragionevole prorogare i suddetti termini al 31 marzo 2026, al fine di consentire ai cittadini di avviare alla ricostruzione gli immobili di propria proprietà e così agli USR interessati di meglio valutare la portata delle successive attività da porre in essere al fine di emettere i relativi decreti di riconoscimento dei contributi;

Visto, altresì, l'art. 3 rubricato «Ricostruzione pubblica» e, in dettaglio, gli i commi da 5 a 7, che stabiliscono:

«5. Sino al 31 dicembre 2025, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza, in deroga agli articoli 62 e 63, e all'allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023:

a. è sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici;

b. è sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per i soli Uffici speciali per la ricostruzione delle Marche e dell'Umbria, sia per la fase relativa alla progettazione tecnico-amministrativa e all'affidamento, sia per la fase relativa all'esecuzione dei contratti pubblici.

6. Sino al 31 dicembre 2025, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza, in deroga all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e all'art. 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, è sospeso l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la facoltà dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni oggetto di deroga, anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento di specifici contratti pubblici;

7. Entro il 31 dicembre 2025, i soggetti interessati trasmettono all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio i documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) di cui all'art. 41 e all'allegato I.7 del

decreto legislativo n. 36 del 2023, o l'eventuale superiore livello di progettazione già predisposto, relativi agli interventi di ricostruzione pubblica di cui si richiede il finanziamento ai sensi dell'art. 1, commi 677 e 678, della legge n. 207 del 2024. Tra gli interventi di cui al presente comma rientrano tutti quelli su immobili, edifici, strutture, infrastrutture ed opere pubblici, le chiese e gli altri edifici di culto civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto legislativo e utilizzati per le esigenze di culto, nonché tutti gli altri immobili equiparati ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, che siano stati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023»;

Visti gli articoli 41, 43, 62, 63 e gli allegati I.7 e II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché l'art. 48 del decreto-legge n. 77 del 2021;

Considerato che il regime transitorio introdotto dal Commissario straordinario per la deroga al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti per gli Uffici speciali per la ricostruzione - USR termina il 31 dicembre 2025;

Ritenute ancora sussistenti – in linea con quanto anche stabilito nell'ambito della ricostruzione pubblica post-sisma 2016 – le ragioni che hanno giustificato la richiamata deroga al regime di qualificazione delle stazioni appaltanti con riferimento agli USR, anche in considerazione dell'elevato numero di interventi di cui gli stessi sono individuati come soggetti attuatori;

Considerato, dunque, che, al fine di non bloccare o comunque rallentare l'operatività degli USR, si reputa opportuno prorogare il regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti con riferimento esclusivo a tali soggetti amministrativi, sino al 31 dicembre 2026 e comunque – salvo modifiche dello stato giuridico fattuale – sino a quando quest'ultimi non abbiano acquisito la qualificazione di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 62, comma 5, lettera g), del decreto legislativo n. 36 del 2023, «le stazioni appaltanti [...] qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori»;

Ritenute, tuttora, sussistenti le ragioni che avevano giustificato l'introduzione - con il richiamato art. 3, comma 5, lettera a), dell'ordinanza n. 1 del 2025 - di un regime derogatorio generale al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti con esclusivo riferimento alla fase dell'esecuzione contrattuale, allo scopo di evitare una concentrazione – a partire dal 1° gennaio 2026 – della gestione dell'esecuzione degli interventi di ricostruzione pubblica nei soli soggetti pubblici qualificati che rischierebbe di rallentare, se non addirittura di bloccare, le esecuzioni dei contratti e le correlate attività di ricostruzione che partiranno proprio nella annualità entrante;



Ritenuto congruo fissare tale termine al 31 dicembre 2026;

Considerato, dunque, che – nell’ambito degli interventi di ricostruzione pubblica – sino alla suddetta data, ogni stazione appaltante, centrale di committenza, ente concedente o soggetto attuatore comunque denominato può eseguire i contratti a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

Ritenute, quanto alla disposizione derogatoria di cui al citato comma 6, dell’art. 1, dell’ordinanza n. 1 del 2025, ancora sussistenti le ragioni che avevano motivato la sospensione dell’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti, allo scopo di non generare ritardi nel completamento delle azioni di ricostruzione che confliggerebbero con il perseguimento del risultato, assunto a primo principio informatore dell’azione pubblica nell’ambito del diritto dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto, pertanto, nell’esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente, di prorogare il periodo di sospensione sino al 31 dicembre 2026, ferma restando la facoltà dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni legislative che prevedono l’utilizzo degli strumenti di BIM;

Ritenuto, quanto al disposto di cui all’art. 1, comma 7, della citata ordinanza, opportuno e ragionevole prorogare al 31 marzo 2026 il termine entro il quale i soggetti interessati debbono trasmettere all’USR competente per territorio i documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) di cui all’art. 41 e all’allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023, o l’eventuale superiore livello di progettazione già predisposto, relativi agli interventi di ricostruzione pubblica di cui si richiede il finanziamento ai sensi dell’art. 1, commi 677 e 678, della legge n. 207 del 2024;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

Considerata l’urgenza di provvedere allo scopo di avviare il più rapidamente possibile i processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, secondo quanto stabilito dall’art. 1, commi 677 e seguenti, della legge n. 207 del 2024, il tutto nell’ottica dei principi di efficacia, efficienza e risultato dell’azione amministrativa, per cui occorre perseguire la massima tempestività nella ricostruzione o riparazione degli immobili necessari alla ripresa dei territori, dell’economia e delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2022 e 2023;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l’intesa nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i Presidenti delle Regioni Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Proroga termini in materia di ricostruzione privata

1. All’art. 2, comma 3, dell’ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell’art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla successiva ordinanza n. 2 del 18 dicembre 2025, le parole «entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2026».

2. All’art. 2, comma 4, dell’ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell’art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole «Entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2026».

Art. 2.

Proroga termini in materia di ricostruzione pubblica

1. All’art. 3, comma 5, dell’ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell’art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole «Sino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2026».

2. All’art. 3, comma 6, dell’ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell’art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole «Sino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2026».

2. All’art. 3, comma 7, dell’ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell’art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole «Entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2026».

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell’art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).



2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 19 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 250

26A01032

ORDINANZA 27 gennaio 2026.

Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione. (Ordinanza n. 4/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio dei ministri:

(i) 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023;

(ii) 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023;

(iii) 31 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2023;

(iv) 20 marzo 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2024;

Viste le seguenti ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile:

a) n. 987 del 20 aprile 2023;

b) n. 991 del 3 maggio 2023;

c) n. 1164 del 26 settembre 2025;

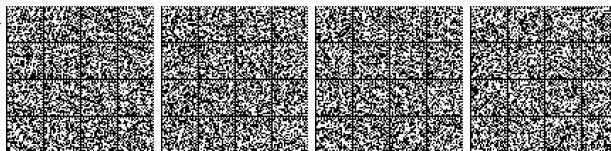
d) n. 1166 del 29 ottobre 2025;

Visto l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 29 aprile 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il quale ha previsto che «Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo è sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visti, in particolare, i commi 677, 678 e 678-bis dell'art. 1 della richiamata legge n. 207 del 2024, nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dall'art. 21-bis (rubricato «Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21») del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo cui:

«677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori della Regione Marche compresi nei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della Regione Umbria compresi nei comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per le attività



di progettazione, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni di cui all'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alle attività di progettazione di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

678. Al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui al comma 677 e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalità di cui ai commi da 644 a 646. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'art. 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e all'art. 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono applicarsi, altresì, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata.»;

Viste le ordinanze commissariali, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016:

n. 1 del 2 luglio 2025;

n. 2 del 18 dicembre 2025;

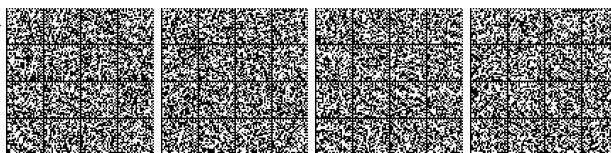
n. 3 del 19 dicembre 2025;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;

Visti, in particolare, i commi 592, 593 e 594 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 secondo cui:

«592. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'art. 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. A far data dalla cessazione del contributo di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 è riconosciuto, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026, un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione», a condizione che, entro i termini stabiliti con le ordinanze di cui al comma 593, da adottare entro il 28 febbraio 2026, l'abitazione abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione ovvero di manifestazione di volontà a presentare richiesta di contributo secondo quanto previsto dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, emanate ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al secondo periodo è riconosciuto, altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 593, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici oppure per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

593. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 592, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, sono disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai



sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 592 è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità;

594. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, l'attuazione delle misure di cui ai commi 592 e 593 del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma non utilizzate entro il 31 dicembre 2026 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario.»;

Preso atto che la legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha:

a) disposto la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito dei territori della Regione Marche e della Regione Umbria colpiti dagli eventi sismici, rispettivamente, del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale far data dal 1° gennaio 2026;

b) istituito il «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» in favore:

(1) dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 e abbia formato oggetto, entro i termini stabiliti con le ordinanze di cui al comma 593, da adottarsi entro il 28 febbraio 2026, di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione ovvero di manifestazione di volontà a presentare richiesta di contributo secondo quanto previsto dalle ordinanze del Commissario straordinario del governo, emanate ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

(2) dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici oppure per la ricostruzione;

c) disposto la cessazione di qualsiasi forma di contributo nei confronti dei soggetti che alla data degli eventi sismici dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

d) attribuito alla competenza del Commissario straordinario la disciplina del nuovo contributo mediante ordinanze adottate ai sensi dell'art. 2 comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, per la individuazione della decorrenza, dei criteri, delle modalità e delle condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo;

e) stabilito che l'attuazione delle misure di cui ai commi 592 e 593 dell'art. 1 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026;

Ritenuta dunque la necessità di:

a) disciplinare i criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione;

b) determinare la decorrenza delle nuove misure di assistenza per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione e degli adempimenti connessi per ottenerne il riconoscimento;

c) evitare soluzioni di continuità con l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione nell'immediatezza dell'entrata in vigore della nuova disciplina;

d) introdurre condizioni coerenti con la cessazione della misura di assistenza abitativa connessa all'emergenza e l'istituzione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione;

e) introdurre un trattamento diverso per situazioni soggettive diverse;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di garantire l'avvio del nuovo sistema disciplinato dalla presente ordinanza dal 1° gennaio 2026 senza generare soluzioni di continuità con la disposta cessazione del sistema del contributo per l'autonoma sistemazione erogato dal Dipartimento della protezione civile;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

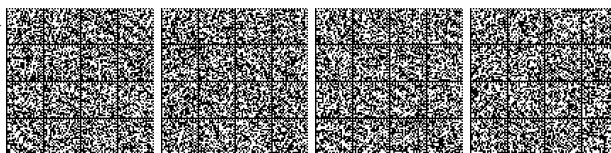
Acquisita l'intesa con la Regione Umbria, con nota prot. CGRTS-0002674-A-22 gennaio 2026, e con la Regione Marche, con nota prot. CGRTS-0003090-A-23 gennaio 2026;

Dispone:

Art. 1.

*Contributo per il disagio abitativo
finalizzato alla ricostruzione*

1. Dal 1° gennaio 2026 ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata



sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato le Regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 nei territori dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro, nonché nei territori dei Comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio, e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione o che abbia formato oggetto di manifestazione di volontà a presentare richiesta di contributo secondo quanto previsto dalle ordinanze del Commissario straordinario emanate ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 o si trovino nei termini previsti dalle menzionate ordinanze ai fini della presentazione, è riconosciuto il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione.

2. Il contributo è stabilito rispettivamente in:

(a) euro 400,00 mensili per i nuclei familiari composti da una sola unità;

(b) euro 500,00 mensili per i nuclei familiari composti da due unità;

(c) euro 700,00 mensili per i nuclei familiari composti da tre unità;

(d) euro 800,00 mensili per i nuclei familiari composti da quattro unità;

(e) euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità.

3. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a sessantacinque anni, portatrici di handicap, o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

4. La presenza di un lavoratore impegnato in attività di assistenza domiciliare a persona non autosufficiente la quale dimorava in unità immobiliare dichiarata inagibile a seguito degli eventi sismici e occupato in forza di contratto di lavoro regolarmente registrato che prevede la convivenza e un impegno lavorativo non inferiore alle venticinque ore settimanali, è considerata ai fini della quantificazione del contributo da assegnare al nucleo familiare.

5. In continuità con l'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile nn. 987 del 20 aprile 2023 e 991 del 3 maggio 2022, dal 1° gennaio 2026 il contributo di cui al presente articolo è erogato dai Comuni in favore dei nuclei familiari già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione in regola con le disposizioni e le prescrizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

6. Il contributo di cui al presente articolo è riconosciuto, altresì, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o

adeguamento sismico degli edifici oppure per la ricostruzione conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023. Gli interessati presentano apposita domanda ai Comuni i quali curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo secondo le modalità di cui al presente articolo con decorrenza dalla data del provvedimento di sgombero dell'immobile.

7. Il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione non è riconosciuto ai soggetti e/o ai nuclei familiari che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai quali non sia stato assegnato un altro alloggio di edilizia residenziale pubblica.

8. I benefici economici di cui al presente articolo sono riconosciuti sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, come disciplinate dal successivo art. 3. Il beneficiario perde il diritto al contributo qualora provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità o abbia comunicato l'inizio dei lavori per gli interventi in rassegna in assenza del decreto di concessione del contributo per la ricostruzione.

9. I comuni interessati curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo secondo i criteri e le modalità stabilite dal Commissario straordinario con la presente ordinanza. I Presidenti delle regioni interessate, anche in qualità di Vice Commissari alla ricostruzione, assicurano l'assistenza e la collaborazione al Commissario straordinario ai fini dell'adozione dei provvedimenti attuativi della presente ordinanza, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative.

Art. 2.

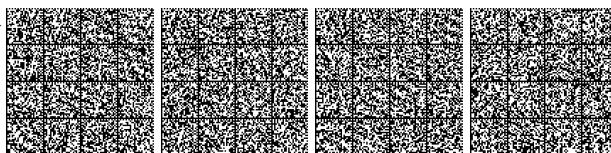
Condizioni per l'erogazione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione

1. Entro il 31 marzo 2026 i nuclei familiari beneficiari del contributo per l'autonoma sistemazione presentano ai Comuni una dichiarazione riguardante tutti i componenti del nucleo, in cui, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestano di:

a) aver provveduto o essere nei termini per provvedere, qualora proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 e successive modifiche e integrazioni;

b) essere destinatari di provvedimenti di sgombero per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione conseguenti agli eventi sismici in rassegna;

c) trovarsi nei termini previsti dalla normativa di settore e dalle ordinanze commissariali ai fini della domanda di contributo per il ripristino dell'immobile, qualora proprietari o titolari di diritti reali di godimento;



d) non essere proprietari di un immobile idoneo all'uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d'uso regolarmente registrati, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante. L'idoneità all'uso di cui alla presente lettera è valutata secondo i parametri di assegnazione delle SAE in relazione ai componenti (40 mq = 2 persone; 60 mq = 4 persone; 80 mq = 6 persone);

e) non aver fatto rientro nell'abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata dal sisma;

f) essere proprietari o titolari di diritti reali su immobili con danno B o C, ivi rientrati dopo la realizzazione dei lavori di temporanea messa in sicurezza e di non poter risiedere nell'abitazione principale, abituale e continuativa nel periodo di esecuzione dei lavori di riparazione definitiva;

g) non aver trasferito la residenza o il domicilio al di fuori del territorio delle Regioni Marche e Umbria e, nel caso di nuove istanze, di possedere il requisito della dimora nell'abitazione principale, abituale e continuativa di cui al successivo comma 5;

h) trovarsi nella condizione di non poter far rientro nell'abitazione o di non aver provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, o non essere assegnatari di un alloggio di servizio messo a disposizione dall'amministrazione di appartenenza.

2. I Comuni dispongono la decadenza dal diritto al contributo nei confronti dei nuclei familiari che:

a) non rendono la dichiarazione di cui al comma 1;

b) non possiedono i requisiti di cui al medesimo comma 1.

3. Qualora sussistano motivate e comprovate ragioni che abbiano impedito il rispetto del termine di cui al comma 1 del presente articolo, i comuni provvedono alla rimessione in termini dei richiedenti.

4. Coloro che presentano istanza di riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione successivamente alla data di adozione della presente ordinanza unitamente alla domanda producono le dichiarazioni di cui al comma 1.

5. Ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento dei nuovi contributi per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, per abitazione principale, abituale e continuativa deve intendersi l'unità immobiliare in cui un soggetto appartenente al nucleo familiare, al momento degli eventi sismici o alla data del provvedimento di sgombero, dimorava per un lasso temporale non inferiore a dodici mesi.

6. I comuni effettuano i controlli circa la sussistenza dei requisiti dichiarati ai sensi del comma 1 del presente articolo ed entro il 30 giugno di ogni anno ne danno comunicazione al Commissario straordinario; e dispongono la decadenza dal diritto al contributo nei confronti dei nuclei familiari che non possiedono i requisiti predetti.

7. A pena di decadenza immediata del diritto al contributo, i nuclei familiari comunicano al comune presso il quale è stata depositata la richiesta di contributo ogni variazione circa il possesso dei requisiti di cui al comma 1 entro e non oltre trenta giorni dal verificarsi dell'evento che comporta la variazione.

Art. 3.

Condizioni per il rientro nell'abitazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e per gli effetti di cui alla presente ordinanza, le condizioni per il rientro nell'abitazione si determinano con il provvedimento di revoca dell'inagibilità dell'immobile oggetto di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o per la ricostruzione; il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione è riconosciuto fino alla data del provvedimento di revoca della inagibilità dell'immobile e comunque non oltre trenta giorni dall'asseverazione circa la raggiunta piena agibilità dell'edificio da parte del direttore dei lavori.

Art. 4.

Trasferimento delle risorse finanziarie

1. Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure di cui alla presente ordinanza sono trasferite con provvedimenti del Commissario straordinario sulle contabilità dei Presidenti delle Regioni, anche in qualità di vice Commissari alla ricostruzione, i quali procedono alla successiva assegnazione in favore dei comuni interessati, con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri delle modalità e delle condizioni definite dai precedenti articoli 1, 2 e 3 della presente ordinanza.

Art. 5.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Per le ragioni espresse in premessa, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo e (<http://www.sisma2016.gov.it/>).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo.

Roma, 27 gennaio 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 391

26A01033



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, n. 30 provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

- 1) Det Pres 188/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ANDEMBRY;
- 2) Det Pres 189/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale APACROSS;
- 3) Det Pres 190/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Nuove indicazioni terapeutiche di specialità medicinali non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale» del medicinale AYVAKYT;
- 4) Det Pres 191/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale BOMYNTRA;
- 5) Det Pres 192/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CONEXXENCE;
- 6) Det Pres 193/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DALBAVANCINA ZENTIVA;
- 7) Det Pres 194/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DENBRAYCE;
- 8) Det Pres 195/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale EIYZEY;
- 9) Det Pres 196/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ELTROMBOPAG GLENMARK;
- 10) Det Pres 197/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale EMTRICITABINA/RILPIVIRINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDE VIATRIS;
- 11) Det Pres 198/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione e Rinegoziazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ENSTILAR;
- 12) Det Pres 199/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale FULCIN;
- 13) Det Pres 200/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale GIVLAARI;
- 14) Det Pres 201/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale IDROQUARK;
- 15) Det Pres 202/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale IVERMECTINA GIULIANI;
- 16) Det Pres 203/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali, classificazione e rinegoziazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale JIVI;

17) Det Pres 204/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali, classificazione e rinegoziazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale KISQALI;

18) Det Pres 205/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale LYVDELZI;

19) Det Pres 206/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale mRSVIA;

20) Det Pres 207/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale OPDIVO;

21) Det Pres 208/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale OXCIVA;

22) Det Pres 209/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PACLITAXEL ALBUMINA DR. REDDY'S;

23) Det Pres 210/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PALBRAN;

24) Det Pres 211/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PALIPERIDONE SANDOZ GMBH;

25) Det Pres 212/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PALIPERIDONE ZENTIVA;

26) Det Pres 213/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PALYNZIQ;

27) Det Pres 214/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale POMALIDOMIDE EVER PHARMA;

28) Det Pres 215/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale QUARK;

29) Det Pres 216/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale SUGAMMADEX S.A.L.F.;

30) Det Pres 217/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale VIPRANOP.

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

26A01151

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, quattro provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 233-2026 del 27 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale OMLYCLO;

2) DET PRES 234-2026 del 27 febbraio 2026, avente ad oggetto «Istituzione piano terapeutico per la prescrizione di omalizumab nel trattamento dell'orticaria cronica spontanea (CSU)»;



3) DET PRES 235-2026 del 27 febbraio 2026, avente ad oggetto «Aggiornamento piano terapeutico per la prescrizione di dupilumab, omalizumab e mepolizumab nel trattamento della rinosinusite cronica con poliposi nasale (CRSwNP)»;

4) DET PRES 232-2026 del 19 novembre 2025, avente ad oggetto «Aggiornamento piano terapeutico per la prescrizione di omalizumab nel trattamento dell'asma».

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

26A01208

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto relativo alla sequenza contrattuale per i tecnologi a tempo indeterminato

Il giorno 24 febbraio 2026 alle ore 10,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto relativo alla sequenza contrattuale per i tecnologi a tempo indeterminato ex art. 24-ter legge n. 240/2010 di cui all'art. 178, comma 1, lettera e) del CCNL 18 gennaio 2024.

Per l'A.Ra.N. il Presidente cons. Antonio Naddeo - firmato.

Per le:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni
CISL FSUR (firmato)	CISL (firmato)
FLC CIGL (firmato)	CGIL (firmato)
FED. UIL SCUOLA RUA (firmato)	UIL (firmato)
SNALS CONFISAL (firmato)	CONFISAL (firmato)
FED. GILDA UNAMS (firmato)	CGS (firmato)
ANIEF (firmato)	CISAL (firmato)

ALLEGATO

CONTRATTO RELATIVO ALLA SEQUENZA CONTRATTUALE
PER I TECNOLOGI A TEMPO INDETERMINATO
EX ART. 24-TER LEGGE N. 240/2010
(ART. 178, COMMA 1, LETTERA E DEL CCNL 18 GENNAIO 2024)

Sommario

Art. 1 Oggetto, campo di applicazione, effetti
Art. 2 Tecnologo a tempo indeterminato
Art. 3 Orario di lavoro
Art. 4 Struttura della retribuzione
Art. 5 Premi correlati alla *performance*
Art. 6 Posizioni stipendiali all'interno del profilo

Art. 7 Clausola di salvaguardia Allegato A Tecnologo

Art. 1.

Oggetto, campo di applicazione, effetti

1. Il presente contratto è sottoscritto nell'ambito di una specifica sequenza contrattuale prevista all'art. 178 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024 relativo al triennio 2019-2021.

2. Le disposizioni del presente contratto si applicano esclusivamente al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240 assunto dagli enti di cui all'art. 5, comma 1, punto III del CCNQ 3 agosto 2021. Conseguentemente, con il termine «tecnologo» ci si riferisce esclusivamente al personale «con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato» di cui all'art. 24-ter della legge n. 240/2010.

3. Gli effetti della presente sequenza contrattuale decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli enti mediante la pubblicazione nel sito web dell'A.Ra.N. e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. La sottoscrizione della presente sequenza contrattuale non determina alcun effetto ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio delle relazioni sindacali nei luoghi di lavoro.

5. I riferimenti all'«art. 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - come sostituito dall'art. 14, comma 6-septies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, legge 29 giugno 2022, n. 79» sono indicati come «art. 24-ter legge n. 240/2010».

Art. 2.

Tecnologo a tempo indeterminato

1. Nell'ambito del personale di ruolo non dirigenziale delle Università, in applicazione dell'art. 24-ter della legge n. 240/2010, è istituito il profilo di tecnologo.

2. I contenuti professionali ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento nel profilo di tecnologo sono indicati nell'Allegato A.

3. Al tecnologo si applica il trattamento giuridico del personale del comparto Istruzione e Ricerca, settore Università, con le precisazioni di cui al presente contratto. Il trattamento economico è interamente disciplinato dal presente contratto.

Art. 3.

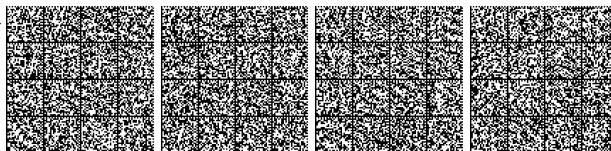
Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro dei tecnologi è di 36 ore settimanali ed è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore.

2. L'articolazione e la distribuzione dell'orario di lavoro del personale di cui al presente articolo è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, in coerenza con le esigenze specifiche proprie delle attività del tecnologo:

a) autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro nell'ambito dell'orario di servizio della struttura di assegnazione, correlando la presenza in servizio in modo flessibile alle esigenze dell'attività tecnologica o dei progetti affidati, alle eventuali esigenze della struttura in cui opera, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ateneo;

b) l'orario di lavoro di cui al comma 1 è rilevato come media del quadrimestre; al termine di tale periodo le ore di presenza in servizio in eccesso o in difetto rispetto all'orario di lavoro di cui al comma 1 sono cumulate con quelle risultanti dai periodi precedenti; il numero di ore in difetto non può essere superiore a 20 e tali ore sono recuperate nel successivo quadrimestre; le eventuali ore in eccesso sono fruiti nella forma di riposi compensativi, entro un limite annuale di 158 ore entro il termine massimo di quattro mesi dell'anno successivo a quello di maturazione; i predetti riposi possono essere fruiti anche nella forma di assenze compensative giornaliere;



c) il personale può impiegare fino a 160 ore annue al di fuori dell'orario di lavoro di cui al comma 1 in attività destinate ad arricchimento professionale quali attività di docenza, organizzazione di seminari e convegni, collaborazioni professionali, perizie giudiziarie, nel rispetto della normativa in materia di incompatibilità di cui all'art. 53 decreto legislativo n. 165/2001;

d) è ammessa la presenza in servizio oltre l'orario di lavoro di cui al comma 1, senza che ciò comporti alcun diritto a recuperi o compensi, salvo quanto previsto alla precedente lettera b).

3. L'articolazione dell'orario di lavoro è definita in coerenza con i vincoli e le forme di tutela disciplinate dal decreto legislativo n. 66/2003, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 7 in materia di riposo giornaliero; con riguardo all'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003, il limite di quattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo della durata media di quarantotto ore settimanali, è elevato a 6 mesi.

4. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dipendente è accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalità sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dai singoli Atenei, in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate.

5. Ai fini del computo del debito orario, l'incidenza delle assenze pari all'intera giornata lavorativa si considera corrispondente all'orario convenzionale di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4.

Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione del tecnologo si compone delle seguenti voci:

- a) stipendio tabellare di cui all'allegata Tabella A;
- b) premi correlati alla *performance* organizzativa ed individuale.

Art. 5.

Premi correlati alla performance

1. I premi correlati alla *performance* organizzativa ed individuale sono attribuiti a valore sulle risorse:

- a) derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, sulla base dei regolamenti dell'attività conto terzi adottati dall'Ateneo in attuazione della predetta disposizione legislativa;
- b) eventuali ulteriori risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge.

Art. 6.

Posizioni stipendiali all'interno del profilo

1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai tecnologi nell'effettivo svolgimento delle funzioni proprie del profilo di appartenenza, agli stessi sono attribuiti, nel corso della vita lavorativa, incrementi stabili dello stipendio tabellare.

2. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella A, sulla base dell'accertata valutazione positiva dell'attività effettivamente svolta.

3. Sono valutabili tutti coloro che maturano nell'anno di riferimento il periodo di attività richiesto per il passaggio alla posizione stipendiale immediatamente superiore a quella in godimento, come previsto dall'allegata Tabella A. La valutazione avviene nel mese di dicembre dell'anno di riferimento ed il passaggio alla posizione stipendiale superiore decorre dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo.

4. In caso di valutazione non positiva, il tecnologo sarà oggetto di nuova valutazione alla maturazione di un ulteriore anno di attività.

5. Qualora il tecnologo, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la

sospensione dal servizio il passaggio alla posizione stipendiale superiore è ritardato:

- a.: di due anni di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per una durata superiore a cinque giorni;
- b.: un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio fino a cinque giorni.

Art. 7.

Clausola di salvaguardia

1. Il personale «dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati» vincitore delle procedure concorsuali allo stesso riservate dall'art. 14, comma 6-*vicies semel*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito in legge dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, mantiene, a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile, la differenza tra lo stipendio in godimento, comprensivo degli eventuali differenziali stipendiali maturati, e il nuovo stipendio tabellare di cui all'allegata tabella A - posizione stipendiale da 0 a 5.

2. L'assegno *ad personam* di cui al comma 1 continua ad essere finanziato con le risorse del Fondo risorse decentrate ed è riassorbito con i successivi incrementi stipendiali, inclusi quelli conseguenti al passaggio alle posizioni stipendiali superiori.

ALLEGATO A

TECNOLOGO

Il tecnologo, secondo le rispettive competenze istituzionali, in raccordo con le attività poste in essere dall'Ateneo e in collaborazione con altro personale, svolge attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture tecnologiche, nonché di tutela della proprietà industriale.

Svolge le proprie attività con ampia discrezionalità operativa assumendo la responsabilità diretta delle attività cui è preposto e dei risultati conseguiti, nell'ambito delle strutture previste dal modello organizzativo di Ateneo.

Requisiti di base per l'accesso: per i requisiti di accesso si fa rinvio al decreto previsto dall'art. 24-*ter*, comma 3, legge n. 240/2010.

Tabella A

Stipendio tabellare annuo

Valori in euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^a mensilità

Posizioni stipendiali	Valore annuo x 12 mesi
da 0 a 5	33.000,00
da 6 a 11	36.940,00
da 12 a 17	40.880,00
da 18 a 23	44.820,00
da 24 a 30	48.760,00
da 31 in poi	52.700,00

26A01005



**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA****Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per taluni prodotti in titolo alla società Pravisani S.p.a.**

Si comunica ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018 che, con decreto dirigenziale del 26 febbraio 2026, per i prodotti indicati con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emanano i seguenti avvisi:

Denominazione in elenco	Codice MAP	Denominazione in elenco aggiornata	Avviso
RIOCORD PV 6	2F 1049	RIOCORD PV 6 o Shockcord 6	Aggiornamento della denominazione di prodotto in elenco intestato alla società Pravisani S.p.a.
RIOCORD PV 10	2F 1050	RIOCORD PV 10 o Shockcord 10	Aggiornamento della denominazione di prodotto in elenco intestato alla società Pravisani S.p.a.
RIOCORD PV 12	2F 1051	RIOCORD PV 12 o Shockcord 12	Aggiornamento della denominazione di prodotto in elenco intestato alla società Pravisani S.p.a.
RIOCORD PV 20	2F 1052	RIOCORD PV 20 o Shockcord 20	Aggiornamento della denominazione di prodotto in elenco intestato alla società Pravisani S.p.a.
RIOCORD PV 100	2F 1054	RIOCORD PV 100 o Shockcord 100	Aggiornamento della denominazione di prodotto in elenco intestato alla società Pravisani S.p.a.
RIOCORD 15 g/m	2F 1105	RIOCORD 15 g/m o Shockcord 15	Aggiornamento della denominazione di prodotto in elenco intestato alla società Pravisani S.p.a.
RIOCORD PV 40	2F 1053	RIOCORD PV 40 o Shockcord 40	Aggiornamento della denominazione di prodotto in elenco intestato alla società Pravisani S.p.a.
RIOCORD PV 80	2F 1104	RIOCORD PV 80 o Shockcord 80	Aggiornamento della denominazione di prodotto in elenco intestato alla società Pravisani S.p.a.

Il decreto dirigenziale del 26 febbraio 2026 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1 del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo web: <https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/>

26A01037

**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA****Programma nazionale ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC) 2021-2027. Decreto 24 febbraio 2026, di rettifica del decreto 5 febbraio 2026, relativo a «Graduatoria avviso d.d. n. 307 del 18 marzo 2025 - PN RIC 2021-2027 - Manifestazione di interesse per il sostegno di iniziative per il rafforzamento delle filiere strategiche, per la messa in rete di forma di aggregazione tra i soggetti della ricerca».**

Il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) con l'adozione del decreto direttoriale n. 143/2026 ha proceduto alla formale comunicazione dell'esito delle valutazioni ai soggetti inseriti nell'allegato a) «domande ammesse al sostegno».

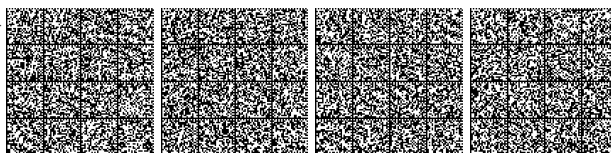
Emersa, successivamente, la necessità di procedere con alcune revisioni circa la classificazione dimensionale di impresa di taluni partenariati, che non hanno inficiato la graduatoria di merito, si è reso necessario rettificare il decreto direttoriale n. 143 del 5 febbraio 2026 relativo a «Graduatoria avviso d.d. n. 307 del 18 marzo 2025 - PN RIC 2021-2027 - Manifestazione di interesse per il sostegno di iniziative per il rafforzamento delle filiere strategiche, per la messa in rete di forma di aggregazione tra i soggetti della ricerca».

Il decreto di rettifica è consultabile sul sito istituzionale del Ministero all'indirizzo: <https://www.mur.gov.it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-229-del-24-02-2026>

26A01035

**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY****Comunicato relativo al decreto 23 febbraio 2026 - Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria. Modalità e termini per la presentazione delle istanze per l'accesso al contributo.**

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 23 febbraio 2026 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di accesso al contributo a fondo perduto a valere sulle risorse del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto interministeriale 6 novembre 2025, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 279 del 1° dicembre 2025.



Possono beneficiare del contributo le piccole e medie imprese operanti sul territorio nazionale che, nell'esercizio 2024, abbiano realizzato oltre il 50% del fatturato nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA in amministrazione straordinaria, attraverso la fornitura di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuità produttiva degli impianti.

Le imprese interessate potranno presentare la propria istanza dal 23 marzo al 20 maggio 2026.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 26 febbraio 2026 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy: www.mimit.gov.it

26A01036

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Avviso pubblico di sovvenzione di progetti per la promozione della partecipazione alla vita sociale e all'autonomia, per la promozione dei talenti e delle competenze delle persone con disabilità.

Si rende noto che sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.governo.it - sezione «Pubblicità legale», del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità: <https://disabilita.governo.it> - sezione «Avvisi e Bandi» e dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo INVITALIA - Incentivi e strumenti: <https://www.invitalia.it/incentivi-e-strumenti/> è pubblicato il testo integrale dell'avviso pubblico di sovvenzione di progetti per la promozione della partecipazione alla vita sociale e all'autonomia, per la promozione dei talenti e delle competenze delle persone con disabilità, con la relativa modulistica.

26A01034

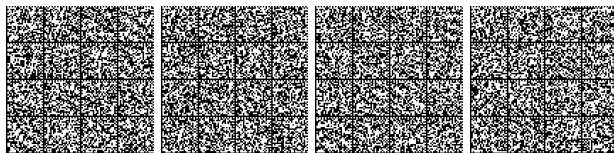
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

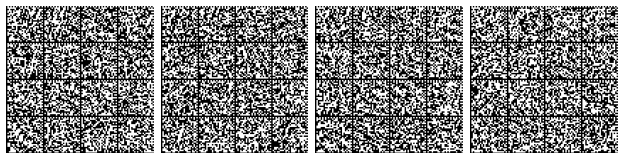
(WI-GU-2026-GU1-054) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

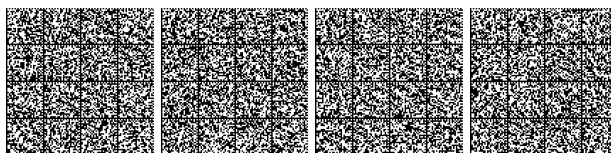
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

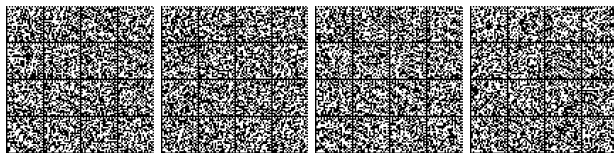
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

